



Repertorio: **Decreti del Direttore**

classif.: I/2

rep. / data: *vedi segnatatura.xml*

allegati: 1

Oggetto: Svolgimento dei controlli sulla Condizionalità rafforzata per l'anno 2023. Modifica del Manuale procedurale adottato con decreto n. 119/2023

Note per la trasparenza

Struttura competente:	Area tecnica pagamenti diretti - Ufficio Procedure aiuti di superficie
Contenuto del provvedimento:	Il provvedimento dispone l'adozione di alcune modifiche ed integrazioni al decreto n. 119/2023 delle procedure per lo svolgimento dei controlli nell'ambito della condizionalità rafforzata per l'anno 2023, in recepimento delle disposizioni di cui alla Circolare Agea prot. n. 64177 del 30.08.2023

La normativa unionale relativa all'applicazione della Nuova Programmazione 2023-2027 stabilisce il nuovo quadro della Condizionalità rafforzata con il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici redatti dagli Stati membri nell'ambito della politica agricola comune (Piani Strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013, e con il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.

Il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, integra il regolamento (UE) n. 2021/2115, con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022, prevede deroghe al regolamento (UE) n. 2021/2115 per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA 7 e 8) per l'anno di domanda 2023.

Il regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022, integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità.

A livello nazionale tale normativa è stata recepita all'interno del Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP) ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), approvato dalla Commissione con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 finale del 2 dicembre 2022, e successivamente dal decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0147385 del 9 marzo 2023, che dettaglia compiutamente gli obblighi previsti dai CGO e dalle BCAA.

Il decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 disciplina le sanzioni per la violazione delle regole stabilite nel Piano Strategico della PAC, sottoforma di riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 2021/2015, concessi o da concedere al beneficiario interessato.

La Regione del Veneto, con deliberazione della Giunta regionale n. 335 del 29 marzo 2023, detta le disposizioni regionali in materia di condizionalità rafforzata da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2023.

AGEA Coordinamento, come previsto dallo stesso DM 147385/2023 art. 5 comma 4, in qualità di Organismo di coordinamento degli Organismi Pagatori, ha stabilito con circolare n. 0064177 del 30.08.2023 i termini e gli aspetti procedurali di attuazione della condizionalità rafforzata, nonché i criteri comuni di controllo, gli indici di verifica del rispetto degli impegni, il sistema di calcolo e di applicazione delle sanzioni.

A seguito delle modifiche introdotte dalla suddetta Circolare si è reso necessario l'aggiornamento dell'allegato A delle procedure per lo svolgimento dei controlli sulla Condizionalità rafforzata per l'anno 2023, adottate con decreto n. 119 del 31.07.2023. La restante documentazione (specifiche tecniche per i controlli in loco sulla flavescenza dorata anno 2023 - allegato B) già approvata con il citato decreto n. 119 rimane invariata.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti" (AVEPA) così come da ultimo modificata dalla legge regionale del 4 luglio 2023, n. 14;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 116 del 2 febbraio 2021 è stato nominato titolare dell'incarico di Direttore dell'AVEPA il dott. Mauro Trapani;

VISTI i seguenti regolamenti unionali:

- n. 2115/2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (CE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- n. 2116/2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- n. 1172/2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune, l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- n. 126/2022 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2115, con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- n. 1317/2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) n. 2021/2115 per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA 7 e 8) per l'anno di domanda 2023;

VISTI i seguenti decreti ministeriali:

- n. 0147385/2023 contenente la disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale;

- n. 247047/2023 “Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC e proroga dei termini per l’anno 2023”;
- n. 300209/2023 “Ulteriore proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2023”;

VISTO il seguente decreto legislativo:

- n. 42 del 17 marzo 2023 che disciplina le sanzioni per la violazione delle regole stabilite nel Piano Strategico della PAC, sottoforma di riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 2021/2015, concessi o da concedere al beneficiario interessato;

VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta regionale del Veneto:

- n. 335/2023 con la quale la Regione del Veneto ha adottato le disposizioni regionali per l'anno 2023 in materia di Condizionalità Rafforzata;
- n. 678/2022 con la quale la Regione del Veneto ha inteso avvalersi di AVEPA nell'esercizio delle proprie funzioni per l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 55, comma 15 del decreto legislativo n. 19 del 2 febbraio 2021 in materia di lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata;

VISTO il decreto del Direttore n. 114 del 10 ottobre 2016 che definisce le modalità per la semplificazione nella gestione dell’istruttoria di liquidazione delle domande di superficie;

RICHIAMATO il decreto del Direttore n. 119 del 31 luglio 2023 “Adozione del manuale per lo svolgimento dei controlli sulla Condizionalità rafforzata e della procedura per i controlli in loco sulla flavescenza dorata per l’anno 2023”;

VISTA la dichiarazione con cui il Dirigente dell'Area tecnica pagamenti diretti accerta il regolare svolgimento dell'istruttoria relativa alla formazione di questo decreto e ne attesta la conformità alla normativa vigente;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

DECRETA

1. di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, il decreto n. 119 del 31 luglio 2023 sostituendo il documento allegato A “Condizionalità rafforzata. Regolamento (UE) n. 2021/2015 artt. 12-13 e Allegato III. Manuale operativo dei controlli anno 2023” con quello allegato al presente decreto (**allegato A**).

Il Direttore
Mauro Trapani
(sottoscritto con firma digitale)

CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA

Regolamento (UE) n. 2021/2015 artt. 12-13 e Allegato III

MANUALE OPERATIVO DEI CONTROLLI ANNO 2023 Rev. 01

PREMESSA	6
SEZIONE A - INQUADRAMENTO GENERALE	7
1. La normativa di riferimento	8
2. Definizioni	9
3. Il regime della condizionalità rafforzata	13
4. Il sistema dei controlli	19
5. Il campionamento delle aziende a controllo	21
6. Il sistema di applicazione e calcolo delle sanzioni	22
7. Attività di supervisione	27
SEZIONE B – INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI	28
1. Campionamento delle aziende a controllo	29
2. Preparazione e avvio del controllo in loco	29
2.1 Costituzione del fascicolo di controllo	29
2.2 Strumenti di controllo	30
2.3 Preavviso del controllo in loco	31
3. Esecuzione del controllo in loco	33
3.1 Accesso in azienda	33
3.2 Collaborazione tra Sportelli in caso di controlli congiunti	35
3.3 Aziende con superfici “fuori regione”	35
3.4 Compilazione della relazione di controllo	36
3.5 Approfondimenti successivi al controllo in loco	37
3.6 Compilazione delle check list	38
3.7 Trasmissione della relazione di controllo all’azienda	39
3.8 Tempistiche e chiusura del controllo	39
3.9 Elaborazione degli esiti dei controlli e gestione delle osservazioni	40
SEZIONE C – NORMATIVA DI RIFERIMENTO	41
1. Registro del fosforo (CGO1)	42
1.1 Gli adempimenti	42
1.2 Le scadenze	43

2. Direttiva nitrati (CGO2)	45
2.1 Definizioni	45
2.2 Calcolo della classe dimensionale	49
2.3 Comunicazione Nitrati – PUA	59
2.3.1 Aggiornamento della Comunicazione Nitrati	60
2.3.2 Caso particolare	61
2.3.3 Comunicazione congiunta	61
2.3.4 Piano di Utilizzazione Agronomica - PUA	61
2.4 Registro delle concimazioni	62
2.5 Stoccaggi	66
2.5.1 Stoccaggio dei materiali palabili	66
2.5.2 Stoccaggio dei materiali non palabili	67
2.5.3 Stoccaggio per allevamenti con produzione di azoto inferiore a 1.000 kg/anno	69
2.6 Accumulo temporaneo di letami	71
2.7 Impegni agronomici	73
2.8 Divieti stagionali in ZVN	73
2.9 Flessibilità del divieto di spandimento	74
2.10 Divieti di utilizzazione dei fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui	75
3. Prodotti fitosanitari (CGO7-8)	76
3.1 Registro dei trattamenti fitosanitari	76
3.1.1 Delega a terzi per la gestione dei prodotti fitosanitari	76
3.1.2 Elementi minimi obbligatori del registro	77
3.1.3 Schede del registro	77
3.1.4 Registri aziende biologiche/altri registri	78
3.1.5 Esenzioni dalla tenuta del registro	78
3.1.6 Trattamenti effettuati su terreni concessi ad altro soggetto	78
3.1.7 Campionamento del registro in fase di controllo	78
3.1.8 Indicazioni generali per il controllo tra registro ed etichetta	79
3.2 Fasce di rispetto	80
3.3 Zone vulnerabili ai fitosanitari (ZVF)	82
3.4 Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari	82
3.4.1 Proroga scadenze validità patentini	83
3.5 Caratteristiche del sito di stoccaggio	83
3.6 Controlli funzionali delle irroratrici	84
3.6.1 Obbligo del controllo funzionale	84
3.6.2 Proroga scadenze attestati di funzionalità delle macchine irroratrici	85
3.6.3 Il servizio di controllo	85
3.6.4 Documentazione comprovante l'avvenuto controllo	86
3.6.5 Altri adempimenti relativi alle attrezzature	86

4. Fasce tampone/inerbite (BCAA4)	88
4.1 <i>Classificazione dei corpi idrici</i>	88
4.2 <i>Misurazione della fascia tampone/inerbita</i>	89
4.3 <i>Caratteristiche della fascia inerbita</i>	89
4.4 <i>Condizioni di non applicazione degli impegni della BCAA4</i>	89
4.5 <i>Condizioni di deroga</i>	90
4. Rotazione delle colture (BCAA7)	91
4.1 <i>Procedura per il calcolo delle esenzioni dall'impegno della BCAA7</i>	91
5. Elementi non produttivi e caratteristici del paesaggio (BCAA8)	93
5.1 <i>Procedura per il calcolo delle esenzioni dall'impegno A della BCAA8</i>	93
5.2 <i>Procedura per il calcolo del 4% previsto dall'impegno A della BCAA8</i>	94
5.3 <i>Applicabilità impegno A BCAA8 per l'anno 2023</i>	95
5.4 <i>Descrizione degli elementi e delle superfici non produttivi ammissibili per il calcolo della quota minima del 4%</i>	95
5.5 <i>Disposizioni regionali di riferimento riguardo gli elementi caratteristici del paesaggio</i>	97
SEZIONE D - SPECIFICHE TECNICHE PER LA VERIFICA DEGLI IMPEGNI	100
Relazione di Controllo (RC)	101
Relazione di Controllo (RCIII)	108
Relazione di Controllo (RCIV)	110
CGO1	112
CGO3	127
CGO4	130
CGO5	138
CGO7	141
CGO8	145
BCAA1	150
BCAA2	152
BCAA3	153
BCAA4	154

BCAA5	157
BCAA6	160
BCAA7	162
BCAA8	164
BCAA9	167
SEZIONE E - MODULISTICA	168
1 - Facsimile frontespizio fascicolo di controllo	169
2 - Facsimile Preavviso	170
3 – Facsimile RELAZIONE DI CONTROLLO (RC)	172
4 – Facsimile RELAZIONE DI CONTROLLO (RCIII)	181
5 – Facsimile RELAZIONE DI CONTROLLO (RCIV)	183
6 – Facsimile Check List	185
SEZIONE F – CONTROLLI SVOLTI DA ALTRI ORGANISMI DI CONTROLLO SPECIALIZZATI	213
SEZIONE G – BASE NORMATIVA E INDICI DI VERIFICA PER IL CALCOLO DELLE SANZIONI	225

PREMESSA

Il regime di “**condizionalità rafforzata**”, istituito dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, stabilisce che ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti e di pagamenti nell’ambito dello Sviluppo Rurale per la programmazione 2023-2027, è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori e a mantenere i terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali.

I “**Criteri di Gestione Obbligatori**” (**CGO**) sono volti ad incorporare una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento nazionale e regionale.

Diversamente, le norme relative alle “**Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali**” (**BCAA**) sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale conseguente all’eventuale ritiro dalla produzione o all’abbandono delle terre agricole, provvedendo affinché tutte le terre agricole, specialmente le terre non più utilizzate a fini produttivi, siano mantenute in condizioni di conservazione della fertilità.

Il presente documento illustra, attraverso le seguenti sezioni, le procedure per lo svolgimento dei controlli in loco da parte dell’AVEPA e dei Servizi Veterinari regionali (SSVV), come previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/2016 artt. 83-84, al fine di verificare l’osservanza dei suddetti obblighi.

SEZIONE A – INQUADRAMENTO GENERALE

SEZIONE B – INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI

SEZIONE C – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

SEZIONE D – SPECIFICHE TECNICHE PER LA VERIFICA DEGLI IMPEGNI

SEZIONE E – MODULISTICA

SEZIONE F – CONTROLLI SVOLTI DA ALTRI ORGANISMI DI CONTROLLO SPECIALIZZATI

SEZIONE G – BASE NORMATIVA E INDICI DI VERIFICA PER IL CALCOLO DELLE SANZIONI

Le indicazioni fornite in tale contesto fanno riferimento a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, dalle disposizioni nazionali e regionali, dalle procedure e metodi di controllo individuati dall’AVEPA.

SEZIONE A - INQUADRAMENTO GENERALE

1. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La **normativa unionale** relativa alla programmazione 2023-2027 ha stabilito il nuovo quadro della **condizionalità rafforzata** mediante l'applicazione dei seguenti regolamenti.

- **Regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021**

All'articolo 12 stabilisce che gli Stati membri includano nei propri piani strategici della PAC un **sistema di condizionalità rafforzata**, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa agli agricoltori e ad altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 se non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e alle norme BCAA figuranti nell'allegato III;

- **Regolamento (UE) 2021/2116 del 2 dicembre 2021**

All'articolo 83 stabilisce che gli Stati membri istituiscano un **sistema di controllo** al fine di verificare l'osservanza degli obblighi da parte dei beneficiari.

All'articolo 84 stabilisce che gli Stati membri istituiscano un **sistema per l'applicazione delle sanzioni amministrative** ai beneficiari che nell'anno civile in questione non abbiano rispettato gli obblighi della condizionalità rafforzata.

- **Regolamento delegato (UE) 2022/1172 del 4 maggio 2022**

Al Capo III definisce il **metodo di applicazione delle sanzioni amministrative** per la condizionalità.

A **livello nazionale** tale normativa è stata recepita all'interno del **Piano Strategico della PAC 2023-2027** dell'Italia (PSP) ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), approvato dalla Commissione con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 finale del 02 dicembre 2022, e successivamente dal Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 9 marzo 2023 (di seguito **DM 147385/2023**), che dettaglia compiutamente gli obblighi previsti dai CGO e dalle BCAA.

Sui contenuti di tale decreto si incardina la **DGR n. 336 del 29 marzo 2023**, con la quale la Regione Veneto ha provveduto ad individuare le **disposizioni regionali** applicative in materia di condizionalità rafforzata per l'anno 2023. Tali disposizioni sono pubblicate sul portale della Regione Veneto nella sezione dedicata alla Condizionalità Rafforzata – Anno 2023 (www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/condizionalita).

Il Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 (di seguito **Decreto Sanzioni**) ha disciplinato invece il sistema di applicazione delle sanzioni amministrative.

Con il DM "Controlli SIGC" n. 410739 del 04/08/2023 sono state ulteriormente definite le modalità di realizzazione dei controlli nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), inclusi quelli relativi agli obblighi di condizionalità.

AGEA Coordinamento, come previsto dallo stesso DM 147385/2023 art. 5 comma 4, in qualità di Organismo di coordinamento degli Organismi Pagatori, ha stabilito con circolare n. 0064177 del 30/08/2023 i termini e gli aspetti procedurali di attuazione della condizionalità rafforzata, nonché i criteri comuni di controllo, gli indici di verifica del rispetto degli impegni, il sistema di calcolo e di applicazione delle sanzioni.

2. DEFINIZIONI

Si riportano di seguito le definizioni contenute nel DM 147385/2023 articolo 2.

- a) **Organismi Pagatori (OP):** servizi od organismi degli Stati membri e, ove applicabile, delle loro Regioni, che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/2116, sono incaricati di gestire e controllare le spese a valere sul Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- b) **AGEA Coordinamento:** l'Organismo di Coordinamento degli Organismi Pagatori;
- c) **PSP:** Piano Strategico della PAC;
- d) **agricoltore:** una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio italiano e che esercita un'attività agricola quale individuata ai sensi del paragrafo 4.1.1 del PSP;
- e) **attività agricola:** comprende le seguenti attività:
 - 1. la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ai sensi del paragrafo 4.1.1.1 del PSP, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni di coltivazione, anche mediante la paludicoltura, per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche;
 - 2. il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti ai sensi del paragrafo 4.1.1.2 del PSP;
- f) **azienda:** tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario di cui alla lettera g, situate all'interno del territorio nazionale;
- g) **beneficiario:** il soggetto sottoposto al regime di condizionalità ai sensi dell'articolo 83 del regolamento (UE) 2021/2116 e ai sensi dell'art. 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- h) **cessione:** qualsiasi tipo di operazione mediante la quale la superficie agricola o l'azienda, o parte di essa, cessa di essere a disposizione del cedente;
- i) **colture permanenti:** le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, il bosco ceduo a rotazione rapida e i sistemi agroforestali;
- j) **sistemi agroforestali:** insieme dei sistemi agricoli nei quali la coltivazione di specie arboree o arbustive perenni di interesse forestale sono consociate ai seminativi, come descritto nel paragrafo 4.1.2.1.1 del PSP, oppure alle colture permanenti, come descritto nel paragrafo 4.1.2.1.2 del PSP, oppure ai prati permanenti, come descritto nel paragrafo 4.1.2.1.3 del PSP;
- k) **erba o altre piante erbacee da foraggio:** tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose coltivate in purezza come, ad esempio, l'erba medica, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali;
- l) **obbligo:** il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto;

- m) **MASAF**: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- n) **norma**: requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA) sulla base dell'articolo 13 e dell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e dell'Allegato 1 del DM 147385/2023;
- o) **Criterio di Gestione Obbligatorio (CGO)**: ciascun regolamento o direttiva compresi nell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e nell'Allegato 1 del DM 147385/2023;
- p) **prato permanente e pascolo permanente (congiuntamente denominati "prato permanente")**: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda né arato da cinque anni o più. Comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;
- q) **seminativo**: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per impegni ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, articolo 31, articolo 70 o della norma BCAA 8, o del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, articoli 22, 23 e 24 o del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, articolo 39, o del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 28. I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo è sottoposta alle pertinenti regole di condizionalità. La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali;
- r) **terreno a riposo**: si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno di domanda (come integrato dal DM 185145 del 30/03/2023);
- s) **zone (settori) di condizionalità**: insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare, organizzati nei seguenti settori: i) "clima e ambiente", ii) "salute pubblica e salute delle piante" e iii) "benessere degli animali";
- t) **superficie agricola**: include le superfici, anche in sistemi agroforestali di cui al punto j), a seminativo, colture permanenti e prato permanente;
- u) **obbligo pertinente**: obbligo (norma, criterio o requisito minimo) di base sul quale è costruito l'impegno virtuoso di uno schema agro-ambientale, che è assunto volontariamente dal beneficiario per ricevere il sostegno corrisposto per gli interventi di cui all'articolo 31, paragrafo 5, lettere a) e b), all'articolo 70, paragrafo 3, lettere a) e b) e all'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/2115 e per le misure di cui agli articoli 28 (escluso il paragrafo 9), 29, 30, 33 e 34 (escluso il paragrafo 4) del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tale obbligo è utilizzato come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'impegno;
- v) **domande di sostegno**: si intende una domanda di aiuto finalizzata ad accedere ad uno schema di sostegno nell'ambito di un intervento dello sviluppo rurale, gestito dal Sistema integrato di gestione e controllo;
- w) **domanda di pagamento**: si intende una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento del sostegno richiesto nell'ambito di un intervento dello sviluppo rurale.

Si riportano di seguito ulteriori definizioni, così come riportate nella Circolare Agea n. 0064177 del 30/08/2023:

- x) **applicabilità:** condizione o caratteristica aziendale che rende obbligatorio per il beneficiario stessa il rispetto di un impegno di condizionalità (CGO o BCAA);
- y) **organismo di controllo specializzato:** ogni competente autorità nazionale di controllo responsabile dello svolgimento del controllo e delle verifiche relative ai regolamenti o alle direttive o alle normative cui fanno riferimento i CGO e le BCAA;
- z) **asservimento dei terreni:** pratica per la quale un'azienda produttrice di effluenti zootecnici acquisisce il diritto di utilizzare i terreni di un'altra azienda per lo spandimento degli effluenti stessi, al fine di rispettare i limiti di carico azotato imposti dalla normativa;
- aa) **registro dei trattamenti:** modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- bb) **potatura:** per "potatura" degli elementi vegetali, isolati o lineari, si intende l'insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, tagli e abbattimenti selettivi, ecc. ...), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l'ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l'eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname;
- cc) **diffida:** nel caso in cui l'esito del controllo accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, si fa riferimento alla Legge 21 maggio 2021, n. 71 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare" o a altre normative nazionali o regionali di settore e al DM "Controlli SIGC" n. 410739 del 04/08/2023;
- dd) **soccida:** contratto per la costituzione di un'impresa agricola a carattere associativo, in cui si attua una collaborazione economica tra chi dispone del bestiame (soccidante) e chi lo prende in consegna (soccidario), allo scopo di allevarlo e sfruttarlo, ripartendone gli utili che ne derivano. In linea con il PSP par. 7.4.2.1, nei casi in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento e siano rilevate non conformità di condizionalità rafforzata relative alla gestione degli animali o dell'allevamento condiviso, l'esito del controllo e la eventuale sanzione corrispondente all'infrazione rilevata si applica sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida;
- ee) **contratto di compartecipazione:** contratto in cui due soggetti si associano per la coltivazione di una superficie. Nei casi di aziende che conducono terreni oggetto di un contratto di compartecipazione o asservimento ed entrambe siano titolari di domande di aiuto/pagamento e l'esito del controllo comporti rilevazione di non conformità di condizionalità rafforzata relative alla gestione del terreno oggetto di compartecipazione o asservimento, tale esito si applica sia ai pagamenti del concedente che a quelli del partecipante o utilizzatore;
- ff) **anno dell'accertamento:** anno civile nel corso del quale è stato effettuato il controllo amministrativo o il controllo in loco;
- gg) **inosservanza:** il mancato rispetto degli obblighi e i divieti derivanti dall'applicazione dei requisiti di condizionalità. Nel testo sono utilizzati anche i sinonimi: infrazione, non conformità, violazione, inadempienza, aventi lo stesso identico significato;
- hh) **portata di un'inosservanza:** parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- ii) **gravità di un'inosservanza:** parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;

- jj) **persistenza o durata di un'inosservanza:** parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli;
- kk) **sanzione amministrativa:** ai fini della Condizionalità rafforzata e della Condizionalità, la Sanzione amministrativa è una riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno, che può estendersi all'intero ammontare, comportandone l'esclusione;
- ll) **impegno di ripristino:** intervento obbligatorio che il beneficiario è chiamato ad eseguire;
- mm) **reiterazione (ripetizione) di un'inadempienza:** si intende l'inadempienza ad uno stesso criterio o norma accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi, purché il beneficiario sia stato informato di un'inadempienza anteriore e, se del caso, abbia avuto l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inadempienza;
- nn) **inadempienze non intenzionali:** tutte le inadempienze ad uno o più impegni di condizionalità a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità;
- oo) **inadempienze non intenzionali gravi:** le inadempienze ad uno o più impegni di condizionalità a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità ma che abbiano gravi conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell'obiettivo della norma o del requisito interessati ovvero costituisca un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali;
- pp) **intenzionalità:** alle infrazioni rilevate si attribuisce carattere di intenzionalità quando: – siano rilevate, per un determinato CGO o BCAA, come seconda reiterazione, se commessa senza giustificato motivo; – gli indici di verifica superino i limiti fissati per alcuni CGO o BCAA; – il carattere di intenzionalità sia attribuito direttamente dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei propri controlli.

3. IL REGIME DELLA CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA

La nuova Politica Agricola Comune per il periodo 2023-2027, in continuità con la precedente programmazione, ha inserito a pieno titolo tra i propri obiettivi specifici, il contributo alla mitigazione e all'adattamento al cambiamento climatico e al perseguimento degli obiettivi ambientali (in termini di tutela della qualità dell'aria, delle risorse naturali e di protezione del suolo), delineando, nella propria ossatura una nuova **"architettura verde"**, quale strumento funzionale a massimizzare l'ambizione degli obiettivi climatico-ambientali che devono essere conseguiti a livello di Stato Membro.

In tale contesto, la condizionalità rafforzata ha il ruolo di principale strumento operativo per raggiungere gli obiettivi di gestione agronomica e ambientale dei terreni delle aziende, di benessere degli animali e di sicurezza alimentare, e si "rafforza" attraverso l'introduzione di nuove norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA 2 "Protezione zone umide e torbiere" e BCAA 7 "Rotazione delle colture") e l'ingresso di parte del greening (BCAA 1 "Mantenimento prati permanenti", BCAA 8 "Superfici non produttive ed elementi caratteristici del paesaggio", BCAA 9 "Divieto di conversione prati permanenti in Rete Natura 2000").

La condizionalità rafforzata continua a disciplinare anche i CGO, che nonostante rappresentino di fatto l'attuazione di normativa cogente, contribuiscono direttamente o indirettamente a perseguire i succitati obiettivi specifici della nuova PAC. Anche in questo caso la condizionalità si è rafforzata con l'introduzione di nuovi criteri (CGO 1 "Controllo inquinamento da fosfati" e CGO 8 "Uso sostenibile dei pesticidi"). Non sono più presenti i criteri di Identificazione e Registrazione (ex CGO 6-7-8) e Malattie degli animali (ex CGO 9) mentre gli altri criteri si sono sostanzialmente mantenuti invariati.

Come specificato all'articolo 83 comma 1 del regolamento (UE) n. 2021/2116, il regime della condizionalità rafforzata per il periodo 2023-2027 si applica alle seguenti categorie di beneficiari:

- a) beneficiari che ricevono pagamenti diretti come previsto al titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115;
- b) beneficiari che ricevono i pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115.

Si applica inoltre ai **beneficiari dei pagamenti a superficie e/o a capo che abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027**. Questi beneficiari saranno oggetto di controllo sulle regole di condizionalità rafforzata della programmazione 2023-2027. Qualora risultassero inadempienti per la condizionalità rafforzata, il controllo verrà esteso alla verifica dell'adempimento alle regole di cui al DM n. 2588 del 10 marzo 2020 recante *"Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale"*, applicandosi, in caso di inadempienze anche per le regole di condizionalità, le relative sanzioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013. Inoltre, i beneficiari che presentino un allevamento, indipendentemente dall'esito del controllo di condizionalità rafforzata, saranno tenuti comunque a rispettare anche gli atti di condizionalità non più presenti nella condizionalità rafforzata (CGO6-CGO7-CGO8-CGO9).

Per i beneficiari dei pagamenti a superficie e a capo o esclusivamente a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti a superficie nell'ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115, si eseguono i controlli sulle superfici secondo le regole di condizionalità della programmazione 2023-2027, mentre i controlli sui requisiti applicabili agli allevamenti si eseguono in base alle regole di cui al DM n. 2588 del 10 marzo 2020 recante *"Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del*

regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, secondo quanto prescritto dall’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2021/2116, applicandosi, in caso di inadempienze anche per le regole di condizionalità, le relative sanzioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

NON si applica:

- a) ai beneficiari che ricevono il sostegno di cui all’articolo 28, paragrafo 9 e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013, anche in caso di finanziamento con le risorse FEASR 2023-27;
- b) ai beneficiari che ricevono il sostegno relativo agli interventi di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dell’articolo 45 del regolamento (UE) 2022/126, che riguardano le attività per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche nei settori dell’agricoltura e della silvicoltura.

Le tipologie di utilizzazione delle superfici, secondo cui è differenziato l’ambito di applicazione delle norme e dei criteri, sono di seguito indicate:

- superfici a seminativo, come definite ai sensi dell’articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115;
- superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;
- colture permanenti, come definite ai sensi dell’articolo 4.3 (b) del regolamento (UE) 2021/2115;
- prato permanente, come definito ai sensi dell’articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115;
- qualsiasi superficie, comprese le superfici agricole, dell’azienda beneficiaria dei pagamenti diretti.

Il prospetto che segue riporta l’Allegato III del Regolamento (UE) n. 2021/2115, e definisce i legami con i requisiti della passata programmazione e le condizioni di applicabilità.

ZONA 1 Clima e ambiente			
I TEMA PRINCIPALE: Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)			
BCAA 1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento.	Nuova introduzione (ex greening)	Si applicata a tutte le superfici a prato permanente (PP) come definite all'art. 4 comma 3 lettera c) del Reg. (UE) 2021/2115.
BCAA 2	Protezione di zone umide e torbiere.	Nuova introduzione	Si applicata a tutte le superfici agricole definite come zone umide e torbiere, ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone Ramsar).
BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.	Ex BCAA6	Si applica a tutte le superfici a seminativo come definite all'art. 4 comma 3 lettera a) del Reg. (UE) 2021/2115.
II TEMA PRINCIPALE: Acqua			
CGO 1	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati.	Ex BCAA2 per la parte che riguarda le autorizzazioni per utilizzo dell'acqua a fini irrigui. Nuova introduzione per la parte che riguarda la registrazione delle concimazioni con fertilizzanti contenenti fosforo.	Si applica a tutte le superfici agricole come definite all'art. 4 comma 3 lettera a) del Reg. (UE) 2021/2115.
CGO 2	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5.	Ex CGO1	Si applica a tutte le superfici agricole come definite all'art. 4 comma 3 del Reg. (UE) 2021/2115, ricadenti in Zona Vulnerabile ai Nitrati (ZVN).
BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.	Ex BCAA1 per la parte che riguarda il divieto di fertilizzazione su fascia tampone e l'obbligo di costituzione della fascia inerbita. Nuova introduzione per la parte che riguarda il divieto di impiego di prodotti fitosanitari su fascia tampone di 5 m.	Si applica a tutte le superfici agricole come definite all'art. 4 comma 3 del Reg. (UE) 2021/2115, in presenza di corsi d'acqua/corsi idrici.

III TEMA PRINCIPALE: Suolo (protezione e qualità)

BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza.	Ex BCAA5 per la parte che riguarda la realizzazione di solchi acquai e il divieto di livellamenti non autorizzati (ma SOLO su superfici con pendenza media superiore al 10% ed anche in assenza di fenomeni erosivi. Non è più prevista la manutenzione della rete idraulica aziendale. Nuova introduzione per la parte che riguarda il divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento su superfici con pendenza media superiore al 10%, anche in assenza di fenomeni erosivi.	Impegno A) Si applica a tutte le superfici a seminativo come definite all'art. 4 comma 3 lettera a) del Reg. (UE) 2021/2115, con pendenza maggiore del 10%. Impegno B) Si applica a tutte le superfici agricole come definite all'art. 4 comma 3 del Reg. (UE) 2021/2115, con pendenza maggiore del 10%.
BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili.	Ex BCAA4	Si applica a tutte le superfici a seminativo e colture permanenti (frutteti e vigneti) come definite all'art. 4 comma 3 lettera a) e b) del Reg. (UE) 2021/2115.
BCAA 7	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse.	Nuova introduzione (ex greening, dove però era presente come diversificazione culturale).	Si applica a tutte le superfici a seminativo come definite all'art. 4 comma 3 lettera a) del Reg. (UE) 2021/2115, in pieno campo e senza protezioni.
IV TEMA PRINCIPALE: Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)			
CGO 3	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4.	Ex CGO2	Si applica a tutte le superfici agricole come definite all'art. 4 comma 3 del Reg. (UE) 2021/2115.
CGO 4	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) Articolo 6, paragrafi 1 e 2.	Ex CGO3	Si applica a tutte le superfici agricole come definite all'art. 4 comma 3 del Reg. (UE) 2021/2115, ricadenti in Zone Speciali di Conservazione (ZSC).
BCAA 8	A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi. B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.	Nuova introduzione per la parte che riguarda l'impegno A (ex greening). Ex BCAA7 per la parte che riguarda gli impegni B e C.	Impegno A) Si applica a tutte le superfici a seminativo come definite all'art. 4 comma 3 lettera a) del Reg. (UE) 2021/2115.

	C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.		Impegno B) e C) Si applica a tutte le superfici agricole come definite all'art. 4 comma 3 del Reg. (UE) 2021/2115.
BCAA 9	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.	Nuova introduzione	Si applica a tutte le superfici a prato permanente come definite all'art. 4 comma 3 lettera c) del Reg. (UE) 2021/2115, ricadenti nei siti Natura 2000.
ZONA 2			
Salute pubblica, salute degli animali e delle piante			
I TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare			
CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1) Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1) * e articoli 18, 19 e 20.	Ex CGO4	Si applica a tutti i beneficiari soggetti a condizionalità.
CGO 6	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli 4, 5 e 7.	Ex CGO5	Si applica a tutti i beneficiari soggetti a condizionalità con allevamenti (in qualità di detentori e/o proprietari).
II TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari			
CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1) Articolo 55, prima e seconda frase.	Ex CGO10 (registrazioni e prescrizioni di etichetta)	Si applica a tutti i beneficiari soggetti a condizionalità.

CGO 8	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71): - articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5; - articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000; - articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.	Ex CGO10 (deposito dei prodotti fitosanitari e possesso del patentino) Ex RMFIT (controllo funzionale) Nuova introduzione (manipolazione dei prodotti fitosanitari e gestione dei rifiuti, rimanenze, imballaggi)	Si applica a tutti i beneficiari soggetti a condizionalità.
ZONA 3 Benessere degli animali			
I TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali			
CGO 9	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7) Articoli 3 e 4.	Ex CGO11	Si applica a tutti i beneficiari soggetti a condizionalità con allevamenti di bovini e bufalini (in qualità di detentori e/o proprietari).
CGO 10	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) Articolo 3 e 4.	Ex CGO12	Si applica a tutti i beneficiari soggetti a condizionalità con allevamenti di suini (in qualità di detentori e/o proprietari).
CGO 11	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23) Articolo 4.	Ex CGO13	Si applica a tutti i beneficiari soggetti a condizionalità con allevamenti esclusi i suini (in qualità di detentori e/o proprietari).

4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 72 del Regolamento n. 2021/2116, gli Organismi Pagatori sono responsabili dei controlli relativi alla condizionalità rafforzata e possono affidare ad organismi di controllo specializzati l'esecuzione e la verifica di tutti o di parte dei relativi controlli.

I soggetti interessati dall'attività di verifica sulla condizionalità sono pertanto i seguenti:

- 1. Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF)**, stabilisce che le norme quadro inerenti gli obblighi di condizionalità, siano definite con apposito decreto ministeriale;
- 2. AGEA - Area coordinamento**, definisce con propria circolare i termini e gli effetti procedurali di attuazione, i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni;
- 3. Organismi pagatori regionali (OPR)**, eseguono le verifiche del rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, anche per le aziende con superfici fuori dal proprio territorio, su richiesta;
- 4. AVEPA**, in quanto responsabile dei controlli di condizionalità, svolge le seguenti attività:
 - a) definisce i criteri di rischio specifici ed attua l'estrazione del campione nell'ambito dei diversi settori di intervento;
 - b) definisce le modalità operative e gli strumenti di controllo;
 - c) coordina l'attività con gli enti specializzati;
 - d) esegue le verifiche del rispetto di alcuni criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali nella regione Veneto;
 - e) esegue, a richiesta, le verifiche del rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali per le aziende di competenza di altri OPR ma con superfici nella regione Veneto;
 - f) acquisisce le risultanze dei controlli eseguiti dagli enti specializzati / autorità competenti, anche relativamente ad aziende non comprese nel campione di condizionalità;
 - g) calcola l'esito aziendale e determina eventuali sanzioni ed esclusioni dei pagamenti;
 - h) predispose le statistiche da trasmettere all'AGEA per l'inoltro alla Commissione europea.
- 5. Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria, U.O. Veterinaria e Sicurezza Alimentare**, svolge le seguenti attività:
 - a) esegue le verifiche del rispetto di alcuni criteri di gestione obbligatori presso le aziende con allevamenti;
 - b) registra l'esito dell'attività nella banca dati nazionale (ove previsto);
 - c) inoltra all'AVEPA gli esiti dei controlli secondo modalità definite.

Nella tabella seguente vengono riportati in sintesi gli atti, le norme e i soggetti a cui è stata affidata l'attività di controllo.

SOGGETTI DEPUTATI AL CONTROLLO IN LOCO DI CONDIZIONALITÀ			
Atti/Norme	AVEPA	SSVV	AGEA
ZONA 1			
Clima e ambiente			
BCAA1	X		
BCAA2	X		
BCAA3	X		
CGO1	X		
CGO2	X		
BCAA4	X		
BCAA5	X		
BCAA6	X		
BCAA7	X		
CGO3	X		
CGO4	X		
BCAA8	X		
BCAA9	X		
ZONA 2			
Salute pubblica, salute degli animali e delle piante			
CGO5	X	X	
CGO6		X	
CGO7	X		
CGO8	X		
ZONA 3			
Benessere degli animali			
CGO9		X	
CGO10		X	
CGO11		X	

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei controlli da parte dei SSVV regionali, si rimanda a quanto riportato nella Sezione F – Controlli svolti da altri organismi di controllo specializzati.

5. IL CAMPIONAMENTO DELLE AZIENDE A CONTROLLO

A norma del Regolamento (UE) 2021/2116, articolo 83, comma 6, lettera d), per la verifica del rispetto degli obblighi di condizionalità rafforzata, i controlli in loco devono essere effettuati su campioni che rispettino le seguenti condizioni:

- i. la selezione viene effettuata ogni anno in base a un'analisi dei rischi che tenga conto della struttura dell'azienda agricola e vi applichi fattori di ponderazione del rischio intrinseco di inosservanza;
- ii. includano una componente casuale tra il 20 e il 25% del campione;
- iii. siano rappresentativi di almeno l'1% dei beneficiari soggetti al rispetto degli obblighi di condizionalità rafforzata.

Il campione relativo ai controlli per la sanità pubblica e salute degli animali (CGO5) e per il benessere animale (CGO9, CGO 10, CGO11) è selezionato secondo le modalità previste dalla Sezione veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Veneto in accordo con l'AVEPA.

A norma del Regolamento (UE) 2021/2116, articolo 83, comma 6, lettera e), per quanto riguarda gli obblighi di condizionalità rafforzata in relazione alla direttiva 96/22/CE del Consiglio (concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali), deve essere applicato un livello di campionamento specifico dei piani di monitoraggio atta a soddisfare il requisito della percentuale minima dell'1 %.

Il Piano di Monitoraggio si articola nelle componenti "Piano", "Extrapiano" e "Sospetto", i cui esiti sono acquisiti e valutati integralmente in termini di condizionalità.

Dato atto che i controlli relativi all'applicazione del Piano di monitoraggio residui (controlli SSVV) sono molto numerosi e che sono selezionati integralmente con criteri di rischio, essi non sono considerati per la valutazione dell'incidenza delle infrazioni sul campione casuale rispetto a quella sul campione di rischio.

6. IL SISTEMA DI APPLICAZIONE E CALCOLO DELLE SANZIONI

Ai sensi dell'articolo 85 comma 1 del Regolamento (UE) 2021/2116 al beneficiario che non rispetti le regole della condizionalità rafforzata è applicata una **sanzione amministrativa** mediante **riduzione od esclusione** dell'importo totale dei pagamenti diretti e contributi, concessi o da concedere, per i quali ha presentato o presenterà domanda di aiuto nel corso dell'anno civile in cui è **accertata** l'inosservanza.

L'importo delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui si è **verificata** tale inosservanza.

Tuttavia, qualora non sia possibile determinare l'anno civile in cui si è verificata l'inosservanza, l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno dell'accertamento.

La sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento delegato (UE) 2022/1172, può essere applicata se l'inosservanza è accertata **entro tre anni civili** a partire dall'anno in cui l'inosservanza si è verificata, compreso tale anno.

Le sanzioni amministrative si applicano esclusivamente qualora l'inosservanza sia imputabile ad atti o omissioni direttamente attribuibili al beneficiario, e qualora una o entrambe le condizioni seguenti siano soddisfatte (articolo 84 comma 1 del Regolamento (UE) 2021/2116):

- a) l'inosservanza è connessa all'attività agricola del beneficiario;
- b) l'inosservanza riguarda l'azienda quale definita all'articolo 3, punto 2), del Regolamento (UE) 2021/2115 o altre superfici gestite dal beneficiario e situate nel territorio del medesimo Stato membro.

Per quanto riguarda le superfici forestali, tuttavia, la sanzione amministrativa non si applica se non è richiesto alcun sostegno per la zona interessata conformemente agli articoli 70 e 71 del Regolamento (UE) 2021/2115. Inoltre, ai sensi dell'articolo 84 comma 2 del Regolamento (UE) 2021/2116, si prevede la non applicazione della sanzione amministrativa se:

- (i) l'inosservanza è dovuta a forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116¹;
- (ii) l'inadempimento è dovuto ad un ordine di una pubblica autorità.

Qualora ci sia stata una cessione, a qualsiasi titolo, di tutta o parte dell'azienda, gli obblighi del cedente, gli adempimenti necessari per beneficiare dell'aiuto, nonché le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al rilevataro.

Nei casi in cui il **detentore ed il proprietario di un allevamento** siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento e siano rilevate non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, la riduzione corrispondente all'infrazione rilevata si applica sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario, secondo il principio sancito relativamente all'equa ripartizione delle responsabilità per inadempienze tra cedenti e cessionari. Tale procedura si applica anche nei casi di **contratti di soccida**.

Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si tiene conto della **gravità, portata, durata o ripetizione** nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata. Le sanzioni amministrative sono calcolate in modo da essere effettive, proporzionate e dissuasive.

La "**portata**" di una non conformità è determinata tenendo conto, in particolare, se la non conformità ha un impatto di vasta portata o se è limitata all'azienda stessa.

¹ a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;

b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;

e) il decesso del beneficiario;

f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

La "**gravità**" di un'infrazione dipende, in particolare, dall'importanza delle conseguenze dell'infrazione stessa, tenuto conto delle finalità del requisito o della norma in questione.

La "**durata**" riguarda il carattere di "**permanenza**" di un'infrazione e dipende, in particolare, dall'ampiezza temporale dell'effetto o dalla possibilità di porre fine a tale effetto con mezzi ragionevoli.

TIPOLOGIE DI INFRAZIONI

In funzione della natura delle infrazioni, esse si dividono in:

- **non intenzionali;**
- **intenzionali.**

Si considera intenzionale l'infrazione rilevata in uno dei seguenti casi:

- quando l'infrazione agli impegni di condizionalità supera i livelli stabiliti secondo le modalità definite dalla Circolare Agea;
- quando il carattere di intenzionalità è riscontrato dagli organismi di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per la verifica dell'osservanza obbligatoria degli impegni di condizionalità;
- quando si verificano le condizioni di ripetuta reiterazione dell'infrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 85 comma 6 del Regolamento 2021/2116

Tra le infrazioni non intenzionali si distinguono:

- **le infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti** (articolo 85(3) del regolamento (UE) 2021/2116) per le quali non viene assegnata alcuna riduzione;
- **non gravi** (articolo 9(1) del regolamento (UE) 2022/1172);
- **gravi** o che causino un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172).

In relazione al tempo in cui sono rilevate, un'infrazione non intenzionale può essere considerata **reiterata** (articolo 85(6) del regolamento (UE) 2021/2116), se concorrono le seguenti condizioni:

- sia stata accertata più di una volta per lo stesso requisito o la stessa norma nell'arco di tre anni civili consecutivi;
- il beneficiario sia stato informato della precedente inosservanza accertata e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza.

Impegni di ripristino

Per livelli d'infrazione superiori a quelli previsti dalle inadempienze prive di conseguenze significative (articolo 9(4) regolamento (UE) 2022/1172), l'azienda ha l'obbligo di ripristinare le condizioni di conformità entro tempi fissati in sede di controllo. La comunicazione della necessità di ripristinare le condizioni di conformità ha valore di informazione ai sensi dell'articolo 9(3) del regolamento (UE) 2022/1172.

La verifica dell'effettivo ripristino della conformità potrà essere eseguita a campione o in maniera sistematica. Nel caso in cui la verifica avvenga entro l'anno di campagna del primo controllo e sia verificato il mancato ripristino, all'azienda sarà assegnato un criterio di rischio specifico per l'estrazione a campione nel biennio successivo.

Nel caso in cui la verifica avvenga nel corso di un controllo effettuato l'anno successivo e comunque entro il triennio consecutivo compreso l'anno del primo controllo, e si verifichi che il beneficiario non abbia realizzato l'impegno di ripristino o abbia commesso un'infrazione del medesimo Criterio o Norma, l'infrazione commessa sarà considerata come ripetuta e saranno applicate le riduzioni per le infrazioni reiterate.

Inadempienze relative a fatti costituenti reato accertati da una sentenza di condanna

Nella definizione degli esiti derivanti dalle inadempienze commesse dai beneficiari e portate a conoscenza degli OP in qualsiasi modo, oltre alle fattispecie di intenzionalità previste nei capitoli relativi a ciascuna CGO e BCAA della Circolare Agea, sarà preso in considerazione anche l'accertamento di un fatto di reato eseguito con sentenza penale di condanna di qualsiasi grado connessa al comportamento non conforme del beneficiario. Nel momento in cui l'OP competente venga a conoscenza dell'avvenuta condanna in via

definitiva, la non conformità ad essa collegata è considerata come commessa intenzionalmente e si applicano le relative percentuali di riduzione degli aiuti o l'esclusione da essi.

PERCENTUALI DI RIDUZIONE

Di seguito vengono descritte le procedure per il calcolo delle percentuali di riduzione dei pagamenti a carico dei beneficiari in conseguenza delle singole tipologie di infrazione e in presenza di combinazioni di infrazioni di diversa natura (riepilogate nella seguente tabella).

Tipo di inosservanza	% riduzione
Inosservanza NON intenzionale senza conseguenze	Nessuna sanzione
Inosservanza NON intenzionale non grave	Fino al 5%
Inosservanza NON intenzionale con gravi conseguenze	Fino al 10%
Prima reiterazione di inosservanza NON intenzionale nei tre anni	10%
Reiterazioni successive di inosservanze NON intenzionali nei tre anni (equivalgono a inosservanze intenzionali)	15%
Reiterazioni successive di inosservanze NON intenzionali gravi nei tre anni (equivalgono a inosservanze intenzionali)	30%
Inosservanza intenzionale	15% (fino a 100%)
Prima reiterazione di infrazione intenzionale nei tre anni	45%
Seconda reiterazione di infrazione intenzionale nei tre anni	90%

Infrazioni non gravi

La percentuale di riduzione da attribuire alle infrazioni non intenzionali, non gravi, non reiterate è normalmente pari al 3% (articolo 9(1) del regolamento (UE) 2022/1172).

In base alla valutazione dei parametri di condizionalità (portata, gravità e durata) associati all'infrazione, l'Organismo Pagatore può adeguare la percentuale in funzione della seguente procedura.

- per ogni criterio (CGO) o norma (BCAA) per il quale si riscontra la violazione di uno o più impegni, sono assegnati dei valori ai parametri di condizionalità. Il valore che tali parametri possono assumere è pari a: 1 = basso; 3 = medio; 5 = alto;
- una volta quantificati i tre indici per ogni criterio o norma violata, si sommano i tre valori corrispondenti e si passa alla media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo tra 1 e 5).

Il punteggio ottenuto viene confrontato con la seguente griglia di valori e viene definita la percentuale di riduzione applicabile:

Classe	Punteggio	Riduzione %
I	Uguale o superiore a 1,00 e inferiore a 3,00	1%
II	Uguale o superiore a 3,00 e inferiore a 5,00	3%
III	Uguale o superiore a 5,00	5%

Nel caso in cui, nel corso dei controlli effettuati, siano riscontrate infrazioni non intenzionali, non gravi, non reiterate per più di un criterio o norma, tale procedura deve essere eseguita per ogni criterio o norma.

Le percentuali ottenute vengono sommate con applicazione del tetto del 5% in base a quanto stabilito dall'articolo 11(2a) del regolamento (UE) 2022/1172.

Infrazioni gravi

La percentuale di riduzione da attribuire alle infrazioni non intenzionali, gravi può arrivare fino al 10% (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172), in base alle definizioni contenute nella Circolare Agea per ogni singolo criterio o norma.

Nel caso in cui, nel corso dei controlli effettuati, siano riscontrate più infrazioni non intenzionali, non reiterate, di cui almeno una grave, le percentuali di riduzione per infrazioni non gravi e infrazioni gravi sono sommate, con applicazione del tetto del 10%, in base a quanto stabilito dall'articolo 11(2b) del regolamento (UE) 2022/1172.

Infrazioni reiterate

Prima reiterazione

La percentuale di riduzione da attribuire alle infrazioni non intenzionali reiterate è pari al 10% (articolo 85(6) del regolamento (UE) 2021/2116).

Nel caso in cui, nel corso dei controlli effettuati, siano riscontrate più infrazioni non intenzionali reiterate per diversi requisiti, le percentuali di riduzione sono sommate, con applicazione del tetto del 20% in base a quanto stabilito dall'articolo 11(3) del regolamento (UE) 2022/1172.

Seconda reiterazione e successive

Qualora la medesima inosservanza persista senza un giustificato motivo da parte del beneficiario è considerata un caso di inosservanza intenzionale con applicazione della percentuale di riduzione prevista per tale tipologia di infrazioni (vedasi sotto).

Per ripetizione giustificata si intende un comportamento non conforme generato da eventi ascrivibili alle cause di forza maggiore ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116.

Infrazioni intenzionali

Nel caso in cui un'infrazione sia considerata intenzionale, sia per le caratteristiche dell'infrazione stessa nei casi previsti dalla Circolare Agea o per ripetuta reiterazione, la percentuale di riduzione applicabile è pari al 15% (articolo 85(6) del regolamento (UE) 2021/2116).

Nel caso di rilevazione, a carico dello stesso beneficiario nel corso dello stesso anno civile di più infrazioni intenzionali, gli effetti di ogni singola infrazione si sommano e non esiste un tetto applicabile. Non può essere superato il 100% degli aiuti richiesti.

L'Organismo Pagatore, in base alle valutazioni della infrazione intenzionale riscontrata può elevare la percentuale applicabile dal 15% fino ad un massimo del 100% (articolo 10 del regolamento (UE) 2022/1172). In particolare, nel caso di seconda reiterazione di infrazioni considerate gravi, la percentuale applicata sale dal 15% al 30%.

Per ogni ulteriore reiterazione successiva all'applicazione dell'intenzionalità, la percentuale applicabile è pari al 45%.

In caso di infrazioni intenzionali ripetute, la percentuale applicabile è pari a:

- Prima reiterazione – infrazione intenzionale seguita da un'altra infrazione intenzionale = 45%
- Seconda reiterazione – infrazione intenzionale ripetuta due volte – 90%.

Esempio 1 (seconda e terza reiterazione di inadempienze non intenzionali gravi e non gravi)

Anno 1

prima inadempienza non intenzionale grave al CGO5; valutazione della riduzione applicabile = 5%;

prima inadempienza non intenzionale non grave alla BCAA4; valutazione della riduzione applicabile = 3%.

Riduzione applicabile = 5% + 3% = 8% – applicazione del tetto (10%) – riduzione applicabile = 8%.

Anno 2

seconda inadempienza non intenzionale grave al CGO5 (prima reiterazione) – valutazione della riduzione applicabile = 10%;

seconda inadempienza non intenzionale non grave alla BCAA4 (prima reiterazione) – valutazione della riduzione applicabile = 10%.

Riduzione applicabile = 10% + 10% = 20% – applicazione del tetto (20%) – riduzione applicabile = 20%.

Anno 3

terza inadempienza non intenzionale grave al CGO5 (seconda reiterazione) – valutazione della riduzione applicabile = 30% per passaggio a infrazione intenzionale;

terza inadempienza non intenzionale non grave alla BCAA4 (seconda reiterazione) – valutazione della riduzione applicabile = 15% per passaggio a infrazione intenzionale.

Riduzione applicabile = 30% + 15% = 45% – applicazione del tetto (100%) – riduzione applicabile = 45%.

Anno 3

quarta inadempienza di qualsiasi tipo (grave o non grave) al CGO5 (terza reiterazione) – valutazione della riduzione applicabile = 45% per passaggio a infrazione intenzionale ripetuta;

quarta inadempienza di qualsiasi tipo (grave o non grave) alla BCAA4 (terza reiterazione) – valutazione della riduzione applicabile = 45% per passaggio a infrazione intenzionale ripetuta.

Riduzione applicabile = 45% + 45% = 90% – applicazione del tetto (100%) – riduzione applicabile = 90%.

CALCOLO DELLA PERCENTUALE APPLICABILE IN CASO DI PRESENZA DI INFRAZIONI DI DIVERSA NATURA

Per ogni combinazione possibile della presenza di più infrazioni di diversa natura, si seguirà la procedura qui descritta (articolo 11(5) del regolamento (UE) 2022/1172):

- Si calcolano le percentuali applicabili per ogni singola categoria, secondo quanto sopra riportato;
- Per ogni categoria, si verificano le condizioni di applicabilità dei tetti, ove previsti;
- Una volta applicati i tetti per singola categoria, le percentuali ottenute si sommano;
- La percentuale risultante non può in ogni caso superare il 100% degli aiuti richiesti.

Esempio 2 (mix di inadempienze non intenzionali gravi e non gravi, ripetute e intenzionali)

Anno xx

inadempienza non intenzionale grave al CGO 5; valutazione della riduzione applicabile = 5%;

inadempienza non intenzionale non grave alla BCAA 4; valutazione della riduzione applicabile = 3%;

inadempienza non intenzionale non grave alla BCAA 7; valutazione della riduzione applicabile = 3%;

inadempienza ripetuta (prima ripetizione) alla BCAA 3; valutazione della riduzione applicabile = 10%;

inadempienza ripetuta (prima ripetizione) al CGO 2; valutazione della riduzione applicabile = 10%;

inadempienza ripetuta (prima ripetizione) al CGO 10; valutazione della riduzione applicabile = 10%;

inadempienza intenzionale per il CGO 11; valutazione della riduzione applicabile = 15%;

Step 1 – calcolo riduzione per categoria e applicazione dei tetti per categoria

inadempienze non intenzionali:

- grave al CGO 5; valutazione della riduzione applicabile = 5%;
- non grave alla BCAA 4; valutazione della riduzione applicabile = 3%;
- non grave alla BCAA 7; valutazione della riduzione applicabile = 3%;
- Totale = 5% + 3% + 3% = 11% – applicazione del tetto (10%) – riduzione risultante = 10%.

inadempienze ripetute:

- ripetuta (prima ripetizione) alla BCAA 3; valutazione della riduzione applicabile = 10%;
- ripetuta (prima ripetizione) al CGO 2; valutazione della riduzione applicabile = 10%;
- ripetuta (prima ripetizione) al CGO 10; valutazione della riduzione applicabile = 10%;
- Totale = 10% + 10% + 10% = 30% – applicazione del tetto (20%) – riduzione risultante = 20%.

inadempienze intenzionali:

- intenzionale per il CGO 11; valutazione della riduzione applicabile = 15%;
- Totale = 15% – applicazione del tetto (100%) – riduzione risultante = 15%.

Step 2 – somma delle percentuali risultanti e applicazione del tetto aziendale

- Non intenzionali = 10%;
- Ripetute = 20%;

- Intenzionali = 15%;
- Totale = 10% + 20% + 15% = 45% – applicazione del tetto (100%) – riduzione risultante = 45%.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto riportato nella Sezione F - Base normativa e indici di verifica per il calcolo delle sanzioni.

7. ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE

L'AVEPA svolge una attività di supervisione sull'attività di controllo attuata nelle aziende a campione. La verifica potrà prevedere direttamente la visita in azienda da parte del personale della Sede centrale o degli Sportelli e potrà svolgersi, a discrezione, congiuntamente o successivamente al controllo in loco. Tale attività è necessaria per poter accertare che l'attività di controllo si sia svolta rispettando indicazioni e strumenti di controllo. Se da tali controlli si dovessero verificare incongruenze, si prevedrebbe di incrementare tale percentuale e al contempo, di effettuare anche azioni correttive e formative. Il monitoraggio prevede la continua verifica dello stato di avanzamento delle attività di controllo; tale verifica comporterà, oltre alle ispezioni presso le aziende, anche l'esame dei fascicoli di controllo. Sarà discrezione dell'Agenzia procedere con la verifica del 100% dei fascicoli di controllo oppure di un campione di fascicoli, che sarà definito nel corso della campagna.

SEZIONE B – INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI

1. CAMPIONAMENTO DELLE AZIENDE A CONTROLLO

L'estrazione del campione da parte di AVEPA è di competenza dell'ufficio Coordinamento Controlli.

L'ufficio Coordinamento Controlli estrae il campione delle aziende da sottoporre a verifica e lo mette a disposizione dei responsabili dei vari Sportelli attraverso l'App AVEPA Mobile.

I responsabili dei vari Sportelli provvedono successivamente a ripartire le aziende assegnate agli incaricati dei controlli.

Tutti i soggetti coinvolti nella gestione del campione sono tenuti ad adottare le necessarie misure per garantire la riservatezza e la non divulgazione delle informazioni.

Nella programmazione delle visite di controllo, l'incaricato dovrà selezionare le aziende da visitare tenendo presenti sia i tempi per lo svolgimento delle verifiche in loco (in particolare nel caso di aziende con superfici molto estese), che i tempi di trasferimento da un sito aziendale al successivo.

2. PREPARAZIONE E AVVIO DEL CONTROLLO IN LOCO

2.1 Costituzione del fascicolo di controllo

Per ogni azienda a campione è necessario costituire presso lo Sportello incaricato un fascicolo cartaceo, che raccoglie le informazioni relative al controllo e la relativa documentazione acquisita. Gli elementi minimi da riportare nel fascicolo sono indicati nel modello di frontespizio contenuto nella Sezione E - Modulistica al presente manuale.

La documentazione relativa al controllo disponibile in formato digitale, che non viene inserita in Avepa Mobile, deve essere archiviata nel gestionale di AVEPA denominato CODI; è opportuno stampare su carta solamente se necessario.

Per ciascun CUAA a controllo può essere caricata in CODI un'unica cartella in formato .zip contenente tutti i files che costituiscono il fascicolo di controllo.

Non è necessario archiviare i documenti reperibili in banche dati certificate. È il caso, ad esempio, della Comunicazione nitrati, del PUA o del Registro delle concimazioni, presenti all'interno del portale regionale PiaVe.

Per questi ultimi è sufficiente repertoriare il salva immagine della schermata (in formato .pdf) attestante la verifica attuata nei gestionali dedicati, in particolare quando la verifica stessa prevede di confrontare i documenti a diverse scadenze e passaggi di stato.

Il fascicolo deve contenere, se del caso, i seguenti documenti ovvero riportare una indicazione di dove sono stati archiviati:

- eventuale nota di preavviso;
- eventuale delega a presenziare al controllo (se non già acquisita mediante App Avepa Mobile);
- report INFO AGGIUNTIVE;
- eventuali informazioni aggiuntive (esempio: domande presentate, informazioni UMA, ...);
- eventuali ortofoto;
- eventuali dati relativi alla consistenza zootecnica aziendale dalla BDN;
- eventuale Comunicazione, PUA, Registro delle concimazioni (screenshot);
- altra documentazione reperita o trasmessa in fase di preavviso;
- eventuali segnalazioni / verbali di Autorità competenti;
- qualsiasi altra documentazione e informazione utile a identificare le caratteristiche dell'azienda e la realtà riscontrata.

L'incaricato del controllo potrà valutare di acquisire la documentazione di controllo anche parzialmente secondo le seguenti indicazioni:

- documento composto da massimo 10 pagine: acquisire il documento completo;
- documento composto da più di 10 pagine: acquisire le prime 10 pagine, ogni quinta pagina successiva e l'ultima (es. documento di 23 pagine: acquisire pagg. 1-10, 15, 20, 23).

Nel caso di non conformità rilevate, dovrà SEMPRE essere acquisito il documento completo.

Il controllore che durante la fase di verifica in loco riscontri la presenza di un verbale di controllo redatto da altri enti, corpi di polizia, lo acquisisce per trasmetterlo alla sede centrale dell'AVEPA per la valutazione dello stesso.

ACQUISIZIONE DI FOTO

Durante il controllo in loco, le foto devono essere scattate mediante il tablet in dotazione all'interno dell'applicazione Avepa Mobile, assicurandosi che sia attivo il sistema di georeferenziazione.

Nel caso in cui sia necessario utilizzare altri strumenti di supporto (es. cellulare, macchina fotografica), bisogna assicurarsi che sia attivo il sistema di georeferenziazione e che nelle foto compaia la data dello scatto. Inoltre, in questo caso, i file dovranno essere archiviati nel gestionale CODI.

Se vengono acquisite foto in formato cartaceo, le stesse andranno inserite all'interno del fascicolo di controllo cartaceo, avendo cura di indicare i riferimenti a CUAA, data e luogo dello scatto.

Le foto non devono essere sfuocate, in particolare in caso di acquisizione di documenti.

ACQUISIZIONE DI DOCUMENTI IN ORIGINALE DELL'AZIENDA

In presenza di registri cartacei aziendali oggetto della verifica (concimazione, trattamenti fitosanitari, tracciabilità alimentare), l'incaricato del controllo dovrà SEMPRE apporre la propria firma, indicare la data e la motivazione del controllo "*Controllo condizionalità del...*" e fotografare il registro stesso con i dati inseriti.

Solo nel caso in cui non sia possibile verificare i registri durante la visita in azienda (esempio non siano stati trasmessi in fase di preavviso), è necessario acquisirli al fine di approfondire il controllo successivamente.

In tal caso, è necessario rilasciare all'azienda una nota scritta, datata e sottoscritta sia dal rappresentante dell'azienda che dall'incaricato del controllo (che ne trattiene una copia), nella quale si evidenzia che la documentazione stessa è stata acquisita e depositata presso lo Sportello per le verifiche del caso. In questo modo, nel caso di verifica da parte di altre autorità, l'azienda potrà dimostrare che è in possesso della documentazione. Al momento della riconsegna dei documenti dovrà essere ritirata la nota di cui sopra in possesso dell'azienda, inserendo i dati del soggetto che ritira i documenti, la data di consegna e la firma. La nota dovrà essere conservata nel fascicolo di controllo.

2.2 Strumenti di controllo

Per l'esecuzione dell'attività di controllo, i controllori hanno a disposizione i seguenti strumenti:

REPORT INFO AGGIUNTIVE

File in formato Excel scaricabile per qualsiasi CUAA presente nel fascicolo AVEPA per la campagna oggetto di controllo, al percorso Stampe/categoria CONDIZIONALITA/CONDIZIONALITA INFO AGGIUNTIVE.

Il file contiene le seguenti informazioni:

- CUAA, denominazione, indirizzo dell'azienda agricola;
- informazioni relative alla tipologia di domande presentate;
- informazioni relative alla titolarità del certificato per l'acquisto/utilizzo dei prodotti fitosanitari;
- indicazioni degli atti/norme applicabili, derivanti dalla scheda condizionalità compilata a fascicolo;
- piano colturale con l'indicazione di: dati particellari, codici delle colture presenti, zonizzazioni / appartenenza a cataloghi a livello di singola particella.

APPLICATIVI

- **APP Avepa Mobile su desktop**, accessibile entrando in Mainapp: permette di gestire la programmazione dei controlli, assegnare i controlli ai singoli ispettori, monitorare lo stato di avanzamento dei controlli;
- **APP Avepa Mobile su tablet**, installato sui tablet in dotazione agli Sportelli: permette di compilare le relazioni di controllo, effettuare e archiviare foto georeferenziate, utilizzare la funzione di navigazione.
- **PCG**, accessibile entrando in Mainapp: applicativo utile alla consultazione dei piani colturali grafici;
- **Applicativo Nitrati "A58-WEB"**, per gli utenti abilitati all'accesso all'area riservata del Portale PiaVe della Regione del Veneto: da utilizzare per la verifica della presenza della Comunicazione, del PUA, del registro delle concimazioni e del registro dei trattamenti fitosanitari per le aziende che si avvalgono di tali (<https://piave.regione.veneto.it/>).
- **Gias Agronica** (accesso riservato): software per la verifica del registro dei trattamenti fitosanitari (<https://www.giasonline.it/>);
- **BOPV - Biobank Open Project** (accesso riservato): da utilizzare per la verifica della presenza e coerenza della notifica di attività biologica;

BANCHE DATI

- **BDN - Banca dati nazionale per gli allevamenti** (accesso riservato): da utilizzare per la verifica della presenza e consistenza degli allevamenti mediante l'accesso alla sezione "Interrogazione BDN" (www.vetinfo.it/);
- **Banca dati fitosanitari del Ministero della salute** (accesso libero): da utilizzare per la verifica delle etichette dei prodotti fitosanitari (www.sian.it/mimfFitoPub/ricercaInizialeFito.get);
- **Banca dati autorizzazioni del Ministero della salute** (accesso libero): da utilizzare per la ricerca della normativa relativa alle autorizzazioni/revoche per l'uso dei prodotti fitosanitari (www.salute.gov.it/portale/fitosanitari/homeFitosanitari.jsp);
- **Profitosan** (accesso riservato): da utilizzare per la verifica delle etichette dei prodotti fitosanitari (<https://www.giasonline.it/>);
- **Banca dati fertilizzanti del SIAN**: <https://www.sian.it/vismiko/jsp/indexConsultazione.do>
- **Banca dati BD fitofarmaci SIAN**: <https://www.sian.it/fitovis/>
- **Servizio di aggiornamento sulle revoche dal commercio dei prodotti fitosanitari fornito da ARPA VENETO**: <https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agrometeo/servizi/revoche-fitosanitari>

2.3 Preavviso del controllo in loco

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso purché non venga compromessa la finalità del controllo. Il preavviso non è quindi una procedura obbligatoria ed il controllo può avvenire anche in assenza di preavviso.

Qualora sia valutato dall'incaricato del controllo che il preavviso concorre a facilitare l'organizzazione del controllo, è stabilito che lo stesso non possa essere superiore a **10 giorni solari**.

Nella Sezione E - Modulistica è disponibile lo schema da utilizzare, che può essere adattato sulla base delle specifiche esigenze dell'azienda da controllare.

Nella predisposizione del preavviso dovrà essere posta l'attenzione ad eventuali altri controlli da eseguirsi sulla stessa azienda contemporaneamente al controllo di condizionalità, per **rispettare eventuali tempistiche più restrittive**.

In merito alle aziende a controllo che hanno in conduzione una parte di superficie fuori regione (informazione desumibile dal file di trasmissione del campione), lo Sportello cerca di coordinare i tempi del preavviso tra il proprio controllo e quello dell'OP competente fuori regione, entro i 14 giorni (termine regolamentare).

RICHIESTA DOCUMENTAZIONE

Nel preavviso deve essere indicata tutta la documentazione necessaria all'esecuzione del controllo, con richiesta di fornirla nel tempo indicato, prima dell'esecuzione dello stesso. In tal modo l'incaricato del controllo può avere il tempo di verificare e valutare i documenti amministrativi e di presentarsi al controllo in loco con più elementi a disposizione per le valutazioni del caso (in particolare per gli impegni afferenti agli atti CGO1, CGO2, CGO7 e CGO8) ed eseguire il controllo in modo più celere.

I documenti acquisiti in fase di preavviso dovranno essere archiviati nel fascicolo di controllo.

La trasmissione della documentazione in fase di preavviso non è un adempimento obbligatorio a carico dell'azienda, la quale deve invece mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta al più tardi nel momento dell'esecuzione del controllo in loco. Deve essere fatta attenzione ad eventuali discordanze riscontrate fra la documentazione fornita in fase di preavviso e a quella presente al momento del controllo, tracciandole nella relazione di controllo.

Risulta opportuno tracciare anche se la documentazione è stata acquisita in azienda e non in fase di preavviso.

DESTINATARIO E MODALITÀ DEL PREAVVISO

È preferibile effettuare il preavviso contattando direttamente il CAA al quale l'azienda ha conferito mandato presso l'ufficio che ha in carico il fascicolo.

Il preavviso può essere trasmesso a mezzo mail all'indirizzo dell'ufficio del CAA, avendo cura di salvarne copia (in formato .pdf) nel gestionale CODI secondo le modalità previste, oppure a mezzo PEC. Il contatto telefonico per assicurarsi che l'informazione sia stata recapitata al destinatario potrà avvenire contestualmente o successivamente all'invio del preavviso con la modalità descritta, all'azienda od al CAA. **Non è ammesso il solo preavviso telefonico.**

Qualora l'azienda non si avvalga di un CAA ovvero quest'ultimo non sia immediatamente rintracciabile, il preavviso deve essere indirizzato all'azienda con le stesse modalità descritte sopra.

La scelta della modalità va riportata nella relazione di controllo, unitamente alla data del preavviso.

Il preavviso deve contenere un numero telefonico al quale il CAA o l'azienda si potrà rivolgere per comunicazioni relative alla visita di controllo.

PREAVVISO PER CONTROLLI SU PIÙ CORPI AZIENDALI / UTE

- aziende con corpi aziendali separati e/o ricadenti in più province, ricomprese in un'unica Unità tecnico economica (UTE);
- aziende con corpi aziendali separati e/o ricadenti in più province, suddivise tra diverse Unità tecnico economica (UTE).

Il preavviso deve essere unico da parte dello Sportello che ha in carico il controllo, il quale deve coordinare gli altri Sportelli per rispettare il termine massimo di esecuzione dei controlli entro 14 giorni dal preavviso.

MODIFICA/NUOVO PREAVVISO E DATA DEL CONTROLLO

Qualora dopo l'invio del preavviso l'azienda comunichi l'impossibilità di essere presente al controllo, l'incaricato del controllo deve acquisire la comunicazione con le motivazioni addotte. Nel caso in cui la comunicazione venga inoltrata via mail, copia della medesima deve essere archiviata nel gestionale CODI.

Nel caso in cui la comunicazione venga inoltrata al protocollo dell'Agenzia, non è necessario archivarla in CODI, ma è opportuno richiamarne gli estremi nel fascicolo di controllo.

L'incaricato del controllo invierà un nuovo preavviso per poter effettuare il controllo entro il termine di 14 giorni dalla data del primo preavviso.

Nel caso in cui un controllo non possa essere svolto per irreperibilità dell'azienda, accertata in loco, l'incaricato del controllo, dopo aver chiuso la relazione di controllo su tablet, dovrà inviare all'azienda stessa un nuovo preavviso per comunicare la nuova data di svolgimento del controllo, sempre entro il termine massimo di 14 giorni dalla data del primo preavviso.

Dovrà successivamente richiedere alla sede centrale (mail all'indirizzo condizionalita@avepa.it) la riapertura del controllo sul tablet.

Se le condizioni di impedimento del beneficiario si protraggono nel tempo e non permettono l'esecuzione del controllo nei tempi stabiliti, l'incaricato del controllo dovrà comunque effettuare la verifica entro il termine ultimo del 31 dicembre, motivando la situazione di impedimento.

Anche nel caso di impedimento per cause imputabili all'incaricato del controllo (esigenze organizzative, problemi logistici, imprevisti, ecc.), dovrà essere effettuato un nuovo preavviso per effettuare il controllo entro il termine massimo di 14 giorni dal primo preavviso.

Tali situazioni devono essere documentate nel fascicolo di controllo.

In assenza del beneficiario/rappresentante aziendale, l'incaricato del controllo dovrà verificare se sussistono le condizioni per poter accedere in azienda e procedere comunque alle verifiche previste, acquisendo copia di tutta la documentazione e documentando gli elementi controllati.

CONTROLLO IMPEDITO

Nel caso in cui un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o al suo rappresentante viene applicata una sanzione ai contributi/premi richiesti per l'anno di campagna a controllo.

Tale eventualità deve sempre essere posta all'attenzione dell'azienda, nel caso di **ostacolo o impedimento all'azione di controllo**.

L'incaricato del controllo deve chiudere la relazione di controllo su tablet inserendo la seguente motivazione: "Controllo IMPEDITO a causa del richiedente".

CONTROLLO NON EFFETTUATO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

L'incaricato del controllo deve chiudere la relazione di controllo su tablet inserendo la seguente motivazione: "Richiedente non presentatosi in convocazione per CAUSE DI FORZA MAGGIORE".

CONTROLLO SENZA PREAVVISO

Nel caso in cui non sia stato dato preavviso e si riscontri l'assenza del beneficiario, deve essere inoltrato un preavviso al beneficiario/rappresentante aziendale, entro le successive 48 ore.

In questo caso il controllo deve essere effettuato entro il termine massimo di 14 giorni dal primo accesso in azienda.

3. ESECUZIONE DEL CONTROLLO IN LOCO

3.1 Accesso in azienda

L'incaricato del controllo si presenterà alla data e all'ora concordata presso la sede aziendale o il luogo di appuntamento prefissato e svolgerà le seguenti attività preliminari:

- verifica della presenza del beneficiario/rappresentante aziendale o suo delegato;
- riconoscimento del beneficiario/rappresentante aziendale con eventuale acquisizione del conferimento d'incarico (delega) nel caso in cui sia presente un delegato.

La **delega** sottoscritta deve fare riferimento al tipo di controllo interessato, alla data di attuazione dello stesso e alla sottoscrizione della relazione di controllo comprese le dichiarazioni contenute e le eventuali dichiarazioni aggiuntive che si ritiene di fare per conto del beneficiario. La delega deve essere archiviata nel fascicolo di controllo.

Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo, consentendo l'accesso alla propria azienda o al luogo interessato ed è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti. Deve inoltre fornire agli incaricati del controllo, tutte le prescrizioni da adottare relativamente alla sicurezza per lo svolgimento del sopralluogo presso le strutture e le superfici aziendali.

A riguardo, si riporta di seguito quanto previsto dall'informativa per i lavoratori dell'AVEPA del 28/11/2018:

Prima di entrare in azienda ed effettuare il sopralluogo verificare/chiedere al proprietario le seguenti informazioni:

- *presenza di cani liberi in azienda in modo da poterli legare per evitare di essere morsi;*
- *presenza di arnie con api e se queste sono in sicurezza (soprattutto se si è allergici, in caso di puntura il rischio che deriverebbe sarebbe potenzialmente elevato);*
- *se sono stati utilizzati fitosanitari e sono stati rispettati i tempi di rientro per evitare di essere esposti ad eventuali sostanze;*
- *se sono in corso lavorazioni nelle aree oggetto di sopralluogo, in particolare con utilizzo di trattrici o altri mezzi (supponendo che il sopralluogo non riguardi le attrezzature in questione);*
- *se vi sono eventuali altri animali liberi in azienda che potrebbero essere presenti nelle aree interessate al sopralluogo e chiedere, in caso affermativo, che questi siano ricondotti nelle relative aree di stabulazione o comunque in recinzioni esterne o aree adeguate in modo da non poter interferire con il sopralluogo.*

Si deve fare inoltre riferimento alle procedure operative, redatte dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Agenzia, relative a misure di prevenzione, protezione e mitigazione dei rischi del personale in attività esterne (attività di campagna in zone agro-silvo-pastorali-boschive), con particolare riguardo alle zecche.

Con nota protocollo n. 123289 del 06/03/2023 (protocollo AVEPA n. 47155/2023) ad oggetto: "Indicazioni sulle misure di biosicurezza da adottare per lo svolgimento dei controlli per Condizionalità in caso di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI)." l'Unità Organizzativa sanità animale e farmaci veterinari della Regione Veneto ha fornito le indicazioni in merito alle misure di biosicurezza da adottare da parte del personale addetto ai controlli di Condizionalità negli allevamenti in caso di focolai di **influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI)** sul territorio regionale.

Si riportano di seguito i requisiti minimi da rispettare:

- *divieto di accesso del personale addetto al controllo all'interno dell'allevamento avicolo (inteso come i capannoni): è invece consentito l'accesso, nel rispetto delle norme di biosicurezza, negli altri locali di pertinenza dell'allevamento, dove non sono stabulati gli animali o incubate le uova;*
- *utilizzo di calzari monouso per le verifiche da effettuare nei pressi dell'allevamento, che al termine della visita dovranno essere lasciati all'allevatore per lo smaltimento;*
- *l'automobile dovrà essere parcheggiata all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento, a debita distanza dal luogo in cui gli animali sono stabulati o le uova vengono incubate.*

Dovranno inoltre essere rispettate le indicazioni fornite dagli allevatori durante le operazioni di ispezione delle strutture.

Con nota protocollo n. 537857 del 05/10/2023 (protocollo AVEPA n. 258667/2023) ad oggetto: "Indicazioni sulle misure di biosicurezza da adottare per lo svolgimento dei controlli per negli allevamenti suini." l'Unità Organizzativa sanità animale e farmaci veterinari della Regione Veneto ha fornito le indicazioni in merito alle misure di biosicurezza da adottare da parte del personale addetto ai controlli di Condizionalità negli allevamenti di suini, stante l'attuale situazione epidemiologica per **Peste Suina Africana (PSA)**.

Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico regionale sia da un punto di vista sanitario che economico, nella necessità di diminuire qualsiasi fattore di rischio di introduzione e diffusione della malattia negli e tra gli allevamenti suini, devono essere ridotti al minimo gli ingressi in tali aziende, limitandosi ai casi strettamente necessari.

Si riportano di seguito i requisiti minimi da rispettare:

- *divieto di accesso del personale addetto al controllo all'interno della "zona pulita" dell'allevamento suinicolo, intesa ai sensi del DM 28 giugno 2022 quale area dedicata alla stabulazione ed al governo degli animali e separata attraverso una zona filtro dalla zona sporca dell'allevamento;*

- *utilizzo di calzari, guanti e abiti monouso per le verifiche da effettuare nei pressi dell'allevamento, che al termine della visita dovranno essere lasciati all'allevatore per lo smaltimento;*
 - *l'automobile dovrà essere parcheggiata all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento ("zona sporca").*
- Dovranno inoltre essere rispettate le indicazioni fornite dagli allevatori durante le operazioni di ispezione delle strutture.

Eventuali, ulteriori indicazioni operative per lo svolgimento in condizioni di biosicurezza nelle strutture zootecniche potranno essere fornite in base all'evoluzione della PSA sul territorio regionale.

Si precisa che i controlli che interessano allevamenti avicoli e suinicoli devono essere svolti adottando le misure di biosicurezza soprariportate. Nel caso di epizozia, sarà cura dell'Ufficio Controlli campionari procedere all'eventuale decampionamento delle aziende interessate.

3.2 Collaborazione tra Sportelli in caso di controlli congiunti

Nel corso dell'attività di verifica si possono riscontrare le seguenti casistiche:

- a) aziende con corpi aziendali separati e/o ricadenti in più province, ricomprese in un'unica Unità tecnico economica (UTE);
- b) aziende con corpi aziendali separati e/o ricadenti in più province, suddivise tra diverse Unità tecnico economiche (UTE).

Per gestire il controllo di queste aziende, è auspicabile la collaborazione tra gli Sportelli interessati dalle superfici dei corpi aziendali / UTE dislocate nelle diverse province.

Deve essere predisposto un unico preavviso da parte dello Sportello che ha in carico il controllo, il quale deve coordinare gli altri Sportelli per rispettare il termine massimo di esecuzione dei controlli in loco entro 14 giorni dal preavviso.

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO CONGIUNTO TRA PIÙ SPORTELLI

1. Il referente dello Sportello che ha in carico il controllo, può chiedere la disponibilità dei colleghi referenti degli altri Sportelli per coordinare l'esecuzione delle verifiche, ognuno per il territorio di propria competenza.
2. Il referente dello Sportello che ha in carico il controllo, invia il preavviso, al fine di eseguire il controllo entro 14 giorni dallo stesso su tutti i corpi aziendali.
3. Ogni Sportello che collabora al controllo compila le checklist in formato cartaceo e redige la propria relazione di controllo cartacea, che rilascia al beneficiario/delegato o altra persona presente al controllo con la seguente indicazione, da riportare nel campo note: "la presente relazione è relativa al controllo del solo corpo aziendale /UTE di...".
4. Ogni Sportello trasmette il fascicolo di controllo cartaceo allo Sportello assegnatario, il quale provvederà per ultimo a chiudere il controllo sul tablet, riportando nella relazione di controllo e nelle checklist, le informazioni relative ai controlli svolti dagli altri Sportelli. Nella relazione di controllo finale dovrà inoltre essere riportata la seguente annotazione: "la presente relazione riassume l'esito dei controlli eseguiti dagli Sportelli di AVEPA sugli altri corpi aziendali /UTE".

3.3 Aziende con superfici "fuori regione"

CAMPIONE DI CONTROLLO AVEPA CON SUPERFICI IN CONDUZIONE FUORI VENETO

Il campione condizionalità contiene le informazioni necessarie ad individuare le aziende con superficie in conduzione fuori regione Veneto.

Per queste aziende la sede centrale provvede ad inviare una nota di richiesta di esecuzione del controllo agli Organismi Pagatori competenti (OP) per le superfici fuori regione, unitamente all'elenco degli atti/norme da controllare.

Lo Sportello dell'AVEPA, messo a conoscenza dell'attività, prima di eseguire il controllo sulle superfici in Veneto, contatta il responsabile per la condizionalità dell'OP competente fuori regione, per comunicare la data presunta del controllo in Veneto. L'OP fuori regione ha in tal modo la possibilità di coordinare il proprio controllo se possibile, nel rispetto dei 14 giorni dal preavviso emesso dallo Sportello dell'AVEPA; diversamente procederà in tempi diversi, comunque entro il 31 dicembre dell'anno di campagna.

Gli OPR fuori regione interessati sono i seguenti:

OPLO - Regione Lombardia

AGREA - Regione Emilia-Romagna

OPPAB - Provincia autonoma di Bolzano

APPAG - Provincia autonoma di Trento

ARPEA - Regione Piemonte

ARTEA - Regione Toscana

ARCEA - Regione Calabria

ARGEA - Regione Sardegna

Per le superfici fuori regione di competenza di AGEA, non è invece necessario prendere contatti per comunicare le date di controllo.

Per le superfici ricadenti a confine tra Veneto ed altra Regione, è possibile accordarsi con l'OP competente, per l'esecuzione di un controllo congiunto sulle superfici, sia dentro che fuori dai confini regionali.

Nel caso in cui l'OP competente, per le superfici di propria competenza, sia impossibilitato ad eseguire il controllo in loco, lo stesso deve essere svolto direttamente dallo Sportello assegnatario. Sarà cura della sede centrale avvisare l'OP competente per territorio nel caso in cui il controllo debba essere svolto direttamente dallo Sportello.

Gli esiti dei controlli fuori regione sono poi trasmessi alla sede centrale dall'OPR competente.

CAMPIONE DI CONTROLLO DI ALTRI OP CON SUPERFICI IN CONDUZIONE IN VENETO

Nel caso in cui altri organismi pagatori abbiano estratto a controllo aziende con superfici ricadenti in Veneto, potranno richiedere all'AVEPA l'esecuzione dei controlli su tali superfici. In tal caso la sede centrale fornisce agli Sportelli tutte le informazioni relative alle aziende a campione.

Al termine dei controlli, gli Sportelli trasmettono alla sede centrale copia della Relazione di controllo e delle checklist, che sarà poi inoltrata all'OPR territorialmente competente.

3.4 Compilazione della relazione di controllo

La relazione di controllo (RC) va compilata su supporto informatico (APP Avepa Mobile) mediante l'utilizzo del tablet in dotazione all'incaricato del controllo. Contiene le informazioni generali sul controllo e viene consegnata al beneficiario a termine del controllo.

Vi è inoltre una sezione comprendente le checklist degli atti/norme oggetto di controllo.

Per garantire la ripercorribilità del controllo in un momento successivo, è necessario documentare nella relazione di controllo la situazione riscontrata in campo, sia in caso di rilievo di infrazione sia quando la situazione aziendale è rispettosa degli impegni, mediante la registrazione delle evidenze nelle checklist negli appositi campi NOTE.

INVIO ALL'AZIENDA

Al termine del controllo, la relazione viene sottoscritta mediante apposizione di firma grafometrica sul tablet e trasmessa automaticamente all'indirizzo PEC dell'azienda. Tale indirizzo corrisponde a quello presente in fascicolo alla sezione INFO.CCIAA. È consigliato chiederne conferma al beneficiario in sede di controllo e, se del caso, modificarlo direttamente nella relazione di controllo.

Qualora il titolare/rappresentante o suo delegato decida di non sottoscrivere la relazione, l'incaricato del controllo potrà indicare tale volontà nel campo "Osservazioni del beneficiario" oppure nello spazio dedicato alla firma.

Nel caso di mancato invio (rilevabile dal report in APP Avepa Mobile Desktop), la relazione dovrà essere trasmessa attraverso il gestionale DOCWAY all'indirizzo corretto dell'azienda. In questo caso si dovrà inserire in CC anche l'ufficio PO Procedure aiuti di superficie.

RELAZIONE DI CONTROLLO CARTACEA

In caso di problemi tecnici dovuti al malfunzionamento del tablet o in seguito a particolari indicazioni operative impartite dalla sede centrale, la relazione di controllo può essere compilata su supporto cartaceo. L'incaricato del controllo deve pertanto portare con sé almeno due copie cartacee della relazione di controllo, da utilizzare in caso di necessità (il modello è disponibile nella Sezione E - Modulistica).

La compilazione deve avvenire utilizzando una grafia chiara, scrivendo possibilmente in stampatello ed evitando qualunque cancellatura; in caso di errore si deve barrare il dato errato, siglando la barratura e riscrivendo a fianco l'informazione corretta; si devono adoperare penne con inchiostro indelebile e non è consentito l'utilizzo di correttori.

La relazione deve essere sempre redatta in duplice copia e sottoscritta dall'incaricato del controllo e dal titolare/rappresentante aziendale o da suo delegato, al termine del controllo.

Una copia sottoscritta deve essere rilasciata all'azienda ed una acquisita dall'incaricato che provvederà ad archivarla nel fascicolo di controllo.

Di tutta l'attività eseguita con documenti cartacei sarà data informazione alla sede centrale dell'AVEPA per definire e concordare la modalità di registrazione degli esiti a sistema.

3.5 Approfondimenti successivi al controllo in loco

In certi casi potrebbe essere necessario approfondire alcuni elementi di verifica successivamente alla chiusura del controllo in loco, in particolare in relazione ad impegni/obblighi inerenti i seguenti criteri/norme:

- **CGO1 e CGO2:** l'approfondimento potrebbe essere necessario nell'ambito del CGO2 al fine di verificare il rispetto dei massimali di azoto per coltura (MAS), dei massimali per ettaro e la chiusura del registro delle concimazioni (per le aziende con obbligo), mentre nel caso del CGO1 potrebbe riguardare l'avvenuta registrazione nel registro delle concimazioni degli interventi di fertilizzazione con concimi contenenti fosforo. In entrambi i casi, l'attività deve essere conclusa entro il termine della campagna di controllo (31/12/2023), mediante compilazione della **RCIII "Chiusura dell'approfondimento CGO1/CGO2/BCAA7/BCAA8"**.
- **BCAA7:** l'approfondimento si può rendere necessario al fine di verificare il rispetto dell'impegno della rotazione delle colture. L'attività potrà essere conclusa entro il termine della campagna di controllo (31/12/2023) o l'anno successivo, mediante compilazione della **RCIII "Chiusura dell'approfondimento CGO1/CGO2/BCAA7/BCAA8"**.
- **BCAA8:** l'approfondimento si può rendere necessario al fine di verificare il rispetto dell'impegno a) "Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi". L'attività deve essere conclusa entro il termine della campagna di controllo (31/12/2023), mediante compilazione della **RCIII "Chiusura dell'approfondimento CGO1/CGO2/BCAA7/BCAA8"**.
- **CGO 5 e CGO7:** l'approfondimento si può rendere necessario qualora il registro dei trattamenti fitosanitari venga acquisito al momento del controllo e venga rimandata ad un momento successivo la verifica del rispetto delle prescrizioni previste in etichetta (CGO7), nonché la verifica della completezza e dell'aggiornamento dei dati riportati nello stesso (CGO5). L'attività deve essere conclusa entro 30 giorni dal controllo in loco, mediante compilazione della **RCIV "Chiusura dell'approfondimento CGO5/CGO7"**.

L'approfondimento si attiva selezionando il valore NC in corrispondenza degli impegni/obblighi per i quali la verifica risulta sospesa (come meglio dettagliato nella sezione successiva, in corrispondenza delle rispettive schede CGO1, CGO2, CGO5, CGO7, BCCA7, BCAA8). Con l'apertura della RCIII e della RCIV su tablet, verranno riaperte le corrispondenti checklist, dove l'incaricato potrà completare la compilazione dei campi lasciati in sospeso, sostituendo il valore NC con i valori SI/NO/NA.

Entrambe le relazioni di controllo verranno trasmesse automaticamente all'indirizzo PEC dell'azienda, dopo la chiusura dell'approfondimento sul tablet.

Per la chiusura del controllo non è necessaria la presenza del beneficiario e nel riquadro della firma andrà posta la firma unicamente da parte del/i controllore/i.

ATTENZIONE: in esito all'approfondimento potranno essere comunicate infrazioni precedentemente non rilevate all'azienda durante il controllo in loco, che comporteranno necessariamente una ridefinizione dell'esito del controllo medesimo.

Nella Sezione E – Modulistica è disponibile il modello di RCIII ed il modello di RCIV.

3.6 Compilazione delle check list

Le checklist sono state predisposte al fine di supportare l'incaricato del controllo nella verifica degli impegni ed obblighi e nella registrazione delle evidenze e delle non conformità riscontrate.

Riguardano gli atti e le norme controllati da AVEPA (BCAA1, BCAA2, BCAA3, BCAA4, BCAA5, BCAA6, BCAA7, BCAA8, BCAA9, CGO1, CGO2, CGO3, CGO4, CGO5, CGO7, CGO8). Il modello è disponibile nella Sezione E - Modulistica.

Sono informatizzate su tablet e non vengono trasmesse all'azienda, ma i dati rilevanti che le compongono confluiscono all'interno della relazione di controllo che viene trasmessa all'indirizzo PEC dell'azienda a conclusione del controllo (come sopra descritto).

Sul tablet sono compilabili le checklist "**APPLICABILI DA FASCICOLO**", cioè quelle per le quali sono applicabili gli impegni dell'atto/norma in questione a seguito delle informazioni contenute nella "scheda condizionalità 2023-2027" presente nel fascicolo informatizzato dell'azienda.

All'interno di ogni checklist sono previsti dei campi note specifici in corrispondenza dei singoli impegni, la cui compilazione è obbligatoria in caso di violazione. Da compilare anche nei casi in cui si ritiene l'impegno e, di conseguenza il controllo, NON applicabile o non verificabile al momento del controllo (NA).

È presente anche un campo "NOTE" generico e non obbligatorio, utile a riportare la descrizione della condizione aziendale rilevata e altre informazioni utili a definire il contesto del controllo.

È importante utilizzare il campo note per dare evidenza delle situazioni valutate dall'incaricato del controllo su casistiche che non hanno dato luogo a violazioni ma che possono dar luogo a dubbi o diverse interpretazioni se non adeguatamente specificate.

Le voci di controllo contenute nelle checklist possono essere di due tipologie:

- Informazioni aziendali: servono per inquadrare la situazione riscontrata durante il controllo e/o verificare se gli impegni sono o meno applicabili in relazione alle caratteristiche aziendali;
- Impegni: contengono gli impegni così come previsti per ogni criterio/norma oggetto di controllo.

Ad ognuno è possibile assegnare i seguenti valori:

	Informazioni aziendali	Impegni
SI	L'informazione richiesta nella voce di controllo corrisponde alla situazione aziendale riscontrata.	Impegno rispettato NON SI GENERA INFRAZIONE
NO	L'informazione richiesta nella voce di controllo NON corrisponde alla situazione aziendale riscontrata.	Impegno NON rispettato SI GENERA INFRAZIONE
NA	L'informazione richiesta nella voce di controllo NON è applicabile alla situazione aziendale riscontrata.	- Impegno NON applicabile al momento del controllo - Impegno NON verificabile al momento del controllo in ragione della situazione rilevata
NC	Valore NON PREVISTO	Impegno NON controllabile al momento del controllo. Scatta l'approfondimento da effettuare in un momento successivo con apertura e compilazione della RCIII e/o RCIV.

Ulteriori dettagli in merito alle modalità di compilazione delle check list sono contenuti nel manuale per l'uso del tablet.

3.7 Trasmissione della relazione di controllo all'azienda

Al termine del controllo in loco, dopo aver compilato e sottoscritto la relazione di controllo su tablet (come dettagliato oltre), la stessa viene trasmessa dal sistema direttamente all'indirizzo PEC dell'azienda.

L'incaricato del controllo deve illustrare all'azienda l'esito delle verifiche svolte, le eventuali infrazioni riscontrate e le modalità per la presentazione di osservazioni.

Dopo la chiusura del controllo in loco su tablet, i dati vengono trasferiti mediante l'operazione di sincronizzazione nell'APP Mobile desktop per la successiva consultazione e monitoraggio da parte del referente dello Sportello incaricato (per i dettagli sulla procedura si rimanda al manuale per l'uso del tablet).

3.8 Tempistiche e chiusura del controllo

Tutti i controlli devono concludersi **entro il 31 dicembre** dell'anno considerato.

Di norma devono avviarsi e concludersi nell'ambito di un **unico accesso in azienda**.

Nel caso il controllo risulti particolarmente complesso o l'azienda sia di dimensioni considerevoli, si può valutare di eseguire il controllo in più giorni. Tale condizione viene decisa con il proprio dirigente di Sportello, informando la sede centrale.

Sono fatte salve le casistiche relative a:

- "irreperibilità del produttore" - "produttore non presentatosi in convocazione", dove è previsto un secondo accesso in azienda entro i 14 giorni dal primo preavviso, se possibile. In tale caso dovrà essere richiesta alla sede centrale (posta elettronica all'indirizzo mail condizionalita@avepa.it) la riapertura del controllo mediante la funzione di APP Mobile "CLONA", per poter così riaprire il controllo sul tablet.

3.9 Elaborazione degli esiti dei controlli e gestione delle osservazioni

Gli esiti di tutti i controlli (inclusi quelli eseguiti dai Servizi Veterinari e da altri enti e organismi specializzati) vengono elaborati a cura della sede centrale al fine di determinare le percentuali di riduzione da applicare in caso di presenza di infrazioni, secondo quanto riportato nella Sezione G - Base normativa e indici di verifica per il calcolo delle sanzioni.

Gli esiti vengono successivamente caricati nel gestionale RITA-GIOL² per la consultazione da parte dei CAA mandatarî e degli Sportelli AVEPA.

L'azienda potrà presentare all'AVEPA eventuali osservazioni e relativa documentazione a supporto dopo il ricevimento della Relazione di controllo, trasmettendole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agenzia (protocollo.cert@avepa.it), oppure dopo aver ricevuto la comunicazione dell'esito di condizionalità attraverso il software gestionale RITA-GIOL, seguendo le indicazioni ivi riportate.

Le osservazioni saranno oggetto di istruttoria da parte dell'ufficio condizionalità della Sede centrale e dello Sportello competente; l'azienda, qualora lo richieda, potrà essere sentita.

² Repertorio Istanze Territoriali e Amministrative – Gestione istanze OnLine individuato con Decreto del Direttore Avepa n. 114 del 10 ottobre 2016, quale strumento per la semplificazione della gestione del procedimento amministrativo (ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.).

SEZIONE C – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. REGISTRO DEL FOSFORO (CGO1)

1.1 Gli adempimenti

Le aziende che utilizzano **fertilizzanti commerciali** minerali/inorganici, organo-minerali ed organici, con titolo di fosforo, devono annotare gli interventi eseguiti in campo in un registro di fertilizzazione del quaderno di campagna definito «Registro delle fertilizzazioni con Fosforo - RecP». In questo registro devono essere riportate almeno le informazioni riguardanti:

- le parcelle/appezzamento, per coltura praticata, e relativa superficie;
- la coltura principale;
- la data di distribuzione del fertilizzante (giorno/mese/anno);
- il tipo di fertilizzante e denominazione;
- il contenuto percentuale in fosforo;
- la quantità totale distribuita.

Nel rispetto della DGR 335/2023, le specifiche relative alla compilazione registro RecP sono definite nelle linee guida applicative per l'annotazione del titolo di fosforo approvate con Decreto della Direzione Agroambiente n. 222 del 15/06/2023.

Ai fini del rispetto di tale impegno, sono state individuate tre tipologie di aziende a cui corrispondono altrettante modalità di registrazione dei dati.

1. Le aziende già tenute alla compilazione del Registro delle Concimazioni informatizzato (ReC) nell'applicativo A58-WEB, denominate nel Decreto della Direzione Agroambiente n. 222/2023 "Tipologia 1", inseriscono le informazioni riguardanti le fertilizzazioni aziendali con contenuto di fosforo nelle analoghe sottoaree colturali già presenti nel Registro per ottemperare ai vincoli di registrazione per l'azoto. I fertilizzanti commerciali minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di Fosforo dichiarato possono essere inseriti nell'apposito campo del sistema informativo A58-WEB, a integrazione del quadro delle fertilizzazioni azotate nell'anno civile in corso. Il Registro renderà evidente all'utente il contenuto del Fosforo presente nei fertilizzanti commerciali utilizzati contenuti nel database regionale, ovvero permetterà l'inserimento del titolo di Azoto, Fosforo e Potassio necessario per il calcolo dei valori richiesti.

Le aziende che utilizzano il digestato agrozootecnico/agroindustriale devono necessariamente utilizzare questo registro indipendentemente dal quantitativo di digestato distribuito ai sensi del DM 25.2.2016.

In tale casistica rientrano anche aziende che distribuiscono i fertilizzanti di cui alla lettera pp), art. 2, All. A della DGR 813/2021.

L'azienda rientrante nella "Tipologia 1" non può adempiere agli obblighi CGO1 attraverso l'annotazione degli interventi di fertilizzazione nel "Registro degli interventi di fertilizzazione RecP" previsto per la tipologia 3.

2. Le aziende che compilano su base facoltativa il Registro delle Concimazioni telematico (A58- WEB), denominate nel Decreto della Direzione Agroambiente n. 222/2023 "Tipologia 2" con SAU inferiore a 14,8 ha ("sotto soglia") possono analogamente avvalersi del sistema A58-WEB per la registrazione dei fertilizzanti commerciali minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con contenuto di Fosforo. Tale procedura è raccomandata:

- nei casi in cui l'azienda presenti una significativa frammentazione degli appezzamenti;
- in tutte le situazioni non classificate.

Tale procedura è obbligatoria nei casi in cui il portale PIAVe (Modello Unico) non fornisca il documento precompilato "Registro degli interventi di fertilizzazione RecP" previsto per la tipologia 3.

3. Le aziende che compilano il "Registro degli interventi di fertilizzazione RecP", denominate nel Decreto della Direzione Agroambiente n. 222/2023 "Tipologia 3" non classificate nelle tipologie 1 e 2, possono adempiere agli obblighi di cui al CGO1 tramite il "Registro degli interventi di fertilizzazione RecP", messo a disposizione dalla Regione Veneto nei servizi del portale PIAVe (Modello Unico). Le modalità di compilazione degli interventi di fertilizzazione, nonché la struttura principale di questo registro sono descritte nel DDR 222/2023.

Tabella riepilogativa delle tre fattispecie aziendali sopra descritte:

Fattispecie aziendali	TIPOLOGIA 1	TIPOLOGIA 2	TIPOLOGIA 3
aziende con terreni in conduzione, a qualsiasi titolo, superiori o uguali ai 14,8 ettari (nel conteggio sono inclusi i terreni fuori regione da fascicolo aziendale)	X		
aziende che usano digestato (da DM 25.2.2016) a fini agronomici	X		
aziende che utilizzano i fertilizzanti prodotti con rifiuti e fanghi ai sensi della lettera pp), art. 2, All. A della DGR 813/2021	X		
aziende che utilizzano fanghi di depurazione e altre sostanze non pericolose, oppure con terreni autorizzati a distribuire tali materiali azotati (DGR 2241/2005)	X		
aziende con terreni in asservimento per lo spandimento di effluenti zootecnici, assimilati, acque reflue o fertilizzanti con frazione zootecnica (anche su SAU < ai 14,8 ettari)	X		
aziende con Comunicazione Nitrati Congiunta (sub-allegato 11, All. E della DGR 813/2021)	X		
aziende soggette a obbligo di compilazione del Registro degli Interventi Culturali - RIC o laddove stabilito dai bandi PSR o CSR	X		
aziende con terreni in conduzione < 14,8 ettari situati in diversi Comuni e/o con varietà di coltura, che non rientrano nelle condizioni della "tipologia 1" indipendentemente dalla dimensione della superficie agricola		X	
aziende che utilizzano ammendanti compostati prodotti con rifiuti e fanghi con deroga DGR 988/2022, art. 31.		X	
aziende con terreni in conduzione < 14,8 ettari che non rientrano nelle precedenti casistiche			X

1.2 Le scadenze

Il registro costituisce il resoconto conclusivo della gestione annuale della fertilizzazione effettuata dagli agricoltori sulle superfici interessate in ciascun anno (1° gennaio - 31 dicembre). Ne consegue che viene richiesto obbligatoriamente il suo completamento, a consuntivo del medesimo anno civile nel quale sono eseguiti gli interventi di fertilizzazione, con l'indicazione di tutti gli elementi di dettaglio concernenti le distribuzioni effettuate.

Conseguentemente sarà possibile disporre del quadro complessivo della gestione annuale in termini congrui con lo svolgimento dei necessari controlli sulle attività svolte, necessari alla verifica di ottemperanza al CG01 di Condizionalità rafforzata.

Per le aziende di "Tipologia 1 e 2" i termini amministrativi della compilazione del "RecP" sono quelli stabiliti con DGR 941/2018 e DGR 813/2021 (art. 25_bis, All. A), come segue:

- Apertura: il registro delle fertilizzazioni deve essere aperto entro 62 giorni dalla data fissata dal regolamento di esecuzione della Commissione che disciplina la presentazione delle domande a superficie della PAC (31 agosto 2023, come previsto dal DPGR n. 41 del 14/06/2023);
- Consolidamento: entro il 30 settembre (termine posticipato al 20 ottobre 2023 ai sensi del DDR n. 414 del 26/09/2023) tramite l'apposita funzione disponibile nel Registro delle Concimazioni (ReC);
- Chiusura: entro il 15 dicembre predisposizione in forma definitiva (allo stato "confermato") del registro. Le aziende con terreni in assenso devono necessariamente confermare il registro entro il 30 novembre.

Per le aziende di "Tipologia 3" con compilazione del "Registro degli interventi di fertilizzazione RecP" i termini amministrativi sono:

- Entro il termine di "apertura", di cui alla precedente lettera a), avere nelle proprie disponibilità il registro in formato cartaceo o digitale (portable document format/pdf), presente nel portale PIAVe successivamente alla presentazione della Domanda Unica/Unificata;

- Entro il termine di “consolidamento”, di cui alla precedente lettera b), eventualmente “rigenerare” il Registro a seguito di modifiche alla Domanda Unica/Unificata. Tale funzione è disponibile nella “Sintesi Soggetto Anagrafico” del Portale PIAVe (Modello Unico);
- Entro il termine del 15 dicembre sottoscrivere la sezione 3 “Dichiarazione ed impegni” del Registro, nonché “chiudere” le registrazioni di fertilizzazione tracciando una linea continua sull'ultima riga nei riepiloghi della Sezione 1.2 e 2.1, ovvero su quella successiva all'ultimo intervento.

Attenzione: la compilazione e conservazione del registro deve essere fatta anche qualora non sia stato fatto alcun intervento di concimazione. In tal caso nel registro dovrà essere tracciata una riga in corrispondenza di ogni coltura.

Con nota prot. 0500223 del 13/09/2023 (prot. AVEPA 250919/2023), la Regione ha comunicato la presenza di un errore materiale replicatosi nella generazione dei registri RecP per le aziende di tipologia 3.

Tale riferimento riguarda l'ultima colonna delle tabelle inserite nella Sottosezione 1.1 presente nella prima pagina del registro, come di seguito rappresentato:

Sottosezione I - informazioni appezzamenti												
APPEZZAMENTO n.		6			PARCELLA dichiarativa		0522VEN064FW031B					
Coltura principale		Frumento tenero (cereali trebbiati o erbaio)			Coltura secondaria		Leguminose da granella (pisello, soia)					
Superfici												
Comune	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Zona vulnerabile	Tipo di conduzione	Scadenza affitto	Misura PSN	Concessa in assenso a	Superficie catastale (ha)	Superficie condotta (ha)	Superficie agricola SAU (ha)
ESTE		4	00011		NO	ALTRE FORME	10/11/2025			0.1645	0.1645	0.0000
ESTE		4	00172		NO	ALTRE FORME	10/11/2025			0.4334	0.4334	0.0000
TOTALE										0.5979	0.5979	0.0001

L'errore materiale è esclusivamente riferito al dato di SAU pervenuto da AVEPA, espresso già in ettari, che è stato ulteriormente diviso per 10.000, ottenendo in tal modo valori di SAU molto bassi. Considerato l'arrotondamento, nella colonna “Superficie Agricola SAU (ha)” sono valori pari o prossimi allo zero. Il rispetto dello specifico parametro richiesto dal CGO1 risulta comunque assolto, dato che l'informazione relativa alla superficie delle parcelle/appezzamenti è rilevabile in sede di controllo nelle adiacenti colonne [“superficie catastale (ha)”, “superficie condotta (ha)”].

Tale problematica di tipo informatico è stata nel frattempo risolta e i nuovi registri, qualora rigenerati, riportano attualmente il valore di SAU corretto alla data predefinita.

2. DIRETTIVA NITRATI (CGO2)

La normativa regionale di riferimento, in applicazione della Direttiva 91/676/CEE, è la DGR n. 813 del 22 giugno 2021 *“Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della disciplina regionale per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto e della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Direttiva 2001/42/CE.”*, così come modificata a seguito della pubblicazione della DGR n. 988 del 09 agosto 2022 che ha aggiornato il “Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali.

2.1 Definizioni

DGR n. 813/2021 articolo 2, Allegato A

“consistenza dell'allevamento”: il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento nel corso dell'anno solare corrente.

“effluenti di allevamento”: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i residui di alimenti zootecnici, perdite di abbeverata, acqua di veicolazione delle deiezioni, nonché i reflui provenienti da attività di piscicoltura provenienti da impianti di acqua dolce.

“stallatico”: ai sensi dell'art. 3, punto 20, del regolamento (CE) n. 1069/2009 gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento diversi dai pesci d'allevamento, con o senza lettiera.

“liquami”: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati, e, se provenienti dall'attività di allevamento:

- 1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
- 2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
- 3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera. Le deiezioni degli avicoli possono comprendere residui di matrice a base cellulosica qualora siano previste le caratteristiche di compostabilità attestate dalla norma N13432:2002;
- 4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dai trattamenti di cui all'Allegato 1 (contenuto nell'Allegato E alla DGR n. 813/2021);
- 5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
- 6) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico. Rientrano in questa categoria anche le acque di lavaggio delle sale di mungitura e le acque di risulta dei lavaggi delle strutture di allevamento effettuati a fine ciclo successivamente alla rimozione delle lettiere. Qualora tali acque non siano mescolate ai liquami sono assoggettate alle disposizioni di cui al Titolo VIII dell'Allegato A DGR n. 813/2021;

È altresì assimilata ai liquami la frazione non palabile dello stallatico e del contenuto del tubo digerente degli animali se gestita in conformità alla DGR n. 813/2021.

“letami”: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami, le frazioni palabili dei digestati e, se provenienti dall'attività di allevamento:

- 1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
- 2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri, compresa la pollina disidratata. Le deiezioni degli avicoli possono comprendere residui di matrice a base cellulosica qualora siano previste le caratteristiche di compostabilità attestate dalla norma EN13432:2002;
- 3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti dai trattamenti di cui all'Allegato 1;
- 4) i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;
- 5) il compost esausto da fungicoltura (spent mushroom compost –SMC), di cui alla lettera ff).
- 6) il compost aziendale di cui alla lettera nn).

È altresì assimilata ai letami la frazione palabile dello stallatico e del contenuto del tubo digerente degli animali se gestita in conformità al presente alla DGR n. 813/2021.

“acque reflue”: le acque reflue che non contengono sostanze pericolose e provengono, ai sensi dell'articolo 112, comma 1 e dell'articolo 101 comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalle seguenti aziende:

- 1) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno oppure alla silvicoltura;
- 2) imprese dedite all'allevamento di bestiame;
- 3) imprese dedite alle attività di cui ai precedenti punti 1) e 2) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- 4) piccole aziende agroalimentari di cui alla lettera r) del presente articolo.

“fertilizzante azotato”: qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati applicati al suolo per favorire la crescita delle colture. Sono compresi:

- 1) gli effluenti di allevamento di cui all'articolo 74 del d.lgs. n. 152 del 2006 e assimilati;
- 2) i materiali derivanti dal trattamento di effluenti d'allevamento o di biomasse di origine agricola o agroindustriale, nonché le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b), c) del d.lgs. n. 152 del 2006, e da piccole aziende agroalimentari;
- 3) i fertilizzanti ai sensi del d.lgs. n. 75 del 2010 e s.m.i., e del regolamento (UE) 2019/1009 contenenti azoto con qualunque titolo.

“sottoprodotti di origine animale - SOA”: materiali utilizzati in conformità con quanto previsto nel Regolamento (CE) 1069/2009 e nel regolamento di implementazione (UE) 142/2011, nonché in conformità alle Linee Guida Regionali che recepiscono le disposizioni approvate nell'accordo 2013 tra Governo, Regioni e Province autonome.

“azoto disponibile al campo”: azoto contenuto negli effluenti d'allevamento al netto delle perdite nelle fasi di rimozione e stoccaggio.

“efficienza fertilizzante degli effluenti d'allevamento”: il rapporto tra la quantità di azoto potenzialmente utilizzabile dalla coltura e la quantità apportata al campo.

“Massima Applicazione Standard (MAS)”: dose massima di azoto efficiente ammesso per singola coltura al fine di conseguire la resa mediamente ottenibile nelle condizioni di campo di una determinata area agricola, come individuata nell'Allegato 2A (contenuto nell'Allegato E alla DGR n. 813/2021).

“utilizzo agronomico”: la gestione di effluenti di allevamento e materiali assimilati, acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive, acque reflue di cui alla lettera f), e digestato, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti in essi contenute.

“fertirrigazione”: l'applicazione al suolo effettuata con coltura in atto mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione; l'aggiunta controllata alle acque irrigue può comprendere quote di liquame e/o della frazione liquida del digestato. La fertirrigazione può essere effettuata anche mediante l'abbinamento dell'adacquamento con quote di fertilizzanti idrosolubili.

“residui dell'attività agroalimentare”: i residui di produzione individuati nell'Allegato IX al DM 25/2/2016, derivanti da trasformazioni o valorizzazioni di prodotti agricoli, effettuate da imprese agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile o da altre imprese agroindustriali, a condizione che derivino da processi che non rilasciano sostanze chimiche conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006.

“stoccaggio”: deposito di effluenti e delle acque reflue o digestato effettuato nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui alla DGR n. 813/2021.

“accumuli di letami”: depositi temporanei di letami, effettuati in prossimità ovvero sui terreni oggetto di utilizzazione, nel rispetto delle quantità massime e delle condizioni stabilite dall'articolo 11 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021.

“trattamento”: qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti di allevamento, biomasse vegetali e acque reflue, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari.

“piccole aziende agroalimentari”: aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero - caseari, vitivinicoli e ortofrutticolo, che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 mc/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno.

“digestione anaerobica” (DA): processo biologico di degradazione della sostanza organica in condizioni anaerobiche controllate, finalizzato alla produzione del biogas, e con produzione di digestato

“digestato”: materiale derivante esclusivamente dalla digestione anaerobica delle matrici e delle sostanze di cui all'articolo 14, comma 1 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021, da sole e/o in miscela tra loro.

“digestato agrozootecnico”: materiale derivante dalla digestione anaerobica delle seguenti sostanze:

- 1) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 2) materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazione, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, per gli impianti autorizzati successivamente all'entrata in vigore del DM 25/02/2016, tale materiale non potrà superare il 30% in termini di peso complessivo;
- 3) effluenti di allevamento;
- 4) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1B del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 giugno 2016.

“digestato agroindustriale”: materiale derivante dalla digestione anaerobica delle seguenti sostanze:

- 1) acque reflue;
- 2) residui dell'attività agroalimentare;
- 3) acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574;
- 4) sottoprodotti di origine animale;
- 5) eventualmente anche in miscela con i materiali e le sostanze che sono compresi nella definizione di digestato agrozootecnico.

“impianto di digestione anaerobica”: il reattore anaerobico e tutte le pertinenze dell'impianto funzionali al processo di digestione e di utilizzazione agronomica del digestato, o di sue frazioni successivamente trattate, nonché alla gestione del biogas prodotto.

“impianto aziendale”: impianto di digestione anaerobica al servizio di una singola azienda agricola che sia alimentato prevalentemente o esclusivamente con le matrici o le sostanze di cui all'articolo 14, comma 1 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021 provenienti dall'attività svolta dall'azienda medesima.

“impianto interaziendale”: impianto di digestione anaerobica, diverso dall'impianto aziendale, che sia alimentato con le matrici o le sostanze di cui alle precedenti lettere u) e v), provenienti esclusivamente da aziende agricole o imprese agroindustriali associate o consorziate con il soggetto che ha la proprietà o la gestione dell'impianto o che abbiano stipulato con il soggetto medesimo apposito contratto di fornitura di durata minima pluriennale.

“destinatario”: l'azienda agricola che riceve i materiali e le sostanze di cui alla DGR n. 813/2021 destinate all'utilizzazione agronomica su terreni di cui ha la disponibilità.

“area aziendale omogenea”: porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche quali quelle dei suoli, avvicendamenti colturali, dati meteorologici, tecniche colturali, rese colturali, e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati.

“codice di buona pratica agricola” (CBPA): il codice di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministro per le politiche agricole, pubblicato nel S.O. alla G.U. n.102 del 4 maggio 1999.

“allevamenti, aziende e contenitori di stoccaggio esistenti”: ai fini della presente disciplina di utilizzazione agronomica, si intendono le strutture di stoccaggio già in esercizio alla data dell'entrata in vigore della DGRV n. 2495 del 7.8.2006 (BUR 5 settembre 2006, n. 78).

“piccoli allevamenti di tipo familiare - PAF”: insediamenti aventi come scopo il consumo familiare, con consistenza zootecnica complessiva inferiore ai 500 capi per le varie specie di piccoli animali da cortile e meno di 2 t di peso vivo per specie (equini, bovini, suini, ovicaprini, ecc.), con un massimo di 5 t di peso vivo complessivo.

“corsi d'acqua superficiali”: rete dei corpi idrici superficiali delle acque interne correnti (non lacustri) individuata ai sensi del D.lgs 152/2006. Sono escluse le scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

“compost esausto da fungicoltura (spent mushroom compost - SMC)”: substrato di coltura reimpiegato dopo la coltivazione dei funghi, solo se proveniente dal compostaggio esclusivamente di letami e/o sottoprodotti delle coltivazioni vegetali.

“correttivi da materiali biologici”: correttivi ai sensi del D.lgs n. 75 del 2010 o del regolamento (UE) 2019/1009 ottenuti con l'impegno di materiale di origine biologica.

“fanghi”: fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'idoneità a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno, come previsto dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, e dalle disposizioni regionali di recepimento.

“altri fanghi e residui non tossico e nocivi”: rifiuti speciali non pericolosi diversi dai fanghi di depurazione e di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, così come previsti e disciplinati dalla DGR n. 2241/2005, Capitolo 2.

“ammendanti compostati prodotti in impianti operanti ai sensi della DGR n. 568/2005 e ss.mm.ii.”: materiali azotati provenienti da rifiuti che ancorché ottenuti con le matrici elencate alla lettera pp), comma 1, art. 2 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021, non sono ricompresi tra le matrici dei fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni, ai sensi di quanto indicato nell'art. 31, punto 2, lettera a., sottopunto ii, della DGR n. 988/2022. Tali fertilizzanti sono stati identificati in un apposito elenco aggiornato annualmente da ARPAV come comunicato, integrato e reso disponibile all'Amministrazione regionale nel sistema A58-WEB.

“Zona Ordinaria”: tutto il territorio regionale non designato vulnerabile ai nitrati di origine agricola ai sensi della direttiva 91/676/CEE.

“Piano di Utilizzazione Agronomica dei fertilizzanti” (PUA): documento aggiornato annualmente, contenente le informazioni relative alla gestione agronomica dei fertilizzanti impiegati sui terreni in uso in relazione al bilancio dell'azoto, finalizzato alla verifica preventiva di MAS, efficienza minima d'uso degli effluenti di allevamento e materiali assimilati e corretto carico di azoto zootecnico per unità di superficie.

“golena aperta”: aree di pertinenza fluviale, non separate funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario, non risultando - in tal caso - i fertilizzanti azotati oggetto di spandimento separati fisicamente dal corso d'acqua adiacente.

“argine”: opera longitudinale rilevata rispetto al piano campagna, con funzione di contenimento delle acque di piena e, pertanto, di protezione della piana alluvionale dalle inondazioni. I corsi d'acqua di maggiori dimensioni possono prevedere la presenza di più serie di argini (argini secondari), dove il più esterno dei quali - il più elevato - prende il nome di argine maestro. Il suolo golenale si situa tra l'argine maestro e il corso d'acqua.

“bestiame”: si intendono tutti gli animali allevati per uso o profitto identificati in Allegato 4 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021.

“compost aziendale”: frazione palabile degli effluenti zootecnici miscelata a residui di provenienza aziendale (paglie e stocchi), periodicamente rivoltata e adeguatamente maturata e successivamente destinata alla distribuzione agronomica nei terreni aziendali.

“digestato equiparato” (di cui alla art. 1, comma 527, lett. a), L. 27 dicembre 2019, n. 160): prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali indicati alle lettere u) e v) del presente articolo, in ingresso in impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola che, conformemente alle disposizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rispetti i requisiti e le caratteristiche stabiliti per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica.

“pp) fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni”: fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. n. 75/2010 o al regolamento (UE) 2019/1009 ottenuti con l'impiego di una o più delle seguenti matrici (anche se in miscela con altre):

- a) fanghi derivanti da processi di depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e/o produttivi (ad eccezione di quelli dell'industria agroalimentare/agroindustriale*);
- b) altri reflui/scarti generati da cicli industriali (ad eccezione di quelli dell'industria agroalimentare/agroindustriale*);
- c) rifiuti urbani (ad eccezione della frazione Verde costituita da rifiuti vegetali e della frazione organica alimentare da raccolta differenziata);
- d) digestato ottenuto da una o più delle matrici di cui ai punti precedenti.

Non sono ricompresi nella lettera pp) di cui sopra gli ammendanti compostati prodotti in impianti operanti ai sensi della DGR n. 568/2005 e ss.mm.ii. ancorché ottenuti con le matrici sopra elencate, fatto salvo quanto previsto all'art. 27 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021. Tali prodotti sono stati identificati in un apposito elenco aggiornato annualmente da ARPAV come comunicato, integrato e reso disponibile nel sistema A58-WEB.

* attività industriali finalizzate alla produzione di bevande o alla realizzazione di altri prodotti finiti e semilavorati attraverso la lavorazione e la trasformazione di prodotti provenienti da attività primarie quali l'agricoltura, la zootecnia, la silvicoltura e la pesca, destinati al consumo umano o all'alimentazione degli animali destinati al consumo umano.

"A58-WEB": applicativo messo a disposizione dalla Regione del Veneto per gli adempimenti inerenti Comunicazioni, PUA, Registro delle concimazioni di cui al Titolo VI dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021.

2.2 Calcolo della classe dimensionale

Classe dimensionale	kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato
1	meno di 1000
2	da 1001 a 3000
3	da 3001 a 6000
4	più di 6000
5	allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del d.lgs. 152/2006 (>di 40000 posti pollame, > di 2000 posti suini da produzione, > di 750 posti scrofe) o dell'articolo 24 della DGR n. 813/2021 (allevamento con più di 500 UBA bovine)

La classe dimensionale di un'azienda dipende dalla quantità di azoto al campo prodotto e/o utilizzato nell'anno e viene individuata sulla base dei dati presenti in Comunicazione Nitrati (software regionale A58 WEB).

In assenza di comunicazione, la classe di appartenenza può essere calcolata attraverso il confronto con le tabelle riportate nelle pagine seguenti, laddove siano evidenti sia la consistenza media annuale dell'allevamento (es. confronto registro di stalla) sia il carico di azoto prodotto in azienda. In caso contrario il controllo va integrato con la verifica amministrativa di eventuali informazioni presenti presso la Provincia territorialmente competente.

Esempio applicativo

1) azienda con 50 vacche da latte in produzione e 45 capi da rimonta, ricadente in zona vulnerabile ai nitrati.

Dal confronto dell'allegato B2 "tabella per il calcolo delle quantità di azoto prodotto in funzione della consistenza zootecnica" ne deriva che:

- da 37 a 72 vacche in produzione, producono da 3001 a 6000 kg di azoto al campo
- da 28 a 83 capi in rimonta, producono da 1001 a 3000 kg di azoto al campo

L'azienda, pertanto, ad una prima verifica, produce circa 3000 - 6000 kg di azoto, pertanto rientra nella CLASSE DIMENSIONALE 3.

In particolare, dal confronto dell'allegato B3, ne deriva che:

- vacche e bufalini da latte (p.v. medio 600 kg), qualsiasi tipo di stabulazione, producono 83 kg azoto/capo/anno
- capi da rimonta fino al primo parto (p.v. medio 300 kg), qualsiasi tipo di stabulazione, producono 36 kg azoto/capo/anno

Quindi, moltiplicando il numero di capi per la produzione di azoto in tabella:

- n. 50 vacche da latte * 83 kg azoto = 4150 kg azoto
- n. 45 capi da rimonta * 36 kg azoto = 1620 kg azoto
- 4150 + 1620 = 5770 kg azoto prodotti, a conferma della prima verifica attuata: l'azienda ricade nella CLASSE DIMENSIONALE 3.

Esempio applicativo

2) nel caso in cui l'azienda NON produca effluenti ma proceda con l'ACQUISIZIONE degli stessi, riportiamo di seguito alcune indicazioni "bibliografiche" per quantificare il contenuto di azoto prodotto in relazione al tipo di effluente (kg azoto per 1000 kg letame):

- letame misto maturo = 5,0 kg azoto per 1000 kg letame
- letame di cavallo = 6,7 kg azoto per 1000 kg letame
- letame di bovini = 3,4 kg azoto per 1000 kg letame
- letame di maiale = 4,5 kg azoto per 1000 kg letame
- letame di pecora = 8,2 kg azoto per 1000 kg letame

Tabella per il calcolo delle quantità di azoto prodotto in funzione della consistenza zootecnica

Classe dimen.	Azoto al campo prodotto (Kg/anno)	Posti bestiame corrispondenti (n.)
1	Minore o uguale a 1000	Avicoli inf. o uguali a 2174 posti ovaioia inf. o uguali a 4000 posti broiler inf. o uguali a 4350 posti pollastra inf. o uguali a 670 posti tacchino maschio inf. o uguali a 1300 posti tacchino femmina inf. o uguali a 5300 posti faraona Cunicoli inf. o uguali a 2000 posti fattrice inf. o uguali a 4200 posti capo all'ingrasso Suini inf. o = a 90 grassi da 100 kg di p.v. medio inf. o uguali a 38 scrofe con suinetti inf. a 30 kg Bovini inf. o uguali a 12 vacche in produzione inf. o uguali a 23 vacche nutrici inf. o uguali a 27 capi in rimonta inf. o uguali a 30 bovini all'ingrasso inf. o uguali a 116 vitelli a carne bianca Ovicaprini inf. o uguali a 200 posti capo adulto inf. o uguali a 280 posti agnellone Equini inf. o uguali a 85 posti puledro da ingrasso inf. o uguali a 25 posti fattrice o stallone
2	Da 1001 a 3000	Avicoli da 2175 a 6520 posti ovaioia da 4001 a 12000 posti broiler da 4351 a 13000 posti pollastra da 671 a 2000 posti tacchino maschio da 1301 a 3950 posti tacchino femmina da 5301 a 15800 posti faraona Cunicoli da 2001 a 6000 posti fattrice da 4201 a 12500 posti capo all'ingrasso Suini da 91 a 270 grassi da 100 kg di p.v. medio da 39 a 114 scrofe con suinetti inf. a 30 kg Bovini da 13 a 36 vacche in produzione da 24 a 68 vacche nutrici da 28 a 83 capi in rimonta da 31 a 90 bovini all'ingrasso da 117 a 348 vitelli a carne bianca

		Ovicapriani da 201 a 600 posti capo adulto da 280 a 850 posti agnellone Equini da 86 a 250 posti puledro da ingrasso da 26 a 80 posti fattrice o stallone
3	Da 3001 a 6000	Avicoli da 6521 a 13000 posti ovaiole da 12001 a 24000 posti broiler da 13001 a 26000 posti pollastra da 2001 a 4000 posti tacchino maschio da 3951 a 7900 posti tacchino femmina da 15801 a 31600 posti faraona Cunicoli da 6001 a 12000 posti fattrice da 12501 a 25000 posti capo all'ingrasso Suini da 271 a 540 grassi da 100 kg di p.v. medio da 115 a 228 scrofe con suinetti inf. a 30 kg Bovini da 37 a 72 vacche in produzione da 69 a 136 vacche nutrici da 84 a 166 capi in rimonta da 91 a 180 bovini all'ingrasso da 349 a 697 vitelli a carne bianca Ovicapriani da 601 a 1200 posti capo adulto da 851 a 1700 posti agnellone Equini da 251 a 500 posti puledro da ingrasso da 81 a 160 posti fattrice o stallone
4	Maggiore di 6000	Avicoli da 13001 a 40000 posti ovaiole da 24001 a 40000 posti broiler da 26001 a 40000 posti pollastra da 4001 a 40000 posti tacchino maschio da 7901 a 40000 posti tacchino femmina da 31601 a 40000 posti faraona Cunicoli oltre 12001 posti fattrice oltre 25001 posti capo all'ingrasso Suini da 541 a 2000 grassi di 100 kg di pv medio da 229 a 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg Bovini da 73 a 416 vacche in produzione da 137 a 421 vacche nutrici da 167 a 833 capi in rimonta da 181 a 625 bovini all'ingrasso da 698 a 1920 vitelli a carne bianca Ovicapriani oltre 1201 posti capo adulto oltre 1701 posti agnellone Equini oltre 501 posti puledro da ingrasso oltre 161 posti fattrice o stallone
5	Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del Dlgs. 59/2005	Avicoli Oltre 40000 posti ovaiole Oltre 40000 posti broilers Suini Oltre 2000 grassi Oltre 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg

Quantità di effluenti e di azoto prodotti per capo e ripartizione dell'azoto tra liquame e letame

CATEGORIA DI ANIMALE ALLEVATO	Produzione di liquame (mc/capo/anno)	Produzione di letame		Azoto al campo al netto delle perdite		
		(t/capo/anno)	(mc/capo/anno)	Complessivo	Nel liquame	Nel letame
				(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)
SUINI DA RIPRODUZIONE						
Scrofaie con lattonzoli fino a 30 Kg.						
Scrofe in gestazione (p.v. medio 180 kg)						
In box multiplo senza corsia di defecazione esterna						
Pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione	13,1	--	--	26,4	26,4	--
Pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)	7,9	--	--	26,4	26,4	--
Pavimento totalmente fessurato	6,7	--	--	26,4	26,4	--
In box multiplo con corsia di defecazione esterna						
Pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a ribaltamento	13,1	--	--	26,4	26,4	--
Pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione	9,9	--	--	26,4	26,4	--
Pavimento pieno e corsia esterna fessurata	9,9	--	--	26,4	26,4	--
Pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata	7,9	--	--	26,4	26,4	--
Pavimento totalmente fessurato	6,7	--	--	26,4	26,4	--
In posta singola						
Pavimento pieno e lavaggio con acqua ad alta pressione	9,9	--	--	26,4	26,4	--
Pavimento fessurato	6,7	--	--	26,4	26,4	--
In gruppo dinamico						
Zona di alimentazione e zona di riposo fessurate	6,7	--	--	26,4	26,4	--
Zona di alimentazione fessurata e zona di riposo su lettiera	4,0	3,1	4,3	26,4	15,8	10,6
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	26,4	--	--
Scrofe in zona parto (p.v. medio 180 kg)						
In Gabbie						
Gabbie sopraelevate e non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento sottostante	13,1	--	--	26,4	26,4	--
Gabbie sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e rimozione a fine ciclo oppure con	9,9	--	--	26,4	26,4	--
Su box						
lettiera integrale (estesa a tutto il box)	--	4,0	5,6	26,4	--	26,4
Scrofette (fino alla prima fecondazione) (p.v. medio 58)						
In box multiplo senza corsia di defecazione esterna						
Pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione	4,2	--	--	6,38	6,38	--
Pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)	2,6	--	--	6,38	6,38	--
Pavimento totalmente fessurato (anche corsia esterna)	2,1	--	--	6,38	6,38	--
In box multiplo con corsia di defecazione esterna						
Pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a ribaltamento	4,2	--	--	6,38	6,38	--
Pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione	3,2	--	--	6,38	6,38	--
Pavimento pieno e corsia esterna fessurata	3,2	--	--	6,38	6,38	--
Pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata	2,6	--	--	6,38	6,38	--
Pavimento totalmente fessurato (anche corsia esterna)	2,1	--	--	6,38	6,38	--
Su lettiera						

CATEGORIA DI ANIMALE ALLEVATO	Produzione di liquame (mc/capo/anno)	Produzione di letame		Azoto al campo al netto delle perdite		
		(t/capo/anno)	(mc/capo/anno)	Complessivo	Nel liquame	Nel letame
				(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)
Lettieria limitata alla corsia di defecazione	0,3	1,0	1,5	6,38	--	6,38
Lettieria integrale (estesa a tutto il box)	--	1,3	1,8	6,38	--	6,38
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	6,38	--	--
Lattonzoli (p.v. 18)						
In Box senza corsia di defecazione esterna						
Pavimento pieno e lavaggio con acqua ad alta pressione	1,3	--	--	2	2	--
Pavimento parzialmente fessurato	0,8	--	--	2	2	--
Pavimento interamente fessurato	0,7	--	--	2	2	--
Gabbie multiple sopraelevate						
Rimozione ad acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento sottostante	1,0	--	--	2	2	--
Asportazione meccanica o con ricircolo, oppure con fossa di stoccaggio sottostante e svuotamento a	0,7	--	--	2	2	--
In box						
Su lettiera	--	0,4	0,6	2	--	2
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	2	--	--
Scrofaie con lattonzoli slattati (5-6 Kg)						
Scrofe in gestazione (p.v. medio 180 kg)						
In box multiplo senza corsia di defecazione esterna						
Pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a ribaltamento	13,1	--	--	17,2	17,2	--
Pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione	9,9	--	--	17,2	17,2	--
Pavimento pieno e corsia esterna fessurata	9,9	--	--	17,2	17,2	--
Pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata	7,9	--	--	17,2	17,2	--
Pavimento totalmente fessurato	6,7	--	--	17,2	17,2	--
In Posta Singola						
Pavimento pieno e lavaggio con acqua ad alta pressione	9,9	--	--	17,2	17,2	--
Pavimento fessurato	6,7	--	--	17,2	17,2	--
In Gruppo Dinamico						
Zona di alimentazione e zona di riposo fessurate	6,7	--	--	17,2	17,2	--
Zona di alimentazione fessurata e zona di riposo su lettiera	4,0	3,1	4,3	17,2	10,3	6,9
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	17,2	--	17,2
Pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a ribaltamento	13,1	--	--	17,2	17,2	--
Pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione	9,9	--	--	17,2	17,2	--
Pavimento pieno e corsia esterna fessurata	9,9	--	--	17,2	17,2	--
Pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata	7,9	--	--	17,2	17,2	--
Scrofe in zona parto (p.v. medio 180 kg)						
In Gabbie						
Gabbie sopraelevate e non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento sottostante	13,1	--	--	17,2	17,2	--
Gabbie sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e rimozione a fine ciclo oppure con	9,9	--	--	17,2	17,2	--
Su box						
lettiera integrale (estesa a tutto il box)	--	4,0	5,6	17,2	--	17,2
Verni (p.v. medio 250 kg)						
Su lettiera	0,1	5,5	7,8	27,5	--	27,5
Senza lettiera	9,3	--	--	27,5	27,5	--

CATEGORIA DI ANIMALE ALLEVATO	Produzione di liquame (mc/capo/anno)	Produzione di letame		Azoto al campo al netto delle perdite		
		(t/capo/anno)	(mc/capo/anno)	Completivo	Nel liquame	Nel letame
				(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	27,5	--	--
SUINI DA INGRASSO						
Suini magro da macelleria (31-110 Kg)						
In box multiplo senza corsia di defecazione esterna						
Pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione	5,1	--	--	9,8	9,8	--
Pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)	3,1	--	--	9,8	9,8	--
Pavimento totalmente fessurato	2,6	--	--	9,8	9,8	--
In box multiplo con corsia di defecazione esterna						
Pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a ribaltamento	5,1	--	--	9,8	9,8	--
Pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione	3,9	--	--	9,8	9,8	--
Pavimento pieno e corsia esterna fessurata	3,9	--	--	9,8	9,8	--
Pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata	3,1	--	--	9,8	9,8	--
Pavimento totalmente fessurato (anche corsia esterna)	2,6	--	--	9,8	9,8	--
Su lettiera						
Lettieria limitata alla corsia di defecazione	0,4	1,3	1,8	9,8	--	9,8
Lettieria integrale (estesa a tutto il box)	--	1,5	2,2	9,8	--	9,8
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	9,8	--	9,8
Suini grasso da salumificio (31-160 Kg)						
In box multiplo senza corsia di defecazione esterna						
Pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione	6,6	--	--	9,8	9,8	--
Pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)	4,0	--	--	9,8	9,8	--
Pavimento totalmente fessurato	3,3	--	--	9,8	9,8	--
In box multiplo con corsia di defecazione esterna						
Pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a ribaltamento	6,6	--	--	9,8	9,8	--
Pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione	5,0	--	--	9,8	9,8	--
Pavimento pieno e corsia esterna fessurata	5,0	--	--	9,8	9,8	--
Pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata	4,0	--	--	9,8	9,8	--
Pavimento totalmente fessurato (anche corsia esterna)	3,3	--	--	9,8	9,8	--
Su lettiera						
Lettieria limitata alla corsia di defecazione	0,5	1,6	2,3	9,8	--	9,8
Lettieria integrale (estesa a tutto il box)	--	2,0	2,8	9,8	--	9,8
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	9,8	--	9,8
Lattonzoli senza scrofe (7 - 30 kg)						
In Box senza corsia di defecazione esterna						
Pavimento pieno e lavaggio con acqua ad alta pressione	1,3	--	--	2,1	2,1	--
Pavimento parzialmente fessurato	0,8	--	--	2,1	2,1	--
Pavimento interamente fessurato	0,7	--	--	2,1	2,1	--
Gabbie multiple sopraelevate						
Rimozione ad acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento sottostante	1,0	--	--	2,1	2,1	--
Asportazione meccanica o con ricircolo, oppure con fossa di stoccaggio sottostante e svuotamento a	0,7	--	--	2,1	2,1	--
In box						
Su lettiera	--	0,4	0,6	2,1	--	2,1

CATEGORIA DI ANIMALE ALLEVATO	Produzione di liquame (mc/capo/anno)	Produzione di letame		Azoto al campo al netto delle perdite		
		(t/capo/anno)	(mc/capo/anno)	Completivo	Nel liquame	Nel letame
				(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	2,1	--	2,1
BOVINI DA LATTE						
Vacche da latte in produzione (p.v. medio 600 kg)						
Fissa con paglia	5,4	15,6	20,9	83,0	23,5	59,5
Fissa senza paglia	19,8	--	--	83,0	83,0	--
Libera su lettiera permanente	8,8	13,2	27,0	83,0	37,3	45,7
Libera su cuccette senza paglia	19,8	--	--	83,0	83,0	--
Libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	12,0	9,0	11,4	83,0	51,1	31,9
Libera con cuccette con paglia (testa a testa)	7,8	13,2	15,8	83,0	31,9	51,1
Libera a cuccette con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)	5,4	15,6	18,4	83,0	23,5	59,5
Libera su lettiera inclinata	5,4	15,6	22,3	83,0	23,5	59,5
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	83,0	--	--
Vacche nutrici (p.v. medio 600 kg)						
Fissa con paglia	2,7	7,8	10,4	44,0	12,5	31,5
Fissa senza paglia	9,9	--	--	44,0	44,0	--
Libera su lettiera permanente	4,4	6,6	13,5	44,0	19,8	24,2
Libera su cuccette senza paglia	9,9	--	--	44,0	44,0	--
Libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	6,0	4,5	5,7	44,0	27,1	16,9
Libera con cuccette con paglia (testa a testa)	3,9	6,6	7,9	44,0	16,9	27,1
Libera a cuccette con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)	2,7	7,8	9,2	44,0	12,5	31,5
Libera su lettiera inclinata	2,7	7,8	11,1	44,0	12,5	31,5
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	44,0	--	--
Capi da rimonta fino al primo parto (p.v. medio 300 kg)						
Libera su cuccette senza paglia	7,8	--	--	36,0	36,0	--
Libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	4,8	3,3	4,2	36,0	22,2	13,8
Libera con cuccette con paglia (testa a testa)	2,7	5,4	6,5	36,0	13,8	22,2
Libera su lettiera inclinata	0,45	6,0	7,2	36,0	5,1	30,9
Fissa con lettiera	0,45	5,25	7,1	36,0	7,8	28,2
Libera su fessurato	7,8	--	--	36,0	36,0	--
Libera con lettiera solo in area di riposo	3,9	4,8	8,2	36,0	18,3	17,7
Libera con paglia totale	0,45	6,0	7,2	36,0	5,1	30,9
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	36,0	--	36,0
Vitelli da svezzamento (0-6 Mesi / Latte) (p.v. medio 100 kg)						
Su lettiera	0,4	2,2	4,4	12,0	2,0	10,0
Su fessurato	2,2	--	--	12,0	12,0	--
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	12,0	--	--
BOVINI DA CARNE						
Vitelloni (oltre i 6 mesi) (p.v. medio 400 kg)						

CATEGORIA DI ANIMALE ALLEVATO	Produzione di liquame (mc/capo/anno)	Produzione di letame		Azoto al campo al netto delle perdite		
		(t/capo/anno)	(mc/capo/anno)	Complessivo	Nel liquame	Nel letame
				(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)
Libera su lettiera inclinata	1,0	6,0	7,2	33,6	4,8	28,8
Libera in box su pavimento fessurato	9,1	--	--	33,6	33,6	--
Libera con lettiera solo in area di riposo (asportazione a fine ciclo)	4,6	5,6	9,6	33,6	17,2	16,4
Libera con lettiera anche in zona di alimentazione (asportazione frequente)	1,0	6,0	7,2	33,6	4,8	28,8
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	33,6	--	33,6
Vitelli a carne bianca (p.v. medio 130 kg)						
Su lettiera	5,2	3,4	6,6	8,6	1,5	7,1
Gabbie singole o multiple sopraelevate - lavaggio con acqua a bassa pressione	11,8	--	--	8,6	8,6	--
Gabbie singole o multiple sopraelevate - lavaggio con acqua ad alta pressione	7,2	--	--	8,6	8,6	--
Gabbie singole o multiple su fessurato senza acqua di lavaggio	3,5	--	--	8,6	8,6	--
Vitelli da svezzamento (0-6 Mesi / Carne) (p.v. medio 100 kg)						
Su lettiera	0,4	2,2	4,4	12,0	2,0	10,0
Su fessurato	2,2	--	--	12,0	12,0	--
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	12,0	--	12,0
BUFALI						
Bufale da latte in produzione						
Fissa con paglia	4,1	11,7	15,8	53,0	15,3	37,7
Fissa senza paglia	15,0	--	--	53,0	53,0	--
Libera su lettiera permanente	6,7	10,0	20,5	53,0	15,3	37,7
Libera su cuccette senza paglia	15,0	--	--	53,0	15,3	--
Libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	9,1	6,8	8,6	53,0	32,5	20,5
Libera con cuccette con paglia (testa a testa)	5,9	9,9	12,0	53,0	32,5	20,5
Libera a cuccette con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)	4,1	11,7	14,0	53,0	15,3	37,7
Libera su lettiera inclinata	4,1	11,7	16,9	53,0	15,3	37,7
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	53,0	--	53,0
Rimonta bufale da latte						
Libera su cuccette senza paglia	6,7	--	--	31,0	31,0	--
Libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	4,1	2,8	3,6	31,0	19,1	11,9
Libera con cuccette con paglia (testa a testa)	2,3	4,6	5,6	31,0	19,1	11,9
Fissa con lettiera	1,3	5,7	7,7	31,0	6,7	24,3
Libera su fessurato	6,6	--	--	31,0	31,0	--
Libera con lettiera solo in area di riposo	3,4	4,1	7,1	31,0	15,7	15,3
Libera con paglia totale	1,0	6,7	7,9	31,0	4,4	26,6
Vitelli da svezzamento (0-6 mesi)						
Su lettiera	0,3	1,9	3,8	10,4	1,8	8,6
Su fessurato	1,9	--	--	10,4	10,4	--
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	10,4	--	10,4
Bufali all'ingrasso						
Libera su cuccette senza paglia	8,9	--	--	30,0	30,0	--
Libera su lettiera inclinata	1,3	9,3	13,2	30,0	4,3	25,7
Fissa con lettiera	1,7	7,6	10,3	30,0	4,4	25,6

CATEGORIA DI ANIMALE ALLEVATO	Produzione di liquame (mc/capo/anno)	Produzione di letame		Azoto al campo al netto delle perdite		
		(l/capo/anno)	(mc/capo/anno)	Completivo	Nel liquame	Nel letame
				(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)
Libera in box su pavimento fessurato	8,9	--	--	30,0	30,0	0,0
Libera con lettiera solo in area di riposo (asportazione a fine ciclo)	4,5	5,5	9,5	30,0	15,4	14,6
Libera con lettiera anche in zona di alimentazione (asportazione frequente)	1,3	9,3	13,2	30,0	4,3	25,7
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	30,0	--	30,0
Vitelli bufalini a carne bianca						
Pavimento fessurato	2,5	--	--	8,6	8,6	--
AVICOLI						
Ovaide leggere in produzione (p.v. medio 1,8 Kg)						
In batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (nastri ventilati)	--	0,0171	0,0342	0,410	--	0,410
In batterie di gabbie con tecniche di predisidratazione (fossa profonda e tunnel esterno o interno)	--	0,0126	0,0306	0,410	--	0,410
In batteria di gabbie senza tecniche di predisidratazione	0,0396	--	--	0,410	0,410	--
A terra con fessurato (posatoio) totale o parziale e disidratazione della pollina nella fossa sottostante	--	0,0162	0,0324	0,410	--	0,410
Ovaide pesanti in produzione (p.v. medio 2 Kg)						
In batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (nastri ventilati)	--	0,019	0,038	0,460	--	0,460
In batterie di gabbie con tecniche di predisidratazione (fossa profonda e tunnel esterno o interno)	--	0,014	0,034	0,460	--	0,460
In batteria di gabbie senza tecniche di predisidratazione	0,044	--	--	0,460	0,460	--
A terra con fessurato (posatoio) totale o parziale e disidratazione della pollina nella fossa sottostante	--	0,018	0,036	0,460	--	0,460
Pollastre (numero cicli/anno: 2,8) (p.v. medio 0,7 Kg)						
In batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (nastri ventilati)	--	0,0066	0,0133	0,230	--	0,230
In batteria di gabbie senza tecniche di predisidratazione	0,0154	--	--	0,230	0,230	--
A terra	--	0,0098	0,0131	0,230	--	0,230
Ovaide e riproduttori (peso medio a capo 1,8 Kg)						
Sistema ad aviaro	0,00306	0,0162	0,0324	0,414		0,414
Polli da carne (numero di cicli/anno:4,5) (p.v. medio 1Kg)						
A terra con uso di lettiera	--	0,0062	0,0095	0,250	--	0,250
Faraone (p.v. medio 0,8 Kg)						
A terra con uso di lettiera	--	0,0064	0,0104	0,190	--	0,190
Tacchini Maschi (numero cicli/anno: 2,0) (p.v. Medio 9 Kg)						
A terra con uso di lettiera	--	0,0405	0,0558	1,060	--	1,060
Tacchini Femmine (numero cicli/anno: 3,0) (p.v. medio 4,5 Kg)						
A terra con uso di lettiera	--	0,0203	0,0279	0,530	--	0,530
CUNICOLI						
Conigli da ingrasso (p.v. medio 1,7 Kg)						
In gabbia con predisidratazione nella fossa sottostante e asportazione con raschiatore	--	--	0,022	0,240	--	0,240
In gabbia con asportazione con raschiatore delle deiezioni	0,034	--	--	0,240	0,240	--
Conigli riproduttori in allevamento a ciclo chiuso (p.v. riproduttore + ingrasso 16,6 Kg)						
In gabbia con predisidratazione nella fossa sottostante e asportazione con raschiatore	--	--	0,216	2,400	--	2,400
In gabbia con asportazione con raschiatore delle deiezioni	0,332	--	--	2,400	2,400	--
Fattrici con conigli fino allo svezzamento (p.v. medio 3,5Kg)						
In gabbia con predisidratazione nella fossa sottostante e asportazione con raschiatore	--	--	0,046	0,500	--	0,500
In gabbia con asportazione con raschiatore delle deiezioni	0,070	--	--	0,500	0,500	--
OVICAPRINI						

CATEGORIA DI ANIMALE ALLEVATO	Produzione di liquame (mc/capo/anno)	Produzione di letame		Azoto al campo al netto delle perdite		
		(t/capo/anno)	(mc/capo/anno)	Complessivo	Nel liquame	Nel letame
				(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)
Agnello (0 - 3 mesi) (p.v. medio 15 kg)						
Recinti individuali o collettivi	0,11	0,23	0,37	1,49	0,66	0,83
Su grigliato o fessurato	0,24	--	--	1,49	1,49	--
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	1,49	--	1,49
Agnellone (3 -7 mesi) (p.v. medio 35 Kg)						
Recinti individuali o collettivi	0,25	0,53	0,85	3,47	1,54	1,93
Su grigliato o fessurato	0,56	--	--	3,47	3,47	--
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	3,47	--	3,47
Pecore o Capre (p.v. medio 50 Kg)						
Recinti individuali o collettivi	0,35	0,75	1,22	4,95	2,20	2,75
Su grigliato o fessurato	0,80	--	--	4,95	4,95	--
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	4,95	--	4,95
EQUINI						
Puledri da ingrasso (p.v. medio 170 Kg)						
Recinti individuali o collettivi	0,85	2,55	4,15	11,70	3,55	8,15
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	11,70	--	--
Stalloni o fattrici (p.v. medio 550 Kg)						
Recinti individuali o collettivi	2,75	8,25	13,42	38,00	11,56	26,44
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	38,00	--	--
ALTRE SPECIE - Qualsiasi tipologia di stabulazione	--	--	--	--	--	--
AVICOLI - Altre specie						
Anatre (stabulazione a terra su lettiera); p.v. 1,7 Kg/capo	0-0,029	0,0136	0,0221	0,425	--	0,425
Fagiani (qualsiasi tipo di stabulazione); p.v. 1,7 Kg/capo	0-0,0006	0,0064	0,0104	0,19	--	0,19
Oche (stabulazione a terra su lettiera); p.v. 9 Kg/capo	0-0,004	0,0405	0,0558	1,06	--	1,06
Quaglie (stabulazione a terra su lettiera); p.v. 0,1 Kg/capo	--	0,00062	0,00095	0,025	--	0,025
Struzzi da carne (stabulazione a terra su lettiera) p.v. 80 Kg	0-0,072	0,88	1,208	7,2	--	7,2
Struzzi riproduttori (stabulazione a terra su lettiera) p.v. 100 Kg	0-0,09	1,1	1,51	12	--	12
LAGOMORFI	--	--	--	--	--	--
Lepri in allevamento semibrado (peso medio 1,7 Kg/capo)	--	0,0136	0,0221	0,24	--	0,24
Fattrici in gabbia con leprotti (peso medio 16,6 Kg)	--	0,133	0,216	2,37	--	2,37
MUSTELIDI	--	--	--	--	--	--
Visoni in gabbia con lettiera a terra (Fattrici con piccoli pv medio 2,8 kg)	--	0,06		1,85	--	1,85
Visoni in gabbia con lettiera a terra (animali in allevamento pv medio 800 gr)	--	0,02		0,52		0,52
CANIDI	--	--	--			--
peso da 7 a 30 kg (pavimento pieno, lavaggio alta pressione)	1,31	--	--	1,98	1,98	--
peso oltre i 30 kg (pavimento pieno, lavaggio alta pressione)	2,92			4,4	4,4	
PESCI¹	--	--	--	--	--	--

¹ L'utente dovrà allegare alla comunicazione nitrati **le analisi del refluo** di cui verrà fatto l'uso agronomico, dalle quali dovrà essere ricavato il quantitativo di azoto distribuito.

2.3 Comunicazione Nitrati – PUA

DGR n. 813/2021, Allegato A, art. 24

Quantità di azoto (prodotto e/o utilizzato)	COMUNICAZIONE	PUA
	ZVN	ZVN
N* < 1.000 kg/anno	esonero	esonero
1.000 ≥ N* < 3.000 kg/anno	X**	esonero
N* > 3.000 kg/anno	X	X
Aziende soggette a IPPC – AIA	X	X
Aziende con bovini > 500 UBA	X	X
Azienda che utilizza fertilizzanti ricadenti nella definizione di cui all'art. 2 lettera pp) dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021 per quantitativi di azoto >1.000 kg/anno	X	X

* Azoto da effluente zootecnico e materiali assimilati compreso il digestato anche di sola matrice vegetale.

**Sono comprese anche le aziende solo utilizzatrici di un quantitativo di azoto superiore a 1.000 kg/anno che nel contempo hanno più del 50% della superficie aziendale disponibile ricadente in ZVN.

I soggetti rappresentanti legali delle aziende che producono e/o utilizzano effluenti di allevamento, materiali assimilati a liquami e letami, acque reflue e digestato, sono tenuti a presentare la comunicazione alla Provincia in cui ha sede l'allevamento e/o l'impianto di digestione anaerobica, ovvero, se solo utilizzatrici, nella Provincia in cui ricade in prevalenza la superficie interessata dallo spandimento. Le modalità per l'invio della comunicazione sono definite dalla DGR n. 293/2017. In particolare, fatta salva la trasmissione al SUAP per le Comunicazioni in fase di rilascio dell'AUA, la Comunicazione e eventuali successive modifiche, vanno compilate mediante le procedure informatiche dell'Applicativo A58-WEB, che consentono la produzione di una stampa da trasmettere validata alla Provincia.

Per le aziende ricadenti in ZVN, la Comunicazione deve essere presentata:

- dalle aziende che producono e/o utilizzano letami, liquami e materiali ad essi assimilati compreso il digestato agrozootecnico o agroindustriale (anche se di sola matrice vegetale), per un quantitativo di azoto compreso tra 1.000 e 3.000 kg/anno, secondo quanto previsto dall'allegato IV Parte A del DM 25/2/2016;
- con compilazione del PUA, dalle aziende che producono e/o utilizzano letami, liquami e materiali ad essi assimilati compreso il digestato agrozootecnico o agroindustriale (anche se di sola matrice vegetale), per un quantitativo di azoto superiore a 3.000 kg/anno, secondo quanto previsto dall'allegato IV Parte A del DM 25/2/2016;
- con compilazione del PUA, secondo le modalità definite all'allegato IV, Parte A del DM 25/2/2016, dalle aziende soggette alle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di IPPC e dalle aziende con più di 500 unità di bestiame adulto;
- con compilazione del PUA dalle aziende che utilizzano i fertilizzanti ottenuti con le matrici indicate all'art. 2 lettera pp) per un quantitativo di azoto superiore a 1.000 kg/anno;
- dalle piccole aziende agroalimentari e da tutte le aziende che utilizzano agronomicamente acque reflue (sono esonerate le aziende vitivinicole che producono quantitativi di acque reflue inferiori a 1.000 m³ e li utilizzano agronomicamente su terreni agricoli in propria disponibilità).

Sono esonerate dall'obbligo di effettuare la Comunicazione le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo non superiore a 1.000 kg di azoto al campo da effluenti e materiali ad essi assimilati.

Nel rispetto di quanto previsto dal DM 25 febbraio 2016, la Comunicazione deve pervenire all'Autorità competente (Provincia) almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione agronomica per via telematica, tramite la procedura del software regionale A58WEB. Nel caso di azienda solo produttrice e non utilizzatrice la Comunicazione va presentata entro 30 giorni dall'avvio della produzione (per le aziende solo produttrici esistenti i 30 giorni si calcolano a partire dall'entrata in vigore del Quarto Programma d'Azione).

Ai sensi della LR n. 33/85 e delle norme regionali di recepimento del DM 25 febbraio 2016, la Provincia costituisce l'Autorità competente per gli aspetti amministrativi in materia ambientale connessi all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ivi compresi la gestione amministrativa delle Comunicazioni e dei PUA e le verifiche previste dall'articolo 5 della LR n. 33/85 – "Norme per la tutela dell'ambiente".

2.3.1 Aggiornamento della Comunicazione Nitrati

I soggetti tenuti alla presentazione della Comunicazione hanno l'obbligo di segnalare alla Provincia **le eventuali modifiche** riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti, nonché i terreni destinati allo spandimento agronomico anche su superfici in asservimento, al fine di garantire la coerenza con le informazioni da riportare annualmente nella Domanda Unica o Domanda Unificata.

Nel seguente elenco sono indicate le modifiche che comportano una o più delle **variazioni ritenute sostanziali**, le quali hanno effetto decorsi 30 giorni dalla presentazione alla Provincia, elencati nel Quarto Programma d'Azione (art. 24, comma 6 della DGR n. 813/2021):

- a) aumento del numero di capi corrispondente ad un quantitativo pari o superiore a 1.000 kg in ZVN e a 3.000 kg in ZO di azoto al campo;
- b) introduzione di nuove strutture di allevamento che consentano un incremento dei capi di bestiame corrispondente ad un quantitativo pari o superiore a 1.000 kg in ZVN e a 3.000 kg in ZO di azoto al campo;
- c) modifica dell'ordinamento colturale che comporti una riduzione del MAS aziendale pari o superiore a 6.000 kg di azoto;
- d) modifica in senso restrittivo della zonazione territoriale rispetto alla vulnerabilità da nitrati di origine agricola che coinvolga i terreni a disposizione per l'utilizzazione agronomica indipendentemente dall'entità delle superfici coinvolte;
- e) raggiungimento delle condizioni per l'assoggettamento all'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);
- f) introduzione di nuove strutture di allevamento o ampliamento di strutture di allevamento esistenti in progetti assoggettati alla VIA (o alla verifica di assoggettabilità a VIA);
- g) aumento o diminuzione maggiore di 1.000 Kg in ZVN e 3.000 Kg in ZO del quantitativo di azoto ceduto o acquisito;
- h) introduzione o modifica di un trattamento degli effluenti di allevamento e materiali assimilati che comporti un adeguamento strutturale dell'azienda o che aumenti la quantità di azoto da gestire agronomicamente;
- i) riduzione della capacità di stoccaggio aziendale;
- j) modifica della disponibilità dei terreni che comporti una riduzione della potenzialità di spandimento superiore a 1.000 kg in ZVN e a 3.000 kg in ZO di azoto al campo.

L'**aggiornamento della Comunicazione**, per i casi di variazioni non espressamente elencati dalla lettera a) alla lettera j) dell'elenco sopra riportato, non costituisce "obbligo amministrativo" nell'ambito del CGO2; conseguentemente tale aggiornamento non è soggetto a controllo e riduzione in tale contesto di verifica.

L'azienda che non ha provveduto all'aggiornamento in un contesto di diminuzione del rapporto azoto/ettaro prodotto o utilizzato non incorrerà in una infrazione e potrà essere consigliata di provvedere all'aggiornamento della comunicazione qualora ritenga di mantenere nel tempo la nuova conformazione aziendale.

La comunicazione ha validità massima quinquennale. I soggetti hanno l'obbligo di segnalare alla Provincia le eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e materiali assimilati, nonché i terreni destinati allo spandimento agronomico anche su superfici in asservimento, al fine di garantire la coerenza con le informazioni da riportare annualmente nella Domanda Unica o Domanda Unificata.

La comunicazione valida è l'ultima in ordine cronologico presente nell'applicativo A 58 WEB Nitrati con i relativi estremi del protocollo Provinciale. Contattare la Provincia in caso di assenza del protocollo nel documento di riferimento.

2.3.2 Caso particolare

DGR n. 813/2021, Allegato E

“L'allevamento ricade in Zona vulnerabile qualora una o più Unità Operative si trovino all'interno del territorio classificato come Zona vulnerabile oppure, se le Unità siano tutte al di fuori, quando più del 50% della superficie dei terreni utilizzati ricade in Zona Vulnerabile”.

Esempio: azienda con superficie totale di 10 ha, di cui 4 in ZVN e 6 in ZO e l'unità operativa ubicata in ZO, con produzione di una quantità di azoto compresa tra 1001 e 3000 Kg/anno. L'azienda ricade pertanto nella classe dimensionale 2, che per il CGO2 fa scattare l'obbligo della comunicazione, mentre la disposizione regionale citata la esclude.

Pertanto, il controllo dovrà essere gestito nel seguente modo:

- campo C2_INF14 (Classe dimensionale) = L'azienda appartiene alla classe dimensionale 2”
- campo C2_IMP01 (Presenza della Comunicazione nitrati) = SI
- campo NOTE, riportare la seguente frase: **“Ai fini degli obblighi amministrativi, l'azienda ricade nella condizione prevista dalla DGRV 2217/2008 (SAU in ZVN <50% e nessuna unità operativa in ZVN) e la comunicazione NON è pertanto dovuta”, a meno che l'azienda utilizzi più di 1000 kg in ZVN.**

2.3.3 Comunicazione congiunta

DGR n. 813/2021, Allegato E11, punto 5

Si ha nel caso in cui, oltre all'azienda titolare della Comunicazione, vi sono altri soggetti, titolari di altra Azienda o loro Rappresentanti Legali, che concorrono alla presentazione della Comunicazione in quanto svolgano attività di allevamento all'interno delle medesime strutture di allevamento del soggetto dichiarante con condivisione per quota parte dei contenitori di stoccaggio (la Comunicazione e l'eventuale PUA devono essere presentati in forma “congiunta” e vanno riferiti all'unità produttiva nella quale vengono prodotti gli effluenti). (...)

I terreni dei soggetti codichiaranti sono riportati nel riquadro “Superfici aziendali interessate allo spandimento disponibili tramite atti di assenso o altro titolo di disponibilità”. Per tali superfici, i codichiaranti NON sono tenuti ad essere in possesso degli “atti di assenso”.

2.3.4 Piano di Utilizzazione Agronomica - PUA

DGR n. 813/2021, art. 24

Il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) deve essere redatto annualmente in via preventiva e ha lo scopo di individuare modalità e quantitativi di effluenti zootecnici (e assimilati) dei quali si intende effettuare l'utilizzazione agronomica e i quantitativi di azoto di origine chimica che possono essere utilizzati sui terreni oggetto di fertilizzazione azotata, anche a complemento della quota organica, nel rispetto del limite MAS per coltura. Il PUA elaborato dalle aziende deve fornire gli elementi per formulare un giudizio di congruità delle fertilizzazioni che si intendono effettuare in funzione della coltura, del tipo di zona (ZVN o ZO) e delle modalità di fertilizzazione.

Avendo il PUA carattere previsionale per l'annualità in corso, non è soggetto ad aggiornamento successivamente alla data ultima di scadenza per la sua presentazione.

Il PUA deve essere compilato, confermato telematicamente, stampato e conservato in azienda per eventuali controlli da parte degli Enti competenti.

ATTENZIONE: la comunicazione è relativa alla PRODUZIONE DI EFFLUENTI, mentre il PUA è collegato alla effettiva UTILIZZAZIONE degli stessi. Pertanto, nel caso in cui l'azienda proceda con la vendita di parte degli effluenti prodotti, è possibile che non necessiti del PUA.

Scadenza PUA

Scadenza predisposizione e conferma su A58WEB: **14 agosto 2023*** (termine prorogato con DPGR n. 41 del 14 giugno 2023 per proroga termini domanda PAC anno 2023), salvo proroghe o diverse indicazioni.

2.4 Registro delle concimazioni

DGR n. 813/2021, art. 25

Casistica aziende* tenute al Registro	Obbligo compilazione registro delle concimazioni in ZVN
Azienda che utilizza digestati (indipendentemente dai quantitativi)	X
Azienda autorizzata all'utilizzo di fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D.Lgs. n. 99/1992, DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii e DGR n. 988/2022, su superfici su cui sono eseguite operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura (indipendentemente dai quantitativi)	X
Azienda che utilizza fertilizzanti ricadenti nella definizione di cui all'art. 2 lettera pp) dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021 per quantitativi di azoto	X (se si tratta di ammendanti/correttivi, la compilazione è obbligatoria per i tre anni necessari alla verifica dei limiti triennali di cui all'art. 8 bis)
Azienda con PUA	X
Azienda con SAU \geq 14,8 ha	X

* Qualora un'azienda sia tenuta alla compilazione del Registro per almeno uno dei criteri individuati in tabella, il Registro deve essere compilato per l'intera SAU in disponibilità dell'azienda.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021, le aziende con SAU a disposizione pari o superiori a 14,8 ha in ZVN, utilizzatrici anche di soli fertilizzanti azotati di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e al Regolamento (UE) n. 1009/2019, sono tenute a registrare sull'intera SAU in disponibilità dell'azienda gli interventi di distribuzione degli elementi azotati, e a riportare sull'apposito registro disponibile nell'applicativo regionale A58-WEB le informazioni utili a verificare il rispetto dei quantitativi ammessi dalle disposizioni vigenti (v. linee guida, Allegato E, sub Allegato 13 alla DGR n. 813/2021).

Per SAU aziendale si intende "un insieme dei seminativi, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari e castagneti da frutto" a disposizione, in conduzione a qualunque titolo o con atto di assenso, per lo spandimento potenziale di 3000 kg di azoto (corrispondenti a 14, 8 ha di superficie agricola).

Corrisponde a 3.000 kg di azoto mediamente utilizzato annualmente dalle aziende agricole del Veneto una superficie di SAU pari a 14,8 ha.

L'apertura del registro delle concimazioni può avvenire solo successivamente all'aggiornamento annuale del Piano degli Utilizzi nel fascicolo aziendale, ed entro il termine stabilito con provvedimento della Direzione competente all'attuazione del Quarto Programma d'Azione, prevedendo misure idonee a garantire l'aggiornamento con il fascicolo aziendale e i relativi piani coltura validati ai fini della domanda unica e della domanda unificata, al fine di riportare le effettive coltivazioni nei terreni con interventi di fertilizzazione azotate.

Successivamente all'apertura del registro, in coerenza con le informazioni del Piano degli Utilizzi del fascicolo aziendale, annualmente aggiornate ai fini della presentazione della DU per i Pagamenti Diretti, l'aggiornamento completo delle registrazioni degli interventi di fertilizzazione deve essere effettuato entro il 15 di dicembre dell'anno di riferimento, previa una prima operazione di consolidamento intermedia del Registro delle Concimazioni, coerentemente con quanto descritto nell'Allegato E (sub Allegato 13) alla DGR n. 813/2021, qualunque sia l'origine dei fertilizzanti azotati impiegati (le scadenze devono intendersi perentorie).

Qualora un'azienda con SAU a disposizione \geq 14,8 ha non proceda ad alcun intervento di fertilizzazione, è in ogni caso tenuta a formalizzare l'apertura/chiusura del Registro privo di interventi.

Hanno altresì l'obbligo di compilazione del Registro delle concimazioni:

- sull'intera SAU in disponibilità all'azienda, i soggetti tenuti alla predisposizione del PUA preventivo, sia in Zona Vulnerabile che in Zona Ordinaria;

- chiunque utilizzi digestato di cui al Titolo V dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021, indipendentemente dai quantitativi;
- chiunque utilizzi su superfici agricole fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni (ottenuti con le matrici di cui all'art. 2 lettera pp) dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021), indipendentemente dai quantitativi - se si tratta di ammendanti o correttivi di cui alla lettera pp) dell'art. 2 la compilazione del registro è obbligatoria, secondo le modalità di cui al comma 1_bis, per i tre anni necessari alla verifica dei limiti quantitativi di cui all'art. 8_bis). Resta fermo il divieto di percepire aiuti PAC nel caso di uso di fertilizzanti ottenuti da fanghi di depurazione o fanghi industriali non prodotti in impianti autorizzati ai sensi della DGR n. 568/2005 e ss.mm.ii.
- chiunque utilizzi fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D.Lgs. n. 99/1992, DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii e DGR n. 988 del 9.8.2022, su superfici su cui sono autorizzate operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura, con le specifiche contenute nell'autorizzazione Provinciale.

Così come definito dalla DGR n. 988/2022, gli ammendanti compostati con fanghi prodotti in impianti autorizzati ai sensi della DGR n. 568/2005 e ss.mm.ii. sono esclusi dalla definizione di fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni [lettera pp), comma 1, art. 2 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021]. A tali materiali azotati dunque, vanno applicate le disposizioni definite per i fertilizzanti commerciali contenenti azoto, a qualsiasi titolo, con relativo obbligo di compilazione del registro delle concimazioni nei termini dovuti.

Per le superfici aziendali in conduzione ricadenti in zona ordinaria non indicate nel PUA e quindi non interessate da utilizzo agronomico di effluenti di allevamento, non è altresì obbligatoria l'annotazione nel registro degli interventi di fertilizzazione azotata.

Il registro delle concimazioni costituisce il resoconto conclusivo della gestione annuale della fertilizzazione effettuata dagli agricoltori sulle superfici interessate in ciascun anno solare. Ne consegue che viene richiesto obbligatoriamente, a consuntivo del medesimo anno solare, il suo completamento con l'indicazione di tutti gli elementi di dettaglio concernenti le fertilizzazioni effettuate.

Il soggetto che effettua l'intervento di spandimento è tenuto a riportare sul proprio registro:

- i dati relativi agli effluenti utilizzati, sia per i terreni in propria conduzione, sia per i terreni che ha acquisito in asservimento;
- i dati relativi alla fertilizzazione con i concimi chimici, solo per le superfici in conduzione diretta;
- devono essere registrate anche le concimazioni con concimi fogliari a base di azoto.

Impegni e Scadenze Registro delle concimazioni

APERTURA

- **31 agosto 2023** (ai sensi del DPGR n. 41 del 14 giugno 2023, salvo ulteriori proroghe): scadenza entro la quale le aziende agricole sono tenute all'adempimento della predisposizione del Registro delle concimazioni.

CONSOLIDAMENTO

- **20 ottobre 2023** (come prorogato con DDR n. 414 del 26/09/2023): scadenza entro la quale le aziende agricole devono effettuare l'operazione di consolidamento intermedia del Registro delle Concimazioni.

CHIUSURA

- **30 novembre 2023** (salvo proroghe): termine per il completamento delle registrazioni definitive degli interventi per i terreni **di terzi acquisiti con atto di assenso**.

- **15 dicembre 2023** (salvo proroghe): termine ultimo per il completamento della registrazione degli interventi di fertilizzazione azotata effettuati nel corso dell'anno solare.

Non è necessario disporre in azienda della stampa del registro annuale qualora sia stato compilato e definitivamente confermato a fine anno con l'applicativo software regionale sul Portale PIAVE (decreto n. 30/2013).

Al link www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/scadenze-e-divieti-regionali è possibile verificare tutte le scadenze regionali.

Verifiche inerenti il registro delle concimazioni “ReC standard”

Per le aziende con SAU a disposizione ≥ 14,8 ha in ZVN, aziende che utilizzano digestati (indipendentemente dai quantitativi) e aziende con PUA la verifica viene effettuata attraverso il registro “ReC standard”.

Verifiche inerenti il registro delle concimazioni “ReC pp e fanghi”

Per le aziende autorizzate all’utilizzo di fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D.Lgs. n. 99/1992, DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii e DGR n. 988/2022, su superfici su cui sono eseguite operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura (indipendentemente dai quantitativi) e aziende che utilizzano i fertilizzanti ottenuti con le matrici indicate ricadenti nella definizione di cui all’art. 2 lettera pp) dell’Allegato A alla DGR n. 813/2021 per quantitativi di azoto la verifica viene effettuata attraverso il registro “ReC pp e fanghi”.



Torna a pagina ricerca registri Archivi collegati

Registro delle concimazioni/interventi colturali

Tipo registro: Concimazioni
 Anno riferimento: 2023
 Stato registro: Tutti
 CUAA:
 Partita IVA:
 Ragione Sociale:
 Cerca

Elenco registri

	Anno Riferimento	CUAA	Partita IVA	Ragione Sociale	Stato	Data Conferma
1	2023				Confermato	03/10/2023
2	2023				Verificato	
3	2023				In stesura	
4	2023				Verificato	

Il registro può apparire in uno dei seguenti stati:

- **IN STESURA:** il registro è in fase di compilazione (appare così prima del consolidamento e anche dopo nel momento in cui vengono inseriti nuovi interventi)
- **VERIFICATO:** il registro appare in stato verificato quando è stata eseguita l'operazione di verifica che analizza tutte le sue parti controllando la presenza di dati errati, incoerenti, od obbligatori non inseriti. Al termina della verifica, si può procedere al consolidamento e alla conferma del registro (a condizione che la verifica non abbia rilevato errori che lo impediscano).
- **CONFERMATO:** dopo l'attività


Il consolidamento del registro

Con questa operazione vengono consolidati gli interventi inseriti ad una certa data.

Questo percorso è obbligatorio ad indicare che i dati del registro fino a quel momento sono definitivi e che il registro stesso viene consolidato. L'elaborazione che ne consegue esamina tutti i dati immessi nel registro ed evidenzia eventuali anomalie, incoerenze o incongruenze. Se il controllo eseguito non determina alcuna segnalazione il registro risulterà al termine "Consolidato", diversamente le segnalazioni prodotte saranno visibili eseguendo il passo "Visualizza segnalazioni". Dopo il consolidamento gli interventi presenti non potranno essere modificati mentre si potrà continuare con nuovi inserimenti. Successivamente l'azienda potrà inserire nuovi interventi (anche riferiti ad un periodo antecedente alla data del consolidamento).

La conferma del registro

Questo percorso è obbligatorio ad indicare che i dati del registro sono definitivi e che il registro stesso viene storicizzato. L'elaborazione che ne consegue esamina tutti i dati immessi nel registro ed evidenzia eventuali anomalie, incoerenze o incongruenze. Se il controllo eseguito non determina alcuna segnalazione il registro risulterà al termine "Confermato", diversamente le segnalazioni prodotte saranno visibili eseguendo il passo "Visualizza segnalazioni". Dopo la conferma il registro non potrà essere più modificato.



2.5 Stoccaggi

DGR n. 813/2021, artt. 9, 10, 12

I contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento devono avere dimensioni adeguate alle esigenze colturali e capacità sufficiente a contenerli anche nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative.

2.5.1 Stoccaggio dei materiali palabili

DGR n. 813/2021, art. 10

*Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su **platea impermeabilizzata**, avente una portata sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. La platea deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di una pendenza minima dell'1% per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.*

*La capacità di stoccaggio calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in **90 giorni**.*

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo adeguatamente coperti, per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni; per i nuovi allevamenti/ampliamenti/riconversioni di cui alla LR n. 11/2004 e ss.mm.ii. con ciclo produttivo inferiore a 90 giorni deve essere comunque prevista una concimaia atta a contenere come minimo le lettiere prodotte in un ciclo produttivo in caso di impossibilità di accumulo in campo o di spandimento.

Nel caso di focolai, o sospetti focolai di influenza aviaria, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 9 del 25/01/2010, le lettiere e le deiezioni avicole palabili non possono uscire dalle strutture dell'allevamento senza autorizzazione dell'Autorità competente e non è ammesso lo stoccaggio in campo nei termini sopra indicati.

CALCOLO DELLA SUPERFICIE DELLA PLATEA

DGR n. 813/2021, Allegato 5

La superficie della platea di stoccaggio dei materiali palabili deve essere calcolata in funzione della densità e del tipo del materiale stoccato. In relazione ai volumi di effluente per le diverse tipologie di allevamento, si riportano di seguito, per i diversi materiali palabili, valori indicativi per i quali dividere il volume di stoccaggio espresso in mc al fine di ottenere la superficie in mq della platea:

Valori indicativi delle altezze funzionali al calcolo della superficie delle platee dotate di cordolo		
Altezza in metri	Tipo di stoccaggio per palabile	Materiale stoccato
2	Platea	letame
2	Platea	lettiera esauste degli allevamenti cunicoli
2	Platea	lettiera esauste degli allevamenti avicoli
2,5	Platea	deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione
1,5	Platea	frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami, per le frazioni solide derivanti da separazione di digestati e per le sostanze vegetali naturali non pericolose di provenienza agricola o da industrie connesse
1	Platea	frazioni palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico
1,5	Platea	letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio e per i compost non appartenenti alla categoria dei fertilizzanti commerciali

3,5 e oltre	Platea	materiali palabili, risultanti dai processi di essiccazione con sostanza secca maggiore del 65%; per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento verticali, senza limiti di altezza.
0,60	Zona a lettiera permanente	Letame di allevamento bovino
0,15	Zona a lettiera permanente di avicunicoli	Lettieria di avicunicoli
0,30	Zona a lettiera permanente	Altre specie

Il valore dei suddetti parametri può essere aumentato del 50% nel caso di stoccaggio in concimaie coperte e aperte, e raddoppiato nel caso di concimaie coperte e chiuse nonché nel caso dello stoccaggio delle frazioni palabili risultanti da trattamento termico (sola essiccazione) e/o meccanico di liquami e digestati.

Devono in ogni caso essere messi in atto gli idonei apprestamenti strutturali e gli accorgimenti gestionali necessari ad evitare tracimazioni di materiali e la dispersione dei percolati all'esterno dei depositi di raccolta e delle condotte di convogliamento.

I liquidi di sgrondo dei materiali palabili sono assimilati, per quanto riguarda il solo periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili (non inferiore a 90 giorni).

*Sono considerate utili ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio le superfici della **lettiera permanente**, purché siano impermeabilizzate alla base, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, le cosiddette **"fosse profonde"** dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m per i bovini, 0,15 m per gli avicoli, 0,30 per altre specie.*

Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.

2.5.2 Stoccaggio dei materiali non palabili

DGR n. 813/2021, art. 12

Gli stoccaggi degli effluenti non palabili devono essere realizzati in modo da poter contenere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nelle vasche dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici (es. paddock impermeabilizzati).

In ogni caso, è necessaria la rimozione periodica della componente solida delle deiezioni, avendo cura di non asportare lo strato superficiale del terreno che garantisce l'impermeabilizzazione. Sono altresì richiesti il contenimento e il convogliamento della frazione liquida, con successivo stoccaggio delle due frazioni secondo i criteri previsti.

Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse e, se necessario, trattate separatamente

Il fondo e le pareti delle vasche devono essere adeguatamente impermeabilizzati ed a tenuta stagna.

*Nel caso dei contenitori in terra (**lagoni**) il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con manto in materiale artificiale posto almeno su un adeguato strato di argilla di riporto e devono essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante, al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno. In alternativa alla realizzazione del fosso di guardia può essere effettuato, avallato dalla relazione tecnica asseverata da parte del progettista, il posizionamento di quattro piezometri ai vertici del lagone, con profondità di almeno 6 metri. Deve essere altresì garantito il mantenimento dei requisiti di impermeabilità mediante adeguate opere di manutenzione e sostituzione delle parti soggette ad usura.*

È vietata la realizzazione di nuovi lagoni, sia totalmente interrati che parzialmente fuori terra ed anche nel caso che le pareti e/o il fondo siano impermeabilizzati con materiali sintetici.

È ammessa la realizzazione di **serbatoi flessibili di materiale elastomerico o plastomerico**, purché installati con modalità atte ad evitare la dispersione dei liquami ivi contenuti in caso di rotture accidentali. In particolare, occorre prevedere:

- la dotazione di un sistema di contenimento in terra, che impedisca l'eventuale fuoriuscita di effluente per rottura accidentale, e garantisca sempre un terrapieno di 30/50 cm;
- realizzazione di un fosso perimetrale di contenimento, isolato dalla rete scolante circostante;
- impermeabilizzazione del terreno di posa tramite apposito telo o garantita dalla presenza di un suolo in sito naturalmente argilloso o, in mancanza, da uno strato artificiale di argilla adeguatamente disposta;
- recinzione dell'area e indicazione con apposita segnaletica;
- individuazione di misure/accorgimenti finalizzati a proteggere il contenitore da possibili urti di macchine operatrici nelle fasi di carico/scarico del materiale non palabile;
- periodiche verifiche sulla tenuta del contenitore, in base alle specifiche tecniche e alla tempistica fornite dalla ditta costruttrice.

Tutte le informazioni di cui sopra dovranno essere integrante nella Comunicazione mediante apposita relazione tecnica. Per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini, e ovicapri in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali per non meno del 20% della SAU, come risultante da fascicolo aziendale, che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medicaì, i contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in 120 giorni.

La capacità di stoccaggio non deve essere inferiore a quella del liquame prodotto in 180 giorni negli altri casi. Ricadono, limitatamente alle ZVN, in questa fattispecie anche gli allevamenti di bovini da carne.

Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio deve essere previsto, per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di oltre 6000 kg di azoto/anno, il frazionamento del loro volume di stoccaggio (ad esclusione dei contenitori utilizzati per il digestato), in almeno due vasche, non comunicanti, da riempire in successione, della capacità corrispondente a:

- **60 giorni di stoccaggio ciascuna, per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini e ovicapri;**
- **90 giorni di stoccaggio ciascuna, per gli allevamenti diversi da quelli sopraindicati.**

Il prelievo per l'utilizzazione agronomica deve avvenire dal bacino contenente il liquame stoccato da più tempo.

Il dimensionamento delle vasche di stoccaggio deve comunque essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame.

Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume del materiale prodotto in 120 giorni.

Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti, non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.

Per i nuovi allevamenti è raccomandata la copertura delle vasche di stoccaggio mediante strutture fisse o mobili, al fine di ridurre le emissioni in atmosfera. La copertura delle vasche di stoccaggio è obbligatoria per i nuovi allevamenti soggetti ad AIA.

I nuovi allevamenti corrispondono a nuovi insediamenti produttivi e non a nuove ditte che effettuino attività di allevamento nell'ambito di insediamenti già esistenti, purché le consistenze complessive dei capi allevati da tali nuove ditte non superino la consistenza dell'insediamento già esistente.

I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili.

Tabella DGR n. 813/2021, art. 12

	Capacità minima di stoccaggio non inferiore al liquame prodotti in giorni	
	120	180
Zone non vulnerabili (zone ordinarie)		
Allevamenti di bovine da latte, bufalini, equini e ovicaprini	x	
Allevamenti bovini da carne	x	
Allevamenti di conigli, suini, avicoli e altri		x
Zone vulnerabili		
Allevamenti di bovine da latte, bufalini, equini e ovicaprini*	x	
Allevamenti di bovine da latte, bufalini, equini e ovicaprini		x
Allevamenti bovini da carne		x
Allevamenti di conigli, suini, avicoli e altri		x
Zone vulnerabili - Zone ordinarie		
Piccoli allevamenti familiari	Disposizioni art.13, comma 1	
Allevamenti < 3.000 kg N prodotto	Disposizioni art.13, comma 2	

*terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno - vernini

NOTA BENE: lo stoccaggio deve essere presente, nei modi e nelle forme indicate, anche se l'azienda NON produce effluente / digestato ma utilizza effluenti / digestato prodotti da terzi, qualora venga effettuato un periodo di stoccaggio dall'azienda ricevente.

2.5.3 Stoccaggio per allevamenti con produzione di azoto inferiore a 1.000 kg/anno

DGR n. 813/2021, Allegato A, art. 13

Nell'ambito della tipologia di "piccoli allevamenti di tipo familiare (PAF)" e in tutti i casi di allevamento di animali entro il limite di 1.000 kg di azoto al campo relativamente agli stoccaggi degli effluenti zootecnici, valgono le seguenti disposizioni:

1) le stalle rurali per bovini ed equini, adibite a più di due capi adulti devono essere dotate di una concimaia atta ad evitare disperdimento di liquidi, avente platea impermeabile";

2) rispetto delle disposizioni igienico sanitarie previste a livello locale dal Comune o dalla Provincia relativamente ai requisiti strutturali e ai criteri gestionali delle strutture di stoccaggio aziendali, nonché:

- gli effluenti prodotti dagli animali allevati devono essere stoccati in strutture o apprestamenti - stabili o temporanei - la cui collocazione garantisca la netta e adeguata separazione degli effluenti stessi da siti ove si svolgono fasi di produzione, manipolazione, confezionamento e conservazione di materie prime alimentari o di prodotti alimentari trasformati, nonché dai siti residenziali;

- le strutture destinate allo stoccaggio non devono costituire fonte di pericolo per la salute umana e animale e devono garantire l'assenza di possibili fenomeni di inquinamento delle acque superficiali o sotterranee.

Sono esonerati dall'obbligo della concimaia i ricoveri per l'allevamento del bestiame allo stato brado o semibrado (art. 235 del regio Decreto n. 1265/1934).

Per allevamento allo stato **semibrado** deve essere intesa una modalità di allevamento che preveda quanto indicato dal Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura n. 134 del 21.04.2008:

- la permanenza all'aperto degli animali per l'intera fase di allevamento, su superfici appositamente adibite a pascolo, normalmente delimitate da recinzioni permanenti o temporanee;
- l'assenza di stabulazione in strutture confinate permanenti, delle quali è possibile la fruizione limitatamente alla sola fase di prelievo delle produzioni (latte, lana, uova, ...);
- la somministrazione di alimenti, nella misura del soddisfacimento completo o parziale dei fabbisogni, essendo le condizioni di permanenza dell'animale sempre insufficienti ad un approvvigionamento autonomo;

- la selezione delle razze, la sorveglianza e vaccinazione dei capi e la loro cura in caso di necessità.

Esempio applicativo

Nel caso dell'esempio riportato (n. 1) occorre quantificare la produzione di effluente per valutare l'adeguatezza degli impianti di stoccaggio: azienda con 50 vacche da latte in produzione e 45 capi da rimonta, ricadente in zona vulnerabile ai nitrati.

Dal confronto dell'Allegato B3, ne deriva che:

- vacche e bufalini da latte (p.v. medio 600 kg), in ragione del tipo di stabulazione, producono da 11,4 a 27 mc di letame/capo/anno e da 5,4 a 19,8 mc di liquame/capo/anno
- capi da rimonta fino al primo parto (p.v. medio 300 kg), in ragione del tipo di stabulazione, producono da 5,7 a 13,5 mc di letame/capo/anno e da 2,7 a 9,9 mc di liquame/capo/anno

Ipotizziamo che l'allevamento abbia "stabulazione fissa con paglia", ne deriva che:

- n. 50 vacche da latte * 20,9 mc letame = 1045 mc letame
- n. 45 capi da rimonta * 10,4 mc letame = 468 mc letame
- n. 50 vacche da latte * 5,4 mc liquame = 270 mc liquame
- n. 45 capi da rimonta * 2,7 mc liquame = 121,5 mc liquame
- 1045 + 468 = **1513 mc letame prodotti/anno**
- 270 + 121,5 = **391,5 mc liquame prodotti/anno**

Per valutare la dimensione minima degli stoccaggi devo considerare la produzione giornaliera in rapporto al periodo minimo previsto per lo stoccaggio in ragione del tipo di effluente, quindi:

- $1513 \text{ mc letame} / 365 \text{ gg} = 4,14 \text{ mc letame/gg}$

La capacità di stoccaggio calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, **non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni.**

Quindi, $4,14 \text{ mc letame/gg} * 90 \text{ gg} = 372,6 \text{ mc}$ (capacità minima stoccaggio effluenti palabili)

Allo stesso modo, per gli effluenti non palabili:

- $391,5 \text{ mc liquame} / 365 \text{ gg} = 1,07 \text{ mc liquame/gg}$

La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, **non deve essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in:**

a) 120 giorni per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini e ovicaprini* (*terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini);

b) 180 giorni per gli allevamenti diversi da quelli di cui alla lettera a).

Quindi, $1,07 \text{ mc liquame/gg} * 120 \text{ gg} = 128,71 \text{ mc}$ (capacità minima stoccaggio effluenti non palabili).

Nel caso in cui gli stoccaggi non presentino queste dimensioni minime dovrà essere rilevata l'inadeguatezza degli impianti di stoccaggio.

Esempio applicativo

Nel caso in cui l'azienda proceda con l'ACQUISTO/CESSIONE degli effluenti (esempio n. 2) ovvero non sia presente una comunicazione che riporta le informazioni necessarie per la verifica, riportiamo di seguito alcune indicazioni "bibliografiche" per quantificare la produzione annua di diversi animali (quintali letame prodotto/anno):

- Cavallo, bue da lavoro = 100
- Bue all'ingrasso in stalla = 160
- Vacca da latte in stalla = 120
- Pecora = 6
- Maiale = 15
- Gallina ovaiole = 0,6 - 0,7

NOTA BENE: la verifica deve essere effettuata sui dati indicati nella comunicazione, ove presente, che deve essere confrontata con la realtà riscontrata in loco.

Ad esempio:

1. nel caso in cui nell'applicativo Nitrati si rilevi la presenza della segnalazione "I volumi ed i periodi di stoccaggio indicati per gli effluenti palabili e non palabili, sono incongruenti con i volumi indicati nelle strutture di stoccaggio" e nel corso del controllo viene confermata l'assenza o l'inadeguatezza degli impianti, si dovrà procedere con l'applicazione dell'infrazione;
2. nel caso in cui nell'applicativo Nitrati si rilevi la presenza della segnalazione "I volumi ed i periodi di stoccaggio indicati per gli effluenti palabili e non palabili, sono incongruenti con i volumi indicati nelle strutture di stoccaggio" ma, nel corso del controllo si rilevi la presenza o l'adeguatezza degli impianti, NON si dovrà procedere con l'applicazione dell'infrazione (consultare la Provincia competente);
3. nel caso in cui invece non si rilevi la presenza della segnalazione su indicata e nel corso del controllo venga riscontrata l'assenza o l'inadeguatezza degli impianti, si dovrà procedere comunque con l'applicazione dell'infrazione.
4. In particolare, la verifica dell'adeguatezza degli impianti di stoccaggio, a partire dalle informazioni ricavate dalla comunicazione, ove presente, dovrà essere confrontata con la situazione rilevata in loco.

Eventuali elaborati tecnici e progettuali, presenti in azienda, potranno fornire un utile supporto nella verifica dell'adeguatezza degli impianti di stoccaggio.

Si consiglia comunque di contattare la Provincia competente per ulteriori e più precise valutazioni del caso riscontrato.

2.6 Accumulo temporaneo di letami

DGR n. 813/2021, art. 11

L'accumulo temporaneo di letami, di SMC (compost esausto da fungicoltura), e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, è consentito solo ai fini dell'utilizzazione agronomica sui terreni circostanti e deve avvenire sui terreni utilizzati ai fini dello spandimento. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali.

È escluso l'accumulo temporaneo degli altri materiali assimilati ai letami, ai sensi del D.M n. 5046 del 25 febbraio 2016, art. 39. Sono assimilati ai letami le frazioni palabili dei digestati e se provenienti dall'attività di allevamento:

- 1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
- 2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
- 3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti di effluenti di allevamento di cui all'Allegato I, tabella 3 del DM;
- 4) i letami, i liquami o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione oppure di compostaggio.

Per gli allevamenti avicunicoli, a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatte salve diverse disposizioni dell'Autorità sanitaria regionale e nazionale.

Anche nel caso degli SMC, i substrati esausti possono essere accumulati direttamente in campo.

Diversamente, l'accumulo temporaneo su suolo agricolo di letami, esclusi gli altri materiali assimilati, è ammesso solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni.

L'accumulo temporaneo non è ammesso a distanza inferiori a:

- a) 5 m dalle scoline;
- b) 50 m dalle abitazioni sparse;
- c) 50 m dai centri abitati, e comunque nel rispetto delle distanze minime previste;
- d) 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
- e) 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- f) 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate.

L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agricolo per un periodo non superiori a 90 giorni, escluse le lettiere esauste degli avicunicoli, per le quali il periodo non può essere superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:

- a) il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedire rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso di deiezioni provenienti da allevamenti avicoli, in aggiunta alla impermeabilizzazione con telo, deve essere presente anche una copertura della massa per la protezione dall'infiltrazione di acque meteoriche;
- b) l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;
- c) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 mq, in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore ai 5 ha;
- d) il cumulo non deve generare problemi odorigeni e non deve causare il proliferare di mosche e altri disagi nelle immediate vicinanze.

In deroga alle condizioni previste alla lettera a), è **ammesso l'accumulo temporaneo** dei soli letami e degli SMC, con esclusione dei materiali assimilati, con accumuli di dimensione non superiore a 6 mc di volume, funzionali alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore ai 2500 mq, limitatamente alle seguenti situazioni:

- zone svantaggiate di montagna individuate dal Decreto Regionale n. 2 del 13.03.2015 e ss.mm.ii.;
- piccoli allevamenti di tipo familiare;
- utilizzatori che effettuino la distribuzione dei letami su superfici inferiori a 2 ettari.

Ad eccezione dei quantitativi che vengono distribuiti entro un tempo massimo di 3 ore dall'arrivo in campo, è escluso l'accumulo in campo di fertilizzanti azotati di cui al D.Lgs. n. 75/2010 e al Regolamento (UE) n. 2019/1009 e dei fanghi di cui al D.Lgs. n. 99/1992, DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii. e materiali azotati provenienti da rifiuti individuati all'art. 31, punto 2, lettera a. della DGR n. 988/2022.

L'accumulo temporaneo non può essere effettuato sullo stesso luogo, per la corrispondente area di pertinenza, per più di una annata agraria.

Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

N.B. Il riscontro di eventuali cumuli di altri materiali diversi da letami o materiali assimilati, quali biomasse utilizzate a scopo ammendante, derivanti da residui di coltivazioni agricole (es. coltetti di barbabietole, paglie..), oppure residui di lavorazioni industriali di sostanze vegetali di origine agricola (es. orticole, frutta, uva, funghi..), oppure compost derivanti da biomasse vegetali, dovranno essere tracciati solo nel campo note e segnalati alla Provincia competente per territorio e alla Sede Centrale.

Tabella riepilogativa

Accumulo in campo (ZO/ZVN): materiali ammessi	Giorni di accumulo
Dopo almeno 90 giorni di maturazione	
Letami (no assimilati)	90
Direttamente a fine ciclo	
Lettiere avicunicoli*	30
SMC	90
Biomasse (di cui all'art. 11 c. 6 del Quarto Programma d'Azione)	30**

*Fatte salve diverse disposizioni dell'autorità sanitaria.

** I giorni sono ridotti a tre per le biomasse non compostate la cui produzione è limitata a brevi periodi stagionali.

2.7 Impegni agronomici

DGR n. 813/2021, artt. 4 - 5

Per le informazioni complete e di dettaglio sui divieti nell'utilizzazione agronomica di letami, fertilizzanti di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010 n. 75 e al regolamento (UE) 2019/1009, liquami, consultare la DGR n. 813/2021, Allegato A, artt. 4-5. Il controllo relativo ai vincoli e divieti per l'utilizzo agronomico di effluenti zootecnici e digestati, riguarda i prodotti derivanti da:

- proprio allevamento,
- acquisiti all'esterno con accordi di cessione,
- concessione dei terreni in asservimento (atti di assenso).

Rispetto delle prescrizioni nelle aree ZSC e ZPS:

1) Vige il divieto di utilizzo in alcuni habitat: verificare l'informazione su INFO AGGIUNTIVE colonna "DIVIETO UTILIZZO EFFLUENTI"

2) Vige l'utilizzo con VINCA in alcuni habitat: verificare l'informazione su INFO AGGIUNTIVE colonna "UTILIZZO EFFLUENTI CON VINCA"

Nel quadro "Allegati" dell'applicativo regionale nitrati, potrà essere verificata la presenza della relazione VINCA.

2.8 Divieti stagionali in ZVN

DGR n. 813/2021, art. 6

L'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e di tutti i materiali assimilati, delle acque reflue, del digestato, dei fertilizzanti azotati, dei fanghi, nonché dei fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. 75/2010 e al regolamento (UE) 2019/1009, è vietato nella stagione autunno-invernale, di norma dal 1° novembre, fino alla fine di febbraio, ed in particolare sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto:

a) 90 giorni, dal 1° novembre* al 31 gennaio, per i fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. 75/2010 e al regolamento (UE) 2019/1009, compresi gli ammendanti compostati da impianti DGR n. 568/2005, ad eccezione dell'ammendante compostato verde e dell'ammendante compostato misto di cui al d.lgs. 75/2010, per i quali il divieto si applica nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio esclusivamente nel caso di tenori in azoto totale inferiori al 2.5 % sul secco, di cui non oltre il 20 % in forma di azoto ammoniacale. Sono escluse dal divieto le colture in serra, le colture vivaistiche protette da tunnel, per le quali è possibile impiegare fino a 50 kg di azoto per ettaro distribuito in due interventi secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 40 del DM 25/2/2016;

b) 120 giorni, dal 1° novembre alla fine di febbraio, per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore al 65%;

c) 90 giorni, dal 1° novembre* al 31 gennaio, per i letami e i materiali ad essi assimilati, ad esclusione di quelli al punto b). Nel caso del letame bovino, ovicaprino e di equidi, utilizzati su pascoli, prati permanenti o avvicendati ed in pre-impianto di colture orticole, il divieto si applica nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio;

d) 120 giorni, dal 1° novembre alla fine di febbraio, per i liquami, i materiali ad essi assimilati e per le acque reflue. Fatta salva la disposizione di cui al comma 5, il divieto ha durata di:

- **90 giorni, dal 1° novembre* al 31 gennaio**, su terreni dotati di copertura vegetale (pascoli, prati-pascoli, prati, ivi compresi i medicaia e cover crops, cereali autunno - vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento interfilare permanente) o nei terreni con residui colturali; in preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata o autunnale posticipata;

- **120 giorni** nei terreni destinati ad altre colture. (dal 1° novembre alla fine di febbraio).

*Nel caso di attivazione annuale del **bollettino Agrometeo Nitrati** di ARPAV, è ammessa nel periodo autunno-invernale una diversa organizzazione dello spandimento degli effluenti zootecnici e dei materiali assimilati, delle acque reflue, del digestato, dei fertilizzanti azotati di cui ai punti a), c), d.1), per i quali è stabilito un divieto di 90 giorni. In tali casi, resta fermo il divieto di spandimento continuativo dal 1° di dicembre al 31 di gennaio mentre i restanti 30 giorni sono stabiliti nei mesi di novembre e febbraio sulla base delle indicazioni del bollettino Agrometeo, in relazione sia agli andamenti climatici, sia ai loro riflessi sulla corretta gestione delle colture.

Tabella riepilogativa

ZONA VULNERABILE			
TIPOLOGIA DI MATERIALE	Giorni di divieto	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO	Bollettino Agrometeo
Liquami e assimilati; acque reflue (DM 25/2/2016)	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO
Liquami e assimilati; acque reflue (DM 25/2/2016), in presenza di pascoli, prati-pascoli e prati, ivi compresi i medicaia e cover crops, di cereali autunno-vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento permanente; su terreni con presenza di residui colturali; in caso di preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	SI***
Letami e assimilati (DM 25/2/2016)	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	SI***
Letami bovino, ovicaprino e di equidi (DM 25/2/2016)*	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio	NO
Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata (DM 25/2/2016)	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO
Fertilizzanti azotati, di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e Regolamento (UE) n. 1009/2019 (DM 25/2/2016)** compresi gli ammendanti compostati da impianti DGR n. 568/2005	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	SI***
- di cui Ammendante Compostato Verde e Ammendante Compostato Misto, di cui al D.Lgs. n. 75/2010 con N totale ≤ 2,5%**	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio	NO
Fanghi di depurazione e altri fanghi e residui di cui al D.lgs. n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005 smi	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO

* solo su pascoli, prati-pascoli, prati permanenti e avvicendati, e nel caso di pre-impianto colture orticole.

** sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 50 kg N/ha distribuito in due interventi.

***In caso di mancata attivazione del bollettino Agrometeo, il divieto si applica dal 1° novembre al 31 gennaio.

2.9 Flessibilità del divieto di spandimento

In relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, la Giunta regionale può definire decorrenze di divieto diverse da quelle previste, tenendo conto sia degli andamenti climatici della stagione autunnale, sia di quelli della stagione primaverile e dei loro riflessi sulla corretta gestione delle colture, fermo restando il periodo di divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio ai sensi dell'art. 40 c. 2 del DM 25/02/2016. Nelle finestre di apertura stabilite dalla Giunta regionale gli spandimenti sono ammessi esclusivamente nei giorni indicati come idonei nel bollettino Agrometeo Nitrati di ARPAV.

La sospensione del divieto di utilizzazione agronomica è ammessa solo sulla base dei seguenti criteri e dati oggettivi:

a) i terreni non siano in condizioni di saturazione idrica. A tal fine si considera adeguata una profondità maggiore di 0,50 metri;

b) i dati meteorologici forniti da ARPAV prevedano almeno tre giorni di tempo stabile, attraverso il bollettino Agrometeo Nitrati di ARPAV che indica la probabilità delle precipitazioni del giorno di emissione e la possibilità di spandimento in campo.

Fatto salvo il periodo di divieto assoluto di spandimento pari a 60 giorni consecutivi - che nelle Zone Vulnerabili è previsto dal 1° dicembre al 31 gennaio - il bollettino "Agrometeo" fornisce indicazione meteorologica favorevole o sfavorevole ai fini della applicazione in ZVN della flessibilità massima complessiva di 30 giorni di spandimento nei mesi di novembre e febbraio. Nel periodo di divieto stagionale in Zona Vulnerabile non è possibile distribuire deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata, nonché su terreno nudo liquami (compresi assimilati) ed acque reflue.

Tale servizio, aggiornato quotidianamente nel periodo novembre-febbraio, è usufruibile al seguente indirizzo: <http://www.arpa.veneto.it/bolagro/agrometeonitrati/nitrati.htm>

Le sospensioni del divieto decadono in caso di sopravvenienza di precipitazioni meteoriche.

È vietato l'utilizzo dei letami e assimilati, dei liquami e assimilati, in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emanare specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione.

2.10 Divieti di utilizzazione dei fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui

Ai sensi della DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii. e DGR n. 988 del 9.8.2022, Allegato 12, l'utilizzo di fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D.Lgs. n. 99/1992, DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii e DGR n. 988 del 9.8.2022 (Allegato 12) è vietato nelle seguenti situazioni:

- su terreni allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali con tempi di ritorno inferiori a 5 anni, (per le zone di pianura fare riferimento ai P.G.B.T.T.R.), acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;
- su terreni con pendii maggiori del 15%, e/o soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267 del 1923 limitatamente ai fanghi con un contenuto di sostanza secca inferiore al 30%;
- su terreni con pH minore di 5;
- su terreni con CSC minore di 8 meq/100 g;
- su terreni quando è in atto una coltura ad eccezione delle colture arboree;
- su terreni destinati a pascolo, prato-pascolo, foraggiere e comunque nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta del foraggio;
- su terreni destinati alla orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- su terreni ricoperti di neve, gelati o saturi d'acqua;
- su terreni destinati a giardini pubblici, a campi da gioco e spazi comunque destinati ad uso pubblico, nonché boschi naturali;
- su terreni interessati allo spargimento di deiezioni animali o di altri residui di comprovata utilità agronomica per una fascia di almeno 100 m dai centri abitati così come definiti nei P.R.G. comunali ai sensi del D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada) e per una fascia di 20 m dalle case sparse e 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
- per una fascia di 200 m dalle sponde dei laghi e per una fascia di 20 m dai margini dell'alveo dei corsi d'acqua privi di argini (tali valori potranno essere aumentati sia in funzione del grado di vulnerabilità degli stessi, sia in relazione al contenuto di sostanza secca del fango), sugli argini dei corsi d'acqua o di altri corpi idrici, nelle aree di golena;
- nelle zone di rispetto dei punti di captazione o di derivazione delle acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse. Tali zone, salvo diversa determinazione da parte della Regione, si estendono per 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione;
- nelle zone di drenaggio e di viabilità interpoderale;
- nei giorni di pioggia (precipitazione giornaliera maggiore o uguale a 5 mm) e per almeno 1 giorno dopo ogni precipitazione;
- nelle aree di cava, nelle zone calanchive, doline, inghiottitoi e relativa fascia di rispetto di almeno 5 m;
- nelle risaie nei 45 giorni precedenti alle sommersioni;
- con la tecnica della irrigazione a pioggia.
- su superfici assoggettate al metodo di produzione biologico, o alla produzione integrata (SQNPI e sistema di qualità "Qualità Verificata") o a produzioni di qualità DOP-IGP (agroalimentari e del settore vitivinicolo). Per tali superfici è fatto salvo l'uso delle tipologie di fertilizzanti espressamente ammesse dalle rispettive norme di produzione biologica, integrata e di qualità, qualora risultino rispettati tutti gli specifici requisiti indicati nei pertinenti disciplinari e regolamenti;
- su superfici ricadenti in Siti Natura 2000.

3. PRODOTTI FITOSANITARI (CGO7-8)

3.1 Registro dei trattamenti fitosanitari

Il registro dei trattamenti rappresenta un adempimento a carico del titolare (proprietario o conduttore dell'azienda agricola) che al termine dell'anno solare deve sottoscriverlo (scheda A).

Il registro deve essere **aggiornato** entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro 30 giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

Le registrazioni devono essere complete e leggibili.

Il registro deve essere **conservato** per i 3 anni successivi all'anno di compilazione.

In presenza di **corpi aziendali separati** e distanti il registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede legale dell'azienda agricola oppure, in alternativa, presso ciascuno dei corpi aziendali. In quest'ultimo caso il registro dei trattamenti deve riportare solo gli interventi relativi al singolo corpo aziendale.

È possibile tenere **registri** informatizzati purché contengano gli elementi minimi obbligatori previsti e, nel caso di attività svolte dal contoterzista, si possa produrre adeguata documentazione attestante gli interventi (dati scheda E).

Il registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa qualora l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta a tale soggetto, firmata dal titolare (vedasi il punto successivo "3.1.1 Delega a terzi per la gestione dei prodotti fitosanitari").

Nel caso di compilazione del registro dei trattamenti e utilizzazione del prodotto da parte di persona diversa dal titolare, a seguito di forme contrattuali private (esempio: attività consulenza, compartecipazione, contratti, ...), il registro dei trattamenti dovrà comunque essere esibito ai fini del controllo in loco, anche se conservato presso la sede aziendale della persona terza. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega/documentazione attestante la forma contrattuale.

Gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei **Centri di Assistenza Agricola** (CAA), previa notifica alla ASL di competenza.

Nel caso di **cooperative di produttori** che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci (trattamenti effettuati con personale e mezzi delle cooperative) il registro dei trattamenti (unico per tutti gli associati) potrà essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci.

Ricordiamo che a decorrere dal 26/11/2015 è obbligatorio il possesso del patentino/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo per la gestione dei prodotti fitosanitari.

3.1.1 Delega a terzi per la gestione dei prodotti fitosanitari

Nel caso il titolare dell'azienda non sia in possesso del certificato è necessario sottoscrivere una delega con uno dei soggetti individuati dalla nota regionale prot. 115368 del 23.03.2016.

Il modello è disponibile all'interno delle "Indicazioni operative relative all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari per gli utilizzatori professionali" disponibili al seguente link <http://www.piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria>

Anche il beneficiario in possesso del certificato può decidere di non utilizzarlo e di delegare un soggetto terzo alla gestione dei PF.

La delega / contratto d'appalto, deve essere presente secondo lo schema proposto dalla nota stessa e deve sempre essere sottoscritta da entrambe le parti.

Per contoterzista con il quale può essere stipulata una delega, si intende anche l'azienda agricola che esercita regolarmente l'attività connessa di contoterzismo.

Le casistiche per le quali è necessaria una delega sulla base di tale documento, sono le seguenti:

1) Punto 1.1.3 "Il titolare conferisce ad un dipendente/coadiuvante/partecipe familiare, il titolo che lo legittima."

È prevista la possibilità di delegare una o più delle figure descritte e operanti in azienda.

2) Punto 1.1.4 "Il titolare dell'azienda agricola può conferire ad un familiare, che non opera stabilmente nell'azienda agricola...il titolo che lo legittima."

Prevede la possibilità di delegare un familiare esterno all'attività dell'azienda agricola.

3) Punto 1.2.2 “Il titolare dell'azienda agricola appalta al contoterzista (vedi P.A.N., punto A.1.15, secondo capoverso) un servizio che prevede l'acquisto del prodotto e l'effettuazione dei trattamenti”

Prevede la possibilità di delegare o meglio, stipulare con un contoterzista, un “contratto d'appalto” per un servizio che comprende la fatturazione sia dell'esecuzione del trattamento che del prodotto fitosanitario utilizzato in azienda.

4) Punto 1.2.3 “Il titolare dell'impresa agricola, non in possesso dell'abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari, mediante contratto di appalto incarica un contoterzista per l'esecuzione dei servizi di ritiro, trasporto, stoccaggio, miscelazione, distribuzione, nonché delle operazioni di smaltimento dei contenitori vuoti e delle rimanenze dei prodotti”

Prevede la possibilità di stipulare con un contoterzista, un “contratto d'appalto” per l'esecuzione dei servizi indicati, prevedendo la possibilità di immagazzinare i PF presso l'azienda agricola o presso il contoterzista.

Altre casistiche presenti nella nota riguardano:

- Punto 1.3 “Delega del socio alla cooperativa”. Si rimanda al dettaglio presente nella nota.

- Punto 1.4 “Utilizzo di prodotti fitosanitari per altri (es. azienda confinante)”

È previsto che due aziende, entrambe in possesso di patentino, si possano scambiare manodopera e servizi, secondo gli usi (art. 2139 del Codice civile). Tale attività, riguardo l'esecuzione di trattamenti fitosanitari, può essere svolta con la propria attrezzatura o utilizzando quella dell'azienda alla quale si presta il servizio.

3.1.2 Elementi minimi obbligatori del registro

Sono dettagliati dal DPR 23 aprile 2001 n. 290 art. 42 comma 3.

Il registro deve contenere i seguenti dati:

- dati anagrafici dell'azienda;
- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- data del trattamento, prodotto utilizzato e quantità impiegata espressa in chilogrammi o litri;
- denominazione e superficie espressa in ettari della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione, per ogni coltura, delle fasi fenologiche/agronomiche principali: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta, al fine di rendere possibile la verifica del rispetto delle condizioni di uso prescritte dalle etichette dei prodotti fitosanitari.

3.1.3 Schede del registro

Il registro è composto di schede, sulle quali devono essere annotati, a cura di chi effettua il trattamento, i dati relativi agli utilizzi dei prodotti fitosanitari negli ambiti agricoli, extra agricoli e sulle derrate vegetali immagazzinate:

- **scheda A:** dati anagrafici aziendali;
- **scheda B:** trattamenti con prodotti fitosanitari (uso agricolo) da compilare per ogni diversa coltura presente in azienda;
- **scheda C:** trattamenti con prodotti fitosanitari (uso extragricolo);
- **scheda D:** trattamenti su derrate vegetali immagazzinate;
- **scheda E:** trattamenti con prodotti fitosanitari effettuati da contoterzista.

Il registro dovrà essere predisposto per le sole schede che l'azienda è tenuta a compilare, cioè quelle relative alle colture praticate nell'anno ed a quelle connesse ad eventuali altri usi (es. extra agricolo).

Nella **scheda A** devono essere riportati i dati anagrafici aziendali, il timbro aziendale e la firma del titolare/rappresentante aziendale. Inoltre, ove previsto, deve essere indicato il nominativo del personale operante in azienda in possesso del patentino, con gli estremi di quest'ultimo.

Nella **scheda B** (una per ogni tipologia colturale) devono essere riportate la coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari (ha), la varietà di riferimento, le date di semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta, la data del trattamento, il prodotto fitosanitario impiegato, la quantità impiegata (chilogrammi o litri), la superficie trattata (ha), l'avversità che ha reso necessario il trattamento, il nome di chi ha effettuato il trattamento.

Per quanto riguarda le fasi fenologiche di fioritura e raccolta, si precisa che tale informazione può essere indicativa nei casi in cui, per la stessa specie, tali epoche risultino diverse in relazione alle caratteristiche delle varietà o cultivars presenti nell'azienda.

Nella **scheda C** deve essere riportato anche l'impiego effettuato in ambito extra-agricolo (verde pubblico, diserbo canali, sedi ferroviarie ecc...): data del trattamento, prodotto fitosanitario impiegato, quantità impiegata (chilogrammi o litri), superficie trattata (ha), ambito di utilizzo (A: aree incolte, B: piante floreali, C: piante ornamentali, D: prati e tappeti erbosi), avversità che ha reso necessario il trattamento, nome di chi ha effettuato il trattamento.

Nella **scheda D** sono annotati gli interventi fitosanitari che vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate: data del trattamento, prodotto fitosanitario impiegato, quantità impiegata (chilogrammi o litri), quantità di derrata trattata (chilogrammi o tonnellate), avversità che ha reso necessario il trattamento, nome di chi ha effettuato il trattamento.

Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati dal contoterzista, è presente **la scheda E** compilata e firmata dal terzista.

In tal caso il titolare dell'azienda compila la scheda B sulla base della scheda E, rilasciata per ogni singolo trattamento dal contoterzista.

In assenza della scheda E è necessario che la firma del terzista sia apposta direttamente sulle rispettive schede (B, C, D) per ogni trattamento effettuato.

Le schede hanno validità annuale.

3.1.4 Registri aziende biologiche/altri registri

Le aziende in regime biologico che utilizzano prodotti fitosanitari, possono essere provviste di schemi di registro specifici. In fase di controllo dovrà essere verificata la presenza di tutti gli elementi minimi obbligatori previsti dal modello regionale. Anche nel caso in cui si rilevi l'effettuazione di una verifica da parte dell'Organismo di controllo sul biologico, l'incaricato del controllo procederà comunque alla verifica del registro.

Nel caso in cui la modulistica adottata dalle aziende agricole in attuazione di provvedimenti regionali (es. misure del PSR), nazionali o comunitari contenga gli elementi minimi obbligatori previsti, tale modulistica può costituire a tutti gli effetti il registro dei trattamenti.

3.1.5 Esenzioni dalla tenuta del registro

Sono esentate le aziende che dichiarano di NON aver utilizzato prodotti fitosanitari nel corso dell'anno e/o di aver utilizzato prodotti fitosanitari solamente su colture destinate esclusivamente all'autoconsumo. A tale proposito, in assenza di una definizione "normata" di autoconsumo, dovrà essere valutato il singolo caso.

L'azienda che, in base all'ordinamento colturale, prevede l'esecuzione di trattamenti fitosanitari è tenuta alla compilazione del registro dal momento dell'esecuzione degli stessi.

3.1.6 Trattamenti effettuati su terreni concessi ad altro soggetto

Durante il controllo può essere accertato, ad esempio, che il terreno in conduzione all'azienda oggetto di controllo (azienda A) sia stato coltivato da altro soggetto (azienda B) che ha effettuato dei trattamenti fitosanitari registrandoli sul proprio registro e che lo stesso non abbia rispettato le prescrizioni di etichetta.

In questo caso il cessionario (azienda B), ancorché non ci sia alcun accordo scritto ma lo stesso sia solo di natura informale (e pertanto a fascicolo i terreni risultano condotti dalla azienda A) è sanzionabile in quanto ha compiuto un'azione non conforme sui terreni che gli sono stati concessi e che ha utilizzato come se fossero propri. In tal caso andrà riportata una nota nella checklist CGO7 e dovrà esserne informata la sede centrale che provvederà a informare l'azienda B della non conformità riscontrata.

Allo stesso modo l'azienda oggetto di controllo (azienda A) dovrà essere sanzionata in quanto ha messo a disposizione i propri terreni (di cui ha mantenuto la responsabilità) su cui è stata commessa l'infrazione, e pertanto la stessa va tracciata nella checklist CGO7 che avrà esito sfavorevole.

Se invece, ci fosse stato un contratto formale di cessione dei terreni, allora l'azienda B, avendo anch'esso presentato domanda, sarebbe l'unico ad essere sanzionato.

3.1.7 Campionamento del registro in fase di controllo

La verifica delle prescrizioni di utilizzo può essere attuata su parte del registro dei trattamenti tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- la verifica dovrà riguardare ogni scheda presente in ragione degli impieghi aziendali;

- la verifica dovrà riguardare tutte le colture presenti in azienda (esempio diverse schede B);
- la verifica dovrà riguardare una singola varietà nel caso siano state compilate diverse schede B per la stessa tipologia colturale (es. melo Stark, melo Golden, melo Granny);
- la verifica, poste le premesse (per ogni scheda e per ogni coltura), dovrà riguardare le prime nove righe e le ultime nove righe, escludendo le registrazioni che riportano trattamenti effettuati negli ultimi 30 giorni.

Le pagine oggetto di verifica dovranno essere datate e sottoscritte dall'incaricato del controllo, che dovrà riportare come motivazione della verifica la frase "controlli condizionalità (anno)".

Rimane fatta salva la facoltà, da parte dell'incaricato del controllo, di procedere con la verifica di tutti i trattamenti presenti sul registro.

Aumento del campione da sottoporre a controllo: nel caso sia rilevata una infrazione in una scheda B relativa ad una delle varietà della stessa specie (es. melo Stark selezionato per il campione sulle tre varietà di melo presenti), il controllo dovrà essere esteso a tutta la coltura.

Casi particolari: nel caso in cui si riscontri un registro dei trattamenti compilato in ragione degli appezzamenti/lotti presenti (esempio una o più schede B per la stessa coltura e/o la stessa varietà), dovrà essere valutato da parte dell'incaricato del controllo il metodo di verifica da adottare considerando anche la possibilità di estenderlo a tutti gli appezzamenti.

Esempio: coltura FRUMENTO TENERO (varietà BRAMANTE e BOLERO), SOIA e TABACCO (varietà Burley Italia).

FRUMENTO TENERO: una scheda B per ogni varietà, il controllo andrà attuato individuando una sola varietà e procedendo quindi secondo il metodo descritto (prime nove righe, ultime nove righe, escludendo le registrazioni che riportano trattamenti effettuati negli ultimi 30 giorni).

SOIA: una scheda B, il controllo andrà attuato secondo il metodo descritto (prime nove righe, ultime nove righe, escludendo le registrazioni che riportano trattamenti effettuati negli ultimi 30 giorni).

TABACCO: una scheda B per ogni appezzamento (n. 10 appezzamenti), il controllo potrà essere attuato individuando un solo appezzamento e procedendo quindi secondo il metodo descritto (prime nove righe, ultime nove righe, escludendo le registrazioni che riportano trattamenti effettuati negli ultimi 30 giorni), oppure sulla base della valutazione dell'incaricato del controllo potrà essere esteso a più o a tutti gli appezzamenti presenti.

3.1.8 Indicazioni generali per il controllo tra registro ed etichetta

Il riferimento normativo per la verifica delle prescrizioni è l'articolo 55, prima e seconda frase, del regolamento (CE) n.1107/2009. Pertanto, la verifica riguarda il rispetto dell'etichetta, eseguita con riferimento al "prodotto commerciale".

A supporto del controllo, è necessario utilizzare le etichette dei prodotti ricavabili dalle seguenti banche dati:

www.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

www.sian.it/mimfFitoPub/ricercaInizialeFito.get

Le informazioni presenti nelle due banche dati possono non essere perfettamente allineate ed in caso di dubbio è necessario eseguire la consultazione di entrambe ed eventualmente confrontarsi con il proprio referente di condizionalità. È possibile, inoltre, consultare l'applicativo **Profitosan** accessibile dal link <https://www.profitosan.it/> (accesso gestito mediante account e password).

Ai fini della condizionalità, le informazioni ricavabili dai **bollettini fitosanitari** e dai bollettini meteorologici possono essere utilizzate come dato puramente indicativo al fine della verifica delle prescrizioni dell'etichetta. L'accesso a tali informazioni è invece previsto nell'ambito del P.A.N. relativamente alla difesa integrata obbligatoria.

Le "**linee tecniche di difesa integrata**" rappresentano un livello volontario di adesione e non rientrano nelle verifiche di condizionalità e pertanto non si dovrà tener conto delle indicazioni contenute nel caso di azienda a controllo. Di conseguenza non si terranno in considerazione le "deroghe" all'utilizzo di determinati prodotti, emanate in relazione a tale documento.

La registrazione effettuata per ogni trattamento dovrà essere riscontrata con l'etichetta valida al momento dell'esecuzione dello stesso: sul fondo dell'etichetta è riportata l'indicazione della decorrenza di validità.

Per lo stesso prodotto potrebbero esserci versioni diverse dell'etichetta autorizzate in momenti successivi. In tal caso, va verificata quella in vigore al momento dell'utilizzo del prodotto indicato nel registro.

Anche in caso di prodotto revocato, va posta attenzione alla data di revoca ed in particolare alla data di smaltimento delle scorte.

3.2 Fasce di rispetto

La prescrizione eventualmente presente riguarda il rispetto di fasce non trattate in vicinanza di corpi idrici, corsi d'acqua o altri organismi non bersaglio.

In etichetta può essere presente la dicitura "corpo idrico" oppure "corso d'acqua", da considerare come sinonimi ai fini della prescrizione, considerato che l'obiettivo è la tutela dell'ambiente acquatico.

Il controllo si svolge innanzitutto confrontando le superfici del piano colturale con quelle delle schede B del registro dei trattamenti, in relazione alle superfici con presenza di corpi idrici o corsi d'acqua adiacenti alle stesse.

I **corpi idrici** sono quelli classificati per la BCAA4 (ex BCAA1) ai sensi del Decreto Direzione Agroambiente n. 079 del 16/03/2023 e sono presenti a fascicolo nel catalogo "CORPI IDRICI (AGGIORNAMENTO 2022) e scaricati nel report INFO AGGIUNTIVE alla colonna CORPI IDRICI.

I **corsi d'acqua** non sono presenti in un catalogo e devono essere riscontrati in campo escludendo gli elementi sottoindicati.

Per entrambe le tipologie e, in particolare per i corsi d'acqua qualora valutato che l'elemento riscontrato sia tale (non rientrante nei casi di esclusione), si intende che sono sicuramente soggetti alle prescrizioni sulle fasce di rispetto anche se temporaneamente privi di acqua.

Sono esclusi dalla verifica della prescrizione, i seguenti elementi:

Scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

Adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.


Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

Sono esclusi dalla verifica del rispetto anche le risaie ed i corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del DM n. 131/2008.


In vicinanza di corpi idrici / corsi d'acqua, l'etichetta può prescrivere la presenza di una:

- **fascia di rispetto non trattata**: può essere costituita da una porzione di coltura non trattata o da un'area non coltivata o da una zona mista tra le due tipologie;
- **fascia vegetata non trattata**: deve essere costituita da un'area non coltivata e ricoperta da un manto erboso che si interpone tra la coltivazione e l'elemento da proteggere.

La fascia di rispetto e la fascia vegetata non trattate, si misurano dal bordo del campo trattato al ciglio, come nella raffigurazione sotto.



Nell'ipotesi che il corso d'acqua/corpo idrico sia provvisto di arginatura e dopo l'argine sia presente un terrazzamento prima del ciglio di sponda, la misurazione della fascia di rispetto si misura dal bordo del campo trattato al ciglio del corpo idrico/corso d'acqua come nella raffigurazione sotto:



Le indicazioni su questa prescrizione risultano molto diversificate ed a volte non facili da controllare.

ESEMPIO: “Per colture arboree - per proteggere gli organismi acquatici prevedere sempre il trattamento dell'ultima fila dall'esterno verso l'interno e la presenza di una siepe sempreverde. In aggiunta rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di:

- 10 metri per vite;
- 20 metri per pomacee, drupacee e ornamentali.

Oppure

“Per pomacee e albicocco di 30 m (di cui 20 m vegetati) da ridursi a 10 m se in combinazione con applicazioni dell'ultima fila eseguite dall'esterno all'interno e l'impiego di ugelli anti-deriva con riduzione della deriva pari al 30%”

In fase di controllo è necessario considerare le diverse indicazioni presenti nelle etichette e le misure indicate per la riduzione dell'ampiezza della fascia. Nel caso in cui l'incaricato del controllo non sia in grado di valutare correttamente l'applicazione della misura di mitigazione prevista, è necessario raccogliere le dichiarazioni del beneficiario sulla misura adottata per ridurre l'ampiezza della fascia.

Le dichiarazioni raccolte potranno essere oggetto di ulteriori approfondimenti.

Non sempre sono presenti in etichetta le misure di mitigazione da adottare per ridurre l'ampiezza della fascia. In tal caso, anche se adottate, le misure di mitigazione non possono essere valutate ai fini della riduzione della fascia.

La violazione può essere riscontrata in due diverse situazioni:

Riscontro della violazione al momento dell'esecuzione del trattamento

Il primo caso vede la presenza del controllore in azienda, in fase di esecuzione di un trattamento fitosanitario, da parte del titolare / dipendente della stessa o da parte di una persona terza.

La verifica potrà essere eseguita accertando la modalità di esecuzione del trattamento sulla base delle prescrizioni dell'etichetta del PF utilizzato. Ricordiamo che il trattamento dovrà essere riportato sul registro dei trattamenti, entro 30 giorni dalla sua esecuzione oppure entro la data di raccolta, se inferiore a questi.

Riscontro della violazione sulla base di elementi dichiarativi o documentali

Nel secondo caso la verifica avviene in un momento diverso dalla fase di esecuzione del trattamento, con la necessità di approfondire gli elementi a disposizione.

Uno degli elementi di verifica è rappresentato dal registro dei trattamenti, con l'annotazione della superficie della coltura trattata. Il controllo dovrà essere integrato con il rilievo in campo per la verifica della presenza del corpo idrico/corso d'acqua.

Esempio

Sul registro dei trattamenti, scheda B, è annotata la coltura con la superficie totale investita e la superficie trattata, che può essere la stessa oppure minore. La verifica rileva l'utilizzo di un PF che prevede una fascia di rispetto non trattata in vicinanza di corpi idrici/corsi d'acqua.

Dal sopralluogo in campo, è riscontrata la presenza di un corpo idrico / corso d'acqua, esclusi gli elementi sopra identificati.

Sono valutati in tal caso:

- la superficie trattata della coltura rispetto la superficie totale della stessa,
- la presenza di fasce non coltivate ai margini della coltura,
- le misure di mitigazione previste dall'etichetta e il loro eventuale utilizzo,
- lo stato / le condizioni della superficie e della coltura, rispetto allo scopo del trattamento eseguito.

3.3 Zone vulnerabili ai fitosanitari (ZVF)

Le ZVF non vanno prese in considerazione ai fini del controllo di condizionalità anche se il dato è presente in INFO AGGIUNTIVE e nella scheda di condizionalità a fascicolo.

Alcune etichette riportano delle limitazioni o divieti di utilizzo nelle aree definite “vulnerabili ai prodotti fitosanitari”.

Nelle aree definite vulnerabili a prodotti fitosanitari, l'impiego di alcuni principi attivi potrebbe essere limitato o vietato, solo una volta conclusasi e avallata dal Ministero della Salute, anche la fase di individuazione dei criteri di “vulnerabilità specifica”, il cui percorso di definizione è stato intrapreso con l'approvazione della DGR n. 425/2011.

3.4 Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari

Il Decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, di attuazione della direttiva 2009/128/CE, prevede che a decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, più comunemente definito il “**patentino**” costituisce requisito obbligatorio per chiunque intenda acquistare o anche soltanto utilizzare, a livello professionale, i PF necessari per la difesa delle piante. Il certificato viene rilasciato dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano secondo i propri ordinamenti.

A titolo esemplificativo l'utilizzatore professionale può essere identificato:

- nel rivenditore (cioè il datore di lavoro che deve gestire la sicurezza del suo deposito di rivendita);
- nell'azienda agricola in cui si configura qualsiasi datore di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 (agricoltore, contoterzista, società di servizi, ecc.);
- nelle imprese familiari in cui il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, prestano in modo continuativo la loro attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare;
- nei lavoratori autonomi contoterzisti che compiono opere e servizi;
- nei piccoli imprenditori, che possono essere i coltivatori diretti del fondo;
- nei piccoli commercianti e comunque coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti della famiglia;
- nei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo.

In sostanza tutte le persone che impiegano PF all'interno di un'azienda devono essere in possesso del patentino.

Informazioni dettagliate sulla modalità di rilascio del patentino sono riportate sul sito di AVEPA (Ente preposto in Veneto) al seguente indirizzo <https://www.avepa.it/prodotti-fitosanitari>

L'autorizzazione viene rilasciata alle persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed abbiano ottenuto una valutazione positiva all'esame previsto. La valutazione ha lo scopo di accertare che l'interessato conosce i pericoli connessi alla detenzione, conservazione, manipolazione ed utilizzazione di prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti, le modalità per un corretto uso degli stessi, le relative misure precauzionali da adottare e gli elementi fondamentali per un corretto impiego da un punto di vista sanitario, agricolo ed ambientale.

L'autorizzazione (cd patentino) contiene il nome e cognome, la data e il luogo di nascita e di residenza, la fotografia del richiedente, il n. di autorizzazione, la data di rilascio e la data di fine validità.

L'autorizzazione è valida per 5 anni a partire dalla data di rilascio, ed è rinnovabile a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione ai corsi di aggiornamento previsti.

Riguardo il RINNOVO del certificato, è considerato rispettato l'impegno nel caso di acquisto e utilizzo, rilevati a partire dalla data di conclusione del corso con frequenza minima obbligatoria raggiunta.

A tale scopo è necessario consultare l'applicativo A39 e verificare la presenza dell'attestato.

ESEMPIO di impegno rispettato:

data attestato su A39: 18 maggio 2023

data acquisto PF: 01 giugno 2023

data rinnovo su patentino: 09 giugno 2023

L'incaricato del controllo verificherà l'avvenuta richiesta per il rilascio del certificato entro sei mesi dalla data dell'attestato.

La verifica potrà essere effettuata direttamente sul sito istituzionale dell'AVEPA al link

<http://login.avepa.it/Portalino/PublicPage/portalinoPatentiniFitosanitari>

3.4.1 Proroga scadenze validità patentini

A seguito della conversione in Legge con modificazioni del Decreto-legge “Milleproroghe” del 29.12.2022 n. 198, sono state prorogate le scadenze dei certificati di abilitazione alla vendita, all’acquisto e utilizzo prodotti fitosanitari ad uso professionale, di abilitazione all’attività di consulente sull’impiego dei prodotti fitosanitari e gli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici.

Segnatamente, la Legge di conversione n. 14 del 24/02/2023 modifica l’articolo 15 del suddetto decreto, integrandolo con il seguente comma: “1-ter. La validità dei **certificati di abilitazione** all’acquisto e all’utilizzo, alla vendita e all’attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici, rilasciati ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, in scadenza nel 2022, è prorogata fino al **30 giugno 2023**.”

3.5 Caratteristiche del sito di stoccaggio

Le caratteristiche del sito di stoccaggio dei prodotti fitosanitari sono descritte nell’ALLEGATO VI al Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014 - adozione del PAN Fitofarmaci, Punto VI.I - Stoccaggio dei prodotti fitosanitari.

1. Presenza e caratteristiche generali

Il deposito dei prodotti fitosanitari è obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali. Deve essere:

- chiuso
- ad uso esclusivo
- non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all’uso dei prodotti fitosanitari;
- possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari;
- non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi compresi;
- possono essere ivi conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati.

2. Localizzazione nell’azienda

Il deposito dei prodotti fitosanitari può essere:

- un locale appositamente costituito;
- un’area specifica all’interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti. In questo caso, nel locale dove è ubicata l’area specifica o l’armadio per i prodotti fitosanitari non possono essere detenuti alimenti o mangimi.

3. Impermeabilità e contenimento degli sversamenti

Il deposito dei prodotti fitosanitari deve:

- consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l’ambiente;
- disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l’ambiente, le acque o la rete fognaria.

4. Ubicazione e protezione delle acque

Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque.

5. Ricambio dell’aria

Il deposito o l’armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell’aria. Le aperture per l’aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l’entrata di animali.

6. Caratteristiche del locale e protezione dagli agenti atmosferici

Il deposito deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.

7. Corretta tenuta dei prodotti fitosanitari nel locale

I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili.

8. Strumentazione per il dosaggio

Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto.

9. Accesso al locale

L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.

10. Custodia

La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è aperto.

11. Segnalazione del pericolo di contaminazione o avvelenamento

Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo.

12. Numeri di emergenza

Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza.

13. Materiali per limitare gli sversamenti

3.6 Controlli funzionali delle irroratrici

La direttiva 2009/128/CE, relativa all'uso sostenibile dei Prodotti Fitosanitari – PF – prevede misure finalizzate alla riduzione dei rischi per la salute pubblica e l'ambiente legati all'utilizzo di tali prodotti. Particolare importanza rivestono gli aspetti legati all'operatività delle irroratrici in uso; le azioni proposte riguardano la formazione degli utilizzatori, il controllo funzionale, la regolazione e la manutenzione. La direttiva 128 è stata recepita con il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e con il successivo Decreto di adozione del Piano di Azione Nazionale – PAN - (in GU n. 35 del 12/02/2014).

3.6.1 Obbligo del controllo funzionale

Per controllo funzionale si intende l'insieme di verifiche e controlli - eseguiti con l'ausilio di apposita attrezzatura e seguendo uno specifico protocollo di prova - atti a valutare la corretta integrità e funzionalità dei componenti di una macchina irroratrice.

Il DM n. 4847 del 03/03/2015 riporta le tipologie di attrezzature che devono essere obbligatoriamente sottoposte a controllo.

A1) Macchine irroratrici per la distribuzione su colture a sviluppo verticale (es. trattamenti su colture arboree)

- irroratrici aero-assistite (a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga);
- irroratrici a polverizzazione per pressione senza ventilatore;
- dispositivi di distribuzione a lunga gittata e con ugelli a movimento oscillatorio automatico;
- cannoni;
- irroratrici scavallanti;
- irroratrici a tunnel con e senza sistema di recupero.

A2) Macchine irroratrici per la distribuzione su colture a sviluppo orizzontale (es. diserbo colture erbacee)

- irroratrici a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga con o senza manica d'aria con barre di distribuzione con larghezza di lavoro superiore a tre metri;
- irroratrici con calate;
- cannoni;
- dispositivi di distribuzione a lunga gittata orizzontale con ugelli a movimento oscillatorio automatico;
- irroratrici per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree non dotate di schermatura;
- irroratrici abbinate a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono la miscela in forma localizzata, con larghezza della banda effettivamente trattata superiore a tre metri.

A3) Macchine irroratrici impiegate per i trattamenti fitosanitari alle colture protette

- irroratrici fisse o componenti di impianti fissi all'interno delle serre, come le barre carrellate;
- irroratrici portate dall'operatore, quali lance, irroratrici spalleggiate a motore;
- irroratrici mobili quali cannoni, irroratrici con barra di distribuzione anche di lunghezza inferiore a tre metri e irroratrici aereo-assistite a polverizzazione per pressione, pneumatica o centrifuga.

A4) Altre macchine irroratrici

- irroratrici montate su treni;
- irroratrici spalleggiate a motore, con ventilatore.

Sono esonerate dall'obbligo del controllo funzionale le seguenti attrezzature:

- irroratrici portatili e spalleggiate, azionate dall'operatore, con serbatoio in pressione o dotate di pompante a leva manuale;
- irroratrici spalleggiate a motore prive di ventilatore, quando non utilizzate per trattamenti su colture protette.

Il controllo funzionale dell'irroratrice può essere effettuato solo presso un Centro Prova autorizzato dalla Regione competente e prevede la seguente periodicità:

- primo controllo: entro 5 anni dall'acquisto dell'irroratrice nuova per i mezzi a uso professionale privato, entro 2 anni per quelli uso conto terzi
- controlli successivi: periodicità triennale per i mezzi a uso professionale privato, biennale per quelli uso conto terzi.

Sono previste periodicità differenziate per determinate categorie di irroratrice, individuate dalla nota del MIPAAF n. 4847 del 03/03/2015. Con successivo decreto del ministero dell'Agricoltura n. 69394 del 12/02/2021 ha predisposto lo schema, come di seguito riportato, che riassume le scadenze e gli intervalli di tempo che intercorrono tra i controlli.

		Intervallo controlli fino 31 dicembre 2020	Intervallo controlli dal 1° gennaio 2021
Tipo di attrezzature	Utilizzatore	Obbligo del controllo	Obbligo del controllo
Tutte in generale	Utilizzatore professionale	Ogni 5 anni	Ogni 3 anni
	Contoterzista	Ogni 2 anni	Ogni 2 anni
Attrezzature nuove	Utilizzatore professionale	5 anni dall'acquisto	5 anni dall'acquisto
	Contoterzista	2 anni dall'acquisto	2 anni dall'acquisto
Irroratrici con barra fino a 3 metri (anche nuove)	Utilizzatore professionale	Ogni 6 anni	Ogni 6 anni
	Contoterzista	Ogni 4 anni	Ogni 4 anni
Irroratrici montate su treni o aeromobili	—	Ogni anno	Ogni anno

3.6.2 Proroga scadenze attestati di funzionalità delle macchine irroratrici

A seguito della conversione in Legge con modificazioni del Decreto-legge "Milleproroghe" del 29.12.2022 n. 198, sono state prorogate le scadenze dei certificati di abilitazione alla vendita, all'acquisto e utilizzo prodotti fitosanitari ad uso professionale, di abilitazione all'attività di consulente sull'impiego dei prodotti fitosanitari e gli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici.

Segnatamente, la Legge di conversione n. 14 del 24/02/2023 modifica l'articolo 15 del suddetto decreto, integrandolo con il seguente comma: "1-ter. La validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita e all'attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari, nonché degli **attestati di funzionalità delle macchine irroratrici**, rilasciati ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, in scadenza nel 2022, è prorogata fino al **30 giugno 2023**."

3.6.3 Il servizio di controllo

La Regione del Veneto, con DGR n. 1158 del 26/07/2011 ha provveduto a potenziare e riorganizzare il servizio, rivedendo le procedure e adattandole alle indicazioni della direttiva 128 e agli standard approvati a livello UE. Attualmente sono autorizzati ad operare sul territorio regionale 41 Centri Prova che hanno personale abilitato, idonee attrezzature, possibilità di effettuare interventi meccanici e sono tenuti a rispettare le procedure ufficiali. La maggior parte dispone di attrezzatura mobile ed è quindi in grado di effettuare il servizio anche presso aree idonee messe a disposizione dalle aziende singole

o associate, su richiesta. In Veneto possono operare, in quanto hanno ottenuto apposito riconoscimento, anche Centri Prova di altre regioni (vedi elenco “Centri Prova autorizzati”).

3.6.4 Documentazione comprovante l'avvenuto controllo

In fase di controllo, il tecnico abilitato del Centro Prova redige un apposito “Rapporto di Prova”, diverso per barre, atomizzatori o altre attrezzature. Nel rapporto di prova sono riportati i controlli effettuati, le misurazioni e le eventuali riparazioni, regolazioni o sostituzioni. Il rapporto di prova viene conservato dal Centro Prova per 6 anni, consegnato al proprietario/utilizzatore della macchina solo su richiesta e messo a disposizione in caso di controllo da parte del Servizio Fitosanitario.

Se l'esito del controllo è positivo, viene rilasciato l'“**Attestato di Funzionalità**”, dove sono riportati i dati identificativi del proprietario, dell'attrezzatura e la data del controllo. **Il modello è stato revisionato e dal 2022 riporta ulteriori dati relativi alla macchina (ad esempio le dotazioni antideriva).**

I dati relativi al controllo funzionale vengono inseriti in fascicolo dentro la Scheda “Attrezzi”.

Dettaglio Attrezzo Agricolo			
Fonte dati COMPILAZIONE		Aggiornato il 25/02/2020	
		Valido inizio	Valido fine
UTE <input type="text"/>			
Identificativo	<input type="text"/>		
Descrizione	<input type="text"/>		
Tipo attrezzo	ATOMIZZATORI		
Targa	<input type="text"/>	Matricola	<input type="text"/>
		Telajo	<input type="text"/>
Tipo possesso	PROPRIETA		
Data primo acquisto	<input type="text"/>		
Data controllo	18/02/2020	Data scadenza controllo	17/02/2025
Centro di prova	<input type="text"/>		

3.6.5 Altri adempimenti relativi alle attrezzature

Oltre a sottoporre le irroratrici a controllo funzionale presso un Centro Prova autorizzato, gli utilizzatori professionali sono tenuti a:

- effettuare controlli tecnici periodici delle attrezzature, ossia la manutenzione ordinaria, in modo da assicurare il mantenimento dell'efficienza;
- ad effettuare la regolazione (o taratura) delle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari conformemente alla formazione ricevuta (ossia i corsi per il rilascio o il rinnovo dei “patentini”).

Va chiarito che controllo funzionale e regolazione sono due cose diverse, anche se spesso si tende a confonderne il significato.

Il controllo funzionale, come detto, viene effettuato esclusivamente dai Centri Prova autorizzati; la regolazione è un'operazione che compete, invece, direttamente all'utilizzatore della macchina, che deve essere in grado di eseguirla sulla base della formazione ricevuta e, ad esempio, seguendo le istruzioni del manuale di uso e manutenzione.

La regolazione ha lo scopo di adattare l'attrezzatura alle specifiche realtà colturali aziendali e di definire il corretto volume di miscela da distribuire, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari. In questo modo si garantisce l'efficacia del trattamento e si riduce la parte di prodotto che va fuori bersaglio, in modo da evitare o minimizzare il rischio di inquinamento ambientale. Andrebbe ripetuta ogni qual volta cambiano le condizioni operative dell'irroratrice e/o quelle vegetative del bersaglio.

I dati riferiti alla regolazione effettuata da parte dell'utilizzatore devono essere registrati su un'apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti fitosanitari o sul registro stesso. Attualmente, non è previsto un apposito modello di dichiarazione.

La scheda deve contenere le seguenti informazioni minime: la data in cui le verifiche sono state effettuate, le colture trattate con la macchina in questione e i volumi di irrorazione (che, per esempio, variano anche in base allo stato vegetativo della coltura). La registrazione deve essere effettuata annualmente.

L'utilizzatore può chiedere (ma non è un obbligo) che la regolazione venga effettuata dal Centro Prova, a completamento del controllo funzionale. In questo caso viene effettuata una regolazione strumentale, ossia usando le strumentazioni in possesso del Centro che compilerà un **documento aggiuntivo** (scheda di regolazione) che riporta i dati relativi alle colture e ai principali parametri operativi dell'irroratrice, ossia: tipo e portata ugelli; pressione di esercizio; velocità di avanzamento (rapporto di trasmissione e numero di giri motore della trattrice); regolazione ventilatore; altezza di lavoro (per le barre); volume di distribuzione.

L'attestato di controllo funzionale e la scheda di regolazione sono due documenti diversi.

Nel caso in cui la regolazione venga effettuata dal Centro Prova in sede di Controllo funzionale, il documento risultante non è un ulteriore attestato ma una scheda di regolazione che dovrà essere allegata all'attestato funzionale.

4. FASCE TAMPONE/INERBITE (BCAA4)

Con la nuova programmazione 2023-2027, la larghezza della fascia tampone/inerbita è sempre pari a 5 metri (a differenza della precedente programmazione che ammetteva in talune situazioni una larghezza pari a 3 metri).

Gli impegni relativi al divieto di impiego di concimi (organici ed inorganici) e di prodotti fitosanitari sulla fascia tampone si applica sia a corsi d'acqua che a corpi idrici, mentre l'obbligo di costituire e mantenere la fascia inerbita vige esclusivamente per i corpi idrici.

4.1 Classificazione dei corpi idrici

L'allegato A al decreto del dirigente della Direzione Agroambiente n. 328 del 6 aprile 2022 (che ha abrogato il DDR n. 16 del 15 marzo 2016) individua i tratti di torrenti, fiumi e canali superficiali soggetti all'obbligo di realizzazione della fascia inerbita.

L'ampiezza della fascia inerbita può variare in funzione dello stato ecologico e/o chimico associati ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali, definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza comunicato dall'autorità competente al sistema Europeo WISE ai sensi del DM del MATTM del 17 luglio 2009 (Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque).

Le possibili classi di stato sono:

- stato ecologico: "ottimo/elevato", "buono", "sufficiente", "scarso/scadente" e "pessimo/cattivo";
- stato chimico: "buono", "non buono".

L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "ottimo/elevato" e lo stato chimico sia buono o non sia definito.

In tutti gli altri casi, si applica un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

L'informazione della classificazione sopra descritta, ossia l'informazione sull'ampiezza della fascia inerbita da realizzare/non eliminare, è riportata nelle **INFOAGGIUNTIVE** in corrispondenza della colonna "CORPI IDRICI" dove viene dettagliato il riferimento al corpo idrico che interseca le particelle aziendali.

Può riscontrarsi la situazione in cui le superfici non risultano attigue al corpo idrico ma collocate a distanza a volte rilevante, pur rientrano nella zona "buffer" ipotetica disegnata a GIS sui lati del corpo idrico, oppure superfici di larghezza ridotta interposte tra il corpo idrico e una successiva superficie:


- Corpo idrico con fascia inerbita richiesta di 5 metri;
- particella A, larghezza 2 metri attigua al corpo idrico: fascia inerbita di competenza 2 metri
- particella B, larghezza 40 metri attigua alla particella A: fascia inerbita di competenza 3 metri.

Prima di procedere con il controllo in campo, le superfici che sono interessate dalla presenza di corpi idrici secondo quanto indicato nel report INFO AGGIUNTIVE, devono essere verificate a GIS e verificate successivamente attraverso il sopralluogo in campo.

E' possibile visualizzare sia l'intero reticolo idrografico superficiale regionale, sia il reticolo idrografico superficiale regionale monitorato da ARPAV (c.d. WISE), consultando il "Geoportale Agroambiente" della Regione Veneto al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/geoportale-agroambiente>.

4.2 Misurazione della fascia tampone/inerbita

La larghezza della fascia tampone/inerbita deve essere misurata partendo dal ciglio di sponda: i 5 metri massimi di larghezza devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



Si riportano le definizioni applicabili alla norma BCAA4:

- **Ciglio di sponda:** il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- **Alveo inciso:** porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normale del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- **Sponda:** alveo di scorrimento non sommerso;
- **Argine:** rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque al fine di impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

4.3 Caratteristiche della fascia inerbita

La fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata può ricomprendere anche specie arboree o arbustive.

In caso di alvei alluvionali caratterizzati da profilo longitudinale articolato per la presenza di superfici irregolari o caratterizzate da più ordini di terrazzi, l'intera ampiezza della vegetazione erbacea, arborea o arbustiva presente in corrispondenza dei terrazzi posti a monte del ciglio di sponda contribuisce al raggiungimento della larghezza minima prevista della fascia inerbita.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente ed alla riduzione del rischio di incendi (come, ad esempio, erpicature con erpici a denti). Sono comunque escluse tutte le lavorazioni profonde o che prevedono il rovesciamento della zolla, che eliminano anche temporaneamente il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico.

È fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Eventuale documentazione redatta da enti competenti (es. Consorzio di bonifica), che attesti lavorazioni che interessano anche parzialmente la fascia inerbita, con conseguente eliminazione o modifica delle caratteristiche stesse della fascia, devono essere acquisite per essere valutate e possono essere accolte al momento del controllo o, successivamente, nella fase di definizione dell'esito.

4.4 Condizioni di non applicazione degli impegni della BCAA4

Gli impegni previsti dalla BCAA4 **non si applicano** agli elementi di seguito indicati, per i quali non sussiste il rischio di ruscellamento delle sostanze utilizzate a fini di fertilizzazione e dei prodotti fitosanitari:

- **Scoline e fossi collettori** (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- **Adduttori d'acqua per l'irrigazione:** rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

- **Pensili:** corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
- **Corpi idrici arginati:** provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato, che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

4.5 Condizioni di deroga

Inoltre, sono previste le seguenti **deroghe nei seguenti casi:**

- in presenza di **risaie**
- nel caso dei **corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici"** ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province Autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.

Nel caso dell'obbligo di costituzione/non eliminazione della fascia inerbita valgono inoltre le seguenti deroghe:

- parcelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 32, (come definite nel Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del PSN PAC 2023-2027 per il Veneto);
- terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare ivi inclusi i prati avvicendati e le colture permanenti stabilmente inerbite;
- oliveti stabilmente inerbiti;
- superfici a prato permanente, come definite all'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115.

5. ROTAZIONE DELLE COLTURE (BCAA7)


5.1 Procedura per il calcolo delle esenzioni dall'impegno della BCAA7

Premesso che l'impegno è applicabile solo sulle superfici a seminativo, sono esentate dal rispetto dell'impegno della BCAA7 le aziende:

- con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
- i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;
- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- relativamente alle superfici certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848 e a quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI).

L'obbligo di rotazione non si applica nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo.

Per verificare le condizioni di esenzione dall'applicazione della BCAA7 si procede come segue, secondo quanto riportato all'allegato 8 della Circolare Agea prot. 0064177 del 30/08/2023.



- 1) Si calcolano le seguenti superfici:
 - superficie agricola ammissibile (SAU)
 - superfici a seminativo (SUP_SEM)
 - superfici a Prato Permanente (SUP_PP)
 - superfici a erba e/o altre piante erbacee da foraggio* (SUP_ERB)

- superfici a leguminose (SUP_LEG)
- terreni a riposo (SUP_TRP)
- superfici investite con colture sommerse (SUP_RIS)
- superfici a biologico (SUP_BIO)

2) Si calcolano i seguenti valori:

SUP_ERB+SUP_TRP+SUP_LEG

SUP_PP+SUP_ERB+SUP_RIS

3) Si verificano le seguenti condizioni:

SUP_SEM ≤ 10 ha

SUP_RIS = SUP_SEM (tutti i seminativi sono a riso)

SUP_BIO = SAU (tutti i terreni in conduzione sono biologici)

SUP_ERB+SUP_TRP+SUP_LEG ≥ 75% di SUP_SEM

SUP_PP+SUP_ERB+SUP_RIS ≥ 75% di SAU

Se almeno una è soddisfatta, allora l'azienda è esente dall'applicazione della BCAA7.

Tale verifica viene effettuata prendendo in considerazione la coltura presente in campo nel periodo ricompreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno. Nel caso fossero dichiarate due colture, si prende in considerazione quella che è presente in campo per più tempo e che comunque intercetti il 15 maggio.

Per le aziende che NON sono esentate (in quanto non rientrano in nessuna delle condizioni sopra riportate), l'obbligo della rotazione NON si applica comunque alle seguenti superfici:

- terreni a riposo
- superfici a seminativo condotte con il metodo biologico (indipendentemente dal tipo di coltura)
- superfici a seminativo condotte con il SQNP (indipendentemente dal tipo di coltura)
- superfici a seminativo in serra/tunnel
- superfici investite con colture sommerse
- superfici a erba e/o altre piante erbacee da foraggio
- superfici con colture pluriennali (ad esempio erba medica)

*** erba o altre piante erbacee da foraggio:** tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose coltivate in purezza come, ad esempio, **l'erba medica**, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali.

Il controllo del rispetto della BCAA7 per il 2023 avverrà solo sulle superfici oggetto di ECO4 o SRA (per il Veneto SRA 3.1) e si svolgerà in due fasi:

1. Se l'azienda effettua una rotazione nell'arco dell'anno solare si verifica che la seconda coltura sia diversa come genere botanico dalla coltura della prima rotazione
2. Se l'azienda semina una unica coltura nell'arco dell'anno solare la verifica verrà svolta nel 2024 e si dovrà verificare che sullo stesso appezzamento la coltura 2024 sia diversa come genere botanico dalla coltura del 2023.

Le superfici non oggetto di ECO4 o SRA nel 2023 usufruiranno della deroga definita dal Reg UE 1317 (cfr DM 0147385 del 09/03/23 BCAA7 "La presente BCAA si applica nel 2023 solo ai beneficiari che richiedono a premio regimi ecologici (Ecoschemi) di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e impegni agroclimatico-ambientali (SRA) di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, rispetto ai quali la norma in questione risulti pertinente, come stabilito nel Piano Strategico della PAC".) Il controllo della BCAA7 per queste superfici partirà dall'anno 2024 come anno zero.


6. ELEMENTI NON PRODUTTIVI E CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO (BCAA8)

6.1 Procedura per il calcolo delle esenzioni dall'impegno A della BCAA8

Premesso che l'impegno A della BCAA8 è applicabile solo sulle superfici a seminativo, sono esentate dal rispetto dell'impegno le aziende:

- con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi.

Per verificare le condizioni di esenzione dall'applicazione dell'impegno A della BCAA8 si procede come segue, secondo quanto riportato all'allegato 8 della Circolare Agea prot. 0064177 del 30/08/2023.



- 1) Si calcolano le seguenti superfici:
 - superficie agricola ammissibile (SAU)
 - superfici a seminativo (SUP_SEM)
 - superfici a Prato Permanente (SUP_PP)
 - superfici a erba e/o altre piante erbacee da foraggio (SUP_ERB)
 - superfici a leguminose (SUP_LEG)
 - terreni a riposo (SUP_TRP)
 - superfici a riso (SUP_RIS)

- 2) Si calcolano i seguenti valori:

SUP_ERB+SUP_TRP+SUP_LEG
 SUP_PP+SUP_ERB+SUP_RIS

3) Si verificano le seguenti condizioni:

SUP_SEM \leq 10 ha

SUP_ERB+SUP_TRP+SUP_LEG \geq 75% di SUP_SEM

SUP_PP+SUP_ERB+SUP_RIS \geq 75% di SAU

Se almeno una è soddisfatta, allora allora l'azienda è esente dall'applicazione dell'impegno A della BCAA8.

Tale verifica viene effettuata prendendo in considerazione la coltura presente in campo nel periodo ricompreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno. Nel caso fossero dichiarate due colture, si prende in considerazione quella che è presente in campo per più tempo e che comunque intercetti il 15 maggio.

6.2 Procedura per il calcolo del 4% previsto dall'impegno A della BCAA8

Si illustra di seguito la procedura da seguire per il calcolo del 4% previsto dall'impegno A della BCAA8.

1) Si calcolano le seguenti superfici:

- superficie a seminativo (SUP_SEM)
- superficie elementi non produttivi (SUP_NOPROD). Vanno escluse le superfici chieste a premio per SRA 10.1 e SRA 10.3 per il Veneto).

2) Si calcola la superficie di tutti gli elementi non produttivi (adiacenti/inclusi al seminativo e non) moltiplicati per i rispettivi fattori di ponderazione (SUP_NOPROD_POND).

Si riportano di seguito i fattori di ponderazione come da normativa vigente (DM n. 185145 del 30/03/2023).

SUPERFICI/ELEMENTI NON PRODUTTIVI	LIMITI DIMENSIONALI	FATTORE DI PONDERAZIONE
Fasce tampone	Larghezza minima 5 m	1,5
Fossati	Larghezza massima 10 m	2
Margini di campi, appezzamenti o fasce tampone di parcelle	Larghezza compresa tra 2 e 20 m	1,5
Siepi individuali o gruppo di alberi/filari	Siepi: Larghezza compresa tra 2 e 20 m; lunghezza minima 25 m; copertura >20%	2
Terreni lasciati a riposo	(6 mesi continuativi dal 01/01 al 30/06)	1
Alberi isolati / Alberi monumentali	Diametro min. chioma 4 m	1,5
Fascia inerbita	Larghezza min. 5 m	1,5
sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche	Larghezza massima tot. 10 m	2
Boschetti nel campo	Superficie massima 0,3 ha	1,5
Piccoli stagni	Superficie \leq 3000 m ²	1,5
Muretti	Altezza compresa tra 0,3 a 5 m Larghezza compresa tra 0,5 a 5 m Lunghezza minima 25 m	1
Terrazze	Altezza minima 0,5 m	1

3) Si calcola il 4% della superficie a seminativo:

4% di SUP_SEM

- 4) Si verifica la seguente condizione:
 SUP_NOPROD_POND \geq 4% di SUP_SEM
 Se la condizione è soddisfatta, allora l'impegno A della BCAA8 è soddisfatto.

6.3 Applicabilità impegno A BCAA8 per l'anno 2023

DM MIPAAF 362512 del 23/08/2022:

“Attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023”:

1. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, per l'anno di domanda 2023 non si applicano le seguenti norme BCAA elencate nell'allegato III del medesimo regolamento e definite nel Piano strategico della PAC:

- a) BCAA 7 “Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse”;
b) BCAA 8 “Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi” esclusivamente per quanto concerne i terreni a riposo.

2. Le superfici a seminativo, non destinate a superfici non produttive in virtù della deroga di cui alla lettera b) del primo comma, **non devono essere utilizzate per la coltivazione di granturco, semi di soia o bosco ceduo a rotazione rapida.**

3. Ai fini dei regimi ecologici di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e degli impegni agro-climatico-ambientali e di altri impegni in materia di gestione di cui all'articolo 70 di tale regolamento, nell'anno di domanda 2023, le condizioni di base di cui all'articolo 31, paragrafo 5, primo comma, lettera a) e all'articolo 70, paragrafo 3, primo comma, lettera a), di tale regolamento per quanto riguarda la BCAA 7 e il primo requisito della BCAA 8, non sono modificate dalle decisioni assunte ai sensi del presente decreto.

Per il 2023 l'impegno si applica solo alle superfici oggetto di ECO5 o SRA 10.1 e 10.3 pertinenti.

Le altre superfici usufruiranno della deroga definita dal Regolamento (UE) 2022/1317.

Il controllo della BCAA8 impegno A per queste superfici partirà dall'anno 2024.

Applicazione delle deroghe previste dal Regolamento (UE) 2022/1317

- a) Si prende in considerazione tutta la superficie a possibile seminativo condotta dal beneficiario
 b) Si prendono in considerazione tutti gli elementi caratteristici del paesaggio adiacenti/inclusi al seminativo
 c) Si effettua la somma di a) + b)
 d) Si calcola il 4% di c)
 e) Si prendono in considerazione tutti gli elementi caratteristici del paesaggio (adiacenti/inclusi al seminativo e non, escludendo quelli chiesti a premio per SRA 10.1 e SRA 10.3 per il Veneto), presenti sulla superficie aziendale moltiplicati per i rispettivi fattori di ponderazione
 f) Si calcola c) – e) (ossia la superficie che il beneficiario avrebbe dovuto mantenere a riposo)
 g) Se all'interno di tutta la superficie a possibile seminativo condotta dal beneficiario è presente una superficie con riposo e/o colture differenti da soia mais o bosco ceduo a rotazione rapida \geq f) l'azienda rispetta i parametri relativi alla deroga ai sensi del Regolamento (UE) 2022/1317

6.4 Descrizione degli elementi e delle superfici non produttivi ammissibili per il calcolo della quota minima del 4%

“fascia inerbita” (ai sensi della BCAA 4): fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, inclusa la vegetazione ripariale, di larghezza pari ad almeno 5 metri, se non diversamente stabilito, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, individuati e monitorati ai sensi del d.lgs. 152/2006, del DM 131/2008 e del DM 260/2010, e che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti.

“fascia inerbita” (ai sensi della BCAA 5): fascia inerbita spontaneamente ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, realizzata sui seminativi oltre il 10% di pendenza media.

“fossati o canali artificiali”: fossi lungo i campi, compresi i corsi d’acqua per irrigazione o drenaggio, di larghezza massima di 10 metri. Non sono inclusi i canali con pareti in cemento.

“margini dei campi”: bordi dei campi di larghezza compresa tra 2 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola.

“siepi”: strutture vegetali lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi, nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

“filare”: formazione ad andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzata dalla ripetizione di elementi arborei/arbustivi in successione o alternati.

“terreno lasciato a riposo”: seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi dal 1° gennaio al 30 giugno dell’anno di domanda (come integrato dal DM 185145 del 30/03/2023).

“alberi isolati”: esemplari arborei con chioma del diametro minimo di 4 metri.

“alberi monumentali”: esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.

“sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche”: le strutture ed i relativi reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l’ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e i canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Gli elementi delle sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

“boschetto”: gruppi di alberi presenti all’interno dei seminativi o limitrofi ad essi, di superficie massima di 3.000 mq.

“stagni”: bacini idrici naturali o artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 mq. In considerazione del fatto che il livello dell’acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l’area da considerare ai fini della BCAA8 è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

“muretti”: muretti in pietra tradizionale di altezza compresa tra 0,3 e 5 metri; larghezza compresa tra 0,5 e 5 metri; lunghezza minima di 25 metri.

“terrazzamenti”: terrazzamenti di altezza minima di 0,5 metri.

6.5 Disposizioni regionali di riferimento riguardo gli elementi caratteristici del paesaggio

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente, approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 382 del 28.05.1992, all'articolo 32, "Direttive per gli ambiti di paesaggio agrario di interesse storico culturale" delle N.T.A., pone a carico delle Province, in sede di PTCP, la delimitazione delle aree interessate dalla presenza di paesaggi agrari storici, distinguendo le aree caratterizzate dalla presenza diffusa anche se non prevalente di assetti colturali storici dagli episodi isolati. In particolare, detto articolo richiama tra le varie tipologie di paesaggio individuate, quello caratterizzato dalla presenza di terrazzamenti. Inoltre, prevede che gli Strumenti Urbanistici Comunali dettino, tra le altre, norme relative a misure di tutela per la conservazione dell'organizzazione complessiva dei segni fisici che costituiscono il supporto strutturale del paesaggio: assetto fondiario, sistemazioni idraulico agrarie, strade rurali, manufatti, costruzioni rurali o accessorie, ecc.

Inoltre, il nuovo PTRC - adottato con DGR n. 372 del 17.02.2009 e in regime di salvaguardia - individua 39 ambiti strutturali di paesaggio, come individuati dall'Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio del Veneto, disciplinati dal titolo XI delle Norme Tecniche. Per ogni ambito fissa obiettivi di qualità paesaggistica, che hanno tuttavia valore di indirizzo, non prescrittivo, per la pianificazione di dettaglio, di settore e locale. Tra tali obiettivi si rinvencono anche la conservazione della diversità del paesaggio agrario e dei valori storico-culturali dello spazio agrario storico, la salvaguardia dei paesaggi terrazzati storici, la valorizzazione dello spessore ecologico e del valore sociale dello spazio agrario.

I Piani d'Area, quali strumenti di specificazione del PTRC vigente (1992), per quei contesti territoriali che richiedono specifici, articolati e multidisciplinari approcci alla pianificazione, prevedono specifiche direttive e prescrizioni anche in merito ai terrazzamenti, agli stagni, alle siepi, agli alberi isolati o in filari. Di seguito, se ne illustrano le principali.

I Piani d'area regionali sono riportati al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/ptrc/piani-di-area>

MURETTI A SECCO

1. Il Piano d'Area dell'Altopiano dei Sette Comuni, adottato dalla Giunta Regionale con delibera 9.4.2002, n. 792 - ma non ancora definitivamente approvato - prevede, norme di salvaguardia per la tutela dei terrazzamenti esistenti, cui si rinvia.

2. Il Piano d'Area di Comelico-Ost Tirol, approvato dalla Giunta regionale con delibera 29.10.2002, n. 80 contiene, tra l'altro, un abaco descrittivo delle recinzioni, dei tetti a scandole lignee e dei muri a secco, utilizzati per delimitare sentieri, confini.

3. Il Piano d'Area dei Monti Berici, approvato con DCR n. 31 del 9.7.2008, prevede il divieto alla demolizione, anche in parte, delle gradonature in terra e in sasso, nonché degli elementi storico-testimoniali presenti. Altresì, promuove, attraverso adeguate direttive ai Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, il censimento di muri a secco utilizzati per i tagliapoggi o per recinzioni di broli e caseggiati e stabilisce l'inserimento di misure per la tutela e la salvaguardia degli stessi.

4. Il Piano d'Area Garda Baldo, adottato dalla Giunta regionale DGR n. 3082 del 21.10.2008, all'articolo 19 delle NTA, vieta la demolizione, anche in parte, dei muretti a secco che sostengono i tagliapoggi sulle pendici delle valli, nonché degli elementi storico-testimoniali presenti.

5. Il Piano d'Area Pianure e Valli Grandi Veronesi, approvato dalla Giunta regionale con delibera 2.08.2012, n. 108, prevede nelle zone agricole lungo i tracciati stradali la realizzazione di recinzioni esclusivamente con siepi o muri a secco secondo le tipologie locali.

6. Il Piano d'Area "Valle del Biois Valle di Gares", adottato con DGR n. 3667 del 29.11.2005, inserisce, tra le direttive per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, la conservazione e il recupero dei segni ordinatori del paesaggio antropizzato, quali ad esempio: terrazzamenti, siepi, antichi percorsi.

STAGNI

1. L'Art. 17 "Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici" delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5.11.2009, stabilisce che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115 del D.lgs. n.152/2006, la Giunta regionale, sentite le competenti autorità di bacino, definisce indirizzi e criteri per la disciplina degli interventi di trasformazione e uso del suolo, laddove necessario, nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune.

2. Il Piano d'Area Quadrante Europa, approvato con DCR n. 69 del 20.10.1999, impone che i Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano d'Area riconoscano e tutelino i biotopi esistenti, fra cui le zone umide, e prevedano interventi finalizzati al miglioramento e/o incremento di quinte arboree-arbustive lungo il perimetro delle zone umide. Inoltre, il medesimo Piano prevede che la realizzazione di zone umide possa realizzarsi anche attraverso la ricomposizione ambientale delle cave, al fine di favorire la formazione di particolari situazioni microclimatiche e il rimpinguamento delle falde.

3. Il Piano d'Area dei Monti Berici, approvato con DCR n. 31 del 9.7.2008, promuove, attraverso adeguate direttive ai Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, l'incremento del grado di naturalità dei siti di interesse faunistico, attraverso la diversificazione ambientale degli habitat, tra i quali include paludi e stagni.

4. La Variante 2 al Piano di Area Tonezza Fiorentini, approvato dalla Giunta regionale con delibera 29.12.2009, n. 4233, dispone che i Comuni, in sede di adeguamento, individuino le zone umide (pozze di abbeveraggio, punti di raccolta acqua, sorgenti, etc.) eventualmente esistenti, dettando apposite misure per la riqualificazione naturalistico-ambientale dell'ambito individuato e prevedendo, compatibilmente con il valore naturale da tutelare, una possibile fruizione dell'area per scopi naturalistico-didattici e ricreativi.

ALBERI MONUMENTALI, SIEPI, ALBERI ISOLATI O IN FILARI

1. La L.R. 9.08.2002, n. 20 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali", considera alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico e di interesse paesaggistico e culturale:

- gli alberi isolati che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;
- gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.

L'elenco regionale degli alberi monumentali è attualmente composto di 206 esemplari, individuati dai seguenti provvedimenti

- 110 sono stati approvati con D.M. n.5450 del 19/12/2017
- 49 sono stati approvati con D.M. n.757 del 19/04/2019
- 47 sono stati approvati con D.M. n. 9022657 del 24/07/2020

Info e riferimenti al seguente indirizzo regionale:

<https://www.regione.veneto.it/web/economia-e-sviluppo-montano/alberi-monumentali>

2. Il Piano d'Area Quadrante Europa, approvato con DCR n. 69 del 20.10.1999, tutela in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici gli elementi minuti quali siepi e filari.

3. Il Piano d'Area Pianure e Valli Grandi Veronesi, approvato dalla Giunta regionale con delibera 2.08.2012, n. 108, prevede nelle zone agricole lungo i tracciati stradali la realizzazione di recinzioni esclusivamente con siepi o muri a secco secondo le tipologie locali. Inoltre, le disposizioni del Piano d'Area fanno divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie; è consentito lo sfoltimento e l'utilizzazione ternaria delle piante.

4. Il Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, approvato con DCR n. 22 del 01.03.2000 allegato "D" alle Norme di Attuazione, denominato Norme tecniche per la gestione del verde, dettaglia le procedure autorizzative che riguardano qualsiasi intervento sulla vegetazione arborea e arbustiva nell'area del Parco del Sile.

5. Il Piano d'Area dell'Altopiano dei Sette Comuni, adottato dalla Giunta Regionale con delibera 9.4.2002, n. 792 - ma non ancora definitivamente approvato - fa divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare e sradicare i filari di siepi e le siepi alberate, fatto salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie.

6. Il Piano d'Area Garda Baldo, adottato dalla Giunta regionale DGR n. 3082 del 21.10.2008, prevede che la manutenzione delle siepi deve effettuarsi preferibilmente nei mesi invernali per non vanificare la riproduzione degli uccelli e delle altre specie segnalate. Fa inoltre divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie

7. Il Piano d'Area di Comelico-Ost Tirol, approvato dalla Giunta regionale con delibera 29.10.2002, n. 80, nell'articolo 11 "zone geologicamente instabili e monumenti geologici" vieta il taglio di alberi e arbusti, fatta salva la coltivazione delle aree boscate.
8. Il Piano d'Area dei Monti Berici, approvato con DCR n. 31 del 9.7.2008, fa divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone, come richiamato nelle precedenti pianificazioni. Prevede inoltre che, con riguardo a siepi campestri esistenti e alberature di particolare valore e pregio ambientale riconosciuto dal Settore Forestale regionale o tutelate dagli strumenti urbanistici comunali, siano sostituite con essenze arboree della medesima specie qualora insecchite.
9. Il Piano d'Area Fontane Bianche, approvato con DCR n. 19 del 9.3.1999, all'articolo 6 delle NTA prevede che, in fregio ai canali, eventuali recinzioni debbano essere realizzate mediante l'impianto di siepi. Incentiva, inoltre, la formazione di siepi e il miglioramento delle formazioni lineari esistenti, vietando la conversione delle macchie boscate in colture o in aree prative.
10. Il Piano d'Area del Montello, approvato con DCR n. 36 del 31.7.2003, prevede il mantenimento e la salvaguardia di siepi, alberate, filari e sistemazioni tradizionali in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.
11. Il Piano d'Area Palav, approvato con DCR n. 70 del 9.11.1995, individua le specie da utilizzare per la costituzione di siepi ed alberature nell'ambiente rurale.
12. Il Piano d'Area Prealpi Vittoriesi e alta Marca - Vittoria Valle, adottato con DGR n. 3855 13.12.2005, individua, così come il Piano d'Area precedente, le specie da utilizzare per la costituzione di siepi e alberature nelle aree rurali, in fregio alle infrastrutture viarie e lungo la rete idrografica.
13. Il Piano d'Area del Medio Corso del Piave, adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 826 del 15.03.2010, per i grandi alberi, vieta tutti gli interventi che possono comprometterne l'integrità, per un raggio di 20 m dal tronco degli stessi, facendo salvi gli interventi per la difesa idrogeologica dei suoli, mentre in caso di lavori relativi al sottosuolo stradale o di manutenzione dei corsi d'acqua dispone che non deve essere compromesso l'apparato radicale delle alberature. Inoltre, nell'ambito "il Piave tra le colline e la pianura", individua "le terre delle siepi a Maserada" tra gli spazi aperti e/o attrezzati per la conoscenza del territorio della rete dell'ospitalità, proponendo la valorizzazione delle aree rurali di Maserada sul Piave, caratterizzate dalla varietà di specie di siepi presenti sul territorio.

SEZIONE D - SPECIFICHE TECNICHE PER LA VERIFICA DEGLI IMPEGNI

RELAZIONE DI CONTROLLO (RC)

Condizionalità rafforzata 2023
Reg. (UE) 2021/2015 Artt. 12-13 e Allegato III
RELAZIONE DI CONTROLLO - RC

INFORMAZIONI AZIENDA		
RC_CUAA_AZ	CUAA	Campo precompilato, non modificabile
RC_RAG_SOC	RAGIONE SOCIALE	Campo precompilato, non modificabile
RC_IND	INDIRIZZO SEDE LEGALE	Campo precompilato, non modificabile
RC_PEC	PEC	Campo precompilato, modificabile
RC_DES_CAA	DENOMINAZIONE DEL CAA	Campo precompilato, non modificabile
RC_SEDE_OP	SEDE OPERATIVA DEL CAA	Campo precompilato, non modificabile

PERSONE PRESENTI AL CONTROLLO		
RC_IDNTIT	Titolarità	Indicare se legale rappresentante o delegato (tecnico del CAA, familiare, parente, ecc.).
RC_IDN	Identità legale rappresentante/delegato (nome e cognome)	Riportare nome e cognome del beneficiario o soggetto delegato.
RC_IDNTIP	Tipo documento di identità	Indicare il documento di identità utile al riconoscimento (carta d'identità, patente di guida, ecc.).
RC_IDNNUM	Numero documento di identità	Indicare il numero del documento visionato.
RC_IDNDEL	Acquisizione di delega in presenza di delegato	Indicare se presente la delega (in caso di delegato) e acquisirne copia (foto).
RC_IDNCAA	Presenza al controllo del rappresentante del CAA	Indicare se il rappresentante del CAA è presente al controllo (SI/NO).
RC_IDNRAP	Nome e cognome del rappresentante del CAA	Riportare nome e cognome del rappresentante del CAA eventualmente presente al controllo.

CONTROLLO ANNUNCIATO (PREAVVISO)		
RC_PRE	Preavviso	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
RC_PRETIP	Tipo (pec, mail)	
RC_PREDAT	Data preavviso	
RC_PRENUM	Numero	

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso purché non venga compromessa la finalità del controllo. Il preavviso deve essere inviato al massimo 10 giorni solari prima del controllo in loco. Per ulteriori informazioni si rimanda a quanto riportato al punto 2.3 Preavviso del controllo in loco della sezione B – Indicazioni per lo svolgimento dei controlli.

ESECUZIONE CONTROLLO		
RC_CTRESE	Controllo eseguito	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
RC_CTRMOT	Motivo di non esecuzione *	
RC_CTRDATA	Data controllo	
RC_CTRLGO	Luogo	

Nel caso in cui il controllo non possa essere eseguito, è necessario indicarne i motivi, selezionando tra le opzioni riportate qui di seguito (su tablet vengono proposte nel menu a tendina) ed inserendo nel fascicolo di controllo eventuale documentazione a supporto.

*Motivi di NON esecuzione del controllo
Irreperibilità dell'azienda - nuova immediata convocazione dell'azienda
Richiedente non presentatosi in convocazione - nuova immediata convocazione dell'azienda
Richiedente non presentatosi in convocazione per CAUSE DI FORZA MAGGIORE - non comporta altre verifiche - nessuna riduzione dei premi
Controllo IMPEDITO a causa del richiedente - non comporta altre verifiche; - applicazione 100% di riduzione sui premi

In caso di **irreperibilità dell'azienda o qualora il richiedente non si sia presentato in convocazione**, verificati i dati ed accertata la mancanza di errori da parte dell'incaricato del controllo, tentato invano di rintracciare il beneficiario/rappresentante aziendale ovvero il delegato per svolgere comunque il controllo, l'incaricato del controllo, dopo avere redatto la relazione di controllo riportante queste informazioni, deve obbligatoriamente comunicare l'esecuzione di una seconda visita di controllo secondo le modalità previste per il preavviso.

La seconda verifica prevede la redazione di una nuova relazione di controllo.

Il controllo dovrà essere effettuato improrogabilmente entro il termine massimo di 14 giorni dal primo preavviso o dal primo accesso in azienda senza preavviso.

In caso di **assenza del beneficiario per causa di forza maggiore** si dovrà valutare puntualmente se procedere o meno con la verifica: la NON esecuzione del controllo equivale a riconoscere la causa di forza maggiore e l'esito del controllo sarà di conseguenza favorevole.

Tutta la documentazione raccolta, a dimostrazione della sussistenza delle cause di forza maggiore, dovrà essere inviata a procedure.superficie@avepa.it e a controlli.campionari@avepa.it, per valutare se necessario procedere con la sostituzione della domanda estratta. Si elencano di seguito le cause di forza maggiore.

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali (Art. 3 Reg. (UE) n. 2021/2116)

- decesso del beneficiario;
- incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- calamità naturale grave o evento meteorologico grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
- distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- epizoozia o diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

La **data di controllo** corrisponde alla data di chiusura. Nel caso in cui il controllo sia stato aperto su tablet nei giorni antecedenti la verifica in loco, la data andrà aggiornata.

In caso il controllo si svolgesse in più giorni, dovrà corrispondere alla data di chiusura (che apparirà nella relazione di controllo sottoscritta dal beneficiario).

Applicabilità atti/norme

All'interno della sezione "Relazione di Controllo" sono riportati tutti gli atti e le norme applicabili.

L'applicabilità degli atti e delle norme determina quali impegni verificare e, di conseguenza, quali checklist compilare durante il controllo.

CGO1 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/10/2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque: art. 11, par. 3, lett. e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati.	
Scheda condizionalità	
Applicabilità CGO1	
CGO2 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12/12/1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Artt. 4 e 5.	
Scheda condizionalità	
Applicabilità CGO2	
CGO3 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Art. 3 par. 1, art. 3 par. 2, lett. b), art. 4 par. 1, 2 e 4	
Scheda condizionalità	
Applicabilità CGO3	
CGO4 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Art. 6, par. 1 e 2.	
Scheda condizionalità	
Applicabilità CGO4	
CGO5 Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28/01/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Artt. 14, 15, 17 par.1 e artt. 18, 19 e 20.	
Scheda condizionalità	
Applicabilità CGO5	
CGO7 Reg. (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21/10/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE. Art. 55, prima e seconda frase.	
Scheda condizionalità	
Applicabilità CGO7	
CGO8 Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Art. 5 par.2 e art. 8 par. da 1 a 5, art. 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000, art. 13 par.1 e 3 sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.	
Scheda condizionalità	
Applicabilità CGO8	
BCAA1 Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento.	
Scheda condizionalità	
Applicabilità BCAA1	
BCAA2 Protezione di zone umide e torbiere.	
Scheda condizionalità	
Applicabilità BCAA2	
BCAA3 Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.	
Scheda condizionalità	
Applicabilità BCAA3	

BCAA4 Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.	
Scheda condizionalità	
Applicabilità BCAA4	
BCAA5 Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza.	
Scheda condizionalità	
Applicabilità BCAA5	
BCAA6 Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili.	
Scheda condizionalità	
Applicabilità BCAA6	
BCAA7 Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse.	
Scheda condizionalità	
Applicabilità BCAA7	
BCAA8	
A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi.	
B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.	
C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.	
Scheda condizionalità	
Applicabilità BCAA8	
BCAA9 Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.	
Scheda condizionalità	
Applicabilità BCAA9	

Per ogni atto/norma sono riportati due campi:

- "Scheda condizionalità": campo precompilato con le informazioni desunte dalla "scheda condizionalità 2023-2027" presente a fascicolo per l'anno a controllo. Il campo può assumere due valori (NON MODIFICABILI): **"APPLICABILE DA FASCICOLO"** oppure **"NON APPLICABILE DA FASCICOLO"**.

- "Applicabilità BCAAXX/CGOXX": campo precompilato con due valori

- "Controllo effettuato" nel caso in cui il campo "Scheda condizionalità" sia precompilato con il valore "APPLICABILE DA FASCICOLO" oppure
- "Controllo NON APPLICABILE DA FASCICOLO" nel caso in cui il campo "Scheda condizionalità" sia precompilato con il valore "NON APPLICABILE DA FASCICOLO". In questo secondo caso è sempre comunque possibile modificare il valore con "Controllo effettuato" nel caso si ritenga di dover procedere comunque con il controllo (da motivare nel campo note).

Esempio1:

Scheda condizionalità	APPLICABILE DA FASCICOLO
Applicabilità BCAA9	Controllo effettuato

Esempio2:

Scheda condizionalità	NON APPLICABILE DA FASCICOLO
Applicabilità BCAA9	Controllo NON applicabile da fascicolo

Il campo "Applicabilità BCAAXX/CGOXX" può essere modificato selezionando dal menù a tendina le seguenti opzioni:

tutti gli atti/norme	Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto/norma
CGO2	Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici in ZVN per l'intera campagna (possibile disallineamento catalogo)
CGO4	Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici in ZSC per l'intera campagna (possibile disallineamento catalogo) oppure tutte le superfici in ZSC sono ad "USO NON AGRICOLO".
CGO7/CGO8	Controllo effettuato e chiuso: l'azienda dichiara di NON aver acquistato, utilizzato (direttamente o tramite terzi) e detenuto prodotti fitosanitari nella presente campagna e nelle due campagne precedenti oppure che gli stessi riguardano esclusivamente l'autoconsumo/orti familiari.
BCAA1	Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici a prato permanente (PP) o superfici presenti negli elenchi delle Pratiche Locali Tradizionali (PLT).
BCAA2	Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici ricadenti nelle zone Ramsar del territorio regionale.
BCAA3	Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici a seminativo.
BCAA4_01	Controllo effettuato e chiuso: assenza di corpi idrici e di corsi d'acqua su tutta la superficie aziendale.
BCAA4_02	Controllo effettuato e chiuso: tutta la superficie oggetto di impegno (a e b) ricade nelle condizioni di deroga (risaie, corsi d'acqua effimeri ed episodici) oppure i corpi idrici/corsi d'acqua sono dotati di argini rialzati.
BCAA5	Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici con pendenza media superiore al 10%.
BCAA6	Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici agricole a seminativo e/o colture permanenti (frutteti e vigneti).
BCAA7	Controllo effettuato e chiuso: azienda che NON richiede premi per regimi ecologici (Ecoschemi all'art. 31 del reg. (UE) 2021/2115) e impegni agro-climatico-ambientali (SRA all'art. 70 del reg. (UE) 2021/2115) rispetto ai quali la norma in questione risulta pertinente.
BCAA9	Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici a prato permanente ricadenti nei Siti Natura 2000.

Nel caso di compilazione cartacea, fare riferimento alle informazioni riportate nel report INFO AGGIUNTIVE (se l'applicabilità è = SI sulla stringa "Atti Fascicolo", allora vuol dire che l'atto/norma è "APPLICABILE DA FASCICOLO", se è = NO allora l'atto/norma è "NON APPLICABILE DA FASCICOLO").

SUPERFICI		
RC_SAU	Superficie agricola utilizzata (SAU) (ha)	Dato precompilato su tablet, modificabile laddove in fase di controllo venisse accertato un valore diverso (ad esempio nel caso di acquisizioni/cessione di superfici avvenute dopo la generazione della checklist su tablet). Il valore della SAU corrisponde al valore che appare in Scheda Calcoli dentro Fascicolo (dalla superficie dichiarata vengono esclusi tutti i codici colturali con "uso non agricolo").
RC_ZVN	Superficie agricola utilizzata (SAU) in ZVN (ha)	Dato precompilato su tablet, modificabile laddove in fase di controllo venisse accertato un valore diverso. Per determinare tale valore, viene sommata tutta la SAU dichiarata in piano colturale di tutte le particelle che intersecano il catalogo NATURA2000_2017-NATURA 2000 (agg. 2017).
RC_ZPS	Superficie agricola utilizzata (SAU) in ZPS (ha)	Dato precompilato su tablet, modificabile laddove in fase di controllo venisse accertato un valore diverso (ad esempio nel caso di acquisizioni/cessione di superfici avvenute dopo la generazione della checklist su tablet). Per determinare tale valore, viene sommata tutta la SAU dichiarata in piano colturale di tutte le particelle che intersecano il catalogo NATURA2000_2017-NATURA 2000 (agg. 2017).
RC_ZSC	Superficie agricola utilizzata (SAU) in ZSC (ha)	Dato precompilato su tablet, modificabile laddove in fase di controllo venisse accertato un valore diverso. Per determinare tale valore, viene sommata tutta la SAU dichiarata in piano colturale di tutte le particelle che intersecano il catalogo ZVN (AGGIORNAMENTO 2021).

FUORI REGIONE		
RC_FUORI	Azienda con terreni o centro aziendale PARZIALMENTE fuori regione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Nel caso in cui siano estratte a campione aziende con terreno o centro aziendale PARZIALMENTE fuori regione Veneto, il campo dovrà essere fleggato a SI. L'informazione è presente sul file del campione estratto a controllo fornito al referente del SUA da parte dell'Uffici controlli campionari. La Sede centrale provvede ad inviare le richieste di esecuzione dei controlli agli OP fuori Veneto territorialmente competenti. Lo Sportello si coordina con la Sede centrale per le informazioni del caso.

Per altre informazioni a riguardo si rimanda a quanto riportato al punto 3.3 Aziende con superfici "fuori regione".

INCARICATI DEL CONTROLLO		
RC_ISP_1	Nome e Cognome Ispettore (1)	Campo precompilato, non modificabile
RC_SPO_1	Sportello (1)	Campo precompilato, non modificabile
RC_ISP_2	Nome e Cognome Ispettore (2)	Campo editabile (in caso di presenza di un secondo incaricato)
RC_SPO_2	Sportello (2)	Campo editabile (in caso di presenza di un secondo incaricato)

CAMPIONE		
RC_TCAMP	Tipo campione	<input type="checkbox"/> PRELIMINARE <input type="checkbox"/> INTEGRATIVO
RC_CRIS	Criterio di estrazione	<input type="checkbox"/> RISCHIO <input type="checkbox"/> CASUALE

L'informazione è presente sul file del campione estratto a controllo. Nel caso di compilazione con tablet, i campi risultano già precompilati.

ESITO DEL CONTROLLO		
RC_ESITO	Esito	<input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Sfavorevole

L'esito del controllo su tablet si autocompila in base alla presenza o meno di infrazioni nelle check list.

INFRAZIONI	

Nella compilazione con tablet, il quadro "Infrazioni" viene precompilato SI/NO in base alla presenza o meno di infrazioni nelle relative checklist.

Nel caso di presenza di infrazione (SI), si precompilerà anche il quadro "Infrazione riferita a:".

Nel caso di compilazione cartacea, indicare per ogni CGO / BCAA la presenza o meno di un'infrazione, riportando la descrizione dell'infrazione come da checklist.

EVIDENZE RICONTRATE	

Nella compilazione con tablet, il quadro "Evidenze riscontrate" riporta le note inserite nelle checklist in corrispondenza degli impegni.

ULTERIORI VERIFICHE

RC_VER01	Sono necessarie ulteriori verifiche relativamente all'atto CGO1 (verifica registro concimazioni con fosforo).	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
RC_VER02	Sono necessarie ulteriori verifiche relativamente all'atto CGO2 (verifica registro concimazioni, MAS coltura, massimali).	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
RC_VER04	Sono necessarie ulteriori verifiche relativamente agli atti CGO5-CGO7 (verifica registro prodotti fitosanitari).	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
RC_VER05	Sono necessarie ulteriori verifiche relativamente alla norma BCAA8 (verifica rispetto impegno a) "Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi".	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
RC_VER06	Sono necessarie ulteriori verifiche relativamente alla norma BCAA7 (verifica obbligo rotazione delle colture).	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

Nella compilazione con tablet, il riquadro si compila in automatico prendendo le informazioni dalle relative checklist. Per altre informazioni a riguardo si rimanda a quanto riportato al punto 3.5 Approfondimenti successivi al controllo in loco.

NOTE	
Note del controllore	
Osservazioni/dichiarazioni del beneficiario o suo rappresentante	

Il campo "Osservazioni/dichiarazioni del beneficiario o del rappresentante aziendale" può essere utilizzato per riportare eventuali osservazioni e dichiarazioni da parte dell'azienda.

PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI

In caso di esito **SFAVOREVOLE**, l'azienda potrà presentare osservazioni alla sede centrale Area Tecnica Pagamenti Diretti - Ufficio Procedure Aiuti di Superficie dopo il ricevimento della presente Relazione di controllo a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.cert@avepa.it, oppure dopo aver ricevuto la comunicazione dell'esito di condizionalità attraverso il software gestionale RITA-GIOL (Repertorio Istanze Territoriali e Amministrative – Gestione istanze OnLine), individuato con Decreto del Direttore Avepa n. 114 del 10 ottobre 2016, quale strumento per la semplificazione della gestione del procedimento amministrativo (ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.).

In entrambi i casi, le osservazioni saranno oggetto di valutazioni di merito in accordo tra lo Sportello che ha eseguito il controllo e l'Ufficio Procedure Aiuti di Superficie.

FIRME

La relazione di controllo deve essere sottoscritta su tablet con firma grafometrica, da parte dell'incaricato del controllo e dal titolare/rappresentante aziendale o suo delegato. Qualora il titolare/rappresentante o suo delegato decida di non sottoscrivere la relazione, l'incaricato del controllo potrà indicare tale volontà nel campo "Osservazioni del beneficiario" oppure nello spazio dedicato alla firma.

RELAZIONE DI CONTROLLO (RCIII)

Condizionalità rafforzata 2023
Reg. (UE) 2021/2015 Artt. 12-13 e Allegato III
RELAZIONE DI CONTROLLO (Approfondimento CGO1/CGO2/ BCAA7/BCAA8) - RCIII

INFORMAZIONI AZIENDA		
RC_CUAA_AZ	CUAA	Campo precompilato, non modificabile
RC_RAG_SOC	RAGIONE SOCIALE	Campo precompilato, non modificabile
RC_IND	INDIRIZZO SEDE LEGALE	Campo precompilato, non modificabile
RC_PEC	PEC	Campo precompilato, modificabile
RC_DES_CAA	DENOMINAZIONE DEL CAA	Campo precompilato, non modificabile
RC_SEDE_OP	SEDE OPERATIVA DEL CAA	Campo precompilato, non modificabile

ESECUZIONE CONTROLLO		
RC_CTRDATA	Data controllo	
RC_CTRLGO	Luogo	

INCARICATI DEL CONTROLLO		
RC_ISP_1	Nome e Cognome Ispettore (1)	Campo precompilato, non modificabile
RC_SPO_1	Sportello (1)	Campo precompilato, non modificabile
RC_ISP_2	Nome e Cognome Ispettore (2)	Campo editabile (in caso di presenza di un secondo incaricato)
RC_SPO_2	Sportello (2)	Campo editabile (in caso di presenza di un secondo incaricato)

ESITO DELL'APPROFONDIMENTO		
RC_ESITO	Esito	<input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Sfavorevole

L'esito del controllo su tablet si autocompila in base alla presenza o meno di infrazioni nelle check list.

NOTE	
Note del controllore	
Identificativo RC associata:	Campo precompilato che riporta il numero ID della RC alla quale è associata la RCIII.

INFRAZIONI	

Nella compilazione con tablet, il quadro "Infrazioni" viene precompilato SI/NO in base alla presenza o meno di infrazioni nelle relative checklist.

Nel caso di presenza di infrazione (SI), si precompilerà anche il quadro "Infrazione riferita a:".

Nel caso di compilazione cartacea indicare la presenza o meno di un'infrazione, riportando la descrizione dell'infrazione come da checklist.

EVIDENZE RISCOstrate	

Nella compilazione con tablet, il quadro "Evidenze riscontrate" riporta le note inserite nelle checklist in corrispondenza degli impegni.

PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI

In caso di esito **SFAVOREVOLE**, l'azienda potrà presentare osservazioni alla sede centrale Area Tecnica Pagamenti Diretti - Ufficio Procedure Aiuti di Superficie dopo il ricevimento della presente Relazione di controllo a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.cert@avepa.it, oppure dopo aver ricevuto la comunicazione dell'esito di condizionalità attraverso il software gestionale RITA-GIOL (Repertorio Istanze Territoriali e Amministrative – Gestione istanze OnLine), individuato con Decreto del Direttore Avepa n. 114 del 10 ottobre 2016, quale strumento per la semplificazione della gestione del procedimento amministrativo (ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.).

In entrambi i casi, le osservazioni saranno oggetto di valutazioni di merito in accordo tra lo Sportello che ha eseguito il controllo e l'Ufficio Procedure Aiuti di Superficie.

FIRME

Il controllo è di tipo amministrativo e non è richiesta la presenza del beneficiario. Pertanto, nel corrispondente riquadro della firma dovrà essere riportata unicamente la firma del controllore.

All'apertura della RCIII su tablet, all'interno delle rispettive checklist (CGO1, CGO2, BCAA7, BCAA8) appariranno solo gli impegni che durante il controllo in loco sono rimasti in sospeso e che nella RC sono stati compilati con NC.

CGO1	C1IMPB01	Impegno b) Presenza delle registrazioni dell'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con contenuto di fosforo per l'anno di controllo.
	C1IMPB02	Impegno b) Completezza delle registrazioni dell'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato di cui al D.lgs. n. 75/2010 e reg. 2019/1009 per l'anno di controllo.
CGO2	C2IMPA03	Presenza del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) per l'anno a controllo.
	C2IMPA04	Apertura del registro delle concimazioni (ReC standard e ReC pp e fanghi) sul portale Piave (A58web) entro i termini previsti.
	C2INFA01	Consolidamento del registro delle concimazioni (ReC standard) entro i termini previsti.
	C2IMPA05	Chiusura del registro delle concimazioni (ReC standard e ReC pp e fanghi) sul portale Piave entro i termini previsti.
	C2IMPD01	Rispetto del carico massimo di azoto distribuibile (pari a 170 kg/ha/anno).
	C2IMPD02	Rispetto dei massimali di azoto per singole colture - MAS (per tutte le aziende con o senza obbligo di registro concimazione)
BCAA7	B7IMPA01	Rispetto dell'obbligo di effettuare la rotazione delle colture (cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella).
BCAA8	B8IMPA01	Obbligo di destinare una percentuale minima del 4% dei seminativi a superfici ed elementi non produttivi (terreni a riposo, fasce tampone (BCAA 4), fasce inerbite (BCAA 5), superfici con elementi caratteristici del paesaggio).

RELAZIONE DI CONTROLLO (RCIV)

Condizionalità rafforzata 2023
Reg. (UE) 2021/2015 Artt. 12-13 e Allegato III
RELAZIONE DI CONTROLLO (Approfondimento CGO5/CGO7) - RCIV

INFORMAZIONI AZIENDA		
RC_CUAA_AZ	CUAA	Campo precompilato, non modificabile
RC_RAG_SOC	RAGIONE SOCIALE	Campo precompilato, non modificabile
RC_IND	INDIRIZZO SEDE LEGALE	Campo precompilato, non modificabile
RC_PEC	PEC	Campo precompilato, modificabile
RC_DES_CAA	DENOMINAZIONE DEL CAA	Campo precompilato, non modificabile
RC_SEDE_OP	SEDE OPERATIVA DEL CAA	Campo precompilato, non modificabile

ESECUZIONE CONTROLLO		
RC_CTRDATA	Data controllo	
RC_CTRLGO	Luogo	

INCARICATI DEL CONTROLLO		
RC_ISP_1	Nome e Cognome Ispettore (1)	Campo precompilato, non modificabile
RC_SPO_1	Sportello (1)	Campo precompilato, non modificabile
RC_ISP_2	Nome e Cognome Ispettore (2)	Campo editabile (in caso di presenza di un secondo incaricato)
RC_SPO_2	Sportello (2)	Campo editabile (in caso di presenza di un secondo incaricato)

ESITO DELL'APPROFONDIMENTO		
RC_ESITO	Esito	<input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Sfavorevole

L'esito del controllo su tablet si autocompila in base alla presenza o meno di infrazioni nelle check list.

NOTE	
Note del controllore	
Identificativo RC associata:	Campo precompilato che riporta il numero ID della RC alla quale è associata la RCIV.

INFRAZIONI	

Nella compilazione con tablet, il quadro "Infrazioni" viene precompilato SI/NO in base alla presenza o meno di infrazioni nelle relative checklist.

Nel caso di presenza di infrazione (SI), si precompilerà anche il quadro "Infrazione riferita a:".

Nel caso di compilazione cartacea indicare la presenza o meno di un'infrazione, riportando la descrizione dell'infrazione come da checklist.

EVIDENZE RISCOstrate	

Nella compilazione con tablet, il quadro "Evidenze riscontrate" riporta le note inserite nelle checklist in corrispondenza degli impegni.

PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI

In caso di esito **SFAVOREVOLE**, l'azienda potrà presentare osservazioni alla sede centrale Area Tecnica Pagamenti Diretti - Ufficio Procedure Aiuti di Superficie dopo il ricevimento della presente Relazione di controllo a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.cert@avepa.it, oppure dopo aver ricevuto la comunicazione dell'esito di condizionalità attraverso il software gestionale RITA-GIOL (Repertorio Istanze Territoriali e Amministrative – Gestione istanze OnLine), individuato con Decreto del Direttore Avepa n. 114 del 10 ottobre 2016, quale strumento per la semplificazione della gestione del procedimento amministrativo (ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.).

In entrambi i casi, le osservazioni saranno oggetto di valutazioni di merito in accordo tra lo Sportello che ha eseguito il controllo e l'Ufficio Procedure Aiuti di Superficie.

FIRME

Il controllo è di tipo amministrativo e non è richiesta la presenza del beneficiario. Pertanto, nel corrispondente riquadro delle firme dovrà essere riportata unicamente la firma del controllore.

All'apertura della RCIV su tablet, all'interno delle rispettive checklist (CGO5 e CGO7) appariranno solo gli impegni che durante il controllo in loco sono rimasti in sospeso e che nella RC sono stati compilati con NC.

CGO5	C5IMPA09	Aggiornamento e completezza del registro dei trattamenti fitosanitari dell'anno di controllo.
CGO7	C7IMPB01	Utilizzo di prodotti fitosanitari NON revocati.
	C7IMPB02	Utilizzo di prodotti fitosanitari su coltura/terreno/derrata alimentare previsti in etichetta.
	C7INF03	Utilizzo di prodotti fitosanitari per le avversità previste in etichetta.
	C7IMPB04	Utilizzo di prodotti fitosanitari nel rispetto delle fasi fenologiche previste in etichetta.
	C7IMPB05	Utilizzo di prodotti fitosanitari nel rispetto delle seguenti prescrizioni di etichetta: dosaggio, numero massimo di trattamenti, intervallo tra trattamenti.
	C7IMPB06	Utilizzo di prodotti fitosanitari nel rispetto dei tempi di carenza previsti in etichetta.
	C7IMPB07	Utilizzo di prodotti fitosanitari nel rispetto delle prescrizioni previste in etichetta relative a "Fasce di rispetto/sicurezza non trattate" in prossimità dei corpi idrici o corsi d'acqua.

CGO1	<p>Fonti diffuse di inquinamento da fosfati (Dir. 2000/60/CE)</p> <p>Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati.</p>
------	--

APPLICABILITA'	Con riferimento alla scheda condizionalità di fascicolo, il controllo è applicabile su tutte le aziende e su tutte le superfici.
----------------	--

Impegno A "Irrigazione" (ex BCAA2)

Al fine di assicurare un livello minimo di protezione delle acque, è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente (Artt. 96-144 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). La verifica della presenza della documentazione di autorizzazione viene effettuata in tutti i casi in cui risulti l'utilizzo di acque irrigue, compresi gli orti familiari.

L'impegno si ritiene rispettato qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio della stessa.

L'incaricato del controllo può contattare i competenti uffici al fine di acquisire informazioni utili relativamente alle aziende autorizzate o per le quali è in corso il rilascio dell'autorizzazione o per qualsiasi informazione legata al controllo.

C1INFA01	Nessun utilizzo di acqua a fini irrigui	<p>SI: nessun utilizzo (in questo caso, il controllo dell'impegno A si ritiene concluso e non è necessario procedere oltre con la compilazione della sezione della checklist).</p> <p>NO: l'azienda utilizza acqua a fini irrigui (in questo caso si procede con la compilazione dei campi successivi della checklist, indicando la tipologia di irrigazione aziendale).</p>
C1INFA02	Irrigazione strutturata	<p>SI: sono presenti strutture di adduzione e distribuzione gestite dal Consorzio di bonifica. Non è necessaria alcuna autorizzazione, solo il pagamento del contributo irriguo consortile.</p> <p>NO: l'azienda NON presenta questa tipologia di irrigazione.</p>
C1INFA03	Irrigazione non struttura o di soccorso	<p>SI: sono presenti strutture di sola adduzione gestite dal Consorzio di bonifica per alimentare la rete idraulica minore alla quale l'agricoltore attinge con propri mezzi. Non è necessaria alcuna autorizzazione, solo il pagamento del contributo irriguo consortile.</p> <p>NO: l'azienda NON presenta questa tipologia di irrigazione.</p>
C1INFA04	Irrigazione attraverso autonomi attingimenti da falda freatica/artesiana	<p>SI: sono presenti strutture dalle quali l'agricoltore attinge con propri mezzi. E' previsto il possesso della concessione di derivazione da acque sotterranee rilasciata dal Genio Civile.</p> <p>NO: l'azienda NON presenta questa tipologia di irrigazione.</p>
C1INFA05	Irrigazione attraverso autonomi attingimenti dalla rete idraulica superficiale di competenza del Demanio regionale	<p>SI: l'azienda attinge l'acqua con propri mezzi da fiumi e corsi d'acqua naturali. E' previsto il possesso della concessione di derivazione da acque superficiali rilasciata dal Genio Civile.</p> <p>NO: l'azienda NON presenta questa tipologia di irrigazione.</p>
C1INFA06	Attingimento precario	<p>SI: l'azienda attinge l'acqua solo in caso di necessità dalla rete idraulica superficiale di competenza del Demanio regionale (fiumi e corsi d'acqua naturali). È previsto il possesso della licenza di attingimento rilasciata annualmente dal Genio Civile.</p> <p>NO: l'azienda NON presenta questa tipologia di irrigazione.</p>
C1INFA07	Concessione irrigua permanente	<p>SI: è presente la concessione (originariamente rilasciata dai Consorzi di bonifica, per ampie superfici coltivate con coltivazioni specifiche es. risaie). Il diritto di attingimento può essere attestato dal Consorzio di bonifica.</p> <p>NO: l'azienda NON presenta questa tipologia di irrigazione.</p>

C1IMPA01	Presenza del titolo autorizzativo per l'uso irriguo rilasciato dall'autorità competente ovvero iter procedurale in corso necessario al rilascio dello stesso.	SI: è presente la documentazione richiesta. NO: assenza della documentazione. (INFRAZIONE!) NA: la tipologia di irrigazione presente non prevede il possesso di documenti autorizzativi oppure l'autorizzazione non è in capo al titolare dell'azienda oggetto del controllo (es. conduzione di terreni in affitto o altro, con autorizzazione rilasciata al proprietario).
C1IMPA02	Documentazione di autorizzazione all'uso irriguo completa e conforme alla situazione aziendale.	SI: la documentazione è conforme alla situazione aziendale. NO: la documentazione non è conforme. (INFRAZIONE!) NA: la tipologia di irrigazione presente non prevede il possesso di documenti autorizzativi oppure l'autorizzazione non è in capo al titolare dell'azienda oggetto del controllo (es. conduzione di terreni in affitto o altro, con autorizzazione rilasciata al proprietario).

Impegno B "Registrazioni concimazioni con fosforo" (impegno nuovo)

Al fine di proteggere le acque dall'inquinamento da fosfati e per controllare le fonti diffuse d'inquinamento da fosfati, è previsto l'obbligo per tutte le aziende agricole di registrare i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato di cui al D.lgs. n. 75/2010 e Regolamento 2019/1009. È possibile consultare il Registro dei Fertilizzanti messo a disposizione del SIAN al seguente link:

www.sian.it/vismiko/jsp/indexConsultazione.do

L'obbligo prevede la registrazione delle seguenti informazioni minime:

- parcelle/appezzamento, per coltura praticata, e relativa superficie;
- coltura;
- data di distribuzione (giorno/mese/anno);
- tipo di fertilizzante e denominazione;
- il contenuto percentuale in fosforo;
- la quantità totale.

Ai fini del rispetto del presente impegno, come dettagliato nel Decreto della Direzione Agroambiente n. 222 del 15/06/2023, si individuano di seguito tre tipologie di aziende a cui corrispondono altrettante modalità di registrazione dei dati.

Tipologia 1: Le aziende già tenute alla compilazione del Registro delle Concimazioni informatizzato (ReC) nell'applicativo A58-WEB, inseriscono le informazioni riguardanti le fertilizzazioni aziendali con contenuto di fosforo nelle analoghe sottoaree colturali già presenti nel Registro per ottemperare ai vincoli di registrazione per l'azoto. Il Sistema renderà evidente il contenuto del fosforo presente nei fertilizzanti commerciali distribuiti.

Tipologia 2: Le aziende con SAU inferiore a 14,8 ha ("sotto soglia") possono analogamente avvalersi del Sistema A58-WEB per la registrazione dei fertilizzanti commerciali minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con contenuto di fosforo.

Tipologia 3: Le restanti aziende procedono con la modalità di implementazione di un apposito Registro su formato cartaceo (RecP) completando le operazioni di registrazione. Per tale casistica è disponibile un prospetto precompilato reso disponibile nel Modello Unico (come riportato nel DDR 222/2023).

Solo per le aziende di tipologia 3, non è obbligatorio inserire nel RecP le concimazioni effettuate con effluenti zootecnici di allevamento e assimilati (letami, liquami, digestati eccetera) disciplinati dal PdA Nitrati (comunicazione/PUA), in quanto non sono considerati prodotti commerciali, mentre per le aziende di tipologia 1 e 2 nel ReC informatizzato su portale PiaVe, il sistema calcola in automatico, al momento di inserimento delle concimazioni con effluenti, oltre al contenuto di N, anche il contenuto di P.

Ulteriori approfondimenti sono riportati al capitolo 1. Registro del fosforo (CGO1) nella Sezione C – Normativa di riferimento.

C1IMPB01	Presenza delle registrazioni dell'utilizzo dei concimi minerali / inorganici, organo-minerali ed organici con contenuto di fosforo per l'anno di controllo.	SI: il registro è presente. Ai sensi di quanto riportato nel DDR. 222/2023 dovrà essere presente in formato cartaceo (o in formato pdf) secondo il modello predisposto dalla Regione del Veneto per le aziende di tipologia 3 (RecP), oppure informatizzato sull'applicativo A58web (<u>in qualsiasi stato</u>) per le aziende che hanno l'obbligo del ReC informatizzato (tipologia 1) oppure per quelle che se ne avvalgono comunque pur non avendone l'obbligo (tipologia 2). Il registro deve essere presente anche nel caso di aziende che dichiarano di non aver effettuato alcun intervento di concimazione nell'anno a controllo. NO: il registro non è presente alla data del 15/12/2023 salvo proroghe (INFRAZIONE!) .
-----------------	---	---

		NC: al momento del controllo non è presente il registro nel formato cartaceo per le aziende tipologia 3 oppure non è ancora stato aperto sull'applicativo A58web per le aziende tipologia 1 e 2 (APPROFONDIMENTO CON RCIII).
C11MPB02	Completezza delle registrazioni dell'utilizzo dei concimi minerali / inorganici, organo-minerali ed organici con contenuto di fosforo per l'anno di controllo.	<p>SI: il registro è completo con tutte le informazioni minime richieste. Sia nel caso di registro cartaceo RecP (tipologia 3) che di quello informatizzato (tipologia 1 e 2), il controllo può essere chiuso qualora il registro sia compilato con i dati riferiti a concimazioni effettuate su almeno una coltura per la quale l'azienda dichiara di aver concluso le operazioni di fertilizzazione (in caso di verifica effettuata dopo il 15/12 dovrà essere compilato per su tutte le colture).</p> <p>NO: il registro (RecP o ReC) non è completo delle informazioni minime richieste. (INFRAZIONE!)</p> <p>NC: durante il controllo in loco non è possibile controllare il registro delle concimazioni (APPROFONDIMENTO CON RCIII).</p> <p>NA: l'azienda NON ha il registro (C11MPB01=NO)</p>



APPROFONDIMENTO CON COMPILAZIONE DELLA RCIII

Nel caso in cui l'azienda al momento del controllo non disponga del registro oppure lo stesso non sia compilato, la verifica andrà effettuata dopo il 15/12/2023 salvo proroghe. A tale scopo dovrà essere compilata la RCIII, secondo le indicazioni riportate al punto 3.5 Approfondimenti successivi al controllo in loco della Sezione B – Indicazioni per lo svolgimento dei controlli.

Nel caso delle aziende tipologia 1 o 2 (che hanno il registro informatizzato su A58web ReC), la verifica andrà effettuata contestualmente alla verifica prevista dal CGO2 (se applicabile), accertando che il registro compaia in stato "confermato". Nel caso delle aziende tipologia 3 (che hanno il registro cartaceo RecP), dovrà essere richiesto all'azienda l'invio a mezzo mail o PEC della scansione dello stesso.

Azienda Tipologia 1-2 (ReC su A58web)

	Controllo in loco effettuato prima del 15/12/2023		Controllo in loco effettuato dopo il 15/12/2023		Approfondimento con RCIII dopo il 15/12/2023	
	Presenza del registro C11MPB01	SI	ReC aperto (in qualsiasi stato)	SI	ReC aperto (in qualsiasi stato)	SI
	NC	ReC NON aperto	NO	ReC NON aperto INFRAZIONE	NO	ReC NON aperto INFRAZIONE
Completezza delle registrazioni C11MPB02	SI	ReC chiuso (in stato confermato) oppure ReC aperto e compilato con tutte le informazioni minime per almeno una coltura per la parte che riguarda le concimazioni con P	SI	ReC chiuso (in stato confermato) oppure ReC aperto e compilato con tutte le informazioni minime per tutte le colture per la parte che riguarda le concimazioni con P	SI	ReC chiuso (in stato confermato) oppure ReC aperto e compilato con tutte le informazioni minime per tutte le colture per la parte che riguarda le concimazioni con P
	NC	ReC aperto e non compilato per la parte riguardante il fosforo oppure ReC NON aperto	NO	ReC aperto ma NON compilato per la parte che riguarda le concimazioni con P INFRAZIONE	NO	ReC aperto ma NON compilato per la parte che riguarda le concimazioni con P INFRAZIONE
			NA	ReC NON aperto	NA	ReC NON aperto

Azienda Tipologia 3 (RecP cartaceo)

	Controllo in loco effettuato prima del 15/12/2023		Controllo in loco effettuato dopo il 15/12/2023		Approfondimento con RCIII dopo il 15/12/2023	
Presenza del registro C1IMPB01	SI	RecP cartaceo presente	SI	RecP cartaceo presente	SI	RecP cartaceo presente
	NC	RecP cartaceo NON presente	NO	RecP cartaceo NON presente INFRAZIONE	NO	RecP cartaceo NON presente INFRAZIONE
Completezza delle registrazioni C1IMPB02	SI	RecP compilato con tutte le informazioni minime per almeno una coltura	SI	RecP compilato con tutte le informazioni minime per tutte le colture	SI	RecP compilato con tutte le informazioni minime per tutte le colture
	NC	RecP cartaceo NON presente	NO	RecP cartaceo presente ma non compilato INFRAZIONE	NO	RecP cartaceo presente ma non compilato INFRAZIONE
			NA	RecP cartaceo NON presente	NA	RecP cartaceo NON presente

EFFETTI EXTRA-AZIENDALI

C1_EXT01	L'infrazione rilevata ha effetti extra-aziendali.	NON PREVISTI PER IL CGO1
-----------------	---	--------------------------

INTENZIONALITA'

C1_INT01	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.	SI: assenza di ogni documentazione relativa ad uno degli impegni ed una SAU aziendale pari o superiore ai 50 ettari, al netto delle superfici utilizzate a prato permanente; oppure assenza di ogni documentazione per entrambi gli impegni ed una SAU aziendale pari o superiore ai 5 ettari, al netto delle superfici utilizzate a prato permanente. NO: le infrazioni rilevate non hanno carattere intenzionale. NA: non sono state rilevate infrazioni.
C1_INT02	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.	APPLICATA DA SEDE CENTRALE

CGO2	Direttiva Nitrati (Dir. 91/676/CEE) <i>Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5.</i>
-------------	---

APPLICABILITA'	<p>Con riferimento alla scheda condizionalità di fascicolo, il controllo è applicabile quando l'azienda conduce almeno una particella ricadente nel catalogo ZVN (vedi INFO AGGIUNTIVE colonna "FG ZONA ZVN").</p> <p>Eventuali disallineamenti del catalogo potrebbero fornire l'informazione errata dell'applicabilità, di conseguenza nessuna particella ricadrebbe effettivamente in ZVN. In tal caso il controllo potrà essere chiuso selezionando la voce "Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici in ZVN per l'intera campagna (possibile disallineamento catalogo).</p> <p>Nel caso in cui al momento del controllo l'azienda non abbia più il titolo di possesso per le superfici ricadenti in ZVN, il controllo è comunque applicabile dal momento che dovranno essere attuate le verifiche amministrative, relative al periodo di possesso delle medesime.</p>
-----------------------	---

CARATTERISTICHE AZIENDALI		
C2INF01	L'azienda possiede solamente piccoli allevamenti familiari (PAF).	SI: l'azienda possiede solamente un allevamento con queste caratteristiche. NO: l'azienda NON possiede un allevamento con queste caratteristiche.
C2INF02	L'azienda possiede allevamenti (NO PAF).	SI: l'azienda possiede solamente un allevamento con queste caratteristiche. NO: l'azienda NON possiede un allevamento con queste caratteristiche.
C2INF03	Indicare tipologia animali presenti in azienda (bovini, bufalini, suini, ovini, caprini, ecc.).	Riportare le tipologie di animali presenti, sia che si tratti di allevamento che di PAF.
C2INF04	L'azienda produce effluenti zootecnici / digestati.	SI: l'azienda produce effluenti zootecnici / digestati, in presenza di allevamento o di PAF. NO: l'azienda NON produce effluenti zootecnici / digestati, essendo priva di allevamenti.
C2INF05	L'azienda cede parte o tutti gli effluenti zootecnici / digestati prodotti.	SI: l'azienda comunica di cedere parte o tutti gli effluenti zootecnici prodotti / digestati con accordi di cessione. NO: l'azienda comunica di NON cedere parte o tutti gli effluenti zootecnici prodotti.
C2INF06	L'azienda acquisisce effluenti zootecnici / digestati.	SI: l'azienda comunica di acquisire effluenti zootecnici / digestati con atto di assenso. NO: l'azienda comunica di NON acquisire effluenti zootecnici / digestati. In comunicazione sono riportati gli estremi del/dei soggetti che ricevono gli effluenti zootecnici / digestati.
C2INF07	L'azienda utilizza effluenti zootecnici / digestati (prodotti e/o acquisiti da terzi).	SI: l'azienda utilizza effluenti zootecnici / digestati, derivanti da proprio allevamento oppure acquisiti all'esterno con accordi di cessione. NO: l'azienda NON utilizza effluenti zootecnici / digestati.
C2INF08	L'azienda concede terreni in assenso.	SI: l'azienda concede terreni a terzi per lo spandimento di effluenti mediante atti di assenso. NO: l'azienda non concede terreni a terzi
C2INF09	L'azienda acquisisce terreni in assenso.	SI: l'azienda effettua spandimenti su terreni acquisiti da terzi mediante atti di assenso.

		NO: l'azienda non effettua spandimenti su terreni acquisiti da terzi.
C2INF10	L'azienda utilizza ammendanti compostati prodotti in impianti operanti ai sensi della DGR 568/2005 e ss.mm.ii.: materiali azotati provenienti da rifiuti, ancorché ottenuti con le matrici elencate alla lettera pp), comma 1, art. 2 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021(fertilizzanti con deroga DGR 988/2022).	SI: l'azienda utilizza questa tipologia di ammendanti (riportati in apposito elenco reso disponibile da ARPAV ed inserito nel sistema A58-WEB). NO: l'azienda NON utilizza questa tipologia di ammendanti.
C2INF11	L'azienda utilizza, per l'annualità in corso, fertilizzanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera pp) ottenuti con l'impiego di fanghi da depurazione e/o fanghi industriali prodotti in impianti non autorizzati ai sensi della DGR 568/2005 (fertilizzanti senza deroga DGR 988/2022).	SI: l'azienda utilizza questa tipologia di fertilizzanti. NO: l'azienda NON utilizza questa tipologia di fertilizzanti. Vedi Nota 1)
C2INF12	L'azienda utilizza, per l'annualità in corso, fertilizzanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera pp) ottenuti con l'impiego di fanghi da depurazione e/o fanghi industriali che non sono riconosciuti tra i materiali costituenti i fertilizzanti dal regolamento (UE) 2019/1009 (divieto di utilizzo su terreni a PAC).	SI: l'azienda utilizza questa tipologia di fertilizzanti. NO: l'azienda NON utilizza questa tipologia di fertilizzanti.
C2INF13	L'azienda utilizza, con autorizzazione provinciale, fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'idoneità a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno, come previsto dal D.Lgs. n. 99/1992, DGR 2241/2005 e DGR 988/2022 (Allegato 12), e dalle disposizioni regionali di recepimento.	SI: l'azienda utilizza questa tipologia di fanghi. NO: l'azienda NON utilizza questa tipologia di fanghi. Vedi Nota 2)
C2INF14	<p>L'azienda non rientra in nessuna classe dimensionale.</p> <p>L'azienda appartiene alla classe dimensionale 1 (meno di 1000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato). NON necessita di comunicazione e di PUA.</p> <p>L'azienda appartiene alla classe dimensionale 2 (1001 - 3000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato). Non necessita di PUA.</p> <p>L'azienda appartiene alla classe dimensionale 3 (3001 - 6000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato).</p> <p>L'azienda appartiene alla classe dimensionale 4 (più di 6000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato).</p> <p>L'azienda appartiene alla classe dimensionale 5 (allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del Dlgs 152/2006 (>di 40000 posti pollame, > di 2000 posti suini da produzione, > di 750 posti scrofe) o dell'articolo 24 della DGR n. 813/2021 (allevamento con più di 500 UBA bovine)</p>	Selezionare l'opzione corrispondente alla situazione aziendale (vedi quanto riportato al punto 2.2 Calcolo della classe dimensionale nella sezione C – Normativa di riferimento).
C2INF19	Sono presenti provvedimenti di divieto di spargimento.	SI: l'azienda è oggetto di provvedimento di "divieto di spargimento" (DIFFIDA) emanato dall'Ente Provincia o altri Enti competenti. La verifica può essere effettuata entrando nell'applicativo A58WEB "Comunicazione nitrati" nel riquadro "Istruttoria".

		NO: l'azienda NON è oggetto di provvedimento di "divieto di spargimento" (DIFFIDA) emanato dall'Ente Provincia o altri Enti competenti Vedi Nota 3)
<p>Nota 1) Nel caso in cui per le superfici interessate dallo spandimento di fertilizzanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera pp) ottenuti con l'impiego di fanghi da depurazione e/o fanghi industriali prodotti in impianti non autorizzati ai sensi della DGR 568/2005, l'azienda abbia percepito "aiuti a superficie" della PAC, le stesse saranno escluse dal riconoscimento dell'aiuto/pagamento PAC, in quanto prodotti con l'impiego di fanghi. La verifica viene effettuata attraverso la presenza nel portale PIAVe del "Registro delle concimazioni (ReC) per materiali pp) (DGR n. 813/2021) e Fanghi (DGR n. 2241/2005)".</p>		
<p>Nota 2) La verifica viene effettuata attraverso la presenza nel portale PIAVe del registro delle concimazioni "ReC pp e fanghi" dove sono riportate le particelle catastali rientranti nelle autorizzazioni allo spandimento dei fanghi di depurazione e altri rifiuti non pericolosi, ai sensi della DGR n. 2241/2005.</p>		
<p>Nota 3) In caso di riscontro del suddetto provvedimento nel software A58 WEB (Nitrati), la ditta non può effettuare attività di spandimento (DIFFIDA) ed è tenuta a provvedere alla realizzazione/adequamento degli impianti di stoccaggio, nonché alla gestione dell'effluente zootecnico / digestato, secondo le prescrizioni impartite dalla Provincia o altri Enti competenti. Ai fini del controllo di Condizionalità, è obbligo verificare con la Provincia competente o altri Enti competenti, la presenza e la validità del provvedimento, per configurare una eventuale infrazione agli obblighi di stoccaggio, che può consistere nella totale assenza dell'impianto o nella sua inadeguatezza, oppure una infrazione relativa agli obblighi agronomici o alla corretta gestione degli accumuli temporanei. La verifica può essere effettuata entrando nella Comunicazione Nitrati dentro la sezione "Istruttoria", dove è riportato l'eventuale esito NON conforme dell'istruttoria effettuata dall'Ente competente e l'applicazione del provvedimento di "DIFFIDA". Sono inoltre riportate eventuali prescrizioni o raccomandazioni.</p>		
Impegno A: "Rispetto degli obblighi amministrativi"		
C2IMPA01	Presenza della Comunicazione Nitrati (obbligatoria per le classi 2 -3 - 4 - 5).	SI: l'azienda possiede o ha presentato la documentazione nei termini previsti. NO: l'azienda NON possiede o non ha presentato la documentazione nei termini previsti. (INFRAZIONE!) NA: l'azienda NON è soggetta all'obbligo amministrativo indicato in ragione della classe dimensionale, oppure l'azienda ne è esonerata, oppure rientra nei termini stabiliti. Per dettagli si rimanda al relativo approfondimento al punto 2.3 Comunicazione Nitrati – PUA della Sezione C – Normativa di riferimento.
C2IMPA02	Comunicazione Nitrati aggiornata a seguito di variazioni ritenute sostanziali.	SI: la Comunicazione è aggiornata alla situazione aziendale. NO: la Comunicazione NON è aggiornata alla situazione aziendale. (INFRAZIONE!) NA: l'azienda NON ha l'obbligo della comunicazione. In caso di mancato aggiornamento della Comunicazione Nitrati per le variazioni ritenute sostanziali, la possibile infrazione si intende determinabile a seguito di segnalazione alla Provincia di competenza, che valuta la gravità delle inadempienze.
C2IMPA03	Presenza del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) per l'anno a controllo.	SI: l'azienda ha aperto il PUA. NO: l'azienda NON ha aperto il PUA. (INFRAZIONE!) NA: l'azienda NON è soggetta all'obbligo amministrativo indicato in ragione della classe dimensionale, oppure l'azienda ne è esonerata dalla presentazione. NC: l'azienda rientra nei termini stabiliti per la presentazione (APPROFONDIMENTO CON RCIII) .
C2IMPA04	Apertura del registro delle concimazioni "ReC standard" e/o "ReC pp e fanghi" sul Portale PIAVe (A58web) entro i termini previsti.	SI: l'azienda ha aperto/chiuso il registro entro i termini. NO: l'azienda NON ha aperto/chiuso il registro entro i termini. (INFRAZIONE!) NA: l'azienda NON è soggetta a tale obbligo amministrativo.
C2IMPA05	Chiusura del registro delle concimazioni "ReC standard" e/o "ReC pp e fanghi" sul Portale PIAVe (A58web) entro i termini	NC: non è possibile verificare l'impegno in quanto il controllo è eseguito prima della scadenza dei termini previsti (APPROFONDIMENTO CON RCIII) .

	previsti. Il registro deve essere in stato "Confermato".	Per dettagli si rimanda al relativo approfondimento normativo al punto 2.4 Registro delle concimazioni della Sezione C – Normativa di riferimento.
C2INFA01	Consolidamento del registro delle concimazioni "ReC standard" e/o "ReC pp e fanghi" sul Portale PIAVe (A58web) entro i termini previsti.	SI: l'azienda ha consolidato il registro entro i termini. NO: l'azienda NON ha consolidato il registro entro i termini. (Il mancato rispetto dell'impegno NON genera infrazione). NA: l'azienda NON è soggetta a tale obbligo amministrativo. NC: non è possibile controllare l'impegno in quanto il controllo è eseguito prima della scadenza dei termini previsti (APPROFONDIMENTO CON RCIII).



APPROFONDIMENTO CON COMPILAZIONE DELLA RCIII

Nel caso in cui l'azienda al momento del controllo non disponga del registro oppure lo stesso non sia ancora "Confermato", la verifica andrà effettuata dopo il 15/12/2023 salvo proroghe. A tale scopo dovrà essere compilata la RCIII, secondo le indicazioni riportate al punto 3.5 Approfondimenti successivi al controllo in loco della Sezione B – Indicazioni per lo svolgimento dei controlli.

Schema riepilogativo degli esiti della verifica sulla data di apertura/consolidamento/chiusura del registro delle concimazioni (per le aziende che hanno l'obbligo) in funzione del periodo di effettuazione del controllo

	prima del 31/08/2023	tra il 01/09/2023 e il 20/10/2023*	tra il 21/10/2023 e il 15/12/2023	dopo il 15/12/2023
Apertura registro C2IMPA04	SI/NC/NA	SI/NO/NA	SI/NO/NA	SI/NO/NA
Consolidamento registro C2INFA01	NC/NA	NC/NA	SI/NO/NA	SI/NO/NA
Chiusura registro C2IMPA05	SI/NC/NA	SI/NC/NA	SI/NC/NA	SI/NO/NA

* Il termine per il consolidamento del registro è stato prorogato con DDR n. 414 del 26/09/2023.

Attenzione: dalla home page dell'applicativo, sarà possibile entrare dentro un registro per visualizzarne i contenuti solo se lo stesso è stato consolidato. Pertanto, per poter visualizzare la data di creazione del registro, bisognerà attendere il consolidamento. Se il controllo in loco viene eseguito prima, bisognerà posticipare la verifica dell'impegno a fine anno (da fare in concomitanza della verifica della data di chiusura) con la compilazione della RCIII.

Impegno B: "Rispetto degli obblighi relativi agli stoccaggi"

C2IMPB01	Presenza degli impianti di stoccaggio degli effluenti zootecnici, delle matrici in ingresso destinate alla digestione anaerobica e del digestato.	SI: in relazione al tipo di effluente / digestato, sono presenti gli impianti di stoccaggio previsti per la tipologia di effluente prodotto dall'allevamento. NO: in relazione al tipo di effluente / digestato, NON sono presenti gli impianti di stoccaggio previsti. (INFRAZIONE!) NA: la tipologia di allevamento riscontrata non prevede la presenza di impianti di stoccaggio oppure l'azienda non provvede allo stoccaggio dell'effluente / digestato prodotto. DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE Per dettagli si rimanda al relativo approfondimento normativo al punto 2.5 Stoccaggi della Sezione C – Normativa di riferimento.
C2IMPB02	Adeguatezza degli impianti di stoccaggio in relazione alle quantità prodotte e al periodo in cui l'impiego agronomico è limitato o impedito.	SI: in relazione alla produzione di effluenti / digestato e al periodo di autonomia da garantire, e dal confronto con la realtà aziendale, gli impianti di stoccaggio presenti sono adeguati al superamento del periodo di divieto di spandimento. Dovranno essere riportate nel campo note le valutazioni (misurazioni, calcoli, ...) attuate sugli stoccaggi al fine

		<p>di definirne l'adeguatezza. Eventuale documentazione progettuale raccolta andrà inserita nel fascicolo di controllo.</p> <p>NO: in relazione alla produzione di effluenti / digestato e al periodo di autonomia da garantire, e dal confronto la realtà aziendale, gli impianti di stoccaggio presenti NON sono adeguati al superamento del periodo di divieto di spandimento. (INFRAZIONE!)</p> <p>NA: la tipologia di allevamento riscontrata non prevede la necessità di impianti di stoccaggio, oppure l'azienda non provvede allo stoccaggio, oppure è stata riscontrata la totale assenza degli impianti, oppure NON è possibile definire l'adeguatezza degli impianti di stoccaggio presenti (esempio: vasche interrato), in assenza di comunicazione ovvero in assenza di informazioni complete relative all'allevamento.</p> <p>DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE</p>
C2IMPB03	Rispetto delle condizioni di funzionalità degli impianti di stoccaggio (assenza di tracimazioni, perdite, percolazione)	<p>SI: in relazione al tipo di effluente / digestato, gli impianti di stoccaggio NON presentano evidenti fenomeni di percolazione, perdite, tracimazione</p> <p>NO: in relazione al tipo di effluente / digestato, gli impianti di stoccaggio presentano evidenti fenomeni di percolazione, perdite, tracimazione. (INFRAZIONE!)</p> <p>NA: la tipologia di allevamento riscontrata non prevede la necessità di impianti di stoccaggio, oppure l'azienda non provvede allo stoccaggio, oppure è stata riscontrata la totale assenza degli impianti oppure NON è possibile definire le condizioni di adeguatezza degli impianti di stoccaggio presenti (esempio: vasche interrato).</p> <p>DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE</p>
Impegno C: "Rispetto degli obblighi relativi all'accumulo temporaneo di letami"		
C2IMPC01	Rispetto delle modalità di realizzazione e gestione degli accumuli temporanei su suolo agricolo.	<p>SI: la gestione del cumulo temporaneo di "letame o lettiera esausta di allevamento avicunicolo", o SMC (compost esausto da fungicoltura) è avvenuta in modo corretto secondo le disposizioni.</p> <p>NO: la gestione del cumulo temporaneo NON è avvenuta in modo corretto secondo le disposizioni, oppure sono stati riscontrati cumuli di materiali assimilati NON ammessi. (INFRAZIONE!)</p> <p>NA: in azienda NON sono stati riscontrati cumuli di materiali palabili. Per dettagli si rimanda al relativo approfondimento normativo al punto 2.6 Accumulo temporaneo di letami della Sezione C – Normativa di riferimento.</p>
C2INFC01	Tipologia di cumulo (letame, lettiera avicunicoli, SMC, biomasse)	Indicare la tipologia di cumulo
Impegno D: "Rispetto degli obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti"		
C2IMPD01	Rispetto del carico massimo di azoto distribuibile (pari a 170 kg/ha/anno in ZVN).	<p>SI: l'azienda rispetta il massimale previsto di azoto/ettaro dovuto a effluenti / digestato e ogni altro eventuale fertilizzante organico commerciale derivante da effluenti di allevamento e acque reflue distribuiti.</p> <p>NO: l'azienda NON rispetta il massimale previsto di azoto/ettaro dovuto a effluenti / digestato e ogni altro eventuale fertilizzante organico commerciale derivante da effluenti di allevamento e acque reflue distribuiti. (INFRAZIONE!)</p> <p>NA: l'azienda non utilizza effluenti zootecnici / digestato.</p> <p>NC: l'azienda dichiara di cedere/acquisire parte o tutti gli effluenti / digestato ma al momento del controllo non è presente la relativa documentazione (accordi di cessione) oppure non è sufficiente a garantire il rispetto dei massimali oppure i terreni destinati all'utilizzazione agronomica presenti in comunicazione non sono sufficienti a garantire il rispetto dei massimali, ad esempio atti di assenso scaduti (APPROFONDIMENTO CON RCIII).</p> <p>Vedi Nota 4)</p>

Nota 4) Il controllo del rispetto dei massimali di azoto dovrà essere effettuato per tutte le aziende a campione con applicabilità del CGO2 (almeno una particella condotta in ZVN), che utilizzano effluenti zootecnici o digestati e ogni altro eventuale fertilizzante organico commerciale (D.Lgs. 75/2010) derivante da effluenti di allevamento e acque reflue. Le superfici oggetto di controllo sono solamente quelle ricadenti in ZVN.

La verifica va effettuata confrontando quanto riportato nella Comunicazione nitrati ovvero, per le aziende esonerate dall'obbligo di presentazione della Comunicazione, dal confronto della realtà aziendale (mediante la tabella per il **"Calcolo della quantità di effluenti e di azoto prodotti per capo e ripartizione dell'azoto tra liquame e letame"**) oppure dalla verifica degli accordi di cessione, oppure dalla verifica dei quantitativi utilizzati sui terreni concessi in asservimento. Non sono considerate ai fini del rispetto del carico di azoto, le superfici scoperte destinate al pascolo degli animali allo stato semibrado, qualora si ricada nella fattispecie del "piccolo allevamento di tipo familiare" (cfr. DDR n. 134/ 2008).



APPROFONDIMENTO CON COMPILAZIONE DELLA RCIII

La verifica sarà di tipo amministrativo, in modo da accertare l'effettivo rispetto dei massimali previsti. La verifica degli accordi di cessione per le **aziende con Comunicazione** dovrà essere effettuata verificando in applicativo Nitrati alla sezione "Integrazione acquisizioni/cessioni", la presentazione del documento entro il 15 gennaio dell'anno successivo al controllo. Se non presentato entro tale data, il controllo sarà sfavorevole.

La verifica degli accordi di cessione per le **aziende senza l'obbligo di Comunicazione** dovrà essere di tipo amministrativo acquisendo direttamente il documento cartaceo dall'azienda utilizzatrice, entro il 15 gennaio dell'anno successivo al controllo. Nel caso in cui l'azienda al momento del controllo abbia dichiarato l'identità del cedente, la verifica potrà essere fatta sull'applicativo nitrati.

Le disposizioni previste dalla DGRV n. 813/2021, prevedono che la cessione/acquisizione di effluente o di digestato, sia effettuata mediante i modelli di accordo di cessione, come da schemi allegati allo stesso. La verifica può essere effettuata contattando la Provincia competente.

A tale scopo dovrà essere compilata la RCIII, secondo le indicazioni riportate al punto 3.5 Approfondimenti successivi al controllo in loco della Sezione B – Indicazioni per lo svolgimento dei controlli.

C2IMPD02	Rispetto dei massimali di azoto per singole colture (MAS – Massima Applicazione Standard).	<p>SI: l'azienda rispetta i massimali di azoto per singole colture.</p> <p>NO: dalla verifica del registro o di altre registrazioni risulta che NON sono rispettati i massimali previsti per singola coltura. Per le aziende con obbligo di registro, l'infrazione è rilevata se presente la nota alla sezione "Segnalazioni" dell'applicativo regionale, come sotto descritto.</p> <p>(INFRAZIONE!)</p> <p>NA: l'azienda non utilizza fertilizzanti (chimici e organici) su nessuna delle colture.</p> <p>NC: non è possibile controllare il rispetto dell'impegno in quanto il controllo è eseguito prima della scadenza dei termini previsti (APPROFONDIMENTO CON RCIII).</p> <p>Vedi Nota 5)</p>
C2INFD01	Indicare la documentazione utilizzata per la verifica del rispetto dei massimali previsti (registro delle concimazioni o altra documentazione).	Indicare se il MAS è stato verificato con i dati del registro delle concimazioni od eventualmente attraverso altra documentazione riscontrata in azienda.

Nota 5) Il controllo dovrà essere effettuato per tutte le aziende a campione con applicabilità del CGO2 (almeno una particella condotta in ZVN), **anche se non obbligate alla tenuta del registro delle concimazioni**, che utilizzano o non utilizzano effluenti zootecnici/digestati e ammendanti compostati prodotti in impianti operanti ai sensi della DGR n. 568/2005. Concorrono alla definizione del limite MAS per coltura anche i materiali azotati provenienti da rifiuti individuati all'art. 31, punto 2, lettera a. della DGR n. 988/2022.

Il controllo del rispetto del carico massimo di azoto e dei massimali deve essere effettuato anche sulle superfici su cui sono autorizzate operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura di fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D. Lgs. N. 99/1992 e DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii. e ai sensi di quanto disposto al punto 3 dell'Allegato 12 della DGR n. 988/2022, per le quali è fatto obbligo di rispettare il tetto di azoto al campo pari a 170 kg/ha in ZVN.

Il tetto deve essere rispettato su tutte le superfici effettivamente interessate da spandimento, in ragione delle coltivazioni realizzate e del MAS, e non è utilizzabile il calcolo su base media aziendale rispetto alle superfici disponibili allo spandimento.

L'efficienza d'uso dell'azoto per i fanghi di depurazione e altri rifiuti gestiti ai sensi della DGR n. 2241/2005 e ai sensi di quanto disposto al punto 2 dell'Allegato 12 della DGR n. 988/2022, è posta pari al 100%, in analogia a quanto stabilito dalla DGR n. 813/2021 per tutti i fertilizzanti azotati diversi da effluenti zootecnici e assimilati.

Le superfici oggetto di controllo sono solamente quelle ricadenti in ZVN.

La quantità di fertilizzante (chimico commerciale, organico commerciale, zooorganico commerciale, zootecnico, organico e ammendanti compostati prodotti in impianti operanti ai sensi della DGR n. 568/2005 e materiali azotati provenienti da rifiuti individuati ai sensi della DGR 988/2002 art. 31, punto 2, lettera a), non deve essere superiore a quanto previsto per le singole colture in relazione alle diverse sotto aree, come riportato nell'Elenco limiti MAS di azoto specifici per ogni coltura per coltura reperibile al seguente link:

<https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/altre-novita-nitrati> (aggiornamento agosto 2022)

Il controllo si conclude al più tardi entro il 31 dicembre e si distingue a seconda che l'azienda abbia o meno l'obbligo di compilazione del registro di concimazione.

- azienda con obbligo del registro

L'incaricato del controllo dovrà riscontrare lo stato di "CONFERMATO" del registro informatizzato sulla schermata del portale PIAVE, dopo aver inserito il CUA e selezionato l'anno di riferimento, senza effettuare conteggi con la tabella MAS.

Dovrà inoltre essere verificato che alla sezione "**Segnalazioni**" dell'applicativo, non sia presente la nota di superamento del MAS, come nell'esempio seguente di limite superato:

"Azoto MAS Silomais (irriguo) relativo all'area: IN REGIONE -IN ASSERVIMENTO ZONA NON VULNERABILE AI NITRATI è superiore al valore consentito (200)"

L'unica segnalazione da prendere in considerazione ai fini della verifica del rispetto del MAS è quella proposta nella foto soprariportata: "Azoto MAS (...) è superiore al valore consentito"; altre segnalazioni presenti nella maschera non devono essere considerate.

- azienda senza obbligo del registro

L'incaricato del controllo dovrà eseguire i conteggi su un registro cartaceo fornito dall'azienda per singola coltura, con la tabella MAS.

Il controllo può essere chiuso al momento del controllo con i dati a disposizione, rilevando le sole colture per le quali l'azienda dichiara di aver concluso le operazioni di fertilizzazione.

Esempio.

- mais 6 ha: concimazione conclusa (chimica ed organica)

- soia 2 ha: concimazione conclusa (chimica ed organica)

- vite 3 ha: concimazioni non concluse

Il controllo può essere concluso perché al momento della verifica sono terminate le operazioni di fertilizzazione almeno su una coltura tra quelle presenti nel piano colturale

In assenza di un registro fornito dall'azienda, dovrà essere richiesto alla stessa di fornire eventuale documentazione relativa all'acquisto di concimi, spandimento di effluenti / digestati, integrandola con le opportune informazioni relative alle colture ed alle superfici sulle quali sono stati utilizzati.

Può anche essere riscontrato il caso dell'azienda senza obbligo del registro che si avvale della compilazione informatizzata su Portale PIAVe: l'incaricato del controllo dovrà verificare lo stato di "Confermato" dopo la data di chiusura stabilita (15 dicembre 2023), e rilevare l'eventuale superamento del MAS alla sezione "**Segnalazioni**".



APPROFONDIMENTO CON COMPILAZIONE DELLA RCIII

- Azienda con obbligo del registro informatizzato

Per i controlli eseguiti prima della scadenza dei termini per la chiusura del registro (15 dicembre 2023), nel caso in cui il registro sul Portale PIAVe non sia ancora confermato, il controllo andrà chiuso con NC.

L'incaricato del controllo verificherà il registro allo stato di "Confermato" dopo la data di chiusura prevista (15 dicembre 2023, salvo proroghe) e rilevare l'eventuale superamento del MAS alla sezione "**Segnalazioni**".

Nel caso in cui il registro non risultasse "Confermato", il requisito rimarrà non controllabile e sarà rilevata l'infrazione per la mancata chiusura del registro entro i termini.

- Azienda senza obbligo del registro informatizzato

Nel caso in cui, al momento del controllo l'azienda non abbia ancora completato le operazioni di fertilizzazione su almeno una coltura oppure, dalla verifica della documentazione disponibile (fatture di acquisto) o dal confronto con la realtà aziendale, non sia possibile procedere con la verifica del rispetto del requisito, il controllo sarà rimandato ad un momento successivo. Entro il 31 dicembre 2023, l'incaricato del controllo dovrà acquisire un registro delle concimazioni predisposto dall'azienda ed eseguire i conteggi utilizzando la tabella del MAS per singola coltura.

Per l'azienda senza obbligo del registro che si avvale della compilazione informatizzata su Portale PIAVe, l'incaricato del controllo dovrà verificare lo stato di "Confermato" dopo la data di chiusura prevista (15 dicembre 2023, salvo proroghe) e rilevare l'eventuale superamento del MAS alla sezione "**Segnalazioni**".

Nel caso in cui non fosse possibile effettuare il conteggio e determinare dunque il rispetto o meno dell'impegno, il requisito rimarrà non controllabile (C2IMP11=NC), e sarà rilevata l'infrazione per la mancata chiusura del registro entro i termini (C2IMP05=NO).

Per la compilazione della RCIII si rimanda a quanto dettagliato al punto 3.5 Approfondimenti successivi al controllo in loco.

Schema riepilogativo degli esiti della verifica sulla verifica del MAS in funzione del periodo di effettuazione del controllo

	prima del 31/08/2023	dal 01/09/2023 al 15/12/2023	dopo il 15/12/2023
Verifica del MAS aziende con registro C2IMPD02	NC/NA	NC/NA	SI/NO/NC/NA
Verifica del MAS aziende senza registro C2IMPD02	SI/NO/NC/NA		

Impegno E: "Rispetto dei divieti temporali"

C2IMPE01	Rispetto dei divieti temporali in relazione alla tipologia del materiale oggetto di spandimento.	<p>SI: l'azienda ha effettuato gli spandimenti nel rispetto dei divieti temporali.</p> <p>NO: l'azienda ha effettuato spandimenti nel periodo di divieto temporale. (INFRAZIONE!)</p> <p>NA: durante il controllo non sono stati riscontrati segni di spandimenti sulle superfici aziendali</p> <p>Per dettagli si rimanda al relativo approfondimento normativo al punto 2.8 Divieti stagionali in ZVN.</p>
-----------------	--	--

Impegno F: "Rispetto dei divieti spaziali"

C2IMPFO1	Rispetto dei divieti spaziali in relazione alla tipologia del materiale oggetto di spandimento.	<p>SI: in ragione della tipologia, delle caratteristiche delle superfici aziendali (terreni in conduzione, terreni concessi in asservimento con atti di assenso, accordi di cessione) e della situazione rilevata al momento del controllo, l'utilizzazione degli effluenti (letami, liquami e materiali ad essi assimilati), di fertilizzanti azotati, di fanghi è avvenuta in modo corretto. Gli impegni sono riportati nei campi successivi (da C2INFF01 a C2INFF13).</p> <p>NO: in ragione della tipologia, delle caratteristiche delle superfici aziendali (terreni in conduzione, terreni concessi in asservimento con atti di assenso, accordi di cessione) e della situazione rilevata al momento del controllo, l'utilizzazione degli effluenti, di fertilizzanti azotati, fanghi NON è avvenuta in modo corretto. (INFRAZIONE!)</p> <p>In questo caso va compilato a NO il relativo campo (da C2INFF01 a C2INFF13).</p> <p>NA: in azienda NON è riscontrabile la caratteristica aziendale per la quale deve essere rispettato l'obbligo/divieto oggetto di verifica (esempio: assenza terreni in pendenza per aziende in pianura) oppure in ragione della situazione rilevata al momento del controllo non è possibile verificare il rispetto dell'impegno (esempio: presenza terreni in pendenza ma impossibilità di verificare l'utilizzo agronomico degli effluenti ovvero impossibilità di determinare la pendenza delle superfici). DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE</p>
C2INFF01	<p>Rispetto del divieto di utilizzazione di letami, materiali ad essi assimilati e fertilizzanti azotati (di cui al D. Lgs n. 75/2010 e del Reg. (UE) 2019/1009):</p> <ul style="list-style-type: none"> - a 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali (<i>il mancato rispetto del presente impegno per quanto sovrapposto alla BCAA4, viene considerata un'unica infrazione all'interno di quest'ultima</i>), - a 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar (Valle Averso in comune di Campagna Lupia). 	

C2INFF02	Rispetto del divieto di utilizzazione di liquami e materiali ad essi assimilati: - 10 m distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali (<i>il mancato rispetto del presente impegno per quanto sovrapposto alla BCAA4, viene considerata un'unica infrazione all'interno di quest'ultima</i>), - 30 m distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar (Valle Averso in comune di Campagna Lupia).
C2INFF03	Rispetto del divieto di utilizzazione di letami, liquami, materiali ad essi assimilati e fertilizzanti azotati (di cui al D.lgs n. 75/2010 e del Reg. (UE) 2019/1009): - sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato, per le aree verdi ad uso sportivo e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale; - nelle aree di cava, salvo qualora sia già avvenuto il recupero all'esercizio dell'attività agricola; - nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado; - nelle zone di tutela assoluta, costituite dall'area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 m di raggio dai punti stessi; - sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione; - in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione.
C2INFF04	Rispetto del divieto di utilizzazione di liquami e materiali ad essi assimilati: - per una fascia di 50 m dai centri abitati, di 20 m dalle case sparse, di 5 m dalle strade. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto, le suddette distanze vengono dimezzate; - nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano; - in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante; - dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico; - su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento; - nei terreni di golena aperta, ossia in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario; - nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto dalla relativa fascia di rispetto di almeno 10 m.
C2INFF05	Rispetto del divieto di utilizzo sui terreni interessati dalla distribuzione di letami, liquami e materiali ad essi assimilati: - dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR n. 2241/2005 (per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione); - delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari; - dei sottoprodotti della vinificazione; - dei fertilizzanti di cui alla lettera pp) dell'art. 2 della DGR n. 813/2021.
C2INFF06	Rispetto del divieto di utilizzazione di letami, liquami, materiali ad essi assimilati e fertilizzanti azotati (di cui al D.lgs n. 75/2010 e del Reg. (UE) 2019/1009) su terreni in ZVN con pendenza media superiore al 10%.
C2INFF07	Rispetto del divieto di utilizzazione di letami e liquami, materiali ad essi assimilati e fertilizzanti azotati (di cui al D.lgs n. 75/2010 e del Reg. (UE) 2019/1009): - negli habitat 3260, 6110*, 8240* ed entro una fascia di rispetto degli habitat di 30 m (comprese le deiezioni rilasciate dagli animali nell'allevamento brado); - negli habitat 6150, 6170, 62A0, 6210 (*), 6230*, 7110*, 7140, 7150, 7210*, 7220*, 7230, 91D0* ed entro una fascia di rispetto degli habitat di 30 m (fatte salve le deiezioni rilasciate dagli animali nell'allevamento brado).
C2INFF08	Rispetto del divieto di utilizzazione di fanghi, gessi di defecazione da fanghi, ammendanti compostati o digestati contenenti fanghi, nonché di sostanze a funzione fertilizzante non definite dal D.Lgs. 75/2010 nelle zone agricole ricadenti dentro il Sito UNESCO "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene".
C2INFF09	Rispetto del divieto di utilizzo dei fertilizzanti di cui all'art. 2 lett pp) (ad eccezione degli ammendanti compostati con fanghi prodotti in impianti autorizzati ai sensi della DGR 568/2005 e ss.mm.ii.): - su superfici assoggettate al metodo di produzione biologico, o alla produzione integrata (SQNPI e sistema di qualità "Qualità Verificata") o a produzioni di qualità DOP-IGP (agroalimentari e del settore vitivinicolo); - su superfici ricadenti in Siti Natura 2000;

	<ul style="list-style-type: none"> - in qualsiasi caso in cui i fertilizzanti possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano; - su colture frutticole dopo l'inizio della fioritura e comunque nei tre mesi precedenti la raccolta del prodotto; - su colture orticole ed erbacee a coltura presente; - su colture foraggere permanenti; - su colture foraggere avvicendate nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento; - per una fascia di 50 m dai centri abitati, per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali; - su terreni di golena aperta, ossia in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario; - su zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto dalla relativa fascia di rispetto di almeno 10 m. 	
C2INFF10	Rispetto di ulteriori specifici prescrizioni per i fertilizzanti di cui all'art. 2 lett pp) a (ad eccezione degli ammendanti compostati con fanghi prodotti in impianti autorizzati ai sensi della DGR 568/2005 e ss.mm.ii.): <ul style="list-style-type: none"> - acquisizione da parte dell'utilizzatore del rapporto di prova contenente tutti i parametri previsti dalla normativa vigente, integrati da Arsenico, IPA, Sommatoria PFAS; - inserimento delle analisi in A58-WEB in sede di compilazione del ReC; - conservazione in azienda del documento fiscale d'acquisto per 10 anni e inserimento in A58-WEB; - interrimento del fertilizzante contestualmente alla distribuzione, evitando la diffusione di aerosol; - divieto di applicazione con la tecnica dell'irrigazione a pioggia nel caso di materiali non palabili. 	
C2INFF11	Rispetto del divieto di utilizzo su superfici per le quali si percepiscono "aiuti di superficie" della PAC, limitatamente ai fertilizzanti ottenuti con l'impiego di fanghi da depurazione e/o fanghi industriali che non sono riconosciuti tra i materiali costituenti i fertilizzanti dal regolamento (UE) 2019/1009 ed esclusivamente con riferimento alle annualità in cui si utilizzano tali fertilizzanti.	
C2INFF12	Rispetto dei divieti di utilizzazione dei fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui previsti dalla DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii (Capitolo I e II, punto 11), come riportati nell'approfondimento al punto 2.10 Divieti di utilizzazione dei fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui della Sezione C – Normativa di riferimento.	
C2INFF13	Rispetto del divieto di utilizzazione dei fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui: <ul style="list-style-type: none"> - su superfici assoggettate al metodo di produzione biologico, o alla produzione integrata (SQNPI e sistema di qualità "Qualità Verificata") o a produzioni di qualità DOP-IGP (agroalimentari e del settore vitivinicolo); - su superfici ricadenti in Siti Natura 2000. 	
Superficie oggetto di infrazione in relazione agli obblighi agronomici		
C2DIM01	Superficie agricola utilizzata (SAU) in ZVN oggetto di infrazione (ha)	Indicare la SAU in ZVN con infrazione espressa in ettari. Corrisponde a tutta la superficie della/delle particelle dove si è riscontrato il mancato rispetto degli obblighi agronomici.
EFFETTI EXTRA-AZIENDALI		
C2_EXT01	L'infrazione rilevata ha effetti extra-aziendali.	SI: riscontrato inquinamento da nitrati su corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali (escluse le risorse idriche prive di acqua propria oppure destinate esclusivamente alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche). NO: nessun effetto extra-aziendale riscontrato. NA: non sono state rilevate infrazioni.
INTENZIONALITA'		
C2_INT01	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.	SI: riscontro di una delle seguenti situazioni: <ul style="list-style-type: none"> - riscontro di un'infrazione a tutti gli obblighi applicabili all'azienda; - impianto di stoccaggio assente (solo per le aziende di classe 4 e 5); - assenza della comunicazione o del PUA/AIA, ove previsti (solo per le aziende di classe superiore alla 3); - sversamento diretto e localizzato di effluenti zootecnici o assimilabili (compresi i digestati) su porzioni ridotte di terreno, senza uniformità di applicazione, oppure in corsi d'acqua o nella rete scolante del terreno, effettuato con sistemi di collettamento (fissi o mobili) atti a collegare

		<p>direttamente il ciclo di produzione o i serbatoi di stoccaggio con il ricettore. Lo sversamento si intende in quantità, concentrazione, tempi e modalità tali da non potersi considerare come una utilizzazione agronomica del materiale scaricato.</p> <p>NO: le infrazioni rilevate non hanno carattere intenzionale.</p> <p>NA: non sono state rilevate infrazioni.</p> <p>APPLICATA DA SEDE CENTRALE</p>
C2_INT02	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.	APPLICATA DA SEDE CENTRALE

CGO3	Conservazione degli uccelli selvatici (Dir. 2009/147/CE) <i>Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Art. 3 par. 1, art. 3 par. 2, lett. b), art. 4 par. 1, 2 e 4.</i>
-------------	--

APPLICABILITA'	Con riferimento alla scheda condizionalità di fascicolo, il controllo è applicabile su tutte le aziende e su tutte le superfici.
-----------------------	--

Impegno A "Mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi" (DA VERIFICARE SU TUTTE LE SUPERFICI AZIENDALI INTERNE ED ESTERNE ALLE ZPS)

Ai fini del controllo dell'impegno, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA8 Impegno B (ex BCAA7), in particolare:

- elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
- siepi di larghezza superiore a venti metri;
- alberi isolati con diametro della chioma < 4 metri.

La verifica dell'eliminazione di tali elementi, siano essi alberi isolati, in filare, siepi o altro, deve essere sempre in funzione del confronto con l'immagine d'archivio di riferimento (refresh o altro) od altre evidenze.

In caso di eliminazione, va verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista.

Se presente, l'impegno si ritiene assolto.

Per questo impegno valgono le seguenti **deroghe**:

1. presenza di motivazioni di ordine fitosanitario per l'eliminazione degli elementi, riconosciute dalle Autorità Competenti;
2. interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;
3. interventi di eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo, Clematis Vitalba, ecc.), effettuati per l'ordinaria manutenzione dei terreni agricoli.

C3IMPA01	Mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi.	SI: in ragione della situazione rilevata al momento del controllo, è rispettato l'impegno previsto del mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi. NO: durante il controllo è stata accertata l'eliminazione di alberi/siepi. (INFRAZIONE!) NA: non sono presenti alberi isolati, alberi in filari o siepi, oppure gli stessi sono già tutelati nell'ambito della BCAA8, oppure siamo in presenza di deroghe, oppure in ragione della situazione rilevata al momento del controllo non è possibile verificare il rispetto dell'impegno. DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE
-----------------	--	--

Impegno B "Rispetto degli impegni agronomici in ZPS" (DA VERIFICARE SOLO SULLE SUPERFICI INTERNE ALLE ZPS)

Per verificare se le superfici aziendali ricadono in ZPS, si veda in INFO AGGIUNTIVE la colonna "FG ZONA ZPS".

C3INFB01	Presenza di terreni compresi in ZPS	SI: l'azienda possiede superfici all'interno di ZPS. NO: l'azienda NON possiede superfici all'interno di ZPS oppure tutte le superfici sono codificate come USO NON AGRICOLO. In tale situazione non si procederà alla verifica degli impegni agronomici (compilare con NA tutti i campi successivi, che sul tablet risulteranno non editabili). DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE
C3COB01	Codice Sito ZPS	Inserire il codice riportato in INFO AGGIUNTIVE
C3IMPB01	Superfici a seminativo Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su terreni a seminativo.	SI: in ragione della tipologia, delle caratteristiche delle superfici aziendali e della situazione rilevata al momento del controllo, è rispettato l'impegno/divieto previsto.

C3IMPB02	Superfici a prati permanenti Rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato pascolo permanente.	NO: in ragione della tipologia, delle caratteristiche delle superfici aziendali e della situazione rilevata al momento del controllo, NON è rispettato l'impegno/divieto previsto. (INFRAZIONE!) NA: NON è riscontrabile la caratteristica aziendale per la quale deve essere rispettato l'impegno/divieto oggetto di verifica (esempio: assenza terreni a seminativo), oppure TUTTE le superfici aziendali NON ricadono in ZPS, oppure in ragione della situazione rilevata al momento del controllo non è possibile verificare il rispetto dell'impegno. DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE
C3IMPB03	Superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali - Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie. - Presenza di copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno. - Attuazione di pratiche agronomiche (sfalci/trinciature) con cadenza almeno annuale, oppure attuazione del pascolamento. - Rispetto del periodo di divieto di intervento (di 150 giorni consecutivi, compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno).	
C3IMPB04	Tutte le superfici Rispetto del divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti. Rispetto del divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.	

Superficie oggetto di infrazione

C3DIM01	Superficie agricola utilizzata (SAU) in ZPS oggetto di infrazione (ha)	Indicare la SAU totale ricadente in ZPS per la quale è stato riscontrato un mancato rispetto degli obblighi agronomici. Corrisponde a tutta la superficie dove si è riscontrato il mancato rispetto degli impegni agronomici.
----------------	--	---

Le superfici identificate come "non più utilizzate a fini produttivi" sono rintracciabili nel piano colturale alle seguenti codifiche:

Cod. coltura	Descrizione Occupazione del suolo	Descrizione Uso	Descrizione Qualità
214-000-047-032-000	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	TERRENO NUDO	INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOPI
214-000-047-034-000		TERRENO NUDO	LAVORAZIONI PREPARATORIE DEL TERRENO O PER IL CONTENIMENTO DELLE INFESTANTI
214-000-047-035-000		TERRENO NUDO	LAVORAZIONI DI AFFINAMENTO PER FAVORIRE L'INERBIMENTO
214-000-047-036-000		TERRENO NUDO	LAVORAZIONI FUNZIONALI A INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
214-000-048-032-000		TERRENO COPERTO DA VEGETAZIONE SPONTANEA	INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOPI
214-000-048-037-000		TERRENO COPERTO DA VEGETAZIONE SPONTANEA	COPERTURA VEGETALE SPONTANEA
214-000-049-031-000		TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	PRATICA DEL SOVESCIO, CON SPECIE DA SOVESCIO O PIANTE BIOCIDE
214-000-049-032-000		TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOPI
214-000-049-033-000		TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA
214-000-049-051-000		TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	SPECIE MELLIFERE E POLLINIFERE

EFFETTI EXTRA-AZIENDALI

C3_EXT01	L'infrazione rilevata ha effetti extra-aziendali.	SI: presenza di infrazioni le cui conseguenze sono rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa. NO: nessun effetto extra-aziendale riscontrato. NA: non sono state rilevate infrazioni.
-----------------	---	--

INTENZIONALITA'		
C3_INT01	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.	SI: riscontro di una delle seguenti situazioni: - presenza di infrazioni per il 100% della superficie aziendale compresa in ZPS; - distruzione volontaria di habitat di specie animali protette ricadenti in ZPS. NO: le infrazioni rilevate non hanno carattere intenzionale. NA: non sono state rilevate infrazioni. APPLICATA DA SEDE CENTRALE
C3_INT02	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.	APPLICATA DA SEDE CENTRALE

CGO4	Conservazione degli habitat (Dir. 92/43/CEE) <i>Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Art. 6, par. 1 e 2.</i>
-------------	---

APPLICABILITA'	<p>Con riferimento alla scheda condizionalità di fascicolo, il controllo è applicabile quando è presente almeno una particella appartenente al catalogo ZSC (report INFO AGGIUNTIVE, colonna: "FG ZONA SIC").</p> <p>Eventuali disallineamenti del catalogo possono fornire l'informazione errata dell'applicabilità per cui nessuna particella ricade effettivamente in ZSC, oppure tutte le superfici ricadenti in ZSC sono identificate nel piano colturale come USO NON AGRICOLO. In questi casi, il controllo può essere chiuso selezionando la voce "Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici in ZSC per l'intera campagna (possibile disallineamento catalogo) oppure tutte le superfici in ZSC sono ad "USO NON AGRICOLO".</p>
-----------------------	---

Impegno A "Rispetto degli impegni agronomici in ZSC" (DA VERIFICARE SOLO SULLE SUPERFICI INTERNE ALLE ZSC)		
C4CODA01	Codice Sito ZSC	Inserire il codice del sito (informazione desumibile da Info Aggiuntive)
C4IMPA01	Superfici a seminativo Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.	SI: in ragione della tipologia, delle caratteristiche delle superfici aziendali e della situazione rilevata al momento del controllo, è rispettato l'impegno/divieto previsto.
C4IMPA02	Superfici a prati permanenti Rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato pascolo permanente.	NO: in ragione della tipologia, delle caratteristiche delle superfici aziendali e della situazione rilevata al momento del controllo, NON è rispettato l'impegno/divieto previsto.
C4IMPA03	Superfici "non più utilizzate a fini produttivi", mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie. - Presenza di copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno. - Attuazione di pratiche agronomiche (sfalci/trinciature) con cadenza almeno annuale, oppure attuazione del pascolamento. - Rispetto del periodo di divieto di intervento (di 150 giorni consecutivi, compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno). 	NO: in ragione della tipologia, delle caratteristiche delle superfici aziendali e della situazione rilevata al momento del controllo, NON è rispettato l'impegno/divieto previsto. (INFRAZIONE!) NA: NON è riscontrabile la caratteristica aziendale per la quale deve essere rispettato l'impegno/divieto oggetto di verifica (esempio: assenza terreni a seminativo), oppure in ragione della situazione rilevata al momento del controllo non è possibile verificare il rispetto dell'impegno/divieto.
C4IMPA04	Tutte le superfici <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto del divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti. - Rispetto del divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti. - Rispetto del divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, cianciole, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie (<i>Posidonia oceanica</i>) o di altre fanerogame marine (art. 4, Reg. (CE) n. 1967/2006). - Rispetto del divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di maerl (art. 4, Reg. (CE) n. 1967/2006). - Rispetto del divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne. 	DETAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE

Con riferimento al **divieto di bruciatura delle stoppie**, sono fatti salvi interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione (vedi anche BCAA3).

In deroga all'obbligo della presenza di una **copertura vegetale**, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1 lettera c) del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Con riferimento al divieto di intervento per 150 giorni consecutivi, è fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Le superfici identificate come **“non più utilizzate a fini produttivi”** sono rintracciabili nel piano colturale alle seguenti codifiche:

Cod. coltura	Descrizione Occupazione del suolo	Descrizione Uso	Descrizione Qualità
214-000-047-032-000	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	TERRENO NUDO	INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOP
214-000-047-034-000		TERRENO NUDO	LAVORAZIONI PREPARATORIE DEL TERRENO O PER IL CONTENIMENTO DELLE INFESTANTI
214-000-047-035-000		TERRENO NUDO	LAVORAZIONI DI AFFINAMENTO PER FAVORIRE L'INERBIMENTO
214-000-047-036-000		TERRENO NUDO	LAVORAZIONI FUNZIONALI A INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
214-000-048-032-000		TERRENO COPERTO DA VEGETAZIONE SPONTANEA	INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOP
214-000-048-037-000		TERRENO COPERTO DA VEGETAZIONE SPONTANEA	COPERTURA VEGETALE SPONTANEA
214-000-049-031-000		TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	PRATICA DEL SOVESCIO, CON SPECIE DA SOVESCIO O PIANTE BIOCIDE
214-000-049-032-000		TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOP
214-000-049-033-000		TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA
214-000-049-051-000		TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	SPECIE MELLIFERE E POLLINIFERE

Impegno B “Rispetto delle Misure di conservazione generali” per le ZSC nella REGIONE BIOGEOGRAFICA CONTINENTALE (Allegato B alla DGR 786/2016)

Misure di Conservazione GENERALI

Sono le misure di conservazione approvate con la DGRV n. 786/2016 e s.m.i. della Direzione Parchi e Foreste, inserite nei controlli di condizionalità dal 2017.

Devono essere sempre verificate in presenza di superfici ricadenti in ZSC e riguardano tutte le superfici che vi ricadono. La presenza di un codice sito IT... (esempio IT3240030), è rilevata con il report INFO AGGIUNTIVE, colonna “FG ZONA ZSC”.

In termini generali, sono interessate le superfici agricole dell'azienda e le attività agricole praticate sulle superfici. Sono interessate le superfici forestali solamente se destinatarie di aiuti nell'ambito delle Misure del PSR indicate.

Le Regioni Biogeografiche

I codici sito IT...devono essere individuati all'interno di:

- Regione Biogeografica Continentale
- Regione Biogeografica Alpina.

Alcuni codici sono presenti in entrambe le regioni.

Per compilare correttamente questa parte di checklist, in caso di dubbio sulla regione di appartenenza, può essere consultato il link www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/misure-conservazione.

Esempio: I siti del Veneto / i siti della Provincia di Belluno / Agordo IT3230084 / perimetro e schede.

Aperto la cartella, è presente un file .pdf che corrisponde al documento denominato "NATURA 2000 - FORMULARIO STANDARD" che identifica tra l'altro, l'appartenenza alla regione biogeografica.

Di conseguenza anche l'Habitat, apparterrà alla stessa regione biogeografica del codice sito IT (vedi parte seguente della checklist).		
C4INFB01	La ZSC ricade nella Regione Biogeografica Continentale	
C4CODB01	Codice Sito ZSC	Inserire il codice del sito (informazione desumibile da Info Aggiuntive)
C4IMPB01	Art. 119 Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue Rispetto del divieto di utilizzo agronomico di fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue (art. 127, Dlgs n. 152/2006).	SI: in ragione della situazione rilevata al momento del controllo sono rispettate le Misure di Conservazione. NO: in ragione della situazione rilevata al momento del controllo NON sono rispettate le Misure di Conservazione. (INFRAZIONE!)
C4IMPB02	Art. 120 Irrorazione aerea di fitofarmaci Rispetto del divieto di irrorazione aerea (art. 13, comma 2, Dlgs n. 150/2012).	NA: in ragione della situazione rilevata al momento NON è riscontrabile la caratteristica aziendale per la quale deve essere rispettato l'impegno/divieto oggetto di verifica, oppure non è possibile verificare il rispetto dell'impegno/divieto. DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE
C4IMPB03	Art. 129 Rimboschimenti e sottopiantagioni Rispetto dell'obbligo di utilizzo di materiale di moltiplicazione autoctono di provenienza locale ottenuto in coerenza con la disciplina prevista (Dlgs n. 386/2003, DGRV n. 3263/2004 e Dlgs n. 214/2005) e specie ecologicamente coerenti con la vegetazione potenziale. Rispetto dell'obbligo di adozione di tecniche colturali orientate a favorire i processi di rinaturalizzazione.	
C4IMPB04	Art. 136 Alberi monumentali Rispetto degli obblighi di tutela e salvaguardia di alberi, filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale (art. 7, L. n. 10/2013).	
Impegno C "Rispetto delle Misure di conservazione per HABITAT/SPECIE" per le ZSC nella REGIONE BIOGEOGRAFICA CONTINENTALE (Allegato B alla DGR 786/2016)		
Le Misure di Conservazione per HABITAT devono essere sempre verificate in presenza di superfici ricadenti in un HABITAT, all'interno di una zona ZSC. In termini generali, sono interessate le superfici agricole dell'azienda e le attività agricole praticate sulle superfici.		
C4INFC01	Nella ZSC ricadente nella Regione Biogeografica Continentale è presente un HABITAT	La presenza di un codice Habitat è indicata nelle INFOAGGIUNTIVE, colonna "FG HABITAT".
C4CODC01	Codice HABITAT	Inserire il codice dell'HABITAT (da report INFOAGGIUNTIVE).
C4IMPC01	Tutti gli habitat Art. 154 Pascolo Rispetto del divieto di praticare il debbio, fatti salvi i casi connessi ad emergenza di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione (risulta sempre ammessa la triturazione e lo spaglio dei residui vegetali).	SI: in ragione della situazione rilevata al momento del controllo sono rispettate le Misure di Conservazione. NO: in ragione della situazione rilevata al momento del controllo NON sono rispettate le Misure di Conservazione. (INFRAZIONE!)
C4IMPC02	Habitat 6210, 62A0, 6410 Art. 157 Trasformazione a terreni sottoposti a periodica lavorazione e mutamento permanente di destinazione Rispetto del divieto di mutamento permanente di destinazione e di trasformazione a terreno sottoposto a periodica lavorazione.	NA: in ragione della situazione rilevata al momento NON è riscontrabile la caratteristica aziendale per la quale deve essere rispettato l'impegno/divieto oggetto di verifica, oppure non è possibile verificare il rispetto dell'impegno/divieto. DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE
C4IMPC03	Habitat 6210, 62A0, 6410, 6420 Art. 158 Limiti all'esercizio del pascolo e allo stazionamento del bestiame Rispetto del divieto di stazionamento notturno delle greggi di ovicapri nell'habitat 6410. Rispetto degli obblighi di controllo e regolamentazione del pascolo: adeguare carico, evitare passaggio ripetuto che possa causare estese e profonde interruzioni alla copertura erbosa nelle aree gestite a pascolo. Rispetto dell'obbligo di individuare i luoghi di stazionamento notturno delle greggi ovicaprine, preferibilmente nelle superfici	

	<p>caratterizzate da vegetazione ruderale o dei luoghi calpestati, già consuetudinariamente utilizzate per tale pratica (habitat 6210 e 62A0).</p>
C4IMPC04	<p>Habitat 6410, 6420, 6430 Art. 159 Transito di mezzi meccanici Rispetto del divieto di transito di mezzi meccanici in presenza di suolo scarsamente portante.</p>
C4IMPC05	<p>Habitat 6110 Art. 163 Tutela integrale Rispetto dell'obbligo di istituire e rispettare un regime di tutela integrale che NON ammetta alcuna attività, fatte salve quelle dettate dalle misure di conservazione.</p>
C4IMPC06	<p>Habitat 7210, 7230 Art. 183 Habitat 7210 "Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae", 7230 "Torbiere basse alcaline" Rispetto del divieto di realizzare attività di rimboschimento, nell'habitat e nelle aree circostanti entro un raggio di 30 metri.</p>
C4IMPC07	<p>Habitat 3150 Art. 186 Habitat 3150 "Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition" Rispetto del divieto di intervento sull'intera superficie della zona umida, nel caso sia necessario operare su lame d'alpeggio che ospitano questo habitat. Dovrà esserne interessata solo una parte e solo dopo la ricolonizzazione da parte della vegetazione della porzione manomessa, è possibile operare nella restante parte. In alternativa, previsione di messa a dimore di piante tipiche dell'habitat a lavori ultimati.</p>
C4IMC08	<p>Habitat 3220, 3240, 3270 Art. 197 Habitat 3220 "Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea", 3240 "Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos", 3270 "Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p" Rispetto del divieto di stazionamento di greggi ovicaprine.</p>
C4IMPC09	<p>Habitat 3260 Art. 198 Habitat 3260 "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitriche-Batrachion Rispetto del divieto di pascolo entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri. Rispetto del divieto di uso agronomico degli effluenti di allevamento, compresi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri.</p>
C4IMPC10	<p>Habitat 6410, 6210, 62A0 Art. 213 "Ambito di conservazione per Gladiolus palustris (zone umide)" Rispetto del divieto di stazionamento delle greggi ovicaprine. Rispetto del divieto di uso agronomico di fertilizzanti, liquami e acque reflue.</p>
C4IMPC11	<p>Habitat 6410, 6210 Art. 214 "Ambito di conservazione per Himantoglossum adriaticum" Rispetto del divieto di uso agronomico di fertilizzanti, liquami e acque reflue.</p>

C4IMPC12	Habitat 6410, 6210 Art. 218 Habitat 6410, 6210 "Ambito di conservazione per <i>Gladiolus palustris</i>" Rispetto dell'obbligo di definire una regolare frequenza di sfalci al fine della conservazione della specie, secondo i principi validi per la conservazione dell'habitat 6410. Rispetto dell'obbligo di attuare lo sfalcio successivamente alla fioritura della specie nelle aree gestite a prato.
C4IMPC13	Habitat 6210 Art. 219 "Ambito di conservazione per <i>Himantoglossum adriaticum</i>" Rispetto dell'obbligo di gestione estensiva del prato e del pascolo. Rispetto dell'obbligo di conservazione dell'habitat di crescita con divieto di lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica erbosa.

Impegno D "Rispetto delle Misure di conservazione generali" per le ZSC nella REGIONE BIOGEOGRAFICA ALPINA (Allegato A alla DGR 786/2016)

Misure di Conservazione GENERALI

Sono le misure di conservazione approvate con la DGRV n. 786/2016 e s.m.i. della Direzione Parchi e Foreste, inserite nei controlli di condizionalità dal 2017.

Devono essere sempre verificate in presenza di superfici ricadenti in ZSC e riguardano tutte le superfici che vi ricadono. La presenza di un codice sito IT... (esempio IT3240030), è rilevata con il report INFO AGGIUNTIVE, colonna "FG ZONA ZSC".

In termini generali, sono interessate le superfici agricole dell'azienda e le attività agricole praticate sulle superfici. Sono interessate le superfici forestali solamente se destinarie di aiuti nell'ambito delle Misure del PSR indicate.

Le Regioni Biogeografiche

I codici sito IT...devono essere individuati all'interno di:

- Regione Biogeografica Continentale
- Regione Biogeografica Alpina.

Alcuni codici sono presenti in entrambe le regioni.

Per compilare correttamente questa parte di checklist, in caso di dubbio sulla regione di appartenenza, può essere consultato il link www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/misure-conservazione.

Esempio: I siti del Veneto / i siti della Provincia di Belluno / Agordo IT3230084 / perimetro e schede.

Aperto la cartella, è presente un file .pdf che corrisponde al documento denominato "NATURA 2000 - FORMULARIO STANDARD" che identifica tra l'altro, l'appartenenza alla regione biogeografica.

Di conseguenza anche l'Habitat, apparterrà alla stessa regione biogeografica del codice sito IT (vedi parte seguente della checklist).

C4INFD01	La ZSC ricade nella Regione Biogeografica Alpina	
C4C0DD01	Codice Sito ZSC	Inserire il codice del sito (report INFO AGGIUNTIVE)
C4IMPD01	Art. 109 Discariche, rifiuti e fanghi Rispetto del divieto di utilizzo agronomico di fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue (articolo 127, Dlgs n. 152/2006).	SI: in ragione della situazione rilevata al momento del controllo sono rispettate le Misure di Conservazione. NO: in ragione della situazione rilevata al momento del controllo NON sono rispettate le Misure di Conservazione.
C4IMPD02	Art. 111 Irrorazione aerea di fitofarmaci Rispetto del divieto di irrorazione aerea (articolo 13, comma 2, Dlgs n. 150/2012).	(INFRAZIONE!) NA: in ragione della situazione rilevata al momento NON è riscontrabile la caratteristica aziendale per la quale deve essere rispettato l'impegno/divieto oggetto di verifica, oppure non è possibile verificare il rispetto dell'impegno/divieto.
C4IMPD03	Art. 117 Rimboschimenti e sottopiantagioni Rispetto dei seguenti obblighi per imboschimenti, rimboschimenti e sottopiantagioni: utilizzo di materiale di moltiplicazione autoctono di provenienza locale ottenuto in coerenza con la disciplina prevista (Dlgs n. n. 386/2003, DGRV n. 3263/2004 e Dlgs n. 214/2005) e specie ecologicamente coerenti con la vegetazione potenziale; adozione di tecniche colturali orientate a favorire i processi di rinaturalizzazione.	DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE

Impegno E "Rispetto delle misure di conservazione per HABITAT/SPECIE" per le ZSC nella REGIONE BIOGEOGRAFICA ALPINA (Allegato A alla DGR 786/2016)

Le Misure di Conservazione per HABITAT devono essere sempre verificate in presenza di superfici ricadenti in un HABITAT, all'interno di una zona ZSC. In termini generali, sono interessate le superfici agricole dell'azienda e le attività agricole praticate sulle superfici.		
C4INFE01	Nella ZSC ricadente nella Regione Biogeografica Alpina è presente un HABITAT	La presenza di un codice Habitat è indicata nelle INFOAGGIUNTIVE, colonna "FG HABITAT".
C4CODE01	Codice HABITAT	Inserire il codice dell'HABITAT (da report INFOAGGIUNTIVE).
C4IMPE01	Habitat 91D0 Art. 128 Habitat 91D0 "Torbiere boschose" Rispetto del divieto di transito con mezzi meccanici, fatti salvi quelli necessari all'applicazione delle misure di conservazione; Rispetto del divieto di uso agronomico di effluenti di allevamento entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado.	SI: in ragione della situazione rilevata al momento del controllo sono rispettate le Misure di Conservazione. NO: in ragione della situazione rilevata al momento del controllo NON sono rispettate le Misure di Conservazione. (INFRAZIONE!) NA: in ragione della situazione rilevata al momento NON è riscontrabile la caratteristica aziendale per la quale deve essere rispettato l'impegno/divieto oggetto di verifica, oppure non è possibile verificare il rispetto dell'impegno/divieto. DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE
C4IMPE02	Habitat 91D0 Art. 135 Habitat 91D0 "Torbiere boschose" Rispetto del carico previsto per il pascolo che NON deve superare 0,4UBA per ettaro.	
C4IMPE03	Tutti gli habitat Art. 147 Pascolo Rispetto del divieto di praticare il debbio, fatti salvi i casi connessi ad emergenza di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione (risulta sempre ammessa la triturazione e lo spaglio dei residui vegetali).	
C4IMPE04	Habitat 6210, 6230, 62A0, 6410 Art. 150 Trasformazione a terreni sottoposti a periodica lavorazione e mutamento permanente di destinazione Rispetto del divieto di mutamento permanente di destinazione e di trasformazione a terreno sottoposto a periodica lavorazione.	
C4IMPE05	Habitat 6210, 6230, 62A0, 6410 Art. 151 Limiti all'esercizio del pascolo Rispetto del divieto di stazionamento notturno delle greggi di ovicapri nell'habitat 6410. Rispetto degli obblighi di controllo e regolamentazione del pascolo: adeguare carico, evitare passaggio ripetuto che possa causare estese e profonde interruzioni alla copertura erbosa nelle aree gestite a pascolo. Rispetto dell'obbligo di individuare preventivamente i luoghi di stazionamento notturno delle greggi ovicaprine, preferibilmente nelle superfici caratterizzate da vegetazione ruderale o dei luoghi calpestati, già consuetudinariamente utilizzate per tale pratica (habitat 6210, 6230 e 62A0).	
C4IMPE06	Habitat 6410, 6430 Art. 152 Transito di mezzi meccanici Rispetto del divieto di transito di mezzi meccanici in presenza di suolo scarsamente portante.	
C4IMPE07	Habitat 6110, 4080 Art. 157 Tutela integrale Rispetto dell'obbligo di istituire e rispettare un regime di tutela integrale che NON ammetta alcuna attività, fatte salve quelle dettate dalle misure di conservazione.	
C4IMPE08	Habitat 3130, 3140, 3150, 3160, 7110, 7140, 7150, 7210, 7220, 7230, 7240 Art. 179 Accumulo di ramaglie Rispetto del divieto di accumulo volontario di ramaglie e di qualsiasi altra biomassa organica all'interno delle zone umide.	

C4IMPE09	<p>Habitat 3130, 3140, 3150, 3160, 7110, 7140, 7150, 7210, 7220, 7230, 7240</p> <p>Art. 180 Realizzazione e manutenzione delle pozze d'alpeggio, captazioni e derivazioni</p> <p>Rispetto dei seguenti obblighi: realizzazione di pozze d'alpeggio evitando il solo utilizzo di materiali impermeabilizzanti non naturali, ma anzi ricoprendole con uno strato di terra argillosa o qualora non disponibile, di terriccio vegetale, opportunamente fissato in modo che possa essere stabile nel tempo. realizzazione di interventi di manutenzione delle pozze d'alpeggio nel periodo dal 30/08 al 31/12, conservando il materiale di risulta per almeno un anno in prossimità della pozza.</p>	
C4IMPE10	<p>Habitat 7110, 7140, 7150, 7210, 7230</p> <p>Art. 183 Habitat 7110 "Torbiere alte attive", 7140 "Torbiere di transizione ed instabili", 7150 "Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion", 7210 "Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae" e 7230 "Torbiere basse alcaline"</p> <p>Rispetto del divieto di dissodamento o di qualsiasi intervento atto ad alterare il suolo, la cotica erbosa e la composizione floristica dell'habitat, fatti salvi gli interventi di riqualificazione stessa dell'habitat. Rispetto del divieto di rimboschimento, nell'habitat e nelle aree circostanti, entro un raggio di 30 metri. Rispetto del divieto di uso agronomico di fertilizzanti e di effluenti di allevamento, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado. Rispetto del divieto di accesso con mezzi meccanici, fatto salve le esigenze di gestione e/o riqualificazione dell'habitat. Rispetto del divieto di svolgimento di attività agricola e pastorale (habitat 7110).</p>	
C4IMPE11	<p>Habitat 7220</p> <p>Art. 184 Habitat 7220 "Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (Cratoneurion)"</p> <p>Rispetto del divieto di uso agronomico di fertilizzanti e di effluenti di allevamento, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado.</p>	
C4IMPE12	<p>Habitat 3150</p> <p>Art. 186 Habitat 3150 "Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition (...)"</p> <p>Rispetto del divieto di intervento sull'intera superficie della zona umida, nel caso sia necessario operare su lame d'alpeggio che ospitano questo habitat. Dovrà esserne interessata solo una parte e solo dopo la ricolonizzazione da parte della vegetazione della porzione manomessa, è possibile operare nella restante parte. In alternativa, previsione di messa a dimore di piante tipiche dell'habitat a lavori ultimati.</p>	
C4IMPE13	<p>Habitat 3220, 3230, 32040, 3270</p> <p>Art. 195 Habitat 3220 "Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea", 3230 "Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica, 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos e 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p."</p> <p>Rispetto del divieto di stazionamento delle greggi ovicaprine.</p>	

C4IMPE14	Habitat 3260 Art. 196 Habitat 3260 “Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculus fluitantis</i> e <i>Callitriche-Batrachion</i>” Rispetto del divieto di stazionamento del bestiame entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri. Rispetto del divieto di uso agronomico degli effluenti di allevamento, compresi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri.	
C4IMPE15	Habitat 3220, 3230, 3240, 3270 Art. 197 Habitat 3220 “Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea”, 3230 “Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i>”, 3240 “Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i>” e 3270 “Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodium rubri</i> p.p. e <i>Bidention</i> p.p” Rispetto dell'obbligo di ridurre al minimo indispensabile per i passaggi obbligati lungo i percorsi pastorali la permanenza e il transito di animali al pascolo e di greggi ovcaprine transumanti.	
Superficie oggetto di infrazione		
C4DIM01	Superficie agricola utilizzata (SAU) in ZSC oggetto di infrazione (ha)	Indicare la SAU totale ricadente in ZSC per la quale è stato riscontrato un mancato rispetto degli obblighi agronomici. Corrisponde a tutta la superficie dove si è riscontrato il mancato rispetto degli impegni agronomici.
EFFETTI EXTRA-AZIENDALI		
C4_EXT01	L'infrazione rilevata ha effetti extra-aziendali.	SI: presenza di infrazioni le cui conseguenze sono rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa. NO: nessun effetto extra-aziendale riscontrato. NA: non sono state rilevate infrazioni.
INTENZIONALITA'		
C4_INT01	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.	SI: riscontro di una delle seguenti situazioni: - presenza di infrazioni per il 100% della superficie aziendale compresa in ZSC; - nel caso di distruzione volontaria di habitat di specie animali protette ricadenti in ZSC. NO: le infrazioni rilevate non hanno carattere intenzionale. NA: non sono state rilevate infrazioni. APPLICATA DA SEDE CENTRALE
C4_INT02	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.	APPLICATA DA SEDE CENTRALE

CGO5	Sicurezza alimentare (Reg. (CE) n. 178/2002) <i>Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Articoli 14, 15, 17, (paragrafo 1) e articoli 18, 19 e 20 - (GU L 31 dell'1.2.2002, pag 1)</i>
-------------	--

APPLICABILITA'	Controllo sempre applicabile a tutte le aziende.
-----------------------	--

Impegno A "Rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza alimentare"

C5IMPA01	Presenza/corretto aggiornamento della documentazione per l'identificazione e la registrazione del latte crudo venduto e della sua prima destinazione.	SI: presenza della documentazione di vendita (es. fatture di vendita o libretto di consegna del latte). NO: l'azienda NON garantisce la tracciabilità del latte crudo attraverso idonea documentazione a supporto. (INFRAZIONE!) NA: l'azienda non ha allevamento destinato alla produzione di latte crudo.
-----------------	--	---

Latte crudo (riferimento DGRV 2950/2005)
 "il latte prodotto mediante secrezione della ghiandola mammaria di vacche, pecore, capre, bufale, sottoposto esclusivamente ai seguenti trattamenti fisici:
 - filtrazione ottenuta con dispositivi idonei per la separazione fisica del latte dalle impurità;
 - refrigerazione immediata dopo la mungitura fino al raggiungimento di una temperatura compresa tra 0 e + 4°C;
 - deposito, alla temperatura di cui al punto precedente, ed agitazione meccanica fino al momento del confezionamento per la vendita".

Tra i documenti verificabili troviamo il libretto di consegna (in genere con registrazioni giornaliere), il registro dei corrispettivi per le vendite dirette, che però non risultano obbligatori.

Per quanto attiene alla identificazione, documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione, il controllo è finalizzato alla verifica della tracciabilità del latte prodotto e commercializzato dall'azienda. La documentazione presente in azienda dovrà essere sufficiente a identificare l'acquirente/collettore del latte.

C5IMPA02	Presenza/corretto aggiornamento del Manuale aziendale di tracciabilità del latte fresco .	SI: il manuale è stato predisposto secondo quanto previsto dalla normativa. NO: il manuale NON è presente o NON è stato predisposto secondo quanto previsto dalla normativa. (INFRAZIONE!) NA: l'azienda non ha alcun allevamento destinato alla produzione di latte fresco.
-----------------	--	--

Latte fresco
 Latte che, una volta munto, viene prima pastorizzato (subisce un aumento della temperatura al fine di eliminare la carica batterica) e poi viene immediatamente raffreddato. La casistica è molto limitata presso le aziende agricole ed in generale riguarda solamente i primi acquirenti / soggetti raccoglitori di latte dai produttori. Nel raro caso in cui si tratti di azienda agricola a produrre latte fresco, il manuale deve essere presente nella forma sotto descritta.

Il **manuale aziendale di tracciabilità del latte (fresco)** è composto di due parti: una parte generale, comune a tutti gli operatori della filiera ed una parte speciale che tratta della gestione delle attività produttive, divisa in tante sezioni quante sono le attività svolte dall'azienda, cioè quando rappresenta una o più categorie di operatori (es. l'azienda è contemporaneamente primo acquirente, centro di raccolta e stabilimento di standardizzazione). Entrambe le due parti sono suddivise in paragrafi indicanti gli argomenti da affrontare nella redazione del documento (definizioni, riferimenti normativi, gestione della documentazione e delle non conformità nella Parte Generale; finalità, descrizione dell'azienda, provenienza del latte crudo acquistato, stoccaggio del latte crudo in entrata, latte venduto e sua destinazione nella Parte Speciale).

C5IMPA03	Presenza/corretto aggiornamento della documentazione che garantisce la tracciabilità in entrata e in uscita delle movimentazioni aziendali inclusi i foraggi e componenti dei mangimi.	SI: presenza della documentazione. NO: la documentazione NON è presente o NON correttamente aggiornata. (INFRAZIONE!) NA: l'azienda non svolge attività agricola con produzioni destinate (anche potenzialmente) alla nutrizione degli animali oppure le produzioni aziendali non sono ancora state commercializzate al momento del controllo oppure tutta la produzione è reimpiegata in azienda.
-----------------	--	--

C5IMPA04	Se dovute, presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni dei risultati di analisi effettuate sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbiano rilevanza ai fini della salute umana.	<p>SI: presenza della documentazione.</p> <p>NO: la documentazione NON è presente o correttamente aggiornata. (INFRAZIONE!)</p> <p>NA: l'azienda non ha eseguito analisi sulle piante o sui prodotti vegetali durante l'anno a controllo.</p>
C5IMPA05	Presenza di spazi e/o ambienti destinati allo stoccaggio delle derrate alimentari, alimenti, mangimi e foraggi per animali che consentano di evitare ogni contaminazione con rifiuti, prodotti chimici e sostanze pericolose.	<p>SI: presenza di spazi e/o ambienti adeguati al fine di evitare ogni contaminazione con sostanze pericolose.</p> <p>NO: spazi e/o ambienti NON presenti e/o NON adeguati (INFRAZIONE!)</p> <p>NA: l'azienda non detiene sostanze pericolose oppure le derrate alimentari, alimenti, mangimi per animali non vengono stoccati presso l'azienda. Le modalità di stoccaggio di materiali contenenti sostanze pericolose devono essere verificate solamente per le problematiche relative al pericolo di contaminazioni delle derrate prodotte e immagazzinate.</p>
C5IMPA06	Derrate alimentari, alimenti, mangimi e foraggi per animali conservati separatamente da rifiuti, prodotti chimici e sostanze pericolose.	<p>SI: assenza di derrate alimentari, alimenti, mangimi per animali a contatto con sostanze pericolose.</p> <p>NO: presenza di derrate alimentari, alimenti, mangimi per animali a contatto con sostanze pericolose. (INFRAZIONE!)</p> <p>NA: l'azienda non detiene sostanze pericolose oppure le derrate alimentari, alimenti, mangimi per animali non vengono stoccati presso l'azienda.</p>
C5IMPA07	Presenza dei registri dei trattamenti fitosanitari dei due anni precedenti al controllo.	<p>SI: l'azienda possiede il registro dei trattamenti per i due anni precedenti</p> <p>NO: l'azienda NON possiede il registro dei trattamenti per i due anni precedenti. (INFRAZIONE!)</p> <p>NA: l'azienda non è destinata alla produzione vegetale oppure NON ha effettuato trattamenti con prodotti fitosanitari nei due anni precedenti al controllo.</p> <p>DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE</p>
C5IMPA08	Presenza del registro dei trattamenti fitosanitari dell'anno di controllo.	<p>SI: l'azienda possiede il registro dei trattamenti (cfr. CGO7) per l'anno a controllo.</p> <p>NO: l'azienda NON possiede il registro dei trattamenti per l'anno a controllo (il controllo è tracciato anche sul CGO7, ma l'infrazione viene assegnata solo sul CGO5). (INFRAZIONE!)</p> <p>NA: l'azienda non è destinata alla produzione vegetale oppure NON ha effettuato trattamenti con prodotti fitosanitari nell'anno a controllo.</p> <p>DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE</p>
C5IMPA09	Aggiornamento e completezza del registro dei trattamenti fitosanitari dell'anno di controllo.	<p>SI: sono stati rispettati i tempi previsti per la registrazione di tutti i trattamenti effettuati con PF (30 giorni) e il registro risulta aggiornato e completo con tutte le informazioni previste. Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i PF utilizzati in azienda entro il periodo di raccolta e comunque entro trenta (30) giorni dall'esecuzione di ogni trattamento. NON si dovrà quindi tenere conto dei trattamenti eseguiti nei 30 giorni antecedenti il controllo in loco, dal momento che le registrazioni potrebbero risultare parziali e suscettibili di completamento.</p> <p>NO: NON sono stati rispettati i tempi previsti per la registrazione dei PF e/o il registro NON risulta aggiornato e completo in tutte le sue parti.</p> <p>NA: l'azienda non è destinata alla produzione vegetale oppure l'azienda NON effettua trattamenti con prodotti fitosanitari (vedi anche CGO7), oppure l'azienda non possiede il registro dei trattamenti (C5IMPA08=NO).</p> <p>DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE</p> <p>NC: durante il controllo in loco non è possibile controllare il rispetto dell'impegno (APPROFONDIMENTO CON RCIV).</p>

Aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari

Le registrazioni incomplete sulle pagine del registro non comportano una non conformità sul CGO5 (C5IMP09=NO) per registro non conforme/non aggiornato: il controllore è tenuto a valutare il numero e la qualità delle inadempienze riscontrate, per definire la gravità delle stesse per ogni singolo caso.

ESEMPIO: nel caso in cui sul registro dei trattamenti venga riportata l'avversità in maniera generica e l'etichetta del PF preveda una dose di utilizzo unica, la registrazione è facilmente riconducibile all'etichetta e non si configura come infrazione per mancato aggiornamento del registro dei trattamenti.

Se l'avversità è riportata in maniera generica od errata (es. malerbe, diserbo) nel caso di un trattamento diserbante, e contemporaneamente sono presenti sul registro altre incompletezze o trascrizioni generiche che conducono ad una modalità di compilazione approssimativa e parziale del registro, l'incaricato del controllo dovrà rilevare l'infrazione.

Inoltre, qualora l'avversità indicata genericamente non sia immediatamente riconducibile all'etichetta, la quale prevede dosi distinte a seconda dell'avversità (es. infestanti comuni 1-2 lt/ha - infestanti perenni 4-6 lt/ha), l'incaricato del controllo avrà cura di verificare con l'azienda la corretta avversità da trascrivere sul registro, prima di stabilire una eventuale infrazione al CGO7 per superamento della dose/ha (C7IMPB05= NO).

Come da quanto indicato nella nota della Regione del Veneto - Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria Prot. AVEPA n. 104521 del 07/06/2021, nel caso in cui si rilevi in azienda un registro tenuto in maniera irregolare, incompleto o non aggiornato, ma sufficiente documentazione integrativa (fatture, ecc.) che consenta lo svolgimento dei controlli previsti, l'irregolarità sarà valutata solo per il CGO5.



APPROFONDIMENTO CON COMPILAZIONE DELLA RCIV

Nel caso in cui, durante il controllo in loco non sia stato possibile verificare il registro dei trattamenti fitosanitari dell'anno a controllo, è possibile effettuare tale attività in un momento successivo (entro al massimo 30 giorni dalla data di chiusura del controllo indicata nella RC). A tale scopo dovrà essere compilata la RCIV, secondo le indicazioni riportate al punto 3.5 Approfondimenti successivi al controllo in loco della Sezione B – Indicazioni per lo svolgimento dei controlli.

EFFETTI EXTRA-AZIENDALI

C5_EXT01	L'infrazione rilevata ha effetti extra-aziendali.	SI: immissione in commercio di prodotti vegetali per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari (infrazione rilevata sul CGO7 impegno C7IMPB06). NO: nessun effetto extra-aziendale riscontrato. NA: non sono state rilevate infrazioni.
-----------------	---	---

INTENZIONALITA'

C5_INT01	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.	NON PREVISTA PER I CONTROLLI DI COMPETENZA DELL'OP
C5_INT02	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.	APPLICATA DA SEDE CENTRALE

CGO7	Prodotti fitosanitari (Reg. (CE) n. 1107/2009) <i>Reg. CE 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE</i>
-------------	---

APPLICABILITA'	Controllo applicabile a tutte le aziende Il controllo può essere chiuso senza procedere alla compilazione della checklist nel caso in cui l'azienda dichiara di NON aver acquistato, utilizzato (direttamente o tramite terzi) e detenuto prodotti fitosanitari nella campagna oggetto di controllo e nelle due campagne precedenti oppure che gli stessi riguardano esclusivamente l'autoconsumo/orti familiari.
-----------------------	--

Impegno A “Presenza documentazione d'acquisto”

Il P.A.N. definisce l'utilizzo ad uso professionale dei prodotti fitosanitari, a partire dal 26 novembre 2015. Da tale data ogni prodotto acquistato deve essere accompagnato da fattura.

Ai sensi del d.lgs. 14 agosto 2012 n. 150, articolo 16, il titolare dell'azienda deve **conservare** in modo idoneo **le fatture di acquisto** dei PF per il periodo di tre anni.

La verifica della documentazione e la sua acquisizione relativamente ai due anni precedenti il controllo, potrà essere effettuata attraverso un campionamento dei rispettivi registri dei trattamenti, secondo la modalità indicata.

C7IMPA01	Presenza delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari dell'anno in corso e dei due anni precedenti.	SI: l'azienda possiede la documentazione d'acquisto, se dovuta: - fatture per l'anno in corso - fatture per i due anni precedenti intestate all'azienda/titolare che contengono informazioni relative al tipo di prodotto acquistato/impiegato e alla sua quantità NO: l'azienda NON possiede la documentazione richiesta. (INFRAZIONE!) NA: è presente una delega al contoterzista ai sensi del PAN, (CONTRATTO DI APPALTO come indicato nella nota regionale prot. 115368/2016) che prevede la prestazione d'opera e l'acquisto del PF, con indicazione del prodotto acquistato e utilizzato e delle quantità. Non è necessario acquisire le fatture relative.
-----------------	--	---

Impegno B “Rispetto delle modalità d'uso dei prodotti fitosanitari previste in etichetta”

La verifica del rispetto delle modalità d'uso dei PF va fatta confrontando le informazioni riportate nel registro dei trattamenti con le prescrizioni previste in etichetta (per ulteriori dettagli vedasi quanto riportato nell'approfondimento normativo al punto 3.1 Registro dei trattamenti fitosanitari nella Sezione E – Normativa di riferimento.

C7INFB01	Presenza del registro dei trattamenti fitosanitari dell'anno di controllo o altra documentazione utile a verificare il corretto impiego dei prodotti fitosanitari. L'eventuale assenza del registro genera infrazione solo per l'atto CGO5.	SI: l'azienda possiede il registro dei trattamenti dei PF (cfr. atto CGO5) per l'anno a controllo o altra documentazione utile. NO: l'azienda NON possiede il registro dei trattamenti dei PF per l'anno a controllo o altra documentazione utile (l'infrazione viene tracciata solo sul CGO5). NA: l'azienda è esonerata dalla tenuta del registro (in quanto non ha fatto trattamenti durante l'anno oppure ha utilizzato PF solo su colture per autoconsumo). DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE
C7IMPB01	Utilizzo di prodotti fitosanitari NON revocati.	SI: l'azienda ha impiegato PF ammessi al momento dell'utilizzo. NO: l'azienda ha impiegato PF che al momento dell'utilizzo risultavano essere stati revocati. (INFRAZIONE!) NA: l'azienda ha dichiarato di non aver effettuato trattamenti nell'anno alla data del controllo oppure non è presente il registro in azienda (pertanto non è possibile verificare il rispetto dell'impegno). NC: è necessario rimandare la verifica dell'impegno ad un momento successivo al controllo (APPROFONDIMENTO CON RCIV) .

C71MPB02	Utilizzo di prodotti fitosanitari su coltura/terreno/derrata alimentare previsti in etichetta.	<p>SI: l'azienda ha impiegato PF su colture/derrate/terreno previsti in etichetta.</p> <p>NO: l'azienda ha impiegato PF su colture/derrate/terreno NON previsti in etichetta. (INFRAZIONE!)</p> <p>NA: l'azienda ha dichiarato di non aver effettuato trattamenti nell'anno alla data del controllo oppure non è presente il registro in azienda (pertanto non è possibile verificare il rispetto dell'impegno).</p> <p>NC: è necessario rimandare la verifica dell'impegno ad un momento successivo al controllo (APPROFONDIMENTO CON RCIV).</p>
C71MPB03	Utilizzo di prodotti fitosanitari per le avversità previste in etichetta.	<p>SI: l'azienda ha impiegato PF per avversità previste in etichetta.</p> <p>NO: l'azienda ha impiegato PF per avversità NON previste in etichetta. (INFRAZIONE!)</p> <p>NA: l'azienda ha dichiarato di non aver effettuato trattamenti nell'anno alla data del controllo oppure non è presente il registro in azienda (pertanto non è possibile verificare il rispetto dell'impegno).</p> <p>NC: è necessario rimandare la verifica dell'impegno ad un momento successivo al controllo (APPROFONDIMENTO CON RCIV).</p>
C71MPB04	Utilizzo di prodotti fitosanitari nel rispetto delle fasi fenologiche previste in etichetta.	<p>SI: l'azienda ha impiegato PF nel rispetto delle fasi fenologiche previste in etichetta.</p> <p>NO: l'azienda ha impiegato PF durante fasi fenologiche NON previste in etichetta. (INFRAZIONE!)</p> <p>NA: l'azienda ha dichiarato di non aver effettuato trattamenti nell'anno alla data del controllo oppure non è presente il registro in azienda (pertanto non è possibile verificare il rispetto dell'impegno).</p> <p>NC: è necessario rimandare la verifica dell'impegno ad un momento successivo al controllo (APPROFONDIMENTO CON RCIV).</p>
C71MPB05	Utilizzo di prodotti fitosanitari nel rispetto delle seguenti prescrizioni di etichetta: dosaggio, numero massimo di trattamenti, intervallo tra trattamenti.	<p>SI: l'azienda ha impiegato PF rispettando le seguenti prescrizioni: dose/ha o dose/hl, numero massimo dei trattamenti, intervallo tra i trattamenti.</p> <p>NO: l'azienda ha impiegato PF NON rispettando le dosi /ha o dose/hl, oppure il numero massimo dei trattamenti, oppure l'intervallo tra i trattamenti. (INFRAZIONE!)</p> <p>NA: l'azienda ha dichiarato di non aver effettuato trattamenti nell'anno alla data del controllo oppure non è presente il registro in azienda (pertanto non è possibile verificare il rispetto dell'impegno).</p> <p>NC: è necessario rimandare la verifica dell'impegno ad un momento successivo al controllo (APPROFONDIMENTO CON RCIV).</p> <p>Vedi Nota 1) e Nota 2)</p>
C71MPB06	Utilizzo di prodotti fitosanitari nel rispetto dei tempi di carenza previsti in etichetta.	<p>SI: l'azienda ha impiegato PF rispettando i tempi di carenza indicati in etichetta.</p> <p>NO: l'azienda ha impiegato PF NON rispettando i tempi di carenza indicati in etichetta. (INFRAZIONE!)</p> <p>NA: l'azienda al momento del controllo non ha ancora effettuato la raccolta oppure l'azienda ha dichiarato di non aver effettuato trattamenti nell'anno alla data del controllo oppure non è presente il registro in azienda (pertanto non è possibile verificare il rispetto dell'impegno).</p> <p>NC: è necessario rimandare la verifica dell'impegno ad un momento successivo al controllo (APPROFONDIMENTO CON RCIV).</p> <p>Vedi Nota 3)</p>

		ATTENZIONE: Le infrazioni riscontrate, dovranno essere comunicate alla sede centrale al termine del controllo per la successiva comunicazione all'ULSS di competenza.
C71MPB07	Utilizzo di prodotti fitosanitari nel rispetto delle prescrizioni previste in etichetta relative a "Fasce di rispetto/sicurezza non trattate" in prossimità dei corpi idrici o corsi d'acqua.	SI: l'azienda ha impiegato PF rispettando le fasce di rispetto previste, in vicinanza dei corpi idrici / corsi d'acqua. NO: l'azienda ha impiegato prodotti fitosanitari NON rispettando le fasce di rispetto previste, in vicinanza dei corpi idrici / corsi d'acqua. (INFRAZIONE!) NA: non sono presenti corpi idrici / corsi d'acqua oppure l'azienda ha dichiarato di non aver effettuato trattamenti nell'anno alla data del controllo oppure non è presente il registro in azienda (pertanto non è possibile verificare il rispetto dell'impegno). NC: è necessario rimandare la verifica dell'impegno ad un momento successivo al controllo (APPROFONDIMENTO CON RCIV) .

Nota 1) Quantitativi d'acqua

La dose di impiego viene espressa come concentrazione (g o ml/hl) e/o come kg o l/ha. Quando questa è riferita alla concentrazione si può fare riferimento ad un "volume standard" di 10 hl/ha per il vigneto e di 12 o 15 hl/ha a seconda delle essenze fruttifere; tuttavia, tali volumi convenzionali non sono da considerarsi vincolanti salvo diciture specifiche.

Nella prassi, infatti, i quantitativi di acqua utilizzati potrebbero essere sintetizzati in:

- 5/6 hl per i seminativi,
- 10/12 hl per i vigneti,
- 15/16 hl per i frutteti.

Nota 2) Intervallo

L'intervallo, quando stabilito dall'etichetta, deve essere rispettato senza l'applicazione di deroghe, se non espressamente previsto dalla stessa.

ESEMPIO: Per la verifica del rispetto dell'intervallo, indicato ad esempio in 8-10 giorni, viene preso a riferimento il valore minore (più favorevole):

1° trattamento: 01/05

2° trattamento: 09/05: intervallo rispettato

Precisiamo che l'etichetta NON è rispettata se il trattamento con lo stesso prodotto viene ripetuto prima della scadenza dell'intervallo minore (8 giorni nell'esempio) anche se la motivazione è riferita al dilavamento del trattamento per pioggia o alla necessità di intervenire per qualsiasi altro motivo.

Nota 3) Tempo di carenza

Il tempo di carenza rappresenta il numero minimo di giorni che deve intercorrere tra la data in cui è stato eseguito il trattamento e la data di raccolta della derrata.

Qualora il trattamento venga eseguito nella fase successiva alla raccolta su derrate immagazzinate, l'intervallo deve intercorrere tra la data del trattamento e quella della loro commercializzazione.

Può variare da coltura a coltura per la stessa etichetta.

In caso di miscele di prodotti fitosanitari si deve rispettare il tempo di carenza più lungo tra quelli dei prodotti utilizzati.

In presenza di pioggia o irrigazioni sopra chioma verificatesi o avvenute dopo il trattamento, il tempo di carenza rimane comunque invariato.

Se la coltura da trattare si trova in consociazione con altre, il tempo di carenza vale per tutte le colture interessate al trattamento.

È importante registrare le fasi fenologiche delle diverse colture sul registro dei trattamenti.

**APPROFONDIMENTO CON COMPILAZIONE DELLA RCIV**

Nel caso in cui, durante il controllo in loco non sia stato possibile verificare il registro dei trattamenti fitosanitari dell'anno a controllo e/o la completezza delle fatture di acquisto, è possibile effettuare tale attività in un momento successivo (entro al massimo 30 giorni dalla data di chiusura del controllo indicata nella RC). A tale scopo dovrà essere compilata la RCIV, secondo le indicazioni riportate al punto 3.5 Approfondimenti successivi al controllo in loco della Sezione B – Indicazioni per lo svolgimento dei controlli.

Impegno C “Presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti”

In ottemperanza alla legislazione vigente, i DPI sono suddivisi in funzione della gravità dei rischi da cui ci si deve proteggere in 3 categorie riconoscibili dalla marcatura CE che deve essere riportata nel DPI stesso.

GUANTI: devono essere di gomma, possibilmente indicati per la manipolazione di sostanze tossiche.

TUTA: deve essere realizzata in un materiale che sia impermeabile e certificata per il rischio chimico.

STIVALI: o altre calzature idonee devono essere di materiale impermeabile.

MASCHERA E SEMIMASCHERA: le maschere facciali proteggono naso, bocca ed hanno una visiera che protegge pelle, viso e occhi. Le maschere semifacciali, che proteggono naso e bocca, sono invece da utilizzare con occhiali con protezioni laterali.

Indipendentemente dal tipo di protezione utilizzata per le vie respiratorie deve essere utilizzato un filtro di tipo antigas che protegge da vapori organici ed è di colore marrone (denominato A); oppure di tipo antipolvere che è di colore bianco ed è denominato P; oppure combinato (colore marrone con striscia bianca centrale, denominato AP).

OCCHIALI: vanno usati in abbinamento con la semimaschera. Devono essere a tenuta e con protezioni laterali.

CASCO: nel caso l'utilizzatore non abbia una trattoria dotata di cabina pressurizzata è necessario impiegare un casco, provvisto di visiera in plexiglas e fornito di ventilatore, o in alternativa le maschere e semimaschere associate agli occhiali.

NOTA BENE. Nel “punto 8” delle schede di sicurezza, che dovrebbero essere obbligatoriamente fornite con l'acquisto di un PF, ma che non rientrano nell'attività di controllo della condizionalità, sono riportate le indicazioni sulla protezione personale e il controllo dell'esposizione, proprio in funzione del tipo di preparato.

C7IMPC01	Presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti (obbligatorio in caso di utilizzo e/o stoccaggio).	SI: l'azienda impiega PF utilizzando idonei dispositivi di protezione individuale NO: l'azienda impiega PF NON utilizzando idonei dispositivi di protezione individuale. (INFRAZIONE!) NA: l'azienda si avvale di contoterzisti/persone terze e pertanto non esegue direttamente nessun trattamento, non provvede allo stoccaggio dei PF e non esegue nessuna attività in cui possa venire a contatto, direttamente o indirettamente con i PF.
-----------------	--	--

EFFETTI EXTRA-AZIENDALI

C7_EXT01	L'infrazione rilevata ha effetti extra-aziendali.	SI: produzioni vegetali trattate con un prodotto revocato o non più commercializzabile oppure senza il rispetto dei tempi di carenza, già uscite dall'azienda o commercializzate, o utilizzate per l'alimentazione di allevamenti zootecnici della stessa azienda. NO: nessun effetto extra-aziendale riscontrato. NA: non sono state rilevate infrazioni.
-----------------	---	---

INTENZIONALITA'

C7_INT01	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.	SI: riscontro di una delle seguenti situazioni: - rilevato l'uso di prodotti non ammessi o revocati C7IMPB01 oppure C7IMPB02), l'assenza di dispositivi di protezione (C7IMPC01) e l'assenza di documentazione d'acquisto dei prodotti fitosanitari (C7IMPA01) ; - il produttore, in sede di controllo, ha dichiarato di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda ma seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione è risultata non rispondente a verità ed è stata riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno. NO: le infrazioni rilevate non hanno carattere intenzionale. NA: non sono state rilevate infrazioni. APPLICATA DA SEDE CENTRALE
C7_INT02	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.	APPLICATA DA SEDE CENTRALE

CGO8	<p>Prodotti fitosanitari (Direttiva 2009/128/CE)</p> <p><i>Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71): articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5; articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000; articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.</i></p>
-------------	---

APPLICABILITA'	<p>Controllo applicabile a tutte le aziende.</p> <p>Il controllo può essere chiuso senza procedere alla compilazione della checklist nel caso in cui l'azienda dichiara di NON aver acquistato, utilizzato (direttamente o tramite terzi) e detenuto prodotti fitosanitari nella campagna oggetto di controllo e nelle due campagne precedenti oppure che gli stessi riguardano esclusivamente l'autoconsumo/orti familiari.</p>
-----------------------	--

Impegno A "Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari"	
C8INFA01	<p>L'azienda ha acquistato e/o detenuto prodotti fitosanitari e/o eseguito direttamente e tramite terzi trattamenti fitosanitari nella campagna oggetto di controllo.</p> <p>SI: l'azienda ha acquistato e/o detenuto prodotti fitosanitari e/o eseguito direttamente o tramite terzi trattamenti fitosanitari nella campagna oggetto di controllo. NO: l'azienda NON ha acquistato e/o detenuto prodotti fitosanitari e/o eseguito direttamente o tramite terzi trattamenti fitosanitari nella campagna oggetto di controllo.</p>
C8IMPA01	<p>Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.</p> <p>SI: presenza del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei PF. La verifica è di tipo amministrativo con le informazioni a disposizione dell'AVEPA. La richiesta del documento in fase di controllo rappresenta un eventuale completamento della verifica ma la sua assenza fisica non costituisce infrazione. NO: l'acquisto o l'utilizzo di PF è stato effettuato in assenza del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei PF. (INFRAZIONE!) NA: l'azienda ha affidato a terzi tutte le operazioni oppure non ha effettuato alcun trattamento nel corso dell'anno e non detiene PF in azienda. DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE Per dettagli si rimanda al relativo approfondimento normativo al punto 3.4 Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.</p>
C8IMPA02	<p>Validità del certificato di abilitazione al momento dell'acquisto o dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari.</p> <p>SI: il certificato è in corso di validità al momento dell'acquisto o dell'utilizzo dei PF. NO: il certificato NON è in corso di validità al momento dell'acquisto o dell'utilizzo dei PF. (INFRAZIONE!) La fattispecie relativa all'acquisto con certificato scaduto dovrà essere comunicata alla sede centrale con mail, per segnalare il rivenditore all'ULSS in qualità di autorità competente. NA: certificato di abilitazione assente.</p>
C8INFA02	<p>In assenza di patentino, l'azienda ha affidato tramite delega a terzi i trattamenti fitosanitari nella campagna oggetto di controllo.</p> <p>SI: l'azienda ha effettuato trattamenti mediante delega a soggetti terzi. NO: l'azienda NON ha effettuato trattamenti mediante delega a soggetti terzi.</p>
C8IMPA03	<p>In assenza di patentino, in azienda è presente la delega per l'affidamento a terzi di tutte o parte delle operazioni inerenti la gestione dei prodotti fitosanitari (ritiro, trasporto, stoccaggio, miscelazione, distribuzione,</p> <p>SI: è presente la delega, è completa e conforme a quanto previsto dalla nota regionale prot. 115368 del 23/03/2016. NO: la delega NON è presente, oppure NON è conforme o completa, nel caso in cui in azienda NON sia presente il</p>

	smaltimento dei contenitori vuoti e delle rimanenze).	patentino e siano stati utilizzati e/o acquistati prodotti fitosanitari. (INFRAZIONE!) NA: l'azienda NON ha effettuato trattamenti mediante delega a soggetti terzi.
C8INFA03	Riportare il nome ditta delegata e acquisire foto della delega.	
Impegno B “Verifica delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari (PAN punto A.3)”		
C8IMPB01	È stato effettuato il controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari presso i centri prova autorizzati.	SI: è stato effettuato il controllo funzionale. NO: NON è stato effettuato il controllo funzionale. (INFRAZIONE!) NA: l'azienda non dispone di irroratrici in quanto affida a terzi la distribuzione dei PF oppure non ha effettuato alcun trattamento con PF nell'anno in corso. DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE Vedi nota 1) Per dettagli si rimanda al relativo approfondimento normativo al punto 3.6 Controlli funzionali delle irroratrici.
C8IMPB02	È stata effettuata la regolazione e taratura delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari da parte dell'azienda.	SI: è stata effettuata regolazione e taratura NO: NON è stata effettuata regolazione e taratura (INFRAZIONE!) NA: l'azienda non dispone di irroratrici in quanto affida a terzi la distribuzione dei PF oppure non ha effettuato alcun trattamento con PF nell'anno in corso. DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE Vedi nota 2)
Nota 1) La verifica dell'impegno va fatta accertando il possesso da parte dell'azienda dell'attestato funzionale per tutte le irroratrici utilizzate per l'effettuazione di trattamenti fitosanitari in azienda, rilasciato dal Centro di prova.		
Nota 2) La verifica dell'impegno va fatta accertando l'avvenuta registrazione da parte dell'azienda nel registro dei trattamenti, o in una scheda dedicata allegata allo stesso, delle seguenti informazioni minime: la data in cui le verifiche sono state effettuate, le colture trattate con la macchina in questione e i volumi di irrorazione (che, per esempio, variano anche in base allo stato vegetativo della coltura).		
Impegno C “Stoccaggio dei prodotti fitosanitari (allegato VI PAN punto VI.1)”		
C8IMPC01	Presenza in azienda del sito di stoccaggio dei prodotti fitosanitari.	SI: presenza di un luogo / deposito di PF. NO: assenza di un luogo/ deposito di PF. (INFRAZIONE!) NA: l'azienda non è tenuta a disporre di un sito di stoccaggio. DPI del controllore L'esame del sito di stoccaggio dovrà essere effettuato solo previa dotazione degli appositi dispositivi di protezione individuale forniti dall'Agenzia. Vedi Nota 3)
C8IMPC02	Sito di stoccaggio dei prodotti fitosanitari conforme alle seguenti disposizioni (previste dall'allegato VI.1 del PAN): 1. presenza di un sufficiente ricambio dell'aria, aperture per l'aerazione protette con apposite griglie al fine di impedire l'entrata di animali; 2. presenza di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari; gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto; 3. presenza sulla parete esterna del deposito, dei cartelli di pericolo;	SI: presenza di un luogo / deposito di PF che possiede le caratteristiche previste, come riportate. NO: le non conformità riscontrate riguardano esclusivamente i punti individuati (INFRAZIONE!) NA: l'azienda non è tenuta a disporre di un sito di stoccaggio. Per dettagli si rimanda al relativo approfondimento normativo al punto 3.5 Caratteristiche del sito di stoccaggio.

	<p>4. presenza sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito, dei numeri di emergenza;</p> <p>5. presenza del materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto</p>	
C81MPC03	<p>Sito di stoccaggio dei prodotti fitosanitari conforme alle seguenti disposizioni (previste dall'allegato VI.1 del PAN):</p> <p>6. presenza di sistemi di contenimento nel caso di sversamenti accidentali;</p> <p>7. deposito collocato al riparo dagli agenti atmosferici e ripiani di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti;</p> <p>8. prodotti stoccati nei loro contenitori originali;</p> <p>9. porta del deposito dotata di chiusura di sicurezza esterna e NON è possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture</p>	<p>SI: presenza di un luogo / deposito di PF che possiede le caratteristiche previste, come riportate.</p> <p>NO: le non conformità riscontrate riguardano esclusivamente i punti individuati. (INFRAZIONE!)</p> <p>NA: l'azienda non è tenuta a disporre di un sito di stoccaggio.</p>
C81NFC01	<p>Prodotti fitosanitari presenti nel sito di stoccaggio (nome commerciale)</p>	<p>Annotare l'eventuale presenza di PF all'interno del sito di stoccaggio riportando il nome commerciale. In alternativa può essere fatto riferimento ad un elenco di prodotti conservato nel fascicolo di controllo. Acquisire documentazione fotografica.</p>
C81NFC02	<p>Sono presenti segni di dispersione di prodotti fitosanitari su suolo o sottosuolo</p>	<p>SI: durante il controllo in loco è stata riscontrata la presenza di segni di dispersione di PF sul suolo o sottosuolo</p> <p>NO: nessun segno di dispersione di PF.</p>
<p>Nota 3) in caso di DELEGA a terzi per la gestione del sito di stoccaggio, collocato nell'azienda del beneficiario sprovvisto del certificato/patentino, la responsabilità del sito stesso è del soggetto delegato, (nota Regione prot. 115368/2016, punto 1.1, 3 e 4). In tal caso il sito deve essere accessibile unicamente alla persona delegata in possesso del patentino/certificato. Al controllo dovrà essere richiesta la presenza del delegato. Possiamo riscontrare le seguenti casistiche</p> <ul style="list-style-type: none"> - servizio fornito dal contoterzista mediante contratto d'appalto, con acquisto e detenzione del prodotto da parte del terzista che esegue il trattamento. Dovrà essere acquisita copia del contratto di appalto, mentre non è necessaria l'acquisizione delle relative fatture del contoterzista. - sito presso contoterzista, acquisto del prodotto da parte del titolare dell'azienda con delega all'utilizzo e allo stoccaggio al contoterzista in possesso del patentino/certificato. Deve essere verificata la presenza della che prevede anche la gestione del sito di stoccaggio collocato presso il contoterzista delegato. <p>Qualora sussistano le condizioni temporali e logistiche necessarie, la verifica della presenza e conformità del sito di stoccaggio prosegue presso l'azienda delegata.</p>		
<p>Impegno D "Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione (allegato VI PAN punto VI.2)"</p>		
C81MPD01	<p>In caso di captazione di acqua da corpi idrici, il riempimento dell'irroratrice viene effettuato impiegando tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (ad esempio mediante valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua).</p>	<p>SI: il riempimento dell'irroratrice viene effettuato correttamente, l'azienda ha l'attrezzatura idonea per la captazione.</p> <p>NO: il riempimento dell'irroratrice NON viene effettuato correttamente, l'azienda non ha l'attrezzatura idonea per la captazione oppure si è verificata la contaminazione della fonte idrica. (INFRAZIONE!)</p> <p>NA: l'azienda non dispone di irroratrici in quanto affida a terzi la distribuzione dei PF oppure l'acqua impiegata per il riempimento dell'irroratrice NON viene captata da corpi idrici oppure l'impegno non è verificabile al momento del controllo in loco.</p> <p>DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE</p>

C8IMPD02	Le macchine irroratrici impiegate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari sono dotate di strumenti precisi e leggibili per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio.	SI: le irroratrici sono dotate di strumentazione idonea. NO: le irroratrici NON sono dotate di strumentazione idonea. (INFRAZIONE!) NA: l'azienda non dispone di irroratrici in quanto affida a terzi la distribuzione dei PF oppure l'impegno non è verificabile al momento del controllo in loco. DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE
Impegno E "Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari (allegato VI PAN punto VI.3) e loro recupero e/o smaltimento (allegato VI PAN punto VI.6)"		
C8IMPE01	La manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari tal quali viene effettuata in maniera accurata per evitare forme di inquinamento ambientale (imballaggi dei prodotti fitosanitari integri, con le etichette poste sulle confezioni).	SI: gli imballaggi dei PF presenti in azienda sono integri e correttamente etichettati. NO: gli imballaggi dei PF presenti in azienda NON sono integri e/o NON correttamente etichettati. (INFRAZIONE!) NA: l'azienda non detiene PF oppure l'impegno non è verificabile al momento del controllo in loco. DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE
C8IMPE02	Le confezioni contenenti prodotti fitosanitari sono riposte con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, per non generare perdite.	SI: gli imballaggi dei PF presenti in azienda sono correttamente conservati, in maniera da non generare perdite. NO: gli imballaggi dei PF presenti in azienda NON sono correttamente conservati e sono presenti perdite di prodotto. (INFRAZIONE!) NA: l'azienda non detiene PF oppure l'impegno non è verificabile al momento del controllo in loco. DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE
C8IMPE03	Gli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari (rifiuti) sono depositati in contenitori idonei destinati esclusivamente a tale uso e ben identificabili e/o sono collocati in un'area separata, appositamente dedicata (all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli) e/o vengono smaltiti secondo le normative vigenti e le istruzioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza.	SI: gli imballaggi vuoti dei PF presenti in azienda sono correttamente conservati e vengono smaltiti secondo la normativa (documento di consegna degli imballaggi vuoti alla ditta specializzata). NO: gli imballaggi vuoti dei PF presenti in azienda NON sono correttamente conservati e/o e NON vengono smaltiti secondo la normativa. (INFRAZIONE!) NA: l'azienda non detiene PF oppure l'impegno non è verificabile al momento del controllo in loco. DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE
C8IMPE04	I prodotti fitosanitari revocati o scaduti , integri inutilizzati o parzialmente utilizzati non più distribuibili sulle coltivazioni in atto, sono conservati temporaneamente all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari in un'area apposita e ben identificata e/o smaltiti secondo le prescrizioni di cui alla parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.	SI: i PF revocati o scaduti presenti in azienda sono correttamente conservati e vengono smaltiti secondo la normativa (formulari di identificazione dei rifiuti smaltiti). NO: i PF revocati o scaduti presenti in azienda NON sono correttamente conservati e/o e NON vengono smaltiti secondo la normativa. (INFRAZIONE!) NA: l'azienda non detiene PF oppure l'impegno non è verificabile al momento del controllo in loco. DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE
Impegno F "Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrice residua nell'irroratrice al termine del trattamento (allegato VI PAN punto VI.4)"		
C8IMPF01	La quantità di miscela residua al termine del trattamento viene minimizzata attraverso il calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura di distribuzione.	SI: l'azienda effettua il calcolo della miscela residua e l'attrezzatura viene regolata correttamente per minimizzare l'impiego del PF. NO: l'azienda NON effettua alcun calcolo della miscela residua e/o l'attrezzatura NON viene regolata correttamente per minimizzare l'impiego del PF. (INFRAZIONE!)

		<p>NA: l'azienda affida a terzi la distribuzione dei PF oppure l'impegno non è verificabile al momento del controllo in loco. DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE</p>
Impegno G "Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione (allegato VI PAN punto VI.5)"		
C8IMPG01	Viene effettuata la pulizia esterna dell'irroratrice e delle parti interne (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e una gestione adeguata delle acque di risulta dall'operazione di lavaggio.	<p>SI: le irroratrici sono adeguatamente pulite e l'acqua di risulta viene correttamente gestita. NO: le irroratrici NON sono adeguatamente pulite e l'acqua di risulta NON viene correttamente gestita. (INFRAZIONE!) NA: l'azienda non dispone di irroratrici in quanto affida a terzi la distribuzione dei PF oppure l'impegno non è verificabile al momento del controllo in loco. DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE</p>
C8IMPG02	L'area per il lavaggio dell'irroratrice è impermeabile ed attrezzata per raccogliere le acque contaminate da conferite per il successivo smaltimento.	<p>SI: il lavaggio delle irroratrici avviene in luogo idoneo. NO: il lavaggio delle irroratrici NON avviene in luogo idoneo. (INFRAZIONE!) NA: l'azienda non dispone di irroratrici in quanto affida a terzi la distribuzione dei PF oppure l'impegno non è verificabile al momento del controllo in loco. DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE</p>
EFFETTI EXTRA-AZIENDALI		
C8_EXT01	L'infrazione rilevata ha effetti extra-aziendali.	<p>SI: utilizzo o stoccaggio di prodotti fitosanitari con fenomeni inquinanti che interessino corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali (escluse le risorse idriche prive di acqua propria oppure destinate esclusivamente alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche). NO: nessun effetto extra-aziendale riscontrato. NA: non sono state rilevate infrazioni.</p>
INTENZIONALITA'		
C8_INT01	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.	<p>SI: riscontro di una delle seguenti situazioni: - assenza del patentino (C8IMPA01) e di deleghe (C8IMPA03) e contemporaneamente assenza del sito di stoccaggio (C8IMPC01); - il produttore, in sede di controllo, ha dichiarato di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda ma seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione è risultata non rispondente a verità ed è stata riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno. NO: le infrazioni rilevate non hanno carattere intenzionale. NA: non sono state rilevate infrazioni. APPLICATA DA SEDE CENTRALE</p>
C8_INT02	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.	APPLICATA DA SEDE CENTRALE

BCAA1	Mantenimento dei prati permanenti <i>Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5 % rispetto all'anno di riferimento.</i>
--------------	---

APPLICABILITA'	<p>La norma è applicabile da fascicolo in presenza di codici colturali afferenti alla categoria prati permanenti/foraggiere (escluse le colture a rotazione).</p> <p>Eventuali disallineamenti del catalogo potrebbero fornire l'informazione errata dell'applicabilità. In tal caso il controllo potrà essere chiuso selezionando la voce "Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici a prato permanente (PP) o superfici presenti negli elenchi delle Pratiche Locali Tradizionali.</p>
-----------------------	--

Impegno A "Mantenimento dei prati permanenti"

La BCAA1, come formulata nella nuova PAC, è un nuovo ingresso nella condizionalità ma derivante dal "vecchio" greening; infatti, il mantenimento dei prati permanenti era, nella precedente PAC, una delle tre pratiche del greening come definite dall'art. 43 del reg. (UE) 1307/2013.

Rispetto al precedente sistema vengono previsti, nel PSP, il registro ordinario contenente le conversioni autorizzate dei PP e il registro prioritario contenente le conversioni non autorizzate.

Dopo aver definito un tasso di riferimento delle superfici a PP rispetto alla superficie agricola totale, calcolato sulla base dei dati 2018, l'impegno della BCAA 1 consiste nella verifica, a livello nazionale, che il tasso calcolato annualmente non diminuisca di oltre il 5% rispetto al "rapporto di riferimento". Tuttavia, qualora tale limite fosse superato, se la superficie a PP in quel determinato anno è mantenuta, in termini assoluti, entro lo 0,5 % di diminuzione rispetto alla superficie a PP calcolata per l'anno di riferimento (2018), l'obbligo si considera rispettato.

Nel caso in cui i livelli così come sono definiti a livello nazionale siano superati, le aziende potranno essere chiamate a ripristinare le superfici convertite.

Lo Stato italiano, al fine di limitare i rischi di avere una diminuzione annuale superiore alle soglie fissate dalla normativa UE, ha definito una soglia di allerta in termini di riduzione del rapporto pari al 3,5%, al verificarsi del quale si attiveranno specifiche procedure meglio dettagliate nei paragrafi successivi.

Durante il controllo il loco dovrà essere unicamente accertato che le superfici dichiarate a PP nel Piano Colturale Grafico corrispondono a quanto riscontrato in campo e che non siano state oggetto di conversione ad altri usi. Nel caso in cui le superfici dichiarate a PP non siano più presenti in campo, andrà verificato che l'azienda abbia presentato l'Autorizzazione ad Agea.

Per la campagna 2023 la verifica verrà effettuata da parte della sede centrale.

B1IMPA01	Per le superfici aziendali a prato permanente (PP) o presenti negli elenchi delle Pratiche Locali Tradizionali (PLT) convertite ad altro uso è presente l'Autorizzazione da Agea Coordinamento.	SI: le superfici a PP convertite ad altro uso sono state autorizzate da Agea. NO: le superfici a PP convertite ad altro uso NON sono state autorizzate da Agea (INFRAZIONE!) NA: non sono state convertite ad altro uso le superfici aziendali a PP oppure il controllo verrà effettuato a fine campagna.
B1INFA01	Le superfici aziendali a prato permanente (PP) o presenti negli elenchi delle Pratiche Locali Tradizionali (PLT) rilevate durante il controllo in loco corrispondono con quanto dichiarato nel Piano di Coltivazione Grafico.	SI: dalla verifica in campo si accerta che le superfici a PP corrispondono a quanto riportato nel PCG, in particolare alle superfici ricadenti nel catalogo RGPP2023. NO: dalla verifica in campo è emerso che alcune/tutte le superfici a PP non corrispondono a quanto riportato nel PCG.
B1DIMA01	Superficie oggetto di infrazione (ha)	riportare la superficie in infrazione
EFFETTI EXTRA-AZIENDALI		
B1_EXT01	L'infrazione rilevata ha effetti extra-aziendali.	NON PREVISTO PER LA BCAA1

INTENZIONALITA'		
B1_INT01	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.	<p>SI: riscontrato il mancato rispetto degli obblighi prescritti di riconversione delle superfici a PP per una superficie superiore al 40% della SAU o superiore a 2 ettari.</p> <p>NO: le infrazioni rilevate non hanno carattere intenzionale.</p> <p>NA: non sono state rilevate infrazioni.</p> <p>APPLICATA DA SEDE CENTRALE</p>
B1_INT02	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.	APPLICATA DA SEDE CENTRALE

Il catalogo RGPP2023

Entrando nel piano colturale grafico 2023 si può visualizzare il catalogo RGPP2023 contenente le superfici incluse nel Registro dei Prati Permanenti fornito da Agea (che si riferisce a dati del 2022), per verificare se e quali superfici dell'azienda a controllo sono eventualmente intersecate dal layer.

Nel caso si dovessero riscontrare superfici che intersecano il layer RGPP ma per le quali in PCG sono dichiarate altre colture (es: mais), va inserita una nota dentro la checklist BCAA1 riportando i riferimenti catastali delle superfici interessate.



BCAA2	Protezione di zone umide e torbiere
--------------	--

APPLICABILITA'	La norma è applicabile da fascicolo in presenza di superfici agricole definite come zone umide e torbiere ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone Ramsar). Eventuali disallineamenti del catalogo potrebbero fornire l'informazione errata dell'applicabilità. In tal caso il controllo potrà essere chiuso selezionando la voce "Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici ricadenti nelle zone Ramsar del territorio regionale".
-----------------------	---

Impegno A: "Divieto di eseguire lavorazioni profonde in zone RAMSAR"

Ai fini della protezione dei suoli particolarmente ricchi di carbonio, la norma stabilisce il divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato con il divieto ad eseguire lavorazioni profonde in modo tale da evitare il drenaggio delle acque, all'interno delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone RAMSAR) e censite all'interno del Sistema di identificazione delle parcelle agricole di AGEA (SIPA).

Le zone Ramsar del territorio della Regione Veneto cui si applica la presente BCAA2, così come individuate a livello nazionale, sono le seguenti:

- a) Vincheto di Cellarda: (Data di designazione: 14/12/1976; Decreto Istitutivo: DM 16.1.1978);
- b) Laguna di Venezia: Valle Averso: (Data di designazione: 11/04/1989; Decreto Istitutivo: DM 10.2.1989);
- c) Palude del Busatello: (Data di designazione: 3/10/2017; Decreto Istitutivo: DM 30.9.2008);
- d) Palude del Brusà-Le Vallette: (Data di designazione: 27/09/2010; Decreto Istitutivo: 24 aprile 2009).

L'azienda potrebbe avere la norma applicabile da fascicolo in presenza di terreni ricadenti in zone Ramsar fuori regione. In questi casi vedasi quanto riportato nella sezione A – Parte Generale al punto 3.3 Aziende con superfici "fuori regione".

B2IMPA01	Rispetto del divieto di eseguire lavorazioni profonde all'interno delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone RAMSAR).	SI: le superfici ricadenti in zone Ramsar NON sono state oggetto di lavorazioni profonde. NO: le superfici ricadenti in zone Ramsar sono state oggetto di lavorazioni profonde. (INFRAZIONE!)
B2DIMA01	Superficie oggetto di infrazione (ha):	Riportare la superficie in infrazione

Impegno B: "Divieto di conversione ad altri usi"

B2IMPB01	Rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere all'interno delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone RAMSAR).	SI: le zone umide e torbiere ricadenti in zone Ramsar NON sono state convertite ad altri usi. NO: le zone umide e torbiere in zone Ramsar sono state convertite ad altri usi. (INFRAZIONE!)
B2DIMB01	Superficie oggetto di infrazione (ha):	Riportare la superficie in infrazione

EFFETTI EXTRA-AZIENDALI

B2_EXT01	L'infrazione rilevata ha effetti extra-aziendali.	NON PREVISTO PER LA BCAA2
-----------------	---	---------------------------

INTENZIONALITA'

B2_INT01	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.	SI: riscontro di una delle seguenti situazioni: - distruzione completa della zona umida/torbiere; - a seguito delle lavorazioni effettuate, il drenaggio delle acque ha compromesso totalmente l'equilibrio della zona umida. NO: le infrazioni rilevate non hanno carattere intenzionale. NA: non sono state rilevate infrazioni. APPLICATA DA SEDE CENTRALE
B2_INT02	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.	APPLICATA DA SEDE CENTRALE

BCAA3	Divieto di bruciatura delle stoppie, se non per motivi di salute delle piante
--------------	--

APPLICABILITA'	La norma è applicabile da fascicolo in presenza di superfici a seminativo. Eventuali disallineamenti del catalogo potrebbero fornire l'informazione errata dell'applicabilità. In tal caso il controllo potrà essere chiuso selezionando la voce "Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici a seminativo".
-----------------------	--

Impegno "Divieto di bruciatura delle stoppie"		
B3IMPA01	Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno vernini e delle paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.	SI: è stato rispettato il divieto di bruciare le stoppie, le paglie e i residui colturali lasciati in campo successivamente alla raccolta, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati. NO: NON è stato rispettato il divieto di bruciare le stoppie, le paglie e i residui colturali lasciati in campo successivamente alla raccolta, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati. (INFRAZIONE!) NA: effettuata bruciatura delle stoppie in presenza delle condizioni di deroga (vedi Nota 1) oppure in ragione della situazione rilevata al momento del controllo, l'impegno NON è controllabile DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE
B3DIMA01	Superficie oggetto di infrazione (ha):	riportare la superficie in infrazione
Nota 1) Deroghe La bruciatura delle stoppie e delle paglie di riso è ammessa solo in alcuni casi specifici, emergenziali, circostanziati e autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di Gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). È fatto salvo anche quanto approvato nel "nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" – DGR n. 836 del 6.6.2017 - che prevede all'articolo 2 – Impegni delle Regioni del Bacino Padano, di adottare provvedimenti di sospensione, differimento o divieto della combustione all'aperto del materiale vegetale, di cui all'articolo 182 comma 6-bis del decreto legislativo n. 152/2006 in tutti i casi previsti da tale articolo nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene.		
EFFETTI EXTRA-AZIENDALI		
B2_EXT01	L'infrazione rilevata ha effetti extra-aziendali.	NON PREVISTO PER LA BCAA2
INTENZIONALITA'		
B3_INT01	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.	SI: l'estensione della superficie in infrazione è pari o superiore agli 8 ettari. NO: le infrazioni rilevate non hanno carattere intenzionale. NA: non sono state rilevate infrazioni. APPLICATA DA SEDE CENTRALE
B3_INT02	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.	APPLICATA DA SEDE CENTRALE

BCAA4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
--------------	--

APPLICABILITA'	<p>La norma è sempre applicabile da fascicolo.</p> <p>Il controllo può NON essere effettuato nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assenza di corpi idrici e di corsi d'acqua su tutta la superficie aziendale; - tutta la superficie oggetto di impegno ricade nelle condizioni di deroga (presenza di risaie, corsi d'acqua effimeri ed episodici); - tutti i corpi idrici/corsi d'acqua sono dotati di argini rialzati. <p>Selezionare la voce corrispondente nel campo "Applicabilità BCAA4" della Relazione di Controllo".</p>
-----------------------	--

Impegno A "Fertilizzazione"		
B4INFA01	Impegno rispettato. Tutte le superfici adiacenti ai corsi d'acqua/corpi idrici aziendali sono interessate da colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica e/o viene effettuata fertirrigazione con micro-portata di erogazione.	<p>SI: tutte le superfici aziendali adiacenti ai corsi d'acqua/corpi idrici sono interessate da colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica e/o viene effettuata fertirrigazione con micro-portata di erogazione in tal caso non è necessario procedere con la verifica dell'impegno B4IMPA01.</p> <p>DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE</p> <p>NO: non è stata accertata nessuna delle condizioni per le quali l'impegno si può ritenere rispettato (in tal caso si procede con la verifica dell'impegno B4IMPA01).</p> <p>NA: non sono presenti corpi idrici/corpi d'acqua.</p>
B4IMPA01	Rispetto del divieto di fertilizzazione inorganica sulla fascia tampone.	<p>SI: durante il controllo in campo non è stata riscontrata la presenza di concimi inorganici sulle superfici aziendali adiacenti ai corsi d'acqua e corpi idrici lungo la fascia tampone di 5 metri dal ciglio di sponda.</p> <p>NO: durante il controllo in campo, è stata riscontrata la presenza di concimi inorganici sulle superfici aziendali adiacenti ai corsi d'acqua e corpi idrici lungo la fascia tampone di 5 metri dal ciglio di sponda. (INFRAZIONE!)</p> <p>NA: l'impegno NON è verificabile al momento del controllo. Ad esempio: coltura in campo, impossibilità di raggiungere l'appezzamento, ecc.</p> <p>DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE</p>
B4DIMA01	Lunghezza del tratto in infrazione (m):	riportare la lunghezza del tratto in infrazione (vedi nota 1)
B4IMPA02	Rispetto del divieto di fertilizzazione organica sulla fascia tampone.	<p>SI: durante il controllo in campo non è stata riscontrata la presenza di effluenti zootecnici/digestati sulle superfici aziendali adiacenti ai corsi d'acqua e corpi idrici per una fascia tampone di larghezza pari a 5 metri dal ciglio di sponda.</p> <p>NO: durante il controllo in campo, è stata riscontrata la presenza di effluenti zootecnici/digestati (letami, liquami e materiali ad essi assimilati, digestati, ammendanti organici), sulle superfici aziendali adiacenti ai corsi d'acqua e corpi idrici lungo la fascia tampone di 5 metri dal ciglio di sponda. (INFRAZIONE!)</p> <p>NA: l'impegno NON è verificabile al momento del controllo. Ad esempio: coltura in campo, impossibilità di raggiungere l'appezzamento, ecc.</p> <p>DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE</p>
<p>In caso di presenza di terreni in asservimento, l'azienda concedente acconsente all'utilizzo agronomico degli effluenti (spandimenti) da parte di altra azienda sui terreni concessi, che continuano a fare parte della consistenza territoriale del concedente. Pertanto, eventuali violazioni riscontrate sui terreni concessi, sono sempre a carico dell'azienda concedente. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione al presente impegno.</p>		

L'eventuale inosservanza dell'impegno viene considerata un'unica infrazione (solo BCAA4), per la parte sovrapponibile, nonostante costituisca violazione anche del CGO2. L'impegno si applica sia per le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN), sia per le zone ordinarie (ZO).		
B4DIMA02	Lunghezza del tratto in infrazione (m):	riportare la lunghezza del tratto in infrazione (vedi nota 1)
B4INFA02	Sono presenti cumuli di effluente zootecnico palabile (letame e assimilati) sulla fascia tampone.	SI: lungo la fascia tampone sono stati riscontrati cumuli di letame o assimilati (AGGRAVA IL LIVELLO DI INFRAZIONE). NO: lungo la fascia tampone non sono presenti cumuli di letame o assimilati.
Impegno B "Distribuzione prodotti fitosanitari"		
B4INFB01	Impegno rispettato. Su tutte le superfici aziendali adiacenti ai corsi d'acqua/corpi idrici vengono effettuati trattamenti con prodotti fitosanitari mediante dispositivi per l'irrorazione in grado di limitare la deriva (fatta salva l'osservanza delle prescrizioni eventualmente presenti nell'etichetta dei prodotti) e/o tutte le superfici sono interessate da colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica.	SI: tutte le superfici aziendali adiacenti ai corsi d'acqua/corpi idrici sono interessate da colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica e/o vengono effettuati trattamenti con prodotti fitosanitari mediante dispositivi per l'irrorazione in grado di limitare la deriva (in tal caso non è necessario procedere con la verifica dell'impegno B4IMPB02). NO: non è stata accertata nessuna delle condizioni per le quali l'impegno si può ritenere rispettato (in tal caso si procede con la verifica dell'impegno B4IMPB02). NA: non sono presenti corpi idrici/corpi d'acqua.
B4IMPB02	Rispetto del divieto di distribuzione di prodotti fitosanitari sulla fascia tampone.	SI: durante il controllo in campo, non è stata riscontrata la presenza di PF sulle superfici aziendali adiacenti ai corsi d'acqua e corpi idrici lungo la fascia tampone di 5 metri dal ciglio di sponda. NO: durante il controllo in campo, è stata riscontrata la presenza di PF sulle superfici aziendali adiacenti ai corsi d'acqua e corpi idrici per una fascia tampone di larghezza pari a 5 metri dal ciglio di sponda. (INFRAZIONE!) Nel caso in cui l'etichetta dei PF utilizzati preveda un'ampiezza della fascia di rispetto superiore a 5 metri (accertabile al momento del controllo del registro dei trattamenti fitosanitari con il CGO7), questa prevale sulla distanza dei 5 metri. L'inosservanza del divieto di distribuzione di PF nella fascia tampone è considerata un'unica infrazione nei casi in cui si sovrapponga con quanto previsto dal CGO7. Il mancato rispetto dell'impegno viene tracciato sia per il CGO7 che per la BCAA4 ma la percentuale di riduzione viene calcolata solo sul CGO7 (con conseguente sanzione PAN). NA: l'impegno NON è verificabile al momento del controllo. Ad esempio: coltura in campo, impossibilità di raggiungere l'appezzamento, ecc. DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE
B4DIMB01	Lunghezza del tratto in infrazione (m):	riportare la lunghezza del tratto in infrazione (vedi nota 1)
Impegno C "Costituzione/non eliminazione della fascia inerbita di 5 metri da corpo idrico"		
B4INFC01	Impegno derogato. I corpi idrici aziendali sono adiacenti a: - parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane; - oliveti stabilmente inerbiti; - terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare, ivi inclusi i prati avvicendati e le colture permanenti stabilmente inerbite; - superfici a prato permanente.	SI: per tutte le superfici aziendali adiacenti ai corpi idrici è applicabile al meno una delle deroghe previste per tale impegno (in tal caso non è necessario procedere con la verifica dell'impegno B4IMPC01). NO: non è stata accertata nessuna delle condizioni per le quali l'impegno si può ritenere derogato (in tal caso si procede con la verifica dell'impegno B4IMPC01). NA: non sono presenti corpi idrici.

B4IMPC01	Presenza della fascia inerbita sul corpo idrico.	SI: lungo i corpi idrici presenti in azienda è presente la fascia inerbita. NO: lungo i corpi idrici presenti in azienda NON è presente la fascia inerbita. (INFRAZIONE!) NA: l'impegno NON è verificabile al momento del controllo (esempi: coltura in campo, impossibilità di raggiungere l'appezzamento, ecc.) oppure non sono presenti corpi idrici.
B4DIMC01	Lunghezza del tratto in infrazione (m):	riportare la lunghezza del tratto in infrazione (vedi nota 1)
B4IMPC02	Conformità della fascia inerbita alle condizioni previste (larghezza minima, divieto di lavorazione e di eliminazione del cotico erboso).	SI: la fascia inerbita, ove prevista, ha le caratteristiche previste. NO: la fascia inerbita, ove prevista, NON ha le caratteristiche previste. (INFRAZIONE!) NA: l'impegno NON è verificabile al momento del controllo (esempi: coltura in campo, impossibilità di raggiungere l'appezzamento, ecc.) oppure non sono presenti corpi idrici. DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE
B4DIMC02	Lunghezza del tratto in infrazione (m):	riportare la lunghezza del tratto in infrazione (vedi nota 1)
Nota 1) Qualora durante il controllo in loco non sia possibile determinare la lunghezza esatta della fascia tampone/inerbita oggetto di infrazione, la checklist potrà essere chiusa riportando un valore che andrà successivamente rettificato con la verifica amministrativa su GIS, mediante riapertura della checklist su tablet da parte della sede centrale.		
Per tutti gli approfondimenti sull'applicazione della BCAA4 e sulle modalità di controllo si rimanda a quanto riportato nella sezione C – Normativa di riferimento al capitolo 4. Fasce tampone/inerbite (BCAA4).		
EFFETTI EXTRA-AZIENDALI		
B4_EXT01	L'infrazione rilevata ha effetti extra-aziendali.	NON PREVISTO PER LA BCAA4
INTENZIONALITA'		
B4_INT01	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.	SI: riscontro di una delle seguenti situazioni: - assenza di fascia inerbita per una lunghezza superiore a 500 m; - presenza di segni di distribuzione o scarico di fertilizzanti ed effluenti zootecnici a ridosso dei corsi d'acqua in tale quantità o concentrazione da causare un diretto inquinamento per il deflusso del materiale nel corso d'acqua stesso. NO: le infrazioni rilevate non hanno carattere intenzionale. NA: non sono state rilevate infrazioni. APPLICATA DA SEDE CENTRALE
B4_INT02	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.	APPLICATA DA SEDE CENTRALE

BCAA5 **Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza**

APPLICABILITA' La norma è applicabile da fascicolo in presenza di superfici agricole ricadenti su terreni con pendenza media superiore al 10% (informazione presente a fascicolo in scheda Calcoli per la media aziendale oppure in consistenza-dettaglio per singolo mappale).
Eventuali disallineamenti del catalogo potrebbero fornire l'informazione errata dell'applicabilità. In tal caso il controllo potrà essere chiuso selezionando la voce "Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici con pendenza media superiore al 10%".

Impegno A "Realizzazione solchi acquai/fasce inerbite o lavorazioni secondo le curve di livello" (ex BCAA5)

B5INFA01	Impegno rispettato. Tutte le superfici aziendali con pendenza media superiore al 10%: - NON sono a seminativo oppure; - sono investite con prati avvicendati o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria oppure; - sono interessate dalla presenza di sistemazioni idraulico-agrarie.	SI: le superfici aziendali con pendenza media superiore al 10% ricadono in almeno una delle situazioni descritte e pertanto l'impegno si intende già rispettato (in tal caso NON è necessario procedere con la verifica dell'impegno B5IMPA01). NO: le superfici aziendali con pendenza media superiore al 10% NON ricadono in nessuna delle situazioni descritte (in tal caso si procede con la verifica dell'impegno B5IMPA01). NA: non sono presenti superfici con pendenza media superiore al 10%.
B5IMPA01	Rispetto dell'obbligo di esecuzione di solchi acquai temporanei e/o fasce inerbite e/o lavorazioni secondo curve di livello.	SI: sono stati eseguiti gli interventi previsti (solchi acquai / fasce inerbite / lavorazioni secondo curve di livello). NO: NON sono stati eseguiti gli interventi previsti (solchi acquai / fasce inerbite / lavorazioni secondo curve di livello). (INFRAZIONE!) NA: l'impegno NON è verificabile al momento del controllo. Ad esempio: impossibilità di raggiungere l'appezzamento, ecc. DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE
B5DIMA01	Superficie oggetto di infrazione (ha):	riportare la superficie in infrazione

Al fine di ridurre al minimo la perdita di suolo e l'impoverimento dello stesso a causa dell'erosione, **in presenza di terreni a seminativo con una pendenza media superiore al 10%**, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, si applica il seguente impegno a):

La realizzazione, **ove praticabile**, di **solchi acquai temporanei**, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti.


In alternativa, è prescritta la **lavorazione secondo le curve di livello** (ad esempio, contour tillage o girapoggio), unitamente al divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

Laddove, a causa della pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai o delle lavorazioni, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, è necessario realizzare **fasce inerbite** ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, larghe non meno di 5 m e distanti tra loro non più di 60 m, e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

In alternativa alle fasce inerbite è possibile adottare soluzioni diverse, finalizzate a proteggere il suolo dall'erosione, quando si opera oltre il limite della meccanizzazione.

Si intende per **"sistemazioni idraulico-agrarie"**, l'insieme delle opere e degli interventi tecnici stabili che mirano ad assicurare la regimazione delle acque presenti in eccesso nei terreni agrari.

Il dato della pendenza media è riportato nel fascicolo aziendale.

MANODOPERA	VALORE CLS BOVINI	33366.00	EURO
ATTIVITA UDE			
CALCOLI	 Calcolo: PENDENZA E QUOTA MEDIA	Tipo: STANDARD	
ATTI	Risultato	Valore	
ANOMALIE	PENDENZA MEDIA AZIENDALE	23,93	%
VALIDAZIONE	QUOTA MEDIA AZIENDALE	1430,78	Metri
PROCESSI DI EXPORT			

Il dato della pendenza per singolo mappale è riportato in consistenza-dettaglio.

Codice Sezione MALCESINE (VR) [023045 - E848]												
Foglio 6 Part. 121 ID Part. 1171842												
GIS		Unarb		U.I.U.		Cond.		Utilizzi		Dich.	Anomalie	Aggregati
						NO INFO		NO WARNING		NESSUNA ANOMALIA		
Apri visualizzazione tridimensionale												
<input checked="" type="checkbox"/> Dati particella												
Pz.	Cat.	Stato Cens.	Stato Gis	Sup. Porz. (Mq)	Sup. Gis (Mq)	Sup. Un. Arb. (Mq)	Alt. Media m	Pend. Media (%)	Dir. Media			
				270	263		302	28%	0			
Tipo: AGRICOLA					263							

E' inoltre riportato nelle INFOAGGIUNTIVE in corrispondenza della colonna "Pendenza media particella (%)". Si può verificare il caso in cui la BCAA6 non è applicabile da fascicolo in quanto il valore medio della pendenza (che tiene conto di tutte le superfici in conduzione) è inferiore al 10%. Se però dalle INFOAGGIUNTIVE risulta che alcune particelle hanno una pendenza superiore al 10%, su queste va fatta la verifica degli impegni della BCAA6 (modificando su tablet l'applicabilità della norma selezionando "Controllo effettuato").

Impegno B "Divieto di effettuare livellamenti non autorizzati" (ex BCAA5)

B5IMPB01	Rispetto del divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.	SI: sono stati eseguiti livellamenti autorizzati (acquisire copia dell'autorizzazione). NO: sono stati eseguiti livellamenti NON autorizzati. (INFRAZIONE!)
B5DIMB01	Superficie oggetto di infrazione (ha):	riportare la superficie in infrazione

Impegno C "Divieto di lavorazioni e affinamento" (impegno nuovo)

B5INFC01	Impegno rispettato. Tutte le superfici aziendali con pendenza media superiore al 10%: - sono investite con prati permanenti o avvicendati oppure; - sono impegnate con colture erbacee dal 1° dicembre al 31 gennaio oppure; - sono interessate dalla presenza di sistemazioni idraulico-agrarie oppure; - sono interessate dalla presenza di protezioni artificiali.	SI: le superfici aziendali con pendenza media superiore al 10% ricadono in almeno una delle situazioni descritte e pertanto l'impegno si intende già rispettato in tal caso NON è necessario procedere con la verifica dell'impegno B5IMPC01). NO: le superfici aziendali con pendenza media superiore al 10% NON ricadono in nessuna delle situazioni descritte (in tal caso si procede con la verifica dell'impegno B5IMPC01). NA: non sono presenti superfici con pendenza media superiore al 10%.
B5IMPC01	Rispetto del divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura dal 1° dicembre al 31 gennaio.	SI: NON sono state eseguite lavorazioni di affinamento e sminuzzamento per un periodo continuativo di 60 gg dal 1° dicembre al 31 gennaio (corrispondente al periodo di divieto continuativo invernale di spandimento degli effluenti di allevamento previsto dalla DGR n. 813/2021). NO: sono state eseguite lavorazioni di affinamento e sminuzzamento nel periodo di divieto. (INFRAZIONE!) NA: le lavorazioni sono state eseguite ai fini della preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine oppure per i livellamenti ordinari per la messa a coltura oppure per la sistemazione dei terreni a risaia (deroghe), oppure l'impegno NON è verificabile al momento del controllo. Ad esempio: impossibilità di raggiungere l'appezzamento, ecc. DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE

B5DIMC01	Superficie oggetto di infrazione (ha):	riportare la superficie in infrazione
EFFETTI EXTRA-AZIENDALI		
B5_EXT01	L'infrazione rilevata ha effetti extra-aziendali.	SI: le infrazioni rilevate hanno generato fenomeni erosivi che interessano anche terreni adiacenti all'azienda. NO: non sono presenti fenomeni erosivi su terreni adiacenti all'azienda. NA: non sono state rilevate infrazioni.
INTENZIONALITA'		
B5_INT01	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.	SI: riscontro di una delle seguenti situazioni: - eseguiti livellamenti non autorizzati su superfici a seminativo; - superficie con infrazioni all'impegno A e B è pari o superiore a 8 ettari o all'80% della SAU aziendale. NO: le infrazioni rilevate non hanno carattere intenzionale. NA: non sono state rilevate infrazioni. APPLICATA DA SEDE CENTRALE
B5_INT02	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.	APPLICATA DA SEDE CENTRALE

BCAA6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili
--------------	---

APPLICABILITA'	La norma è applicabile da fascicolo in presenza di tutte le superfici agricole a seminativo e colture permanenti (frutteti e vigneti). Eventuali disallineamenti del catalogo potrebbero fornire l'informazione errata dell'applicabilità. In tal caso il controllo potrà essere chiuso selezionando la voce "Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici agricole a seminativo e colture permanenti (frutteti e vigneti)".
-----------------------	--

Impegno A "Copertura minima del suolo" (Ex BCAA4)	
--	--

B6IMPA01	Rispetto del mantenimento della copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, oppure del rilascio in campo dei residui della coltura precedente, per 60 giorni consecutivi tra il 15 settembre e il 15 maggio.	SI: è stato rispettato l'impegno di copertura del suolo per 60 gg consecutivi tra il 15/09 e il 15/05. NO: Non è stato rispettato l'impegno di copertura del suolo per 60 gg consecutivi tra il 15/09 e il 15/05. (INFRAZIONE!) Vedi Nota 1) NA: ricorrono le situazioni di deroga (vedi Nota 2) oppure l'impegno NON è verificabile al momento del controllo. Ad esempio: impossibilità di raggiungere l'appezzamento, ecc. DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE
B6DIMA01	Superficie oggetto di infrazione (ha):	riportare la superficie in infrazione

Nota 1) Inerbimento spontaneo

Per inerbimento spontaneo si intende l'assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale del terreno agricolo per il periodo definito. In funzione dell'andamento climatico ordinario, il grado di copertura vegetale di cui alla presente Norma può presentarsi anche non continuo e non omogeneo.

Ai fini del rispetto della presente norma, **sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale del terreno o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente** (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).

Nota 2) Deroche

Sono ammesse le seguenti deroghe al rispetto dell'intervallo minimo di copertura.

- I casi di "forza maggiore" e "circostanze eccezionali" ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 2116/2021, ricorrono ad esempio, nei seguenti casi:

- a) casi di condizioni climatiche anomale, dichiarate dalle Autorità competenti, che impediscano la possibilità di semina e/o lavorazioni del terreno;
- b) presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (valgono le condizioni descritte nella BCAA 3).

La deroga al rispetto dell'intervallo minimo di copertura ricorre, altresì, nei seguenti casi:

- a) per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi che prevedano la necessità di mantenere il terreno nudo all'interno del periodo di impegno. Tale necessità deve essere certificata dall'Ente competente a livello territoriale;
- b) nel caso di semina di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
- c) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario. La funzionalità deve essere certificata dal progetto di esecuzione del progetto di miglioramento, approvato dall'autorità competente;
- d) a partire dal 1° marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, secondo quanto stabilito dalle Regioni e Province autonome. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno di detta annata agraria;
- e) nel caso di colture sommerse, come il riso. Nelle camere di risaia l'erosione, infatti, è molto limitata dagli argini rilevati, la pendenza del terreno è nulla, le limitatissime quantità di terra e sostanza organica che dovessero comunque passare dalle "aperture" degli argini, sono recuperate dall'agricoltore durante la manutenzione dei canali adacquatori e colatori e re-inserite nella camera di risaia. Inoltre, l'interramento dei residui in autunno (invece di lasciarli in superficie), in condizioni del terreno adeguate alle lavorazioni, ne accelera la degradazione, riducendo la metanogenesi nella successiva campagna con la risaia sommersa. I residui colturali rappresentano, infatti, l'unica fonte di

carbonio per il suolo in risicoltura e sono, pertanto, da valorizzare con operazioni di interrimento nelle migliori condizioni pedologiche.

EFFETTI EXTRA-AZIENDALI

B6_EXT01	L'infrazione rilevata ha effetti extra-aziendali.	NON PREVISTO PER LA BCAA6
-----------------	---	---------------------------

INTENZIONALITA'

B6_INT01	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.	SI: la superficie con infrazioni è pari o superiore a 8 ettari o all'80% della SAU aziendale. NO: le infrazioni rilevate non hanno carattere intenzionale. NA: non sono state rilevate infrazioni. APPLICATA DA SEDE CENTRALE
B6_INT02	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.	APPLICATA DA SEDE CENTRALE

BCAA7	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse
--------------	--

APPLICABILITA'	<p>La norma è applicabile da fascicolo in presenza di superfici agricole a seminativo. Per la campagna 2023 l'impegno è applicabile solo per le aziende che richiedono premi per regimi ecologici (Ecoschemi all'art. 31 del reg. (UE) 2021/2115) e impegni agro-climatico-ambientali (SRA all'art. 70 del reg. (UE) 2021/2115) rispetto ai quali la norma in questione risulti pertinente (come previsto dal DM 0147385 del 09/03/23).</p> <p>Nel caso specifico trattasi di: ECO 4 Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento L'impegno deve essere rispettato solo sulle superfici interessate da ECO4.</p> <p>Nel caso in cui l'azienda a controllo non rientri in tale casistica, il controllo potrà essere chiuso selezionando la voce "Controllo effettuato e chiuso: azienda che NON richiede premi per regimi ecologici (Ecoschemi all'art. 31 del reg. (UE) 2021/2115) e impegni agro-climatico-ambientali (SRA all'art. 70 del reg. (UE) 2021/2115) rispetto ai quali la norma in questione risulti pertinente".</p>
-----------------------	---

Impegno A "Rotazione delle colture nei seminativi"

Al fine di salvaguardare il potenziale produttivo del suolo, che deriva dalla sua struttura fisica, fertilità chimica e attività biologica, ottenendo un beneficio in termini di produttività della coltura, grazie anche al contrasto ai parassiti e malattie specializzati, occorre prevedere una rotazione che consista in un **cambio di coltura almeno una volta all'anno** a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo). Tale cambio di coltura è inteso come **cambio di genere botanico** e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali in quanto di medesimo genere botanico: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.

Ai fini del rispetto della norma sono ammesse le **colture secondarie** purché adeguatamente gestite, cioè, portate a completamento del ciclo produttivo e che coprano una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali. Questo si concretizza nella scelta di colture secondarie caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, che in ogni caso assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni.

Devono essere portate a frutto (non necessariamente al frutto botanico ma anche un frutto agronomico: ad esempio, il mais, che ha come frutto botanico – ma anche agronomico - la pannocchia con granella matura, può anche essere utilmente raccolto prima della maturazione botanica, cioè alla maturazione cerosa della granella, insieme a tutta la pianta, ed essere insilato. In entrambi i casi il frutto risponde agli obblighi della BCAA 7).

Non devono essere sovesciate, ma essere raccolte.


Deroga zone montane

Per quanto riguarda le parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come definite nel Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del PSN PAC 2023-2027 per il Veneto, sulle quali le colture sono praticate con modalità estensive, con poca possibilità di diversificazione culturale entro l'anno data l'esiguità delle superfici ed una durata breve delle condizioni climatiche per coltivare tale da non consentire successioni culturali complesse, una data coltura può essere ripetuta per tre anni consecutivi se è garantita almeno una delle seguenti condizioni:

- che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare a coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo;
- oppure, ogni anno, l'agricoltore deve garantire un cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale.

Per la verifica delle condizioni di esenzione si rimanda a quanto riportato nella "Sezione C – Normativa di riferimento" al punto 4.1 Procedura per il calcolo delle esenzioni dall'impegno della BCAA7.

B7INFA01	Le superfici aziendali rilevate durante il controllo in loco corrispondono con quanto dichiarato nel Piano di Coltivazione Grafico.	<p>SI: durante il controllo il loco è stata riscontrata corrispondenza tra le colture in campo e quanto riportato nel PCG (<u>la verifica riguarda solo le superfici oggetto di regimi ecologici (Ecoschemi) e/o impegni agro-climatico-ambientali</u>).</p> <p>NO: durante il controllo il loco sono state riscontrate delle incongruenze tra le colture in campo e quanto riportato nel PCG (dettagliare nel campo note).</p>
-----------------	---	---

B7IMPA01	Rispetto dell'obbligo di effettuare la rotazione delle colture (cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella).	<p>SI: è rispettato l'obbligo di effettuare la rotazione delle colture con cambio di coltura (genere botanico).</p> <p>NO: NON è rispettato l'obbligo di effettuare la rotazione delle colture con cambio di coltura (genere botanico). (INFRAZIONE!)</p> <p>NA: impegno non applicabile in quanto per il 2023 l'azienda non ha presentato domanda per l'ECO4 oppure rientra nelle condizioni di esenzione.</p> <p>NC: impegno non controllabile al momento del controllo. La verifica verrà effettuata con compilazione della RCIII entro il 31/12/2023 da parte della sede centrale.</p>
 APPROFONDIMENTO CON COMPILAZIONE DELLA RCIII		
<p>Nel caso in cui al momento del controllo non sia possibile verificare il rispetto dell'impegno, la verifica andrà effettuata dopo il 31/12/2023. A tale scopo dovrà essere compilata la RCIII, secondo le indicazioni riportate al punto 3.5 Approfondimenti successivi al controllo in loco della Sezione B – Indicazioni per lo svolgimento dei controlli.</p>		
B7DIMA01	Superficie oggetto di infrazione (ha):	riportare la superficie in infrazione
EFFETTI EXTRA-AZIENDALI		
B7_EXT01	L'infrazione rilevata ha effetti extra-aziendali.	NON PREVISTO PER LA BCAA7
INTENZIONALITA'		
B7_INT01	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.	<p>SI: la superficie con infrazioni è pari o superiore a 8 ettari o all'80% della SAU aziendale.</p> <p>NO: le infrazioni rilevate non hanno carattere intenzionale.</p> <p>NA: non sono state rilevate infrazioni. APPLICATA DA SEDE CENTRALE</p>
B7_INT02	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.	APPLICATA DA SEDE CENTRALE

BCAA8	<p>A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi</p> <p>B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio</p> <p>C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli</p>
--------------	--

APPLICABILITA'	<p>La norma è sempre applicabile da fascicolo.</p> <p>L'impegno a) si applica nel 2023 solo ai beneficiari che richiedono a premio regimi ecologici (Ecoschemi) di cui all'art. 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all'art. 70 del regolamento (UE) 2021/2115, rispetto ai quali la norma in questione risulta pertinente. In caso di applicazione della deroga, essa si applica esclusivamente ai terreni lasciati a riposo e non ad altri elementi non produttivi.</p> <p>Nel caso specifico trattasi di:</p> <p>ECO 5 Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori</p> <p>SRA 10.1 Gestione attiva delle infrastrutture verdi (siepi e fasce tampone)</p> <p>SRA 10.3 Gestione attiva delle infrastrutture verdi (boschetti)</p> <p>L'impegno deve essere rispettato solo sulle superfici interessate da ECO5, SRA 10.1, SRA 10.3.</p> <p>L'impegno a) si applica solo alle superfici a seminativo.</p> <p>Gli impegni b) e c) si applicano a tutte le superfici.</p>
-----------------------	---

Impegno A "Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi"

B8IMPA01	<p>Obbligo di destinare una percentuale minima del 4% dei seminativi a superfici ed elementi non produttivi (terreni a riposo, fasce tampone (BCAA 4), fasce inerbite (BCAA 5), superfici con elementi caratteristici del paesaggio).</p>	<p>SI: è stata riscontrata la presenza in campo degli elementi non produttivi e/o degli elementi caratteristici del paesaggio che concorrono al raggiungimento del 4% (<u>la verifica riguarda solo le superfici oggetto di regimi ecologici (Ecoschemi) e/o impegni agro-climatico-ambientali</u>).</p> <p>NO: NON è stata riscontrata la presenza in campo degli elementi non produttivi e/o degli elementi caratteristici del paesaggio che concorrono al raggiungimento del 4%.</p> <p>NA: impegno non applicabile in quanto l'azienda rientra nelle condizioni di deroga previste oppure per il 2023 l'azienda non ha presentato ECO5 o SRA 10.1 o SRA 10.3.</p> <p>NC: impegno non controllabile al momento del controllo. La verifica verrà effettuata con compilazione della RCIII entro il 31/12/2023 da parte della sede centrale.</p>
-----------------	---	--

Per tutti gli approfondimenti sull'applicazione della BCAA8 impegno A e sulle modalità di controllo si rimanda a quanto riportato nella sezione C – Normativa di riferimento al capitolo 5. Elementi non produttivi e caratteristici del paesaggio (BCAA8).



APPROFONDIMENTO CON COMPILAZIONE DELLA RCIII

Nel caso in cui al momento del controllo non sia possibile verificare il rispetto dell'impegno, la verifica andrà effettuata dopo il 31/12/2023. A tale scopo dovrà essere compilata la RCIII, secondo le indicazioni riportate al punto 3.5 Approfondimenti successivi al controllo in loco della Sezione B – Indicazioni per lo svolgimento dei controlli.

Impegno B "Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio"

B8IMPB01	<p>Rispetto del divieto di eliminazione degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del DM 23 ottobre 2014, oppure tutelati da legislazione regionale e nazionale.</p>	<p>SI: è rispettato il divieto di eliminazione degli alberi monumentali.</p> <p>NO: NON è rispettato il divieto di eliminazione degli alberi monumentali. (INFRAZIONE!)</p> <p>NA: non sono presenti alberi monumentali, oppure il taglio è stato effettuato in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.</p>
-----------------	--	---

B81MPB02	Rispetto del divieto di eliminazione di boschetti, fasce alberate, siepi e filari, alberi isolati.	<p>SI: su tutte le superfici dell'azienda è rispettato il divieto di eliminazione di boschetti, fasce alberate, siepi e filari, alberi isolati.</p> <p>NO: su tutte le superfici dell'azienda NON è rispettato il divieto di eliminazione di boschetti, fasce alberate, siepi e filari, alberi isolati. (INFRAZIONE!)</p> <p>NA: presenza delle condizioni di deroga (vedi Nota 1) o in ragione della situazione rilevata al momento del controllo l'impegno NON è verificabile.</p>
B81MPB03	Rispetto del divieto di eliminazione di muretti a secco, stagni, terrazzamenti, sistemazioni idraulico - agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi.	<p>SI: su tutte le superfici dell'azienda è rispettato il divieto di eliminazione di muretti a secco, stagni, terrazzamenti, sistemazioni idraulico - agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi.</p> <p>NO: su tutte le superfici dell'azienda NON è rispettato il divieto di eliminazione di muretti a secco, stagni, terrazzamenti, sistemazioni idraulico - agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi. (INFRAZIONE!)</p> <p>NA: presenza delle condizioni di deroga (vedi Nota 1) o in ragione della situazione rilevata al momento del controllo l'impegno NON è verificabile.</p>
B8DIMB01	Superficie oggetto di infrazione (ha):	riportare la superficie in infrazione

Nota 1) Condizioni di deroga

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
 2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
 3. Interventi colturali ciclici di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche i diradamenti, il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
 4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo).
 5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa sovraordinata che lo consenta.
- Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale (es. Piani di Gestione Rete Natura 2000, ...) in relazione al predetto periodo.

Impegno C "Divieto di potare le siepi e gli alberi nel periodo tra il 15 marzo e il 15 agosto"

B81MPC01	Rispetto del divieto di potare le siepi e gli alberi nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto (stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli).	<p>SI: su tutte le superfici dell'azienda è rispettato il divieto di potare gli alberi e le siepi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 15 agosto.</p> <p>NO: su tutte le superfici dell'azienda NON è rispettato il divieto di potare gli alberi e le siepi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 15 agosto. (INFRAZIONE!)</p> <p>NA: il taglio è stato effettuato in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti oppure l'impegno non è verificabile in ragione della situazione rilevata al momento del controllo.</p>
B8DIMC01	Superficie oggetto di infrazione (ha):	riportare la superficie in infrazione

Casistiche riscontrabili durante il controllo

Gli impegni b) e c) sono controllabili attraverso la verifica delle informazioni a fascicolo ed il successivo riscontro in campo:

- 1) presenza di informazioni a fascicolo e riscontro in campo

- In fase di preparazione del controllo, l'incaricato del controllo constata sulla foto GIS la presenza dell'elemento poligonato.
 - In fase di controllo in loco, l'incaricato del controllo si reca in campo sulle particelle interessate per riscontrarne la presenza, acquisendo a campione la documentazione fotografica e segnando nel campo NOTE della checklist quanto riscontrato.
 - In caso di corrispondenza tra l'informazione a fascicolo e la realtà di campo, il controllo non rileverà infrazioni.
 - In caso di mancata corrispondenza tra l'informazione a fascicolo e la realtà di campo, l'incaricato del controllo approfondisce la verifica per stabilire la correttezza dell'informazione presente a fascicolo (es. correttezza lavorazione), constatando che l'elemento caratteristico del paesaggio sia stato effettivamente eliminato.
 - In tal caso verifica anche eventuali condizioni di deroga a cui l'azienda può aver fatto ricorso.
- 2) assenza di informazioni a fascicolo - solo riscontro in campo
- Qualora per le superfici a controllo non sia presente nessuna informazione relativa agli elementi caratteristici del paesaggio poligonati, l'incaricato del controllo farà riferimento alla sola realtà di campo al momento del controllo, recandosi sulle superfici aziendali per identificare eventuali elementi da documentare con l'acquisizione fotografica.
 - Se sono disponibili informazioni acquisite in eventuali attività di controllo a partire dal 2015, le stesse potranno essere utilizzate per il confronto con la realtà di campo riscontrata.
 - Anche in questo caso se non c'è corrispondenza tra l'informazione acquisita precedentemente e la realtà di campo, l'incaricato del controllo approfondisce la verifica per stabilire che l'elemento caratteristico del paesaggio sia stato effettivamente eliminato.
 - In tal caso verifica anche eventuali condizioni di deroga a cui l'azienda può aver fatto ricorso.
 - Gli elementi caratteristici del paesaggio riscontrati e debitamente documentati sulla checklist con le indicazioni necessarie (Comune, foglio, particella, descrizione dell'elemento), possono essere oggetto di una lavorazione a GIS da parte dell'incaricato del controllo o di altro collega abilitato.

Si riporta di seguito la definizione di **potatura**:

l'insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, ecc.), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l'ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l'eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname.

EFFETTI EXTRA-AZIENDALI

B8_EXT01	L'infrazione rilevata ha effetti extra-aziendali.	NON PREVISTO PER LA BCAA8
-----------------	---	---------------------------

INTENZIONALITA'

B8_INT01	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.	SI: la superficie con infrazioni è pari o superiore a 8 ettari o all'80% della SAU aziendale. NO: le infrazioni rilevate non hanno carattere intenzionale. NA: non sono state rilevate infrazioni. APPLICATA DA SEDE CENTRALE
B8_INT02	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.	APPLICATA DA SEDE CENTRALE

BCAA9	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000
--------------	---

APPLICABILITA'	<p>La norma è applicabile da fascicolo in presenza di superfici a prato ricadenti nei siti Natura 2000 di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE (esclusi gli habitat di interesse comunitario di cui ai cod. 6 e 7 - formazioni erbose naturali e seminaturali, torbiere, paludi basse - dell'allegato 1 della direttiva 92/43/CEE). Tale informazione è riportata nel catalogo "NATURA2000".</p> <p>Eventuali disallineamenti del catalogo potrebbero fornire l'informazione errata dell'applicabilità. In tal caso il controllo potrà essere chiuso selezionando la voce "Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici a prato permanente ricadenti nei Siti Natura 2000".</p>
-----------------------	--

Impegno A "Divieto di conversione o aratura di prati permanenti nei siti Natura 2000"		
B9CODA01	Codice Sito	Informazione desumibile da Info aggiuntive
B9IMPA01	Rispetto del divieto di conversione ad altri usi di prati permanenti ricadenti nei siti Natura 2000.	<p>SI: le superfici a PP ricadenti in Siti Natura 2000 non sono state convertite ad altri usi.</p> <p>NO: le superfici a PP ricadenti in Siti Natura 2000 sono state convertite ad altri usi senza alcuna autorizzazione da parte delle Autorità competenti. (INFRAZIONE!)</p> <p>NA: impegno non applicabile o non verificabile in ragione della situazione rilevata al momento del controllo.</p>
B9IMPA02	Rispetto del divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa di prati permanenti ricadenti nei siti Natura 2000.	<p>SI: le superfici a PP ricadenti in Siti Natura 2000 non sono state oggetto di lavorazioni tali da eliminare o rovinare la copertura erbosa.</p> <p>NO: le superfici a PP ricadenti in Siti Natura 2000 sono state oggetto di lavorazioni tali da eliminare o rovinare la copertura erbosa. (INFRAZIONE!)</p> <p>NA: impegno non applicabile o non verificabile in ragione della situazione rilevata al momento del controllo.</p>
B9DIMA01	Superficie oggetto di infrazione (ha):	riportare la superficie in infrazione
EFFETTI EXTRA-AZIENDALI		
B9_EXT01	L'infrazione rilevata ha effetti extra-aziendali.	NON PREVISTO PER LA BCAA9
INTENZIONALITA'		
B9_INT01	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.	<p>SI: riscontro di una delle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuata conversione di PP o lavorazioni non ammesse senza autorizzazione dell'Autorità di Gestione su superfici superiori al 20% della SAU o superiori a 1 ettaro - mancato ripristino delle superfici a PP entro i tempi stabiliti. <p>NO: le infrazioni rilevate non hanno carattere intenzionale.</p> <p>NA: non sono state rilevate infrazioni.</p> <p>APPLICATA DA SEDE CENTRALE</p>
B9_INT02	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.	APPLICATA DA SEDE CENTRALE

SEZIONE E - MODULISTICA

1 - FACSIMILE FRONTESPIZIO FASCICOLO DI CONTROLLO

CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA – PROGRAMMAZIONE 2023-2027

Controllo in loco campagna

SPORTELLO ASSEGNATARIO DEL CONTROLLO:

Dati dell'azienda a controllo

DENOMINAZIONE:

CUAA:

INDIRIZZO:

tel. TITOLARE/RAPPRESENTANTE/DELEGATO:

CAA DI APPARTENENZA:

tel. CAA:

Dati del campione e del controllo

TIPO CAMPIONE (preliminare/integrativo):

CRITERIO DI ESTRAZIONE (rischio/casuale/segnalazione):

	atto/ norma	atto/ norma	atto/ norma	atto/ norma	atto/ norma	atto/ norma	atto/ norma
Atto/norma controllati*							
Infrazioni accertate							
Azioni correttive RCII							
Approfondimento RCIII							
Approfondimento RCIV							

* (da informazioni su tablet)

INCARICATO DEL CONTROLLO:

DATA PREAVVISO:

DATA CONTROLLO:

NOTE:

2 - FACSIMILE PREAVVISO

Oggetto: PREAVVISO DI CONTROLLO IN LOCO DI CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA (Regolamento (UE) 2021/2015 art. 12-13 e Allegato III)

Comunichiamo che l'azienda / le aziende sottoelencate saranno oggetto di controllo nell'ambito della condizionalità per la campagna

ID domanda	CUAA	Ragione sociale	Data controllo	Incaricato controllo	Recapiti tel.

Entro i primi giorni dal ricevimento del preavviso, chiediamo di inoltrare allo scrivente ufficio, la seguente documentazione, al fine di avviare la verifica del rispetto degli impegni:

(indicare la documentazione richiesta nel caso in cui non sia possibile reperirla attraverso le banche dati)

CGO1 - Controllo delle fonti diffuse di inquinamento da fosfati (DIR 2000/60/CE)

- Registro delle concimazioni su Portale PIAVe o del Registro degli interventi di fertilizzazione RecP cartaceo (scaricabile dal Portale PIAVe);
- Eventuale documentazione di autorizzazione /avvio iter per l'utilizzo di acqua a fini irrigui.

CGO 2 - Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

- Comunicazione nitrati;
- Piano di utilizzazione agronomica (PUA);
- Registro delle concimazioni su Portale PIAVE;
- Accordi di cessione digestati / Accordo di cessione effluenti zootecnici;
- Autorizzazioni allo spandimento di fanghi.

BCAA 5 - Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza

- eventuale documentazione di autorizzazione per lavori di livellamento / sistemazioni idrauliche.

CGO3 - Direttiva 2009/147/CE - Conservazione degli uccelli selvatici (Zone di Protezione Speciale - ZPS)

- eventuale documentazione di autorizzazione all'esecuzione di interventi.

CGO4 - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatica (Zone Speciali di Conservazione - ZSC)

- eventuale documentazione di autorizzazione all'esecuzione di interventi.

CGO 5 - Legislazione alimentare

- documentazione di acquisto, vendita e/o registrazioni delle produzioni vegetali aziendali (foraggi e componenti dei mangimi).

CGO 7 - Impiego di prodotti fitosanitari:

- registro dei trattamenti fitosanitari della campagna oggetto di controllo;
- registro dei trattamenti fitosanitari delle due campagne precedenti;
- fatture di acquisto per i prodotti dell'anno in corso e dei due anni precedenti;

- patentino/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari classificati (solo nel caso di mancato riscontro sull'applicativo regionale e di altri soggetti operanti in azienda);
- delega a terzi, nel caso di affidamento a soggetto con patentino;
- elenco dei prodotti fitosanitari detenuti nel sito di stoccaggio.

CGO 8 - Prodotti fitosanitari (Direttiva 2009/128/CE)

- attestati controlli funzionali irroratrici;
- regolazione e taratura delle attrezzature: presenza nel Registro dei trattamenti, o in una scheda dedicata allegata allo stesso, delle informazioni minime riferite alla taratura: data di effettuazione della verifica, colture trattate, irroratrice utilizzata e volumi di irrorazione (se non già indicato all'interno del registro dei trattamenti).

Qualora non sia possibile far pervenire la documentazione richiesta entro i termini sopra indicati, la stessa dovrà essere obbligatoriamente presente in azienda, al più tardi al momento del controllo.

Nel caso di impedimento del titolare/rappresentante dell'azienda o suo delegato, è necessario avvertire repentinamente l'incaricato del controllo, per concordare una nuova data di controllo.

Nel caso di soggetto delegato presente al controllo, dovrà essere esibita delega scritta.

Vi invitiamo in ogni caso a contattare l'incaricato del controllo per definire luoghi e orari dell'incontro. Ricordiamo che l'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce che *“le domande di aiuto sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all'agricoltore o a chi ne fa le veci”*. La riduzione di condizionalità, in tal caso, sarà pari al 100%.

Fermo restando la valutazione dei rischi presenti presso la ditta oggetto di controllo e alle conseguenti misure di sicurezza che la ditta stessa riterrà opportuno adottare, in considerazione del fatto che il controllo è fissato per il giorno sopra indicato, si chiede di effettuare eventuali trattamenti con prodotti fitosanitari e/o altre sostanze chimiche rispettando i relativi tempi di rientro.

3 – FACSIMILE RELAZIONE DI CONTROLLO (RC)

Condizionalità rafforzata 2023
Reg. (UE) 2021/2015 Artt. 12-13 e Allegato III
RC - RELAZIONE DI CONTROLLO

INFORMAZIONI AZIENDA	
CUAA	
RAGIONE SOCIALE	
INDIRIZZO SEDE LEGALE	
PEC	
DENOMINAZIONE DEL CAA	
SEDE OPERATIVA DEL CAA	
PERSONE PRESENTI AL CONTROLLO	
Titolarità	<input type="checkbox"/> Legale rappresentante <input type="checkbox"/> Delegato
Identità legale rappresentante/ delegato (nome e cognome)	
Tipo documento di identità	
Numero documento di identità	
Acquisizione di delega in presenza di delegato	
Presenza al controllo del rappresentante del CAA	
Nome e cognome del rappresentante del CAA	
CONTROLLO ANNUNCIATO (PREAVVISO)	
Preavviso	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Tipo	<input type="checkbox"/> Pec <input type="checkbox"/> Mail
Data preavviso	
Numero	

ESECUZIONE CONTROLLO	
Controllo eseguito	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Motivo di non esecuzione	<input type="checkbox"/> Irreperibilità dell'azienda - nuova immediata convocazione per il controllo
	<input type="checkbox"/> Richiedente non presentatosi in convocazione - nuova immediata convocazione per il controllo
	<input type="checkbox"/> Richiedente non presentatosi in convocazione per CAUSE DI FORZA MAGGIORE - non comporta altre verifiche - nessuna riduzione dei premi
	<input type="checkbox"/> Controllo IMPEDITO a causa del richiedente - non comporta altre verifiche; - applicazione 100% di riduzione sui premi
Data controllo	
Luogo	
SUPERFICI	
Superficie agricola utilizzata (SAU) (ha)	
Superficie agricola utilizzata (SAU) in ZVN (ha)	
Superficie agricola utilizzata (SAU) in ZPS (ha)	
Superficie agricola utilizzata (SAU) in ZSC (ha)	

APPLICABILITA' ATTI/NORME		ESECUZIONE CONTROLLO
CGO1	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/10/2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque: art. 11, par. 3, lett. e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati.	<input type="checkbox"/> Controllo effettuato <input type="checkbox"/> Controllo NON applicabile da fascicolo <input type="checkbox"/> Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto <input type="checkbox"/> Controllo chiuso per irreperibilità / causa di forza maggiore / controllo impedito
CGO2	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12/12/1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Artt. 4 e 5.	<input type="checkbox"/> Controllo effettuato <input type="checkbox"/> Controllo NON applicabile da fascicolo <input type="checkbox"/> Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto <input type="checkbox"/> Controllo chiuso per irreperibilità / causa di forza maggiore / controllo impedito <input type="checkbox"/> Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici in ZVN per l'intera campagna (possibile disallineamento catalogo)
CGO3	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Art. 3 par. 1, art. 3 par. 2, lett. b), art. 4 par. 1, 2 e 4.	<input type="checkbox"/> Controllo effettuato <input type="checkbox"/> Controllo NON applicabile da fascicolo <input type="checkbox"/> Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto <input type="checkbox"/> Controllo chiuso per irreperibilità / causa di forza maggiore / controllo impedito
CGO4	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Art. 6, par. 1 e 2.	<input type="checkbox"/> Controllo effettuato <input type="checkbox"/> Controllo NON applicabile da fascicolo <input type="checkbox"/> Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto <input type="checkbox"/> Controllo chiuso per irreperibilità / causa di forza maggiore / controllo impedito <input type="checkbox"/> Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici in ZSC per l'intera campagna (possibile disallineamento catalogo) oppure tutte le superfici in ZSC sono ad "USO NON AGRICOLO"
CGO5	Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28/01/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Artt. 14, 15, 17 par.1 e artt. 18, 19 e 20.	<input type="checkbox"/> Controllo effettuato <input type="checkbox"/> Controllo NON applicabile da fascicolo <input type="checkbox"/> Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto <input type="checkbox"/> Controllo chiuso per irreperibilità / causa di forza maggiore / controllo impedito

<p>CGO7</p>	<p>Reg. (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21/10/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE. Art. 55, prima e seconda frase.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Controllo effettuato <input type="checkbox"/> Controllo NON applicabile da fascicolo <input type="checkbox"/> Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto <input type="checkbox"/> Controllo chiuso per irreperibilità / causa di forza maggiore / controllo impedito <input type="checkbox"/> Controllo effettuato e chiuso: l'azienda dichiara di NON aver acquistato, utilizzato (direttamente o tramite terzi) e detenuto prodotti fitosanitari nella presente campagna e nelle due campagne precedenti oppure che gli stessi riguardano esclusivamente l'autoconsumo/orti familiari.
<p>CGO8</p>	<p>Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Art. 5 par.2 e art. 8 par. da 1 a 5, art. 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000, art. 13 par.1 e 3 sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Controllo effettuato <input type="checkbox"/> Controllo NON applicabile da fascicolo <input type="checkbox"/> Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto <input type="checkbox"/> Controllo chiuso per irreperibilità / causa di forza maggiore / controllo impedito <input type="checkbox"/> Controllo effettuato e chiuso: l'azienda dichiara di NON aver acquistato, utilizzato (direttamente o tramite terzi) e detenuto prodotti fitosanitari nella presente campagna e nelle due campagne precedenti oppure che gli stessi riguardano esclusivamente l'autoconsumo/orti familiari.
<p>BCAA1</p>	<p>Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Controllo effettuato <input type="checkbox"/> Controllo NON applicabile da fascicolo <input type="checkbox"/> Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto <input type="checkbox"/> Controllo chiuso per irreperibilità / causa di forza maggiore / controllo impedito <input type="checkbox"/> Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici a prato permanente (PP) o superfici presenti negli elenchi delle Pratiche Locali Tradizionali (PLT)
<p>BCAA2</p>	<p>Protezione di zone umide e torbiere.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Controllo effettuato <input type="checkbox"/> Controllo NON applicabile da fascicolo <input type="checkbox"/> Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto <input type="checkbox"/> Controllo chiuso per irreperibilità / causa di forza maggiore / controllo impedito <input type="checkbox"/> Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici ricadenti nelle zone Ramsar del territorio regionale
<p>BCAA3</p>	<p>Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Controllo effettuato <input type="checkbox"/> Controllo NON applicabile da fascicolo

		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto <input type="checkbox"/> Controllo chiuso per irreperibilità / causa di forza maggiore / controllo impedito Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici a seminativo
BCAA4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Controllo effettuato <input type="checkbox"/> Controllo NON applicabile da fascicolo <input type="checkbox"/> Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto <input type="checkbox"/> Controllo chiuso per irreperibilità / causa di forza maggiore / controllo impedito <input type="checkbox"/> Controllo effettuato e chiuso: assenza di corpi idrici e di corsi d'acqua su tutta la superficie aziendale <input type="checkbox"/> Controllo effettuato e chiuso: tutta la superficie oggetto di impegno (a e b) ricade nelle condizioni di deroga (risaie, corsi d'acqua effimeri ed episodici) oppure i corpi idrici/corsi d'acqua sono dotati di argini rialzati
BCAA5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Controllo effettuato <input type="checkbox"/> Controllo NON applicabile da fascicolo <input type="checkbox"/> Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto <input type="checkbox"/> Controllo chiuso per irreperibilità / causa di forza maggiore / controllo impedito <input type="checkbox"/> Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici con pendenza media superiore al 10%
BCAA6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Controllo effettuato <input type="checkbox"/> Controllo NON applicabile da fascicolo <input type="checkbox"/> Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto <input type="checkbox"/> Controllo chiuso per irreperibilità / causa di forza maggiore / controllo impedito <input type="checkbox"/> Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici agricole a seminativo e/o colture permanenti (frutteti e vigneti)
BCAA7	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Controllo effettuato <input type="checkbox"/> Controllo NON applicabile da fascicolo <input type="checkbox"/> Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto <input type="checkbox"/> Controllo chiuso per irreperibilità / causa di forza maggiore / controllo impedito

		<ul style="list-style-type: none"> □ Controllo effettuato e chiuso: azienda che NON richiede premi per regimi ecologici (Ecoschemi all'art. 31 del reg. (UE) 2021/2115) e impegni agro-climatico-ambientali (SRA all'art. 70 del reg. (UE) 2021/2115) rispetto ai quali la norma in questione risulti pertinente
BCAA8	<p>A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi.</p> <p>B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.</p> <p>C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ Controllo effettuato □ Controllo NON applicabile da fascicolo □ Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto □ Controllo chiuso per irreperibilità / causa di forza maggiore / controllo impedito
BCAA9	<p>Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ Controllo effettuato □ Controllo NON applicabile da fascicolo □ Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto □ Controllo chiuso per irreperibilità / causa di forza maggiore / controllo impedito □ Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici a prato permanente ricadenti nei Siti Natura 2000

FUORI REGIONE	
Azienda con terreni o centro aziendale PARZIALMENTE fuori regione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
INCARICATI DEL CONTROLLO	
Nome e Cognome Ispettore (1)	
Sportello (1)	
Nome e Cognome Ispettore (2)	
Sportello (2)	
CAMPIONE	
Tipo campione	<input type="checkbox"/> PRELIMINARE <input type="checkbox"/> INTEGRATIVO
Criterio di estrazione	<input type="checkbox"/> RISCHIO <input type="checkbox"/> CASUALE
ESITO DEL CONTROLLO	
Favorevole	<input type="checkbox"/>
Sfavorevole	<input type="checkbox"/>
ULTERIORI VERIFICHE	
Sono necessarie ulteriori verifiche relativamente all'atto CGO1 (verifica registro concimazioni con fosforo).	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Sono necessarie ulteriori verifiche relativamente all'atto CGO2 (verifica registro concimazioni, MAS coltura, massimali).	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Sono necessarie ulteriori verifiche relativamente agli atti CGO5-CGO7 (verifica registro prodotti fitosanitari).	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Sono necessarie ulteriori verifiche relativamente alla norma BCAA7 (verifica obbligo rotazione delle colture).	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Sono necessarie ulteriori verifiche relativamente alla norma BCAA8 (verifica rispetto impegno a) "Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi".	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
NOTE	
Note del controllore	

Osservazioni/dichiarazioni del beneficiario o suo rappresentante	
INFRAZIONI RILEVATE	
INFRAZIONI CGO1	
INFRAZIONI CGO2	
INFRAZIONI CGO3	
INFRAZIONI CGO4	
INFRAZIONI CGO5	
INFRAZIONI CGO7	
INFRAZIONI CGO8	
INFRAZIONI BCAA1	
INFRAZIONI BCAA2	
INFRAZIONI BCAA3	
INFRAZIONI BCAA4	
INFRAZIONI BCAA5	
INFRAZIONI BCAA6	

INFRAZIONI BCAA7	
INFRAZIONI BCAA8	
INFRAZIONI BCAA9	
EVIDENZE RISCONTRATE	
PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI	
<p>In caso di esito SFAVOREVOLE, l'azienda potrà presentare osservazioni alla sede centrale Area Tecnica Pagamenti Diretti - Ufficio Procedure Aiuti di Superficie dopo il ricevimento della presente Relazione di controllo a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.cert@avepa.it, oppure dopo aver ricevuto la comunicazione dell'esito di condizionalità attraverso il software gestionale RITA-GIOL (Repertorio Istanze Territoriali e Amministrative – Gestione istanze OnLine), individuato con Decreto del Direttore Avepa n. 114 del 10 ottobre 2016, quale strumento per la semplificazione della gestione del procedimento amministrativo (ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.).</p> <p>In entrambi i casi, le osservazioni saranno oggetto di valutazioni di merito in accordo tra lo Sportello che ha eseguito il controllo e l'Ufficio Procedure Aiuti di Superficie.</p>	
FIRME	

4 – FACSIMILE RELAZIONE DI CONTROLLO (RCIII)

Condizionalità rafforzata 2023
Reg. (UE) 2021/2015 Artt. 12-13 e Allegato III
Controllo amministrativo
Approfondimento CGO1/CGO2/BCAA7/BCAA8
RCIII - RELAZIONE DI CONTROLLO

INFORMAZIONI AZIENDA	
CUAA	
RAGIONE SOCIALE	
INDIRIZZO SEDE LEGALE	
PEC	
DENOMINAZIONE DEL CAA	
SEDE OPERATIVA DEL CAA	
ESECUZIONE CONTROLLO	
Data controllo	
Luogo	
INCARICATI DEL CONTROLLO	
Nome e Cognome Ispettore (1)	
Sportello (1)	
Nome e Cognome Ispettore (2)	
Sportello (2)	
ESITO DELL'APPROFONDIMENTO	
Favorevole	<input type="checkbox"/>
Sfavorevole	<input type="checkbox"/>

NOTE	
Note del controllore	
Identificato RC associata	
INFRAZIONI RILEVATE	
INFRAZIONI CGO1	
INFRAZIONI CGO2	
INFRAZIONI BCAA7	
INFRAZIONI BCAA8	
EVIDENZE RISCONTRATE	
PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI	
<p>In caso di esito SFAVOREVOLE, l'azienda potrà presentare osservazioni alla sede centrale Area Tecnica Pagamenti Diretti - Ufficio Procedure Aiuti di Superficie dopo il ricevimento della presente Relazione di controllo a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.cert@avepa.it, oppure dopo aver ricevuto la comunicazione dell'esito di condizionalità attraverso il software gestionale RITA-GIOL (Repertorio Istanze Territoriali e Amministrative – Gestione istanze OnLine), individuato con Decreto del Direttore Avepa n. 114 del 10 ottobre 2016, quale strumento per la semplificazione della gestione del procedimento amministrativo (ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.). In entrambi i casi, le osservazioni saranno oggetto di valutazioni di merito in accordo tra lo Sportello che ha eseguito il controllo e l'Ufficio Procedure Aiuti di Superficie.</p>	
FIRME	

5 – FACSIMILE RELAZIONE DI CONTROLLO (RCIV)

Condizionalità rafforzata 2023
Reg. (UE) 2021/2015 Artt. 12-13 e Allegato III
Controllo amministrativo
Approfondimento CGO5/CGO7
RCIV - RELAZIONE DI CONTROLLO

INFORMAZIONI AZIENDA	
CUAA	
RAGIONE SOCIALE	
INDIRIZZO SEDE LEGALE	
PEC	
DENOMINAZIONE DEL CAA	
SEDE OPERATIVA DEL CAA	
ESECUZIONE CONTROLLO	
Data controllo	
Luogo	
INCARICATI DEL CONTROLLO	
Nome e Cognome Ispettore (1)	
Sportello (1)	
Nome e Cognome Ispettore (2)	
Sportello (2)	
ESITO DELL'APPROFONDIMENTO	
Favorevole	<input type="checkbox"/>
Sfavorevole	<input type="checkbox"/>

NOTE	
Note del controllore	
Identificato RC associata	
INFRAZIONI RILEVATE	
INFRAZIONI CG05	
INFRAZIONI CG07	
EVIDENZE RICONTRATE	
PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI	
<p>In caso di esito SFAVOREVOLE, l'azienda potrà presentare osservazioni alla sede centrale Area Tecnica Pagamenti Diretti - Ufficio Procedure Aiuti di Superficie dopo il ricevimento della presente Relazione di controllo a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.cert@avepa.it, oppure dopo aver ricevuto la comunicazione dell'esito di condizionalità attraverso il software gestionale RITA-GIOL (Repertorio Istanze Territoriali e Amministrative – Gestione istanze OnLine), individuato con Decreto del Direttore Avepa n. 114 del 10 ottobre 2016, quale strumento per la semplificazione della gestione del procedimento amministrativo (ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.). In entrambi i casi, le osservazioni saranno oggetto di valutazioni di merito in accordo tra lo Sportello che ha eseguito il controllo e l'Ufficio Procedure Aiuti di Superficie.</p>	
FIRME	

6 – FACSIMILE CHECK LIST

CGO1	Fonti diffuse di inquinamento da fosfati (Dir. 2000/60/CE) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati.
-------------	---

C1NOTA					
Impegno A "Irrigazione"		SI	NO	NA	NC
C1INFA01	Nessun utilizzo di acqua a fini irrigui				
C1INFA02	Irrigazione strutturata				
C1INFA03	Irrigazione non struttura o di soccorso				
C1INFA04	Irrigazione attraverso autonomi attingimenti da falda freatica/artesiana				
C1INFA05	Irrigazione attraverso autonomi attingimenti dalla rete idraulica superficiale di competenza del Demanio regionale				
C1INFA06	Attingimento precario				
C1INFA07	Concessione irrigua permanente				
C1IMPA01	Presenza del titolo autorizzativo per l'uso irriguo rilasciato dall'autorità competente ovvero iter procedurale in corso necessario al rilascio dello stesso.				
C1IMPA02	Documentazione di autorizzazione all'uso irriguo completa e conforme alla situazione aziendale.				
Impegno B "Registrazioni concimazioni con fosforo"		SI	NO	NA	NC
C1IMPB01	Presenza delle registrazioni dell'utilizzo dei concimi minerali / inorganici, organo-minerali ed organici con contenuto di fosforo per l'anno di controllo.				
C1IMPB02	Completezza delle registrazioni dell'utilizzo dei concimi minerali / inorganici, organo-minerali ed organici con contenuto di fosforo per l'anno di controllo.				
EFFETTI EXTRAZIENDALI		SI	NO	NA	NC
C1EXT01	L'infrazione rilevata ha effetti extraziendali.				
INTENZIONALITA'		SI	NO	NA	NC
C1INT01	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.				
C1INT02	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.				
INFRAZIONI CGO1					

CGO2	Direttiva Nitrati (Dir. 91/676/CEE) <i>Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5.</i>
-------------	---

C2NOTA						
CARATTERISTICHE AZIENDALI		SI	NO	NA	NC	
C2INF01	L'azienda possiede solamente piccoli allevamenti familiari (PAF).					
C2INF02	L'azienda possiede allevamenti (NO PAF).					
C2INF03	Indicare tipologia animali presenti in azienda (bovini, bufalini, suini, ovini, caprini, ecc.).					
C2INF04	L'azienda produce effluenti zootecnici / digestati.					
C2INF05	L'azienda cede parte o tutti gli effluenti zootecnici / digestati prodotti.					
C2INF06	L'azienda acquisisce effluenti zootecnici / digestati.					
C2INF07	L'azienda utilizza effluenti zootecnici / digestati (prodotti e/o acquisiti da terzi).					
C2INF08	L'azienda concede terreni in assenso.					
C2INF09	L'azienda acquisisce terreni in assenso.					
C2INF10	L'azienda utilizza ammendanti compostati prodotti in impianti operanti ai sensi della DGR 568/2005 e ss.mm.ii.: materiali azotati provenienti da rifiuti, ancorché ottenuti con le matrici elencate alla lettera pp), comma 1, art. 2 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021(fertilizzanti con deroga DGR 988/2022).					
C2INF11	L'azienda utilizza, per l'annualità in corso, fertilizzanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera pp) ottenuti con l'impiego di fanghi da depurazione e/o fanghi industriali prodotti in impianti non autorizzati ai sensi della DGR 568/2005 (fertilizzanti senza deroga DGR 988/2022).					
C2INF12	L'azienda utilizza, per l'annualità in corso, fertilizzanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera pp) ottenuti con l'impiego di fanghi da depurazione e/o fanghi industriali che non sono riconosciuti tra i materiali costituenti i fertilizzanti dal regolamento (UE) 2019/1009 (divieto di utilizzo su terreni a PAC).					
C2INF13	L'azienda utilizza, con autorizzazione provinciale, fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'idoneità a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno, come previsto dal D.Lgs. n. 99/1992, DGR 2241/2005 e DGR 988/2022 (Allegato 12), e dalle disposizioni regionali di recepimento.					
C2INF14	Classe dimensionale	L'azienda non rientra in nessuna classe dimensionale.				
		L'azienda appartiene alla classe dimensionale 1 (meno di 1000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato). NON necessita di comunicazione e di PUA.				
		L'azienda appartiene alla classe dimensionale 2 (1001 - 3000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato). Non necessita di PUA.				

	L'azienda appartiene alla classe dimensionale 3 (3001 - 6000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato).				
	L'azienda appartiene alla classe dimensionale 4 (più di 6000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato).				
	L'azienda appartiene alla classe dimensionale 5 (allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del Dlgs 152/2006 (>di 40000 posti pollame, > di 2000 posti suini da produzione, > di 750 posti scrofe) o dell'articolo 24 della DGR n. 813/2021 (allevamento con più di 500 UBA bovine)				
C2INF19	Sono presenti provvedimenti di divieto di spargimento.				
Impegno A "Rispetto degli obblighi amministrativi"		SI	NO	NA	NC
C2IMPA01	Presenza della Comunicazione Nitrati (obbligatoria per le classi 2 -3 - 4 - 5).				
C2IMPA02	Comunicazione Nitrati aggiornata a seguito di variazioni ritenute sostanziali.				
C2IMPA03	Presenza del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) per l'anno a controllo.				
C2IMPA04	Apertura del registro delle concimazioni "ReC standard" e/o "ReC pp e fanghi" sul Portale PIAVe (A58web) entro i termini previsti.				
C2INF01	Consolidamento del registro delle concimazioni "ReC standard" e/o "ReC pp e fanghi" sul Portale PIAVe (A58web) entro i termini previsti.				
C2IMPA05	Chiusura del registro delle concimazioni "ReC standard" e/o "ReC pp e fanghi" sul Portale PIAVe (A58web) entro i termini previsti. Il registro deve essere in stato "Confermato".				
Impegno B "Rispetto degli obblighi relativi agli stoccaggi"		SI	NO	NA	NC
C2IMPB01	Presenza degli impianti di stoccaggio degli effluenti zootecnici, delle matrici in ingresso destinate alla digestione anaerobica e del digestato.				
C2IMPB02	Adeguatezza degli impianti di stoccaggio in relazione alle quantità prodotte e al periodo in cui l'impiego agronomico è limitato o impedito.				
C2IMPB03	Rispetto delle condizioni di funzionalità degli impianti di stoccaggio (assenza di trascinamenti, perdite, percolazione)				
Impegno C "Rispetto degli obblighi relativi all'accumulo temporaneo di letami"		SI	NO	NA	NC
C2IMPC01	Rispetto delle modalità di realizzazione e gestione degli accumuli temporanei su suolo agricolo.				
C2INFC01	Tipologia di cumulo (letame, lettiere avicunicoli, SMC, biomasse)				
Impegno D "Rispetto degli obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti"		SI	NO	NA	NC
C2IMPD01	Rispetto del carico massimo di azoto distribuibile (pari a 170 kg/ha/anno in ZVN).				

C2IMPD02	Rispetto dei massimali di azoto per singole colture (MAS - Massima Applicazione Standard).				
C2INFD01	Indicare la documentazione utilizzata per la verifica del rispetto dei massimali previsti (registro delle concimazioni o altra documentazione).				
Impegno E "Rispetto dei divieti temporali"		SI	NO	NA	NC
C2IMPE01	Rispetto dei divieti temporali in relazione alla tipologia del materiale oggetto di spandimento.				
Impegno F "Rispetto dei divieti spaziali"		SI	NO	NA	NC
C2IMPF01	Rispetto dei divieti spaziali in relazione alla tipologia del materiale oggetto di spandimento.				
C2INFF01	Rispetto del divieto di utilizzazione di letami, materiali ad essi assimilati e fertilizzanti azotati (di cui al D. Lgs n. 75/2010 e del Reg. (UE) 2019/1009): - a 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali <i>il mancato rispetto del presente impegno per quanto sovrapposto alla BCAA4, viene considerata un'unica infrazione all'interno di quest'ultima</i> , - a 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar (Valle Averso in comune di Campagna Lupia).				
C2INFF02	Rispetto del divieto di utilizzazione di liquami e materiali ad essi assimilati: - 10 m distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali <i>(il mancato rispetto del presente impegno per quanto sovrapposto alla BCAA4, viene considerata un'unica infrazione all'interno di quest'ultima)</i> , - 30 m distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar (Valle Averso in comune di Campagna Lupia).				
C2INFF03	Rispetto del divieto di utilizzazione di letami, liquami, materiali ad essi assimilati e fertilizzanti azotati (di cui al D.lgs n. 75/2010 e del Reg. (UE) 2019/1009): - sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato, per le aree verdi ad uso sportivo e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale; - nelle aree di cava, salvo qualora sia già avvenuto il recupero all'esercizio dell'attività agricola; - nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado; - nelle zone di tutela assoluta, costituite dall'area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 m di raggio dai punti stessi; - sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione; - in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione.				
C2INFF04	Rispetto del divieto di utilizzazione di liquami e materiali ad essi assimilati: - per una fascia di 50 m dai centri abitati, di 20 m dalle case sparse, di 5 m dalle strade. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto, le suddette distanze vengono dimezzate; - nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano; - in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante; - dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico; - su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento; - nei terreni di golena aperta, ossia in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario; - nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto dalla relativa fascia di rispetto di almeno 10 m.				
C2INFF05	Rispetto del divieto di utilizzo sui terreni interessati dalla distribuzione di letami, liquami e materiali ad essi assimilati: - dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR n. 2241/2005 (per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione); - delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari; - dei sottoprodotti della vinificazione; - dei fertilizzanti di cui alla lettera pp) dell'art. 2 della DGR n. 813/2021.				

C2INFF06	Rispetto del divieto di utilizzazione di letami, liquami, materiali ad essi assimilati e fertilizzanti azotati (di cui al D.lgs n. 75/2010 e del Reg. (UE) 2019/1009) su terreni in ZVN con pendenza media superiore al 10%.
C2INFF07	Rispetto del divieto di utilizzazione di letami e liquami, materiali ad essi assimilati e fertilizzanti azotati (di cui al D.lgs n. 75/2010 e del Reg. (UE) 2019/1009): - negli habitat 3260, 6110*, 8240* ed entro una fascia di rispetto degli habitat di 30 m (comprese le deiezioni rilasciate dagli animali nell'allevamento brado); - negli habitat 6150, 6170, 62A0, 6210 (*), 6230*, 7110*, 7140, 7150, 7210*, 7220*, 7230, 91D0* ed entro una fascia di rispetto degli habitat di 30 m (fatte salve le deiezioni rilasciate dagli animali nell'allevamento brado).
C2INFF08	Rispetto del divieto di utilizzazione di fanghi, gessi di defecazione da fanghi, ammendanti compostati o digestati contenenti fanghi, nonché di sostanze a funzione fertilizzante non definite dal D.Lgs. 75/2010 nelle zone agricole ricadenti dentro il Sito UNESCO "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene".
C2INFF09	Rispetto del divieto di utilizzo dei fertilizzanti di cui all'art. 2 lett pp) (ad eccezione degli ammendanti compostati con fanghi prodotti in impianti autorizzati ai sensi della DGR 568/2005 e ss.mm.ii.): - su superfici assoggettate al metodo di produzione biologico, o alla produzione integrata (SQNPI e sistema di qualità "Qualità Verificata") o a produzioni di qualità DOP-IGP (agroalimentari e del settore vitivinicolo); - su superfici ricadenti in Siti Natura 2000; - in qualsiasi caso in cui i fertilizzanti possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano; e) su colture frutticole dopo l'inizio della fioritura e comunque nei tre mesi precedenti la raccolta del prodotto; - su colture orticole ed erbacee a coltura presente; - su colture foraggere permanenti; - su colture foraggere avvicendate nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento; - per una fascia di 50 m dai centri abitati, per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali; - su terreni di golena aperta, ossia in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario; - su zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto dalla relativa fascia di rispetto di almeno 10 m.
C2INFF10	Rispetto di ulteriori specifiche prescrizioni per i fertilizzanti di cui all'art. 2 lett pp) a (ad eccezione degli ammendanti compostati con fanghi prodotti in impianti autorizzati ai sensi della DGR 568/2005 e ss.mm.ii.) - acquisizione da parte dell'utilizzatore del rapporto di prova contenente tutti i parametri previsti dalla normativa vigente, integrati da Arsenico, IPA, Sommatoria PFAS; - inserimento delle analisi in A58-WEB in sede di compilazione del ReC; - conservazione in azienda del documento fiscale d'acquisto per 10 anni e inserimento in A58-WEB; - interrimento del fertilizzante contestualmente alla distribuzione, evitando la diffusione di aerosol; - divieto di applicazione con la tecnica dell'irrigazione a pioggia nel caso di materiali non palabili.
C2INFF11	Rispetto del divieto di utilizzo su superfici per le quali si percepiscono "aiuti di superficie" della PAC, limitatamente ai fertilizzanti ottenuti con l'impiego di fanghi da depurazione e/o fanghi industriali che non sono riconosciuti tra i materiali costituenti i fertilizzanti dal regolamento (UE) 2019/1009 ed esclusivamente con riferimento alle annualità in cui si utilizzano tali fertilizzanti.
C2INFF12	Rispetto dei divieti di utilizzazione dei fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui previsti dalla DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii (Capitolo I e II, punto 11), come riportati nell'approfondimento "Divieti di utilizzazione dei fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui".
C2INFF13	Rispetto del divieto di utilizzazione dei fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui: - su superfici assoggettate al metodo di produzione biologico, o alla produzione integrata (SQNPI e sistema di qualità "Qualità Verificata") o a produzioni di qualità DOP-IGP (agroalimentari e del settore vitivinicolo); - su superfici ricadenti in Siti Natura 2000.
Superficie oggetto di infrazione in relazione agli obblighi agronomici	
C2DIM01	Superficie agricola utilizzata (SAU) in ZVN oggetto di infrazione (ha)

EFFETTI EXTRAZIENDALI		SI	NO	NA	NC
C2EXT01	L'infrazione rilevata ha effetti extraziendali.				
INTENZIONALITA'		SI	NO	NA	NC
C2INT01	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.				
C2INT02	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.				
INFRAZIONI CGO2					

CGO3	Conservazione degli uccelli selvatici (Dir. 2009/147/CE) <i>Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Art. 3 par. 1, art. 3 par. 2, lett. b), art. 4 par. 1, 2 e 4.</i>
-------------	--

C3NOTA					
Impegno A "Mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi" (DA VERIFICARE SU TUTTE LE SUPERFICI AZIENDALI INTERNE ED ESTERNE ALLE ZPS)		SI	NO	NA	NC
C3IMPA01	Mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi.				
Impegno B "Rispetto degli impegni agronomici in ZPS" (DA VERIFICARE SOLO SULLE SUPERFICI INTERNE ALLE ZPS)		SI	NO	NA	NC
C3INFB01	Presenza di terreni compresi in ZPS				
C3CODB01	Codice Sito ZPS				
C3IMPB01	Superfici a seminativo Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su terreni a seminativo.				
C3IMPB02	Superfici a prati permanenti Rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato pascolo permanente.				
C3IMPB03	Superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali - Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie. - Presenza di copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno. - Attuazione di pratiche agronomiche (sfalci/trinciature) con cadenza almeno annuale, oppure attuazione del pascolamento. - Rispetto del periodo di divieto di intervento (di 150 giorni consecutivi, compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno).				
C3IMPB04	Tutte le superfici Rispetto del divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti. Rispetto del divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.				
Superficie oggetto di infrazione					
C3DIM01	Superficie agricola utilizzata (SAU) in ZPS oggetto di infrazione (ha)				
EFFETTI EXTRAZIENDALI		SI	NO	NA	NC
C3EXT01	L'infrazione rilevata ha effetti extraziendali.				
INTENZIONALITA'		SI	NO	NA	NC
C3INT01	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.				
C3INT02	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.				
INFRAZIONI CGO3					

CGO4	Conservazione degli habitat (Dir. 92/43/CEE) <i>Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Art. 6, par. 1 e 2.</i>
-------------	---

C4NOTA					
Impegno A “Rispetto degli impegni agronomici in ZSC” (DA VERIFICARE SOLO SULLE SUPERFICI INTERNE ALLE ZSC)		SI	NO	NA	NC
C4CODA01	Codice Sito ZSC				
C4IMPA01	Superfici a seminativo Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.				
C4IMPA02	Superfici a prati permanenti Rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato pascolo permanente.				
C4IMPA03	Superfici “non più utilizzate a fini produttivi”, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie. - Presenza di copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno. - Attuazione di pratiche agronomiche (sfalci/trinciature) con cadenza almeno annuale, oppure attuazione del pascolamento. - Rispetto del periodo di divieto di intervento (di 150 giorni consecutivi, compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno). 				
C4IMPA04	Tutte le superfici <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto del divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti. - Rispetto del divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti. - Rispetto del divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, cianciole, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine (art. 4, Reg. (CE) n. 1967/2006). - Rispetto del divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di maerl (art. 4, Reg. (CE) n. 1967/2006). - Rispetto del divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne. 				
Impegno B “Rispetto delle Misure di conservazione generali” per le ZSC nella REGIONE BIOGEOGRAFICA CONTINENTALE (Allegato B alla DGR 786/2016)		SI	NO	NA	NC
C4INFB01	La ZSC ricade nella Regione Biogeografica Continentale				
C4CODB01	Codice Sito ZSC				
C4IMPB01	Art. 119 Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue Rispetto del divieto di utilizzo agronomico di fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue (art. 127, Dlgs n. 152/2006).				
C4IMPB02	Art. 120 Irrorazione aerea di fitofarmaci Rispetto del divieto di irrorazione aerea (art. 13, comma 2, Dlgs n. 150/2012).				
C4IMPB03	Art. 129 Rimboschimenti e sottopiantagioni Rispetto dell'obbligo di utilizzo di materiale di moltiplicazione autoctono di provenienza locale ottenuto in coerenza con la disciplina prevista (Dlgs n. 386/2003, DGRV n. 3263/2004 e Dlgs n. 214/2005) e specie ecologicamente coerenti con la vegetazione potenziale.				

	Rispetto dell'obbligo di adozione di tecniche colturali orientate a favorire i processi di rinaturalizzazione.				
C4IMPB04	Art. 136 Alberi monumentali Rispetto degli obblighi di tutela e salvaguardia di alberi, filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale (art. 7, L. n. 10/2013).				
Impegno C "Rispetto delle Misure di conservazione per HABITAT/SPECIE" per le ZSC nella REGIONE BIOGEOGRAFICA CONTINENTALE (Allegato B alla DGR 786/2016)		SI	NO	NA	NC
C4INFC01	Nella ZSC ricadente nella Regione Biogeografica Continentale è presente un HABITAT				
C4CODC01	Codice HABITAT				
C4IMPC01	Tutti gli habitat Art. 154 Pascolo Rispetto del divieto di praticare il debbio, fatti salvi i casi connessi ad emergenza di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione (risulta sempre ammessa la triturazione e lo spaglio dei residui vegetali).				
C4IMPC02	Habitat 6210, 62A0, 6410 Art. 157 Trasformazione a terreni sottoposti a periodica lavorazione e mutamento permanente di destinazione Rispetto del divieto di mutamento permanente di destinazione e di trasformazione a terreno sottoposto a periodica lavorazione.				
C4IMPC03	Habitat 6210, 62A0, 6410, 6420 Art. 158 Limiti all'esercizio del pascolo e allo stazionamento del bestiame Rispetto del divieto di stazionamento notturno delle greggi di ovicapriini nell'habitat 6410. Rispetto degli obblighi di controllo e regolamentazione del pascolo: adeguare carico, evitare passaggio ripetuto che possa causare estese e profonde interruzioni alla copertura erbosa nelle aree gestite a pascolo. Rispetto dell'obbligo di individuare i luoghi di stazionamento notturno delle greggi ovicaprine, preferibilmente nelle superfici caratterizzate da vegetazione ruderale o dei luoghi calpestati, già consuetudinariamente utilizzate per tale pratica (habitat 6210 e 62A0).				
C4IMPC04	Habitat 6410, 6420, 6430 Art. 159 Transito di mezzi meccanici Rispetto del divieto di transito di mezzi meccanici in presenza di suolo scarsamente portante.				
C4IMPC05	Habitat 6110 Art. 163 Tutela integrale Rispetto dell'obbligo di istituire e rispettare un regime di tutela integrale che NON ammetta alcuna attività, fatte salve quelle dettate dalle misure di conservazione.				
C4IMPC06	Habitat 7210, 7230 Art. 183 Habitat 7210 "Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae", 7230 "Torbiere basse alcaline" Rispetto del divieto di realizzare attività di rimboschimento, nell'habitat e nelle aree circostanti entro un raggio di 30 metri.				
C4IMPC07	Habitat 3150 Art. 186 Habitat 3150 "Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition" Rispetto del divieto di intervento sull'intera superficie della zona umida, nel caso sia necessario operare su lame d'alpeggio che ospitano questo habitat. Dovrà esserne interessata solo una parte e solo dopo la ricolonizzazione da parte della vegetazione della porzione manomessa, è possibile operare nella restante parte. In alternativa, previsione di messa a dimore di piante tipiche dell'habitat a lavori ultimati.				

C4IMPC08	Habitat 3220, 3240, 3270 Art. 197 Habitat 3220 “Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea”, 3240 “Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i>”, 3270 “Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodium rubri p.p e Bidention p.p</i>” Rispetto del divieto di stazionamento di greggi ovicaprine.				
C4IMPC09	Habitat 3260 Art. 198 Habitat 3260 “Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranuncullion fluitantis e Callitricho-Batrachion</i>” Rispetto del divieto di pascolo entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri. Rispetto del divieto di uso agronomico degli effluenti di allevamento, compresi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri.				
C4IMPC10	Habitat 6410, 6210, 62A0 Art. 213 “Ambito di conservazione per <i>Gladiolus palustris</i> (zone umide)” Rispetto del divieto di stazionamento delle greggi ovicaprine. Rispetto del divieto di uso agronomico di fertilizzanti, liquami e acque reflue.				
C4IMPC11	Habitat 6410, 6210 Art. 214 “Ambito di conservazione per <i>Himantoglossum adriaticum</i>” Rispetto del divieto di uso agronomico di fertilizzanti, liquami e acque reflue.				
C4IMPC12	Habitat 6410, 6210 Art. 218 Habitat 6410, 6210 “Ambito di conservazione per <i>Gladiolus palustris</i>” Rispetto dell'obbligo di definire una regolare frequenza di sfalci al fine della conservazione della specie, secondo i principi validi per la conservazione dell'habitat 6410. Rispetto dell'obbligo di attuare lo sfalcio successivamente alla fioritura della specie nelle aree gestite a prato.				
C4IMPC13	Habitat 6210 Art. 219 “Ambito di conservazione per <i>Himantoglossum adriaticum</i>” Rispetto dell'obbligo di gestione estensiva del prato e del pascolo. Rispetto dell'obbligo di conservazione dell'habitat di crescita con divieto di lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cortica erbosa.				
Impegno D “Rispetto delle Misure di conservazione generali” per le ZSC nella REGIONE BIOGEOGRAFICA ALPINA (Allegato A alla DGR 786/2016)		SI	NO	NA	NC
C4INFD01	La ZSC ricade nella Regione Biogeografica Alpina				
C4CODD01	Codice Sito ZSC				
C4IMPD01	Art. 109 Discariche, rifiuti e fanghi Rispetto del divieto di utilizzo agronomico di fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue (articolo 127, Dlgs n. 152/2006).				
C4IMPD02	Art. 111 Irrorazione aerea di fitofarmaci Rispetto del divieto di irrorazione aerea (articolo 13, comma 2, Dlgs n. 150/2012).				
C4IMPD03	Art. 117 Rimboschimenti e sottopiantagioni Rispetto dei seguenti obblighi per imboschimenti, rimboschimenti e sottopiantagioni: utilizzo di materiale di moltiplicazione autoctono di provenienza locale ottenuto in coerenza con la disciplina prevista (Dlgs n. n. 386/2003, DGRV n. 3263/2004 e Dlgs n. 214/2005) e specie ecologicamente coerenti con la vegetazione potenziale; adozione di tecniche colturali orientate a favorire i processi di rinaturalizzazione.				
Impegno E “Rispetto delle misure di conservazione per HABITAT/SPECIE” per le ZSC nella REGIONE BIOGEOGRAFICA ALPINA (Allegato A alla DGR 786/2016)		SI	NO	NA	NC
C4INFE01	Nella ZSC ricadente nella Regione Biogeografica Alpina è presente un HABITAT				

C4CODE01	Codice HABITAT				
C4IMPE01	Habitat 91D0 Art. 128 Habitat 91D0 "Torbiere boscoso" Rispetto del divieto di transito con mezzi meccanici, fatti salvi quelli necessari all'applicazione delle misure di conservazione; Rispetto del divieto di uso agronomico di effluenti di allevamento entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado.				
C4IMPE02	Habitat 91D0 Art. 135 Habitat 91D0 "Torbiere boscoso" Rispetto del carico previsto per il pascolo che NON deve superare 0,4UBA per ettaro.				
C4IMPE03	Tutti gli habitat Art. 147 Pascolo Rispetto del divieto di praticare il debbio, fatti salvi i casi connessi ad emergenza di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione (risulta sempre ammessa la triturazione e lo spaglio dei residui vegetali).				
C4IMPE04	Habitat 6210, 6230, 62A0, 6410 Art. 150 Trasformazione a terreni sottoposti a periodica lavorazione e mutamento permanente di destinazione Rispetto del divieto di mutamento permanente di destinazione e di trasformazione a terreno sottoposto a periodica lavorazione.				
C4IMPE05	Habitat 6210, 6230, 62A0, 6410 Art. 151 Limiti all'esercizio del pascolo Rispetto del divieto di stazionamento notturno delle greggi di ovicaprini nell'habitat 6410. Rispetto degli obblighi di controllo e regolamentazione del pascolo: adeguare carico, evitare passaggio ripetuto che possa causare estese e profonde interruzioni alla copertura erbosa nelle aree gestite a pascolo. Rispetto dell'obbligo di individuare preventivamente i luoghi di stazionamento notturno delle greggi ovicaprine, preferibilmente nelle superfici caratterizzate da vegetazione ruderale o dei luoghi calpestati, già consuetudinariamente utilizzate per tale pratica (habitat 6210, 6230 e 62A0).				
C4IMPE06	Habitat 6410, 6430 Art. 152 Transito di mezzi meccanici Rispetto del divieto di transito di mezzi meccanici in presenza di suolo scarsamente portante.				
C4IMPE07	Habitat 6110, 4080 Art. 157 Tutela integrale Rispetto dell'obbligo di istituire e rispettare un regime di tutela integrale che NON ammetta alcuna attività, fatte salve quelle dettate dalle misure di conservazione.				
C4IMPE08	Habitat 3130, 3140, 3150, 3160, 7110, 7140, 7150, 7210, 7220, 7230, 7240 Art. 179 Accumulo di ramaglie Rispetto del divieto di accumulo volontario di ramaglie e di qualsiasi altra biomassa organica all'interno delle zone umide.				
C4IMPE09	Habitat 3130, 3140, 3150, 3160, 7110, 7140, 7150, 7210, 7220, 7230, 7240 Art. 180 Realizzazione e manutenzione delle pozze d'alpeggio, captazioni e derivazioni Rispetto dei seguenti obblighi: realizzazione di pozze d'alpeggio evitando il solo utilizzo di materiali impermeabilizzanti non naturali, ma anzi ricoprendole con uno strato di terra argillosa o qualora non disponibile, di terriccio vegetale, opportunamente fissato in modo che possa essere stabile nel tempo. realizzazione di interventi di manutenzione delle pozze d'alpeggio nel periodo dal 30/08 al 31/12, conservando il materiale di risulta per almeno un anno in prossimità della pozza.				

C4IMPE10	<p>Habitat 7110, 7140, 7150, 7210, 7230 Art. 183 Habitat 7110 “Torbiere alte attive”, 7140 “Torbiere di transizione ed instabili”, 7150 “Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion”, 7210 “Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae” e 7230 “Torbiere basse alcaline” Rispetto del divieto di dissodamento o di qualsiasi intervento atto ad alterare il suolo, la cotica erbosa e la composizione floristica dell'habitat, fatti salvi gli interventi di riqualificazione stessa dell'habitat. Rispetto del divieto di rimboschimento, nell'habitat e nelle aree circostanti, entro un raggio di 30 metri. Rispetto del divieto di uso agronomico di fertilizzanti e di effluenti di allevamento, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado. Rispetto del divieto di accesso con mezzi meccanici, fatto salve le esigenze di gestione e/o riqualificazione dell'habitat. Rispetto del divieto di svolgimento di attività agricola e pastorale (habitat 7110).</p>					
C4IMPE11	<p>Habitat 7220 Art. 184 Habitat 7220 “Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (Cratoneurion)” Rispetto del divieto di uso agronomico di fertilizzanti e di effluenti di allevamento, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado.</p>					
C4IMPE12	<p>Habitat 3150 Art. 186 Habitat 3150 “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition (...)” Rispetto del divieto di intervento sull'intera superficie della zona umida, nel caso sia necessario operare su lame d'alpeggio che ospitano questo habitat. Dovrà esserne interessata solo una parte e solo dopo la ricolonizzazione da parte della vegetazione della porzione manomessa, è possibile operare nella restante parte. In alternativa, previsione di messa a dimore di piante tipiche dell'habitat a lavori ultimati.</p>					
C4IMPE13	<p>Habitat 3220, 3230, 32040, 3270 Art. 195 Habitat 3220 “Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea”, 3230 “Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica, 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos e 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.” Rispetto del divieto di stazionamento delle greggi oviceprine.</p>					
C4IMPE14	<p>Habitat 3260 Art. 196 Habitat 3260 “Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitriche-Batrachion” Rispetto del divieto di stazionamento del bestiame entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri. Rispetto del divieto di uso agronomico degli effluenti di allevamento, compresi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri.</p>					
C4IMPE15	<p>Habitat 3220, 3230, 3240, 3270 Art. 197 Habitat 3220 “Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea”, 3230 “Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica”, 3240 “Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos” e 3270 “Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.” Rispetto dell'obbligo di ridurre al minimo indispensabile per i passaggi obbligati lungo i percorsi pastorali la permanenza e il transito di animali al pascolo e di greggi oviceprine transumanti.</p>					
Superficie oggetto di infrazione						
C4DIM01	Superficie agricola utilizzata (SAU) in ZSC oggetto di infrazione (ha)					
EFFETTI EXTRAZIENDALI			SI	NO	NA	NC
C4EXT01	L'infrazione rilevata ha effetti extraziendali.					

INTENZIONALITA'		SI	NO	NA	NC
C4INT01	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.				
C4INT02	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.				
INFRAZIONI CGO4					

CGO5	Sicurezza alimentare (Reg. (CE) n. 178/2002) <i>Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Articoli 14, 15, 17, (paragrafo 1) e articoli 18, 19 e 20 - (GU L 31 dell'1.2.2002, pag 1)</i>
-------------	--

C5NOTA					
Impegno A "Rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza alimentare"		SI	NO	NA	NC
C5IMPA01	Presenza e corretto aggiornamento della documentazione per l'identificazione e la registrazione del latte crudo venduto e della sua prima destinazione.				
C5IMPA02	Presenza e corretto aggiornamento del Manuale aziendale di tracciabilità del latte fresco.				
C5IMPA03	Presenza e corretto aggiornamento della documentazione che garantisce la tracciabilità in entrata e in uscita delle movimentazioni aziendali inclusi i foraggi e componenti dei mangimi.				
C5IMPA04	Se dovute, presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni dei risultati di analisi effettuate sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbiano rilevanza ai fini della salute umana.				
C5IMPA05	Presenza di spazi e/o ambienti destinati allo stoccaggio delle derrate alimentari, alimenti, mangimi e foraggi per animali che consentono di evitare ogni contaminazione con rifiuti, prodotti chimici e sostanze pericolose.				
C5IMPA06	Derrate alimentari, alimenti, mangimi e foraggi per animali conservati separatamente da rifiuti, prodotti chimici e sostanze pericolose.				
C5IMPA07	Presenza dei registri dei trattamenti fitosanitari dei due anni precedenti al controllo.				
C5IMPA08	Presenza del registro dei trattamenti fitosanitari dell'anno di controllo.				
C5IMPA09	Aggiornamento e completezza del registro dei trattamenti fitosanitari dell'anno di controllo.				
EFFETTI EXTRAZIENDALI		SI	NO	NA	NC
C5EXT01	L'infrazione rilevata ha effetti extraziendali.				
INTENZIONALITA'		SI	NO	NA	NC
C5INT01	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.				
C5INT02	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.				
INFRAZIONI CGO5					

CGO7	Prodotti fitosanitari (Reg. (CE) n. 1107/2009) <i>Reg. CE 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE</i>
-------------	---

C7NOTA					
Impegno A "Presenza documentazione d'acquisto"		SI	NO	NA	NC
C7IMPA01	Presenza delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari dell'anno in corso e dei due anni precedenti.				
Impegno B "Rispetto delle modalità d'uso dei prodotti fitosanitari previste in etichetta"		SI	NO	NA	NC
C7INFB01	Presenza del registro dei trattamenti fitosanitari dell'anno di controllo o altra documentazione utile a verificare il corretto impiego dei prodotti fitosanitari. L'eventuale assenza del registro genera infrazione solo per l'atto CGO5.				
C7IMPB01	Utilizzo di prodotti fitosanitari NON revocati.				
C7IMPB02	Utilizzo di prodotti fitosanitari su coltura/terreno/derrata alimentare previsti in etichetta.				
C7IMPB03	Utilizzo di prodotti fitosanitari per le avversità previste in etichetta.				
C7IMPB04	Utilizzo di prodotti fitosanitari nel rispetto delle fasi fenologiche previste in etichetta.				
C7IMPB05	Utilizzo di prodotti fitosanitari nel rispetto delle seguenti prescrizioni di etichetta: dosaggio, numero massimo di trattamenti, intervallo tra trattamenti.				
C7IMPB06	Utilizzo di prodotti fitosanitari nel rispetto dei tempi di carenza previsti in etichetta.				
C7IMPB07	Utilizzo di prodotti fitosanitari nel rispetto delle prescrizioni previste in etichetta relative a "Fasce di rispetto/sicurezza non trattate" in prossimità dei corpi idrici o corsi d'acqua.				
Impegno C "Presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti"		SI	NO	NA	NC
C7IMPC01	Presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti (obbligatorio in caso di utilizzo e/o stoccaggio).				
EFFETTI EXTRAZIENDALI		SI	NO	NA	NC
C7EXT01	L'infrazione rilevata ha effetti extraziendali.				
INTENZIONALITA'		SI	NO	NA	NC
C7INT01	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.				
C7INT02	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.				
INFRAZIONI CGO7					

CG08	<p>Prodotti fitosanitari (Direttiva 2009/128/CE)</p> <p><i>Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71): articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5; articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000; articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.</i></p>
-------------	---

C8NOTA					
Impegno A "Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari"		SI	NO	NA	NC
C8INFA01	L'azienda ha acquistato e/o detenuto prodotti fitosanitari e/o eseguito direttamente e tramite terzi trattamenti fitosanitari nella campagna oggetto di controllo.				
C8IMPA01	Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.				
C8IMPA02	Validità del certificato di abilitazione al momento dell'acquisto o dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari.				
C8INFA02	In assenza di patentino, l'azienda ha affidato tramite delega a terzi i trattamenti fitosanitari nella campagna oggetto di controllo.				
C8IMPA03	In assenza di patentino, in azienda è presente la delega per l'affidamento a terzi di tutte o parte delle operazioni inerenti la gestione dei prodotti fitosanitari (ritiro, trasporto, stoccaggio, miscelazione, distribuzione, smaltimento dei contenitori vuoti e delle rimanenze).				
C8INFA03	Riportare il nome ditta delegata e acquisire foto della delega.				
Impegno B "Verifica delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari (PAN punto A.3)"		SI	NO	NA	NC
C8IMPB01	È stato effettuato il controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari presso i centri prova autorizzati.				
C8IMPB02	È stata effettuata la regolazione e taratura delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari da parte dell'azienda.				
Impegno C "Stoccaggio dei prodotti fitosanitari (allegato VI PAN punto VI.1)"		SI	NO	NA	NC
C8IMPC01	Presenza in azienda del sito di stoccaggio dei prodotti fitosanitari.				
C8IMPC02	Sito di stoccaggio dei prodotti fitosanitari conforme alle seguenti disposizioni (previste dall'allegato VI.1 del PAN): 1. presenza di un sufficiente ricambio dell'aria, aperture per l'aerazione protette con apposite griglie al fine di impedire l'entrata di animali; 2. presenza di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari; gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto; 3. presenza sulla parete esterna del deposito, dei cartelli di pericolo; 4. presenza sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito, dei numeri di emergenza; 5. presenza del materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto				

C8IMPC03	Sito di stoccaggio dei prodotti fitosanitari conforme alle seguenti disposizioni (previste dall'allegato VI.1 del PAN): 6. presenza di sistemi di contenimento nel caso di sversamenti accidentali; 7. deposito collocato al riparo dagli agenti atmosferici e ripiani di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti; 8. prodotti stoccati nei loro contenitori originali; 9. porta del deposito dotata di chiusura di sicurezza esterna e NON è possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture				
C8INFC01	Prodotti fitosanitari presenti nel sito di stoccaggio (nome commerciale)				
C8INFC02	Sono presenti segni di dispersione di prodotti fitosanitari su suolo o sottosuolo				
Impegno D "Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione (allegato VI PAN punto VI.2)"		SI	NO	NA	NC
C8IMPD01	In caso di captazione di acqua da corpi idrici, il riempimento dell'irroratrice viene effettuato impiegando tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (ad esempio mediante valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua).				
C8IMPD02	Le macchine irroratrici impiegate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari sono dotate di strumenti precisi e leggibili per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio.				
Impegno E "Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari (allegato VI PAN punto VI.3) e loro recupero e/o smaltimento (allegato VI PAN punto VI.6)"		SI	NO	NA	NC
C8IMPE01	La manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari tal quali viene effettuata in maniera accurata per evitare forme di inquinamento ambientale (imballaggi dei prodotti fitosanitari integri, con le etichette poste sulle confezioni).				
C8IMPE02	Le confezioni contenenti prodotti fitosanitari sono riposte con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, per non generare perdite.				
C8IMPE03	Gli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari (rifiuti) sono depositati in contenitori idonei destinati esclusivamente a tale uso e ben identificabili e/o sono collocati in un'area separata, appositamente dedicata (all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli) e/o vengono smaltiti secondo le normative vigenti e le istruzioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza.				
C8IMPE04	I prodotti fitosanitari revocati o scaduti , integri inutilizzati o parzialmente utilizzati non più distribuibili sulle coltivazioni in atto, sono conservati temporaneamente all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari in un'area apposita e ben identificata e/o smaltiti secondo le prescrizioni di cui alla parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.				
Impegno F "Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua nell'irroratrice al termine del trattamento (allegato VI PAN punto VI.4)"		SI	NO	NA	NC
C8IMPF01	La quantità di miscela residua al termine del trattamento viene minimizzata attraverso il calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura di distribuzione.				
Impegno G "Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione (allegato VI PAN punto VI.5)"		SI	NO	NA	NC
C8IMPG01	Viene effettuata la pulizia esterna dell'irroratrice e delle parti interne (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e una gestione adeguata delle acque di risulta dall'operazione di lavaggio.				
C8IMPG02	L'area per il lavaggio dell'irroratrice è impermeabile ed attrezzata per raccogliere le acque contaminate da conferire per il successivo smaltimento.				

EFFETTI EXTRAZIENDALI		SI	NO	NA	NC
C8EXT01	L'infrazione rilevata ha effetti extraziendali.				
INTENZIONALITA'		SI	NO	NA	NC
C8INT01	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.				
C8INT02	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.				
INFRAZIONI CGO8					

BCAA1	Mantenimento dei prati permanenti
--------------	--

B1NOTA					
Impegno A "Mantenimento dei prati permanenti"		SI	NO	NA	NC
B1INFA01	Le superfici aziendali a prato permanente (PP) o presenti negli elenchi delle Pratiche Locali Tradizionali (PLT) rilevate durante il controllo in loco corrispondono con quanto dichiarato nel Piano di Coltivazione Grafico.				
B1IMPA01	Per le superfici aziendali a prato permanente (PP) o presenti negli elenchi delle Pratiche Locali Tradizionali (PLT) convertite ad altro uso è presente l'Autorizzazione da Agea Coordinamento.				
B1DIMA01	Superficie oggetto di infrazione (ha)				
EFFETTI EXTRAZIENDALI		SI	NO	NA	NC
B1EXT01	L'infrazione rilevata ha effetti extraziendali.				
INTENZIONALITA'		SI	NO	NA	NC
B1INT01	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.				
B1INT02	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.				
INFRAZIONI BCAA1					

BCAA2	Protezione di zone umide e torbiere
--------------	--

B2NOTA					
Impegno A "Divieto di eseguire lavorazioni profonde in zone RAMSAR"		SI	NO	NA	NC
B2IMPA01	Rispetto del divieto di eseguire lavorazioni profonde all'interno delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976. 448 e ss.mm. n.ii. (zone RAMSAR).				
B2DIMA01	Superficie oggetto di infrazione (ha):				
Impegno B "Divieto di conversione ad altri usi"		SI	NO	NA	NC
B2IMPB01	Rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere all'interno delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone RAMSAR).				
B2DIMB01	Superficie oggetto di infrazione (ha):				
EFFETTI EXTRAZIENDALI		SI	NO	NA	NC
B2EXT01	L'infrazione rilevata ha effetti extraziendali.				
INTENZIONALITA'		SI	NO	NA	NC
B2INT01	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.				
B2INT02	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.				
INFRAZIONI BCAA2					

BCAA3	Divieto di bruciatura delle stoppie, se non per motivi di salute delle piante
--------------	--

B3NOTA					
Impegno A "Divieto di bruciatura delle stoppie"		SI	NO	NA	NC
B3IMPA01	Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno vernini e delle paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.				
B3DIMA01	Superficie oggetto di infrazione (ha):				
EFFETTI EXTRAZIENDALI		SI	NO	NA	NC
B3EXT01	L'infrazione rilevata ha effetti extraziendali.				
INTENZIONALITA'		SI	NO	NA	NC
B3INT01	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.				
B3INT02	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.				
INFRAZIONI BCAA3					

BCAA4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
--------------	--

B4NOTA					
Impegno A "Fertilizzazione"		SI	NO	NA	NC
B4INF01	Impegno rispettato. Tutte le superfici adiacenti ai corsi d'acqua/corpi idrici aziendali sono interessate da colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica e/o viene effettuata fertirrigazione con micro-portata di erogazione.				
B4IMP01	Rispetto del divieto di fertilizzazione inorganica sulla fascia tampone.				
B4DIM01	Lunghezza del tratto in infrazione (m):				
B4IMP02	Rispetto del divieto di fertilizzazione organica sulla fascia tampone.				
B4DIM02	Lunghezza del tratto in infrazione (m):				
B4INF02	Sono presenti cumuli di effluente zootecnico palabile (letame e assimilati) sulla fascia tampone.				
Impegno B "Distribuzione prodotti fitosanitari"		SI	NO	NA	NC
B4INF01	Impegno rispettato. Su tutte le superfici aziendali adiacenti ai corsi d'acqua/corpi idrici vengono effettuati trattamenti con prodotti fitosanitari mediante dispositivi per l'irrorazione in grado di limitare la deriva (fatta salva l'osservanza delle prescrizioni eventualmente presenti nell'etichetta dei prodotti) e/o tutte le superfici sono interessate da colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica.				
B4IMPB01	Rispetto del divieto di distribuzione di prodotti fitosanitari sulla fascia tampone.				
B4DIMB01	Lunghezza del tratto in infrazione (m):				
Impegno C "Costituzione/non eliminazione della fascia inerbita di 5 metri da corpo idrico"		SI	NO	NA	NC
B4INFC01	Impegno derogato. I corpi idrici aziendali sono adiacenti a: - parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane; - oliveti stabilmente inerbiti; - terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare, ivi inclusi i prati avvicendati e le colture permanenti stabilmente inerbite; - superfici a prato permanente.				
B4IMPC01	Presenza della fascia inerbita sul corpo idrico.				
B4DIMC01	Lunghezza del tratto in infrazione (m):				
B4IMPC02	Conformità della fascia inerbita alle condizioni previste (larghezza minima, divieto di lavorazione e di eliminazione del cotico erboso).				
B4DIMC02	Lunghezza del tratto in infrazione (m):				
EFFETTI EXTRAZIENDALI		SI	NO	NA	NC
B4EXT01	L'infrazione rilevata ha effetti extraziendali.				
INTENZIONALITA'		SI	NO	NA	NC
B4INT01	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.				

B4INT02	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.				
INFRAZIONI BCAA4					

BCAA5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza
--------------	---

B5NOTA					
Impegno A "Realizzazione solchi acquai/fasce inerbite o lavorazioni secondo le curve di livello"		SI	NO	NA	NC
B5INFA01	Impegno rispettato. Tutte le superfici aziendali con pendenza media superiore al 10%: - NON sono a seminativo oppure; - sono investite con prati avvicendati o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria oppure; - sono interessate dalla presenza di sistemazioni idraulico-agrarie.				
B5IMPA01	Rispetto dell'obbligo di esecuzione di solchi acquai temporanei e/o fasce inerbite e/o lavorazioni secondo curve di livello.				
B5DIMA01	Superficie oggetto di infrazione (ha):				
Impegno B "Divieto di effettuare livellamenti non autorizzati"		SI	NO	NA	NC
B5IMPB01	Rispetto del divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.				
B5DIMB01	Superficie oggetto di infrazione (ha):				
Impegno C "Divieto di lavorazioni e affinamento"		SI	NO	NA	NC
B5INFC01	Impegno rispettato. Tutte le superfici aziendali con pendenza media superiore al 10%: - sono investite con prati permanenti o avvicendati oppure; - sono impegnate con colture erbacee dal 1° dicembre al 31 gennaio oppure; - sono interessate dalla presenza di sistemazioni idraulico-agrarie oppure; - sono interessate dalla presenza di protezioni artificiali.				
B5IMPC01	Rispetto del divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura dal 1° dicembre al 31 gennaio.				
B5DIMC01	Superficie oggetto di infrazione (ha):				
EFFETTI EXTRAZIENDALI		SI	NO	NA	NC
B5EXT01	L'infrazione rilevata ha effetti extraziendali.				
INTENZIONALITA'		SI	NO	NA	NC
B5INT01	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.				
B5INT02	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.				
INFRAZIONI BCAA5					

BCAA6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili
--------------	---

B6NOTA					
Impegno A "Copertura minima del suolo"		SI	NO	NA	NC
B6IMPA01	Rispetto del mantenimento della copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, oppure del rilascio in campo dei residui della coltura precedente, per 60 giorni consecutivi tra il 15 settembre e il 15 maggio.				
B6DIMA01	Superficie oggetto di infrazione (ha):				
EFFETTI EXTRAZIENDALI		SI	NO	NA	NC
B6EXT01	L'infrazione rilevata ha effetti extraziendali.				
INTENZIONALITA'		SI	NO	NA	NC
B6INT01	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.				
B6INT02	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.				
INFRAZIONI BCAA6					

BCAA7	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse
--------------	--

B7NOTA					
Impegno A "Rotazione delle colture nei seminativi"		SI	NO	NA	NC
B7INFA01	Le superfici aziendali rilevate durante il controllo in loco corrispondono con quanto dichiarato nel Piano di Coltivazione Grafico.				
B7IMPA01	Rispetto dell'obbligo di effettuare la rotazione delle colture (cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella).				
B7DIMA01	Superficie oggetto di infrazione (ha):				
EFFETTI EXTRAZIENDALI		SI	NO	NA	NC
B7EXT01	L'infrazione rilevata ha effetti extraziendali.				
INTENZIONALITA'		SI	NO	NA	NC
B7INT01	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.				
B7INT02	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.				
INFRAZIONI BCAA7					

BCAA8	A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli
--------------	---

B8NOTA					
Impegno A "Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi"		SI	NO	NA	NC
B8IMPA01	Obbligo di destinare una percentuale minima del 4% dei seminativi a superfici ed elementi non produttivi.				
B8DIMA01	Superficie oggetto di infrazione (ha):				
Impegno B "Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio"		SI	NO	NA	NC
B8IMPB01	Rispetto del divieto di eliminazione degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del DM 23 ottobre 2014, oppure tutelati da legislazione regionale e nazionale.				
B8IMPB02	Rispetto del divieto di eliminazione di boschetti, fasce alberate, siepi e filari, alberi isolati.				
B8IMPB03	Rispetto del divieto di eliminazione di muretti a secco, stagni, terrazzamenti, sistemazioni idraulico - agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi.				
B8DIMB01	Superficie oggetto di infrazione (ha):				
Impegno C "Divieto di potare le siepi e gli alberi nel periodo tra il 15 marzo e il 15 agosto"		SI	NO	NA	NC
B8IMPC01	Rispetto del divieto di potare le siepi e gli alberi nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto (stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli).				
B8DIMC01	Superficie oggetto di infrazione (ha):				
EFFETTI EXTRAZIENDALI		SI	NO	NA	NC
B8EXT01	L'infrazione rilevata ha effetti extraziendali.				
INTENZIONALITA'		SI	NO	NA	NC
B8INT01	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.				
B8INT02	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.				
INFRAZIONI BCAA8					

BCAA9	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000
--------------	---

B9NOTA					
Impegno A “Divieto di conversione o aratura di prati permanenti nei siti Natura 2000”		SI	NO	NA	NC
B9CODA01	Codice Sito				
B9IMPA01	Rispetto del divieto di conversione ad altri usi di prati permanenti ricadenti nei siti Natura 2000.				
B9IMPA02	Rispetto del divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa di prati permanenti ricadenti nei siti Natura 2000.				
B9DIMA01	Superficie oggetto di infrazione (ha):				
EFFETTI EXTRAZIENDALI		SI	NO	NA	NC
B9EXT01	L'infrazione rilevata ha effetti extraziendali.				
INTENZIONALITA'		SI	NO	NA	NC
B9INT01	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.				
B9INT02	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.				
INFRAZIONI BCAA9					

SEZIONE F – CONTROLLI SVOLTI DA ALTRI ORGANISMI DI CONTROLLO SPECIALIZZATI

L'AVEPA acquisisce le risultanze dei controlli eseguiti da altri enti specializzati e autorità competenti (ad esempio Carabinieri Forestali, Province, Polizia locale, ecc...). Dopodiché valuta le infrazioni rilevate e calcola le eventuali sanzioni secondo quanto previsto dalla Circolare di Agea, dandone comunicazione ai beneficiari interessati secondo la procedura già illustrata al punto 3.9 Elaborazione degli esiti dei controlli e gestione delle osservazioni.

I Servizi veterinari (SSVV) regionali svolgono in qualità di "enti specializzati" i controlli relativi ai seguenti atti applicabili alla condizionalità rafforzata secondo le procedure di controllo da loro stabilite:

- CGO5 sicurezza alimentare (parte allevamenti)
- CGO6 sostanze ad azione ormonica, tireostatica e sostanze beta agoniste
- CGO9 norme per il benessere dei vitelli
- CGO12 norme per il benessere dei suini
- CGO13 norme per il benessere negli allevamenti

La sede centrale acquisisce gli esiti dei controlli eseguiti dai SSVV attraverso la consultazione dell'applicativo "Controlli" in VetInfo ed effettua una supervisione di tutti i verbali con esito sfavorevole e di un campione di quelli con esito favorevole.

In linea con il PSP par. 7.4.2.1, nei casi in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento e siano rilevate non conformità di condizionalità rafforzata relative alla gestione degli animali o dell'allevamento condiviso, l'esito del controllo e la eventuale sanzione corrispondente all'infrazione rilevata si applica sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

Di seguito si riportano le checklist che vengono utilizzate dall'AVEPA nel caso di controlli eseguiti dai SSVV per gli atti sopra riportati, compilate sulla base delle informazioni riportate nelle checklist ministeriali utilizzate dai SSVV.

CGO5 VET	Sicurezza alimentare
	<i>Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Articoli 14, 15, 17, (paragrafo 1) e articoli 18, 19 e 20 - (GU L 31 dell'1.2.2002, pag 1)</i>

CUAA	
RICHIEDENTE	
CODICE ALLEVAMENTO	
TIPOLOGIA ALLEVAMENTO	
INCARICATI DEL CONTROLLO	
DATA CONTROLLO	

C5NOTA					
A. Impegni Settore produzioni animali		SI	NO	NA	NC
C5IMPA01	L'azienda cura il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione				
C5IMPA02	L'azienda previene l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali				
C5IMPA03	L'azienda assicura il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma				
C5IMPA04	L'azienda tiene opportuna registrazione, nei casi previsti, o conserva la documentazione della natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali				
C5IMPA05	L'azienda tiene opportuna registrazione, nei casi previsti, o conserva la documentazione dei prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali				
C5IMPA06	L'azienda tiene opportuna registrazione, nei casi previsti, o conserva la documentazione dei risultati di ogni analisi, rapporto o controllo effettuati sugli animali o sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana, ivi comprese le denunce delle mortalità in allevamento				
C5IMPA07	L'azienda immagazzina gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale				
C5IMPA08	L'azienda immagazzina e manipola separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni				
C5IMPA09	L'azienda mette in atto procedure di tracciabilità per la produzione primaria: disponibilità e idoneità della documentazione				
C5IMPA10	L'azienda attiva le procedure di ritiro, nei casi previsti, degli alimenti e mangimi prodotti o utilizzati in azienda e di informazione delle autorità competenti				
C5IMPA11	L'azienda ha attivato delle misure correttive atte a risolvere i problemi individuati nel corso di controlli precedenti				

C5IMPA12	Correttezza delle dichiarazioni sul modello 4 in relazione alla provenienza e destinazione degli animali				
B. Impegni Settore produzione di latte		SI	NO	NA	NC
C5IMPB01	L'azienda rispetta delle condizioni di salute degli animali in produzione: animali in buona salute, esenti da malattie, per i quali siano rispettati gli eventuali tempi di sospensione dalla produzione previsti dalla norma				
C5IMPB02	L'azienda possiede la certificazione come allevamento esente da brucellosi e tubercolosi				
C5IMPB03	L'azienda rispetta i requisiti minimi delle strutture e degli impianti, al fine del raggiungimento dei livelli attesi di igiene e sicurezza alimentare inerenti le caratteristiche costruttive e posizionamento nell'azienda degli impianti e locali di mungitura, stoccaggio e refrigerazione del latte				
C5IMPB04	L'azienda rispetta i requisiti minimi delle strutture e degli impianti, al fine del raggiungimento dei livelli attesi di igiene e sicurezza alimentare inerenti la protezione dagli agenti patogeni dei locali di stoccaggio del latte				
C5IMPB05	L'azienda rispetta i requisiti minimi delle strutture e degli impianti, al fine del raggiungimento dei livelli attesi di igiene e sicurezza alimentare inerenti l'utilizzo di strumenti, impianti e locali, facilmente lavabili e disinfettabili				
C5IMPB06	L'azienda rispetta le condizioni di igiene nelle operazioni mungitura e trasporto del latte e, in caso di non conformità del latte, rispetto delle procedure per la comunicazione alle autorità competenti e per il ritiro del latte non conforme				
C. Impegni Settore produzione di uova		SI	NO	NA	NC
C5IMPC01	L'azienda rispetta le condizioni di igiene e buona conservazione delle uova (in particolare: le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace)				
D. Impegni Settore produzione di mangimi o alimenti per gli animali		SI	NO	NA	NC
C5IMPD01	L'operatore è registrato all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività e acquistare i mangimi solo da operatori registrati ai sensi del Reg. CE 183/2005;				
C5IMPD02	L'azienda tiene una registrazione completa e aggiornata, ove previsto, o conserva la documentazione relativa alle analisi e controlli effettuati sui foraggi e mangimi dagli Enti preposti o dalla stessa azienda				
C5IMPD03	L'azienda tiene una registrazione completa e aggiornata, ove previsto, o conserva la documentazione relativa all'eventuale uso di semente geneticamente modificata (OGM)				
EFFETTI EXTRAZIENDALI		SI	NO	NA	NC
C5EXT01	L'azienda ha immesso in commercio prodotti di origine animale per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di sospensione dei farmaci veterinari				
C5EXT02	Presenza di contaminazione da sostanze pericolose di prodotti vegetali/mangimi/alimenti per animali destinati all'immissione in commercio				
INTENZIONALITA'		SI	NO	NA	NC

C5IMPD01	L'operatore è registrato all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività e acquistare i mangimi solo da operatori registrati ai sensi del Reg. CE 183/2005;				
C5IMPD02	L'azienda tiene una registrazione completa e aggiornata, ove previsto, o conserva la documentazione relativa alle analisi e controlli effettuati sui foraggi e mangimi dagli Enti preposti o dalla stessa azienda				
C5IMPD03	L'azienda tiene una registrazione completa e aggiornata, ove previsto, o conserva la documentazione relativa all'eventuale uso di semente geneticamente modificata (OGM)				
C5IMPD01	L'operatore è registrato all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività e acquistare i mangimi solo da operatori registrati ai sensi del Reg. CE 183/2005;				
C5IMPD02	L'azienda tiene una registrazione completa e aggiornata, ove previsto, o conserva la documentazione relativa alle analisi e controlli effettuati sui foraggi e mangimi dagli Enti preposti o dalla stessa azienda				
C5IMPD03	L'azienda tiene una registrazione completa e aggiornata, ove previsto, o conserva la documentazione relativa all'eventuale uso di semente geneticamente modificata (OGM)				
C5IMPD01	L'operatore è registrato all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività e acquistare i mangimi solo da operatori registrati ai sensi del Reg. CE 183/2005;				
INFRAZIONI CGO5					

CGO6	Somministrazione di talune sostanze <i>Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, e successive modifiche apportate dalla Direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla Direttiva 2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.</i>
-------------	--

CUAA	
RICHIEDENTE	
CODICE ALLEVAMENTO	
TIPOLOGIA ALLEVAMENTO	
INCARICATI DEL CONTROLLO	
DATA CONTROLLO	

C6NOTA					
Impegno A "Somministrazione di sostanze"		SI	NO	NA	NC
C6IMPA01	Divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante Divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogeni, androgeni e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogeni, androgeni e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.				
INTENZIONALITA'		SI	NO	NA	NC
C6INT01	Rilevate evidenze inerenti alla detenzione, somministrazione e utilizzo di sostanze vietate, la detenzione, la macellazione e l'immissione sul mercato di animali o carni che contengono tali sostanze.				
C6INT02	Rilevate evidenze inerenti al mancato rispetto dei tempi di sospensione per tali sostanze accertate dai servizi veterinari nel corso dei propri controlli.				
C6INT03	Accertamento di un fatto di reato eseguito con sentenza penale di condanna (di qualsiasi grado) connessa al comportamento non conforme del beneficiario.				
C6INT04	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.				
INFRAZIONI CGO6					

CGO9	Protezione dei vitelli <i>Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata – G.U.U.E. 15 gennaio 2009 n. L 10).</i>
-------------	--

CUAA	
RICHIEDENTE	
CODICE ALLEVAMENTO	
TIPOLOGIA ALLEVAMENTO	
INCARICATI DEL CONTROLLO	
DATA CONTROLLO	

C9NOTA					
Requisiti		Irregolarità di tipo A e/o B	Irregolarità di tipo C		
C9IMP01	Ispezione (controllo degli animali)				
C9IMP02	Libertà di movimento				
C9IMP03	Spazio disponibile				
C9IMP04	Edifici e locali di stabulazione				
C9IMP05	Illuminazione minima				
C9IMP06	Attrezzature automatiche e meccaniche				
C9IMP07	Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze				
C9IMP08	Tasso di emoglobina				
C9IMP09	Mangimi contenenti fibre				
C9IMP10	Mutilazioni				
C9IMP11	Procedure d'allevamento				
C9TOT01	Totale requisiti				
C9TOT02	Totale irregolarità				
Attribuzione della diffida da parte dei SSVV		SI	NO	NA	NC
C9DIFF01	Attribuzione della diffida.				
INTENZIONALITA'		SI	NO	NA	NC
C9INT01	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.				
C9INT02	Rilevazione di irregolarità per 6 o più requisiti differenti.				
C9INT03	Accertamento di un fatto di reato eseguito con sentenza penale di condanna (di qualsiasi grado) connessa al comportamento non conforme del beneficiario.				
Prescrizioni		SI	NO	NA	NC
C9PRE01	Prescrizione impegno di ripristino.				
Verifica impegni di ripristino		SI	NO	NA	NC

C9VER01	L'azienda ha realizzato l'impegno di ripristino.				
INFRAZIONI CGO9					

CGO10	Protezione dei suini <i>Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata – G.U.U.E. 18 febbraio 2009 n. L47). Articoli 3 e 4.</i>
--------------	--

CUAA	
RICHIEDENTE	
CODICE ALLEVAMENTO	
TIPOLOGIA ALLEVAMENTO	
INCARICATI DEL CONTROLLO	
DATA CONTROLLO	

C10NOTA					
Requisiti		Irregolarità di tipo A e/o B	Irregolarità di tipo C		
C10IMP01	Personale				
C10IMP02	Ispezione (controllo degli animali)				
C10IMP03	Libertà di movimento				
C10IMP04	Spazio disponibile				
C10IMP05	Edifici e locali di stabulazione				
C10IMP06	Illuminazione minima				
C10IMP07	Pavimenti				
C10IMP08	Materiale manipolabile				
C10IMP09	Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze				
C10IMP10	Mangimi contenenti fibre				
C10IMP11	Mutilazioni				
C10IMP12	Procedure d'allevamento				
C10IMP13	Attrezzature automatiche e meccaniche				
C10TOT01	Totale requisiti				
C10TOT02	Totale irregolarità				
Attribuzione della diffida da parte dei SSVV		SI	NO	NA	NC
C10DIFF01	Attribuzione della diffida.				
INTENZIONALITA'		SI	NO	NA	NC
C10INT01	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.				
C10INT02	Rilevazione di irregolarità per 6 o più requisiti differenti.				
C10INT03	Accertamento di un fatto di reato eseguito con sentenza penale di condanna (di qualsiasi grado) connessa al comportamento non conforme del beneficiario.				
Prescrizioni		SI	NO	NA	NC

C10PRE01	Prescrizione impegno di ripristino.				
Verifica impegni di ripristino		SI	NO	NA	NC
C10VER01	L'azienda ha realizzato l'impegno di ripristino.				
INFRAZIONI CGO10					

CGO11	Protezione degli animali negli allevamenti <i>Direttiva 98/58/CEE del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Articolo 4.</i>
--------------	---

CUAA	
RICHIEDENTE	
CODICE ALLEVAMENTO	
TIPOLOGIA ALLEVAMENTO	
INCARICATI DEL CONTROLLO	
DATA CONTROLLO	

C11NOTA					
Requisiti		Irregolarità di tipo A e/o B	Irregolarità di tipo C		
C11IMP01	Personale				
C11IMP02	Ispezione (controllo degli animali)				
C11IMP03	Registrazioni				
C11IMP04	Libertà di movimento				
C11IMP05	Edifici e locali di stabulazione				
C11IMP06	Illuminazione minima				
C11IMP07	Attrezzature automatiche e meccaniche				
C11IMP08	Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze				
C11IMP09	Mutilazioni				
C11IMP10	Procedure d'allevamento				
C11TOT01	Totale requisiti				
C11TOT02	Totale irregolarità				
Attribuzione della diffida da parte dei SSVV		SI	NO	NA	NC
C11DIFF01	Attribuzione della diffida.				
INTENZIONALITA'		SI	NO	NA	NC
C11INT01	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.				
C11INT02	Rilevazione di irregolarità per 6 o più requisiti differenti.				
C11INT03	Accertamento di un fatto di reato eseguito con sentenza penale di condanna (di qualsiasi grado) connessa al comportamento non conforme del beneficiario.				
Prescrizioni		SI	NO	NA	NC

C11PRE01	Prescrizione impegno di ripristino.				
Verifica impegni di ripristino		SI	NO	NA	NC
C11VER01	L'azienda ha realizzato l'impegno di ripristino.				
INFRAZIONI CGO11					

SEZIONE G – BASE NORMATIVA E INDICI DI VERIFICA PER IL CALCOLO DELLE SANZIONI

Nella presente Sezione, per ogni Criterio o Norma applicabile per la campagna controlli 2023, vengono descritti:

- la base giuridica nazionale di recepimento del Criterio o Norma;
- le condizioni di applicazione di Criteri e Requisiti, che si intendono sempre riferite ai beneficiari assoggettati alla condizionalità, ai sensi dell'articolo 1 del DM 147385, commi 2 e 3;
- gli impegni a carico dell'agricoltore;
- gli indici di verifica per ogni impegno di condizionalità applicabile al Criterio o Norma medesimi;
- le condizioni per le quali si prefigurano le infrazioni agli impegni previsti;
- il valore assunto dai parametri di condizionalità (Portata, Gravità e Durata) nei casi di infrazione, compresi eventuali casi particolari.

Per quanto attiene alle BCAA:

- l'ambito di applicazione dei requisiti è indicato per ogni singola Norma;
- la superficie utilizzata come base per i calcoli del parametro di portata delle inadempienze è la SAU aziendale.

Si ricorda che, come stabilito dall'articolo 11, comma 1 del regolamento (UE) n. 2022/1172, nel caso in cui un impegno sia comune ad un Criterio e ad una Norma, un'inadempienza a questo impegno è considerata una sola volta.

Fatto salvo quanto indicato per i singoli Requisiti (CGO e BCAA), valgono le seguenti regole generali:

- ove, per un Criterio od una Norma, siano presenti più violazioni a cui corrispondono diversi valori per uno o più parametri, ai fini del calcolo della corrispondente percentuale di riduzione viene preso in considerazione il valore più alto;
- ove, per un Criterio od una Norma rilevata non conforme, siano presenti combinazioni di elementi di controllo ai quali non siano associati valori specifici dei parametri, il livello assegnato è sempre medio.

ZONA (SETTORE) 1 – CLIMA E AMBIENTE
I Tema principale - Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)

BCAA 1 - Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5 % rispetto all'anno di riferimento.

Ambito di applicazione

Le superfici a prato permanente (PP), come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115.

In relazione all'applicazione della presente norma, pertanto, sono presenti i seguenti usi/tipi di terreno:

1. tutti gli usi riferiti a foraggiere escluse dalle rotazioni per cinque anni o più;
2. le superfici inserite tra gli elenchi delle cosiddette Pratiche Locali Tradizionali (PLT).

Non sono considerate superfici a prato permanente le superfici con leguminose (es. *Medicago spp.*) che mantengano lo stato di coltivazione in purezza, come definite nel Piano Strategico Nazionale ai sensi dell'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente norma, con conseguente esclusione dai calcoli dei rapporti di riferimento e annuale, le superfici agricole e non agricole di interesse comunitario di cui ai codici 6 e 7 dell'allegato I della direttiva 92/43/CEE (formazioni erbose naturali e seminaturali e torbiere, paludi, e altre formazioni di interesse comunitario riconducibili a prati e pascoli) tutelate da specifiche misure di conservazione a livello regionale.

Descrizione della Norma e degli impegni

Ai fini della protezione dei prati permanenti dalla conversione ad altri usi agricoli e non agricoli e, in particolare, per preservarne ed incrementarne il contenuto in carbonio, la norma prevede:

- che il rapporto tra la superficie investita a Prato Permanente (PP) e la Superficie Agricola Totale (SAT) non deve diminuire in misura superiore al 5 % rispetto allo stesso rapporto determinato nel 2018 (anno di riferimento);
- se la superficie a PP in un determinato anno è mantenuta, in termini assoluti, entro lo 0,5 % di diminuzione rispetto alla superficie a PP calcolata per l'anno di riferimento (2018), l'obbligo si considera rispettato anche se il rapporto PP/SAT dovesse scendere oltre i livelli di soglia stabiliti.

Al fine di limitare i rischi di avere una diminuzione annuale superiore alle soglie fissate dalla normativa UE, è definita una soglia di allerta pari al 3,5% in termini di riduzione del rapporto descritto più sopra.

Come previsto dal DM 0147385/2023 il rapporto annuale PP/SAT, da confrontare con quello di riferimento, è calcolato a livello nazionale, successivamente al termine di presentazione delle domande a superficie e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'articolo 48.2 regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115.

La presente norma prevede che gli agricoltori, che abbiano intenzione di convertire parte o tutti i terreni investiti a PP ad altri usi agricoli e non agricoli, abbiano l'obbligo di presentare la richiesta di autorizzazione ad Agea Coordinamento, in quanto Autorità di gestione del Registro dei Prati Permanenti Grafico (RPPG).

Autorizzazione e concessione per la conversione ad altri usi

Di seguito sono riportate le modalità con le quali i beneficiari sono tenuti a richiedere l'autorizzazione sopra descritta:

1. la richiesta di autorizzazione per la conversione ad altri usi è obbligatoria;
2. è presentata dai beneficiari esclusivamente attraverso apposite funzionalità del RPPG;

3. Qualora la richiesta di conversione sia riferita a superfici all'interno delle aree Natura 2000, l'autorizzazione non è concessa a meno della presenza di uno specifico provvedimento rilasciato dall'Autorità di Gestione dell'Area stessa nel rispetto degli impegni relativi alla BCAA 9;
4. la delimitazione delle superfici PP oggetto di richiesta di conversione sarà individuata con strumenti grafici a partire dall'intersezione dei confini aziendali ed il RPPG.

Il beneficiario alla presentazione della richiesta di conversione di superfici a PP in altri usi, è consapevole che, nel caso in cui, a livello nazionale, sia superata la soglia di allerta (-3,5% rispetto al rapporto di riferimento) o la soglia massima ammessa (-5%), potrà essere chiamato a ripristinare, del tutto o in parte, le superfici precedentemente convertite oppure convertire a prato permanente una superficie in ettari equivalente.

La richiesta presentata sarà registrata nel sistema con un "atto amministrativo" e l'assegnazione del relativo protocollo.

Nei casi in cui un beneficiario converta parte o tutte le sue superfici a PP senza chiederne l'autorizzazione commette una violazione.

Registro "ordinario", Registro "prioritario" e Registro "grafico" dei Prati Permanenti

Ai fini della corretta gestione dei dati, delle informazioni inerenti alla presente Norma e al monitoraggio della stessa, come previsto dal DM condizionalità, sono istituiti il Registro "ordinario", il Registro "prioritario" in aggiunta al Registro "grafico" dei Prati Permanenti già esistente.

Il **Registro "ordinario"** riporta i dati e le informazioni dei beneficiari che hanno richiesto la conversione e che hanno ottenuto l'autorizzazione. Nel registro sono contabilizzate, distinte per ogni anno, le superfici oggetto di conversione autorizzata.

L'iscrizione del beneficiario al Registro ordinario è valida per 3 (tre) anni successivi a quello nella quale è stata richiesta la conversione.

Il **Registro "prioritario"** riporta i dati e le informazioni dei beneficiari che hanno convertito senza richiedere l'autorizzazione o senza averla ottenuta.

La casistica comprende i beneficiari per i quali è stata accertata la incongruenza dei dati e delle informazioni nelle richieste di conversione, o nella domanda di pagamento presentate o nel RPPG.

Tale registro viene alimentato da:

- l'elaborazione grafica basata sui dati e le informazioni presenti nelle domande e nel RPPG;
- i controlli "amministrativi" o eseguiti con metodologia AMS, nell'ambito dei quali sia rilevato un cambio di destinazione del suolo da PP ad altri usi;
- gli esiti dei controlli in loco, laddove disponibili, nell'ambito dei quali sia rilevato un cambio di destinazione del suolo da PP ad altri usi.

L'azienda che viene iscritta nel Registro "prioritario" è considerata non conforme alla Norma.

L'iscrizione del beneficiario al registro prioritario è valida per 5 (cinque) anni successivi a quello nel quale è stata riscontrata la violazione.

Il RPPG è aggiornato annualmente in seguito a verifiche incrociate effettuate tra le richieste di conversione pervenute nell'anno, gli usi del suolo richiesti nelle domande e gli usi del suolo presenti nel sistema a fine anno. Verrà quindi verificato anche l'effettivo/corretto cambiamento dell'uso del suolo per cui era stata richiesta l'autorizzazione.

In caso di violazione rilevata:

1. l'azienda viene iscritta in un registro "prioritario", con indicazione della superficie di infrazione pari alla superficie di PP convertita senza autorizzazione;
2. nel caso in cui il rapporto annuale dovesse diminuire rispetto al rapporto di riferimento oltre la soglia di allerta (-3,5% rispetto al rapporto di riferimento) o della soglia massima ammessa (-5%), le aziende iscritte nel registro prioritario sono chiamate, prima degli iscritti al registro ordinario, a ripristinare la superficie di infrazione entro l'anno successivo;
3. l'obbligo di ripristino riguarda una superficie pari per estensione a quella oggetto di violazione ma non necessariamente la stessa.

Deroghe

Non sono previste deroghe agli impegni descritti.

Elementi di verifica**A) Calcolo dei tassi**

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, AGEA Coordinamento determina i seguenti elementi preliminari:

1. Calcolo del rapporto di riferimento PP/SAT 2018

Per il rapporto di riferimento PP/SAT 2018 sono considerate le seguenti superfici:

“superfici a prato permanente”: le superfici investite a PP dichiarate nel 2018 dagli agricoltori a norma dell’articolo 48.1 (a) del regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115;

“superficie agricola totale”: la superficie agricola dichiarata nel 2018 dagli agricoltori ai sensi dell’articolo 48.1 (b) del regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115.

2. Calcolo del rapporto annuale PP/SAT – anno 2023

Il rapporto annuale 2023 è calcolato successivamente al termine di presentazione delle domande a superficie (SIGC) e comunque entro il 31 dicembre 2023 attraverso le informazioni contenute all’interno del RPPG:

“superfici a prato permanente”: le superfici investite a PP dichiarate nel 2023 dagli agricoltori a norma dell’articolo 48.1 (a) del regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115;

“superficie agricola totale”: la superficie agricola dichiarata nel 2023 dagli agricoltori ai sensi dell’articolo 48.1 (b) del regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115.

3. Decremento delle superfici a PP 2023 rispetto alle superfici a PP 2018 entro lo 0,5 %

Se la superficie nazionale a PP nel 2023 diminuisce entro lo 0,5 %, rispetto alla superficie a PP calcolata per l’anno 2018, l’obbligo della Norma si considera rispettato anche se il rapporto PP/SAT dovesse scendere oltre i livelli di soglia stabiliti.

B) Interventi da attuare in caso di superamento delle soglie prestabilite**Eventuale superamento della soglia di allerta (3,5%)**

In caso di superamento della soglia di allerta (riduzione del rapporto calcolato nell’anno rispetto al rapporto di riferimento compresa fra il 3,5% e il 5%) per un determinato anno, nell’anno successivo sono stabiliti:

1. Il blocco delle autorizzazioni ad ulteriori conversioni;
2. È richiesto il ripristino delle superfici convertite per i beneficiari iscritti al “registro prioritario”, vale a dire chi ha convertito PP senza autorizzazione (nel corso dei precedenti cinque anni).

Successivamente, entro 31 dicembre dell’anno successivo, sarà calcolato il rapporto annuale. In funzione del confronto tra il rapporto annuale e il rapporto di riferimento, si potranno avere le seguenti situazioni:

- a) Il rapporto annuale è rientrato al di sotto della soglia di allerta (diminuzione inferiore o uguale al 3,5%);
- b) Il rapporto annuale si mantiene al di sopra della soglia di allerta (diminuzione superiore al 3,5%).

Nel caso a) si torna nella situazione normale, le autorizzazioni sono nuovamente concesse.

Nel caso b) si mantiene il blocco delle autorizzazioni e si procede alla richiesta di ripristino delle superfici convertite ai beneficiari iscritti nel “registro ordinario”, per una superficie complessiva sufficiente a riportare il rapporto al di sotto della soglia di allerta. La superficie di impegno di ogni beneficiario è proporzionale alla superficie convertita nel triennio precedente.

Eventuale superamento della soglia massima (5%)

Nel caso in cui, nonostante l’applicazione della soglia di allerta, si abbia il superamento della soglia massima di riduzione del rapporto PP/SAT (riduzione del rapporto calcolato nell’anno rispetto al rapporto di riferimento oltre il 5%), viene definita la superficie minima di PP da ripristinare, tale da poter riportare il rapporto al di sotto della soglia di allerta. L’obbligo di ripristino segue le medesime regole descritte nel paragrafo precedente ed è assoggettato al medesimo regime di riduzioni e sanzioni.

C) Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- conversione di parte o tutte le superfici a PP da parte del beneficiario senza richiesta di autorizzazione in zone "ordinarie";
- mancato ripristino entro i tempi stabiliti, di parte o tutte le superfici oggetto di impegno secondo la procedura descritta nel punto B).

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Mancata richiesta di autorizzazione alla conversione dei PP ad altri usi nel corso degli anni in cui tale autorizzazione era permessa (anni per i quali il rapporto tra la superficie investita a Prato Permanente (PP) e la Superficie Agricola Totale (SAT) non sia diminuito oltre la soglia di allerta rispetto al rapporto di riferimento). In questi casi la mancata richiesta di autorizzazione alla conversione dei PP ad altri usi assume il carattere di infrazione priva di conseguenze significative ai fini degli obiettivi della Norma.

L'azienda viene iscritta nel registro "prioritario".

Parametri di violazione

I parametri di violazione sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa al di sopra della soglia stabilita per le infrazioni senza conseguenze significative.

Portata

Il livello dei parametri è calcolato in relazione al tipo e all'estensione delle infrazioni.

Livello basso

Non previsto

Livello medio

In tutti i casi non contemplati nel livello alto.

Livello alto

Mancato rispetto degli obblighi prescritti di riconversione delle superfici a PP per una superficie inferiore o uguale al 40% della superficie oggetto dell'obbligo o inferiore o uguale a 2 ettari.

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in base alle conseguenze dell'infrazione rispetto agli obiettivi della Norma.

Livello basso

Non previsto

Livello medio

Non conformità riscontrata a seguito degli obblighi derivanti dall'iscrizione nel registro ordinario

Livello alto

Non conformità riscontrata a seguito degli obblighi derivanti dall'iscrizione nel registro prioritario.

Durata

Il parametro di durata viene stabilito normalmente a livello medio. Esso, tuttavia, assume un livello alto quando siano presenti infrazioni che abbiano un livello alto di portata e gravità.

Livello basso

Non previsto

Livello medio

In tutti i casi non contemplati nel livello alto

Livello alto

Infrazione con livelli alti di portata e gravità

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non sono presenti infrazioni non intenzionali gravi per la presente Norma.

Impegni di ripristino

Nei casi previsti, quando il beneficiario non ottempera, parzialmente o totalmente, agli obblighi di riconversione previsti dalla Norma, oltre alla determinazione della riduzione applicabile, il beneficiario stesso è chiamato a completare o realizzare la riconversione entro l'anno successivo al momento di accertamento del comportamento non conforme.

L'obbligo di ripristino è a carico del beneficiario e in caso di passaggio di conduzione passa al successionario.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:

- mancato rispetto degli obblighi prescritti di riconversione delle superfici a PP per una superficie superiore al 40% della SAU o superiore a 2 ettari;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

BCAA 2 - Protezione di zone umide e torbiere

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole definite come zone umide e torbiere ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone Ramsar).

Descrizione della Norma e degli impegni

Ai fini della protezione dei suoli particolarmente ricchi di carbonio, la norma stabilisce:

- il divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato con il divieto ad eseguire lavorazioni profonde in modo tale da evitare il drenaggio delle acque, all'interno delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone RAMSAR) e censite all'interno del Sistema di identificazione delle parcelle agricole di AGEA (SIPA).

Integrazione regionale

Le zone Ramsar del territorio regionale cui si applica la presente BCAA2, così come individuate a livello nazionale, sono le seguenti:

- a) Vincheto di Cellarda: (Data di designazione: 14/12/1976; Decreto Istitutivo: DM 16.1.1978);
- b) Laguna di Venezia: Valle Averte: (Data di designazione: 11/04/1989; Decreto Istitutivo: DM 10.2.1989);
- c) Palude del Busatello: (Data di designazione: 3/10/2017; Decreto Istitutivo: DM 30.9.2008);
- d) Palude del Brusà-Le Vallette: (Data di designazione: 27/09/2010; Decreto Istitutivo: 24 aprile 2009).

La cartografia regionale interattiva è reperibile nel sito del Portale cartografico nazionale:

http://www.pcn.minambiente.it/viewer/index.php?services=progetto_natura (layer "zone umide di importanza internazionale – Ramsar").

La relativa cartografia in formato vettoriale è scaricabile con applicativi cartografici specifici (esempio, QGIS), attraverso il servizio gratuito e libero WFS, collegandosi al seguente sito:

<http://www.pcn.minambiente.it/mattm/servizio-di-scaricamento-wfs/>.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023, la norma stabilisce il divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato con il divieto di eseguire lavorazioni profonde.

Deroghe

Non sono previste deroghe agli impegni descritti.

Elementi di verifica

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

BCAA 2.1: divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere;

BCAA 2.2: divieto di eseguire lavorazioni profonde almeno 40 cm con attrezzi o macchine che distruggano il cotico erboso o rivoltino la zolla.

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili ai terreni dell'azienda:

BCAA 2.1: conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere;

BCAA 2.2: presenza di lavorazioni profonde (ad es. arature profonde più di 40 cm).

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non sono presenti infrazioni che non abbiano conseguenze significative per questa Norma.

Parametri di violazione

I parametri di violazione sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa.

Portata, Gravità e Durata

Nel caso di violazioni agli impegni sopra definiti (BCAA 2.1 e BCAA 2.2) che determinano la distruzione di habitat, gli indici di verifica assumeranno il livello alto di portata, gravità e durata.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Le infrazioni non intenzionali alla presente Norma sono tutte considerate **gravi**.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:

- nel caso di distruzione completa di zone umide e torbiere in zone Ramsar;
- nel caso di drenaggio delle acque che comprometta totalmente l'equilibrio della zona umida;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

BCAA 3 - Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Ambito di applicazione

Le superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'art. 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, come definite art. 2 lett. (q) del DM 0147385/2023.

Descrizione della Norma e degli impegni

Al fine del mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, la norma stabilisce il divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno vernini e delle paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023, la presente norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno-vernini e delle paglie di riso.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie di riso è ammessa:

1. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di Gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. in presenza di norme regionali che regolamentano la bruciatura delle stoppie, comunque legata ad emergenze fitosanitarie prescritte dall'autorità competente.

La deroga di cui al punto 2. non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) facenti parte della Rete Natura 2000.

Elementi di verifica

Gli elementi di verifica sono considerati in relazione all'applicabilità degli **impegni** facenti capo alla BCAA3:
BCAA3.1: divieto di bruciatura delle stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno-vernini e delle paglie di riso;

BCAA3.2: rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate.

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

BCAA3.1: presenza di bruciature stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno-vernini e delle paglie di riso;

BCAA3.2: mancato rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non sono presenti infrazioni prive di conseguenze significative per questa Norma.

Parametri di violazione

I parametri di violazione sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa.

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

N.B.: Saranno considerate infrazioni con effetti **extra - aziendali** le infrazioni che generino incendi o bruciature che interessino anche terreni esterni all'azienda.

Livello basso

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale e
- superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari.

Livello medio

Nei casi non previsti dai livelli basso e alto.

Livello alto

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, oppure
- superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari, oppure
- siano riscontrati effetti extra-aziendali.

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla rilevanza delle inadempienze riscontrate rispetto agli obiettivi della Norma stessa.

Livello basso

Non previsto.

Livello medio

Riscontro dell'infrazione BCAA3.1 o BCAA3.2 per livelli di portata bassi o medi.

Livello alto

Riscontro dell'infrazione BCAA3.1 o BCAA3.2 per livelli di portata alti **oppure** presenza dell'infrazione BCAA3.1 (di qualsiasi estensione) in aree comprese nelle ZPS o nelle ZSC.

Durata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Livello basso

Riscontro di infrazioni per livelli bassi di portata;

Livello medio

Riscontro di infrazione per livelli medi di portata;

Livello alto

Riscontro di infrazioni per livelli alti di portata, **oppure** di infrazioni con effetti extra - aziendali **oppure** presenza di infrazione BCAA3.1 (di qualsiasi estensione) in aree comprese nelle ZPS o nelle ZSC.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non sono presenti infrazioni non intenzionali gravi per la presente Norma.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore agli 8 ettari.

II TEMA PRINCIPALE: Acqua

CGO 1 – Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati

Recepimento

- Articolo 96 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.
- Articolo 144 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

Integrazioni regionali

Relativamente all'impegno A, visto l'Allegato 1 al Decreto MASAF n. 147385/2023 che disciplina il regime di Condizionalità e dei Requisiti Minimi ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, è stabilita la seguente integrazione regionale.

Per la definizione delle aree irrigue della Regione Veneto deve essere fatto riferimento all'individuazione delle superfici potenzialmente irrigue di cui al progetto “SIGRIAN”, che costituisce il sistema informativo nazionale di riferimento per l'individuazione delle aree agricole interessate, nello specifico, dall'irrigazione strutturata e di soccorso. Attualmente il data base, in fase di aggiornamento, non è consultabile. È possibile ALLEGATO A DGR n. 335 del 29 marzo 2023 pag. 7 di 87 8 fare riferimento ai Consorzi di Bonifica per le aree servite da irrigazione strutturata e da irrigazione non strutturata, oppure agli uffici del Genio Civile competente per territorio per gli attingimenti da acque sotterranee e per gli attingimenti da acque superficiali. Per quanto riguarda la Regione del Veneto, sono distinte, nella tabella di seguito riportata, le seguenti tipologie di irrigazione, cui corrisponde il rispettivo titolo autorizzativo.

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA ATINGIMENTO	TITOLO AUTORIZZATIVO
Irrigazione Strutturata Collegata alla presenza di un servizio irriguo garantito, con consegna dell'acqua direttamente in azienda, costituito da strutture di adduzione e distribuzione gestite direttamente dal Consorzio di bonifica	Non è previsto alcun titolo autorizzativo per l'azienda agricola, in quanto l'utilizzo irriguo è riconosciuto e compreso nel contributo irriguo consortile corrisposto annualmente dai proprietari/affittuari.
Irrigazione Non Strutturata (o di Soccorso) Presenza di strutture del Consorzio di bonifica di sola adduzione di acqua irrigua per alimentare la rete idraulica minore consortile, alla quale l'agricoltore attinge con propri mezzi le quantità irrigue necessarie	Non è previsto un titolo individuale autorizzativo al prelievo per l'azienda agricola; per tale particolare modalità di attingimento irriguo è richiesto uno specifico contributo irriguo consortile corrisposto annualmente dai proprietari/affittuari.
Irrigazione attraverso autonomi attingimenti da falda freatica/artesiana Concorre nella definizione di irrigazione non strutturata	I procedimenti autorizzativi sono attivati dai competenti uffici del Genio Civile Regionale per rilasciare concessioni di derivazione da acque sotterranee, ai sensi dell'art. 2 comma primo lett. c) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.
Irrigazione attraverso autonomi attingimenti dalla rete idraulica superficiale principale di competenza del Demanio regionale (fiumi e corsi d'acqua naturali)	I procedimenti amministrativi sono attivati dai competenti uffici del Genio Civile Regionale per rilasciare concessioni di derivazione da acque superficiali, ai sensi dell'art. 2 comma primo lett. c) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.
Attingimento Precario Generalmente stagionale, qualora l'agricoltore si trovi nella necessità di utilizzare ai fini irrigui la risorsa idrica presente nella rete idraulica superficiale principale di competenza del Demanio regionale (fiumi e corsi d'acqua naturali).	Le licenze di attingimento annuali sono rilasciate dai competenti uffici del Genio Civile Regionale, ai sensi dell'art. 56 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. Possono essere rinnovate per non più di cinque volte per la durata non maggiore di un anno. Per gli anni successivi, il prelievo irriguo deve essere oggetto di una concessione di derivazione d'acqua ex art. 2 comma primo lett. c) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.
Concessioni Irrigue Permanenti Originariamente rilasciate dai Consorzi di bonifica a favore dei proprietari di ampie superfici coltivate (molto rare) con coltivazioni specifiche (es. risaie).	Il diritto all'attingimento a fini irrigui del titolare della concessione o di chi ne è subentrato nel tempo per acquisto di porzioni del fondo originario, potrà essere attestato dal Consorzio di bonifica competente per territorio, sulla base di specifica richiesta di AVEPA.

Relativamente all'impegno B, visto l'Allegato 1 al Decreto MASAF n. 147385/2023 che disciplina il regime di Condizionalità e dei Requisiti Minimi, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, è stabilita la seguente integrazione regionale.

- Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca 24 agosto 2018, n. 146 "DGR n. 1835/2016, allegato A, sulla disciplina dell'utilizzazione degli effluenti di allevamento e digestati ai fini agronomici. Applicativo A58-Web (Applicativo Nitrati) per la compilazione delle Comunicazioni di spandimento e dei Registri delle concimazioni: approvazione documenti tecnici di supporto alla procedura";
- Deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2021, n. 813 "Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
- Approvazione della disciplina regionale per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto e della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Direttiva 2001/42/CE".

Ai fini del rispetto del presente impegno B, si individuano di seguito tre tipologie di aziende a cui corrispondono altrettante modalità di registrazione.

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021, le aziende con SAU a disposizione pari o superiori a 14,8 ha, utilizzatrici anche di soli fertilizzanti azotati di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e al Regolamento (UE) n. 1009/2019, sono tenute a registrare sull'intera SAU in disponibilità dell'azienda gli interventi di distribuzione degli elementi azotati, e a riportare sull'apposito registro disponibile nell'applicativo regionale A58-WEB le informazioni utili a verificare il rispetto dei quantitativi ammessi dalle disposizioni vigenti (v. linee guida, Allegato E, sub Allegato 13 alla DGR n. 813/2021).

Corrisponde a 3.000 kg di azoto mediamente utilizzato annualmente dalle aziende agricole del Veneto una superficie di SAU pari a 14,8 ha.

In applicazione del presente CGO1, le aziende soggette a obbligo di registrazione delle fertilizzazioni azotate commerciali e organiche, effettuate con il Registro A58-WEB, inseriscono le informazioni riguardanti le fertilizzazioni aziendali con contenuto di fosforo nelle analoghe sottoaree colturali già presenti nel Registro per ottemperare ai vincoli di registrazione per l'azoto. Pertanto, per le sopra riportate aziende, i concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di Fosforo dichiarato possono essere inseriti nell'apposito campo del Sistema A58-WEB, a completamento del quadro delle fertilizzazioni adottate nell'anno in corso. Il Sistema renderà evidente il contenuto del fosforo presente nei fertilizzanti commerciali distribuiti.

2. Le aziende con SAU inferiore a 14,8 ha ("sotto soglia") possono analogamente avvalersi del Sistema A58-WEB per la registrazione dei fertilizzanti commerciali minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con contenuto di Fosforo.

Fanno fede i termini applicativi già definiti per il Registro riportati nel punto 1.

3. Per le restanti aziende, per le registrazioni del fosforo è possibile procedere con modalità di implementazione di un apposito Registro, completando le operazioni di registrazione, anche in formato cartaceo. Per tale casistica saranno disponibili prospetti gestionali precompilati resi disponibili nel Modello Unico.

Descrizione degli obblighi

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023, ai fini della verifica di conformità al presente Criterio, devono essere rispettate le disposizioni:

A. per assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

B. per proteggere le acque dall'inquinamento da fosfati e per controllare le fonti diffuse d'inquinamento da fosfati, è previsto l'obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato di cui al D.lgs. n. 75/2010 e regolamento 2019/1009. L'obbligo prevede l'inserimento delle seguenti informazioni minime:

- parcelle/appezzamento, per coltura praticata, e relativa superficie;
- coltura;
- data di distribuzione (giorno/mese/anno);
- tipo di fertilizzante e denominazione;
- il contenuto percentuale in fosforo;
- la quantità totale.

Elementi di verifica

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023, al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti del presente Criterio sono valutati i seguenti elementi di verifica:

- **per l'impegno A**, inerente al rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente:
 - l'impegno si ritiene rispettato qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione:
 - a. presenza in azienda della documentazione di autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua, rilasciata dall'autorità competente o di corretto avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione;
 - b. congruità e completezza della documentazione con l'effettiva situazione aziendale.
- La verifica della presenza della documentazione di autorizzazione viene effettuata in tutti i casi in cui risulti l'utilizzo di acque irrigue, compresi gli orti familiari.
- **per l'impegno B**, inerente alla protezione delle acque dall'inquinamento da fosfati e per controllare le fonti diffuse d'inquinamento da fosfati, è previsto l'obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato:
 - l'impegno si ritiene rispettato qualora il beneficiario dimostri:
 - a. la disponibilità del quaderno di campagna;
 - b. l'aggiornamento del quaderno di campagna con le informazioni minime sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato;
 - oppure, **in alternativa**:
 - c. la disponibilità della comunicazione fatta da un centro di consulenza relativa alla prescrizione di apportare fosforo tramite concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici (piano di fertilizzazione).

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione al presente CGO nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- **per l'impegno A**, inerente il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.)
 - A.1. assenza della documentazione prevista per l'autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua irrigua o avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione;
 - A.2. documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale.
- **per l'impegno B**, inerente all'obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato:
 - B.1. assenza del quaderno di campagna o della comunicazione del centro di consulenza (piano di fertilizzazione);
 - B.2. mancato aggiornamento del quaderno di campagna o del piano di fertilizzazione o assenza di parte delle informazioni minime sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Parametri di violazione

Portata, Gravità e Durata

I parametri di violazione sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa.

Livello basso

Nel caso di documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale (non conformità A.2 o B.2) per aziende con SAU inferiore o uguale ai tre ettari gli indici di verifica assumeranno il livello basso di portata, gravità e durata.

Livello medio

Nel caso di documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale (non conformità A.2 o B.2) per aziende con SAU superiore ai tre ettari gli indici di verifica assumeranno il livello medio di portata, gravità e durata.

Livello alto

Nel caso di assenza della documentazione (non conformità A.1 o B.1) gli indici di verifica assumeranno il livello alto di portata, gravità e durata.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non sono presenti infrazioni non intenzionali **gravi** per la presente Norma.

Impegni di ripristino

Per le inadempienze relative all'impegno A l'azienda:

- nel caso di mancanza della documentazione prevista per l'autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua irrigua o del mancato avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione il beneficiario dovrà regolarizzare la propria posizione entro la campagna successiva.

Per le inadempienze relative all'impegno B:

- nel caso di assenza del quaderno di campagna, o del suo mancato aggiornamento, o dell'assenza di parte delle informazioni minime richieste, il beneficiario dovrà entro 30 giorni dal controllo regolarizzare la propria posizione.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui sia rilevata:

- assenza di ogni documentazione relativa ad uno degli impegni (non conformità A.1 o B.1) ed una SAU aziendale pari o superiore ai 50 ettari, al netto delle superfici utilizzate a prato permanente;
- assenza di ogni documentazione per entrambi gli impegni (non conformità A1 e B.1) ed una SAU aziendale pari o superiore ai 5 ettari, al netto delle superfici utilizzate a prato permanente;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 2 – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Articoli 4 e 5.

Recepimento

- Articolo 96 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14-4-2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche ed integrazioni.
 - Art. 74, comma 1, lett. pp), definizione di “zone vulnerabili”:
 - “zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi”;
 - Art. 92, designazione di “zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”:
 - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999).
- Decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato” (S.O. della G.U. n. 90 del 18 aprile 2016), relativamente alle Zone Vulnerabili ai Nitrati.

Integrazione regionale

- Deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2005 n. 2241 “Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici”;
- Decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura 21 aprile 2008, n. 134 “Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: DGR 7 agosto 2006, n. 2495, articolo 2, comma 1, lettera q). "Piccoli allevamenti di tipo familiare"; articolo 24, comma 3, "Caratteristiche dello stoccaggio". DGR 7 agosto 2007, n.2439: precisazioni ulteriori” (BUR n. 38 del 6 maggio 2008).
- Decreto del Dirigente dell'Unità Complessa Sistema Informativo Settore primario e controllo del 3 marzo 2010 n. 3, che ha approvato la revisione dei riferimenti catastali delle Zone vulnerabili da nitrati del Veneto (ZVN) e del Bacino scolante in Laguna di Venezia (BSL). Tale revisione è stata approvata a seguito dell'adeguamento del catasto terreni realizzata dall'organismo pagatore AVEPA.
- Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente del 24 aprile 2013, n. 43, “Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola e norme in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento per le zone ordinarie: termine di scadenza annuale per la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)” (BUR n. 755 del 30 agosto 2013).
- Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente del 24 maggio 2013, n. 56, “Individuazione del quadro riepilogativo dei termini di scadenza per le procedure applicative del Programma d'azione della Direttiva Nitrati e del DM N. 7 aprile 2006. Approvazione di procedure di semplificazione amministrativa per la tenuta dei registri previsti dagli impegni per le Misure Agroambientali del PSR del Veneto” (BUR n. 755 del 30 agosto 2013).
- Deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2018, n. 941 “DM 25 febbraio 2016, in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei digestati e di altri fertilizzanti azotati. Scadenze concernenti il PUA e il Registro delle Concimazioni di cui alla DGR n. 1835/2016, Allegato A, articoli 24 e 25. Impegni agro-climatico-ambientali del PSR 2014-2020, scadenze relative al Registro degli interventi colturali – RIC”.

- Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca 24 agosto 2018, n. 146 “DGR n. 1835/2016, allegato A, sulla disciplina dell'utilizzazione degli effluenti di allevamento e digestati ai fini agronomici. Applicativo A58-Web (Applicativo Nitrati) per la compilazione delle Comunicazioni di spandimento e dei Registri delle concimazioni: approvazione documenti tecnici di supporto alla procedura”.
- Deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2021, n. 813 “Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della disciplina regionale per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto e della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Direttiva 2001/42/CE”.
- Deliberazione della Giunta regionale 24 agosto 2021, n. 1170 “Modifica del Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto. Art. 4 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni; L.R. 33/1985 artt. 19 e 28. DGR CR n. 66 del 13/07/2021”.
- Deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2022, n. 988 “Approvazione dell'Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali a seguito della conclusione delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) e di Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA). DGR n. 69/CR del 5.7.2022” (BUR n. 107 del 2.9.2022).
- Deliberazione della Giunta regionale 27 settembre 2022, n. 1185 “Modifiche alla DGR n. 490 del 29 aprile 2022 relativamente agli impegni del criterio di gestione obbligatorio 1 (CGO 1) di Condizionalità. Regolamento (UE) n. 1306/2013. Decreto MiPAAF n. 2588/2020” (BUR n. 118 del 30.9.2022).
- Deliberazione della Giunta regionale 27 settembre 2022, n. 1185 “Modifiche alla DGR n. 490 del 29 aprile 2022 relativamente agli impegni del criterio di gestione obbligatorio 1 (CGO 1) di Condizionalità. Regolamento (UE) n. 1306/2013. Decreto MiPAAF n. 2588/2020” (BUR n. 118 del 30.9.2022).

La Regione del Veneto, con la DGR n. 813 del 22/06/2021, ha approvato il “**Quarto Programma d'Azione**”, che disciplina i criteri e le norme tecniche generali per le aziende agricole ricadenti sia in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), sia in Zone Ordinarie (ZO), che praticano l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento dei materiali digestati e delle acque reflue.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115, ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN).

Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola nella Regione del Veneto

Ai sensi del DM n. 2588/2020, si riporta l'elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della Direttiva 91/676/CEE per la Regione Veneto:

1. l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, costituita dall'intera Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere, in Provincia di Venezia (ai sensi del D. Lgs. n. 152/1999);
2. il Bacino Scolante in laguna di Venezia, area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;
3. l'area dei 100 comuni di alta pianura (fascia di ricarica degli acquiferi e fascia delle risorgive) designati con Deliberazione del Consiglio regionale del 17 maggio 2006, n. 62 (BUR n. 55 del 20 giugno 2006);
4. l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige, e il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po, designati con Deliberazione della Giunta regionale del 24 luglio 2007, n. 2267 (BUR n. 73 del 21 agosto 2007), così come integrata dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 2684 dell'11 settembre 2007 (BUR n. 88 del 9 ottobre 2007);

5. l'area afferente alla stazione di monitoraggio delle acque superficiali n. 175 denominata "Prossimità bacino Ca' Erizzo designata con DGR n. n. 1170 del 24 agosto 2021.

Le disposizioni regionali in materia di Direttiva Nitrati sono disponibili ai seguenti indirizzi:

<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/direttiva-nitrati>;

<http://www.piave.veneto.it/web/temi/direttiva-nitrati>.

Descrizione degli impegni

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 25 febbraio 2016 n.5046, e da quanto stabilito dal Quarto Programma d'Azione (Allegato A alla DGR n. 813/2021) e delle integrazioni a sua modifica direttamente introdotte dalla DGR n. 988/2022, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

A. obblighi amministrativi;

B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;

C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;

D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione:

- del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame nell'allevamento (cfr. Allegato 5);
- del digestato agro-zootecnico o agro-industriale (di cui all'articolo 22(3) del Decreto 25 febbraio 2016 n. 5406) prodotto o gestito dall'azienda.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda al fine della verifica degli stoccaggi degli effluenti sono presi in esame anche il tipo di allevamento, l'eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni seguenti:

A – Obblighi amministrativi

L'azienda deve rispettare i seguenti impegni aziendali derivanti dalla classe di appartenenza:

1. Presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici (vedi disposizioni regionali DGRV n. 813/2021, Allegato A, articolo 24). La Comunicazione è inoltre prevista per gli utilizzatori di fertilizzanti di cui all'art. 2 lett. pp) dell'allegato A alla DGR n. 813/2021 (fermo restando il divieto di percepire aiuti PAC nel caso di uso di fertilizzanti ottenuti da fanghi di depurazione o fanghi industriali non prodotti in impianti autorizzati ai sensi della DGR n. 568/2005 e ss.mm.ii.).

2a. Predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti, o, quando previsto, rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e smi, parte II, titolo III bis (vedi disposizioni regionali DGRV n. 813/2021, Allegato A, articolo 24);

2b. Predisposizione del Registro delle concimazioni per le aziende con obbligo del registro ai sensi delle disposizioni del Programma d'Azione Regionale per le Zone Vulnerabili ai Nitrati che utilizzano annualmente quantitativi di azoto, derivanti da effluenti di allevamento e/o fertilizzanti di sintesi, superiori a 3000 kg, ovvero la cui superficie aziendale a disposizione (SAU) ricadente in ZVN è pari o superiore a 14,8 ha oppure con obbligo di PUA (vedi disposizioni regionali DGRV n. 813/2021, Allegato A, articolo 25).

Hanno altresì l'obbligo di compilazione del Registro delle concimazioni:

- chiunque utilizzi digestato di cui al Titolo V dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021, indipendentemente dai quantitativi;
- chiunque utilizzi su superfici agricole fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni (ottenuti con le matrici di cui all'art. 2 lettera pp) dell'Allegato A alla DGR n.

813/2021), indipendentemente dai quantitativi - se si tratta di ammendanti o correttivi di cui alla lettera pp) dell'art. 2 la compilazione del registro è obbligatoria, secondo le modalità di cui al comma 1_bis, per i tre anni necessari alla verifica dei limiti quantitativi di cui all'art. 8_bis), fermo restando il divieto di percepire aiuti PAC nel caso di uso di fertilizzanti ottenuti da fanghi di depurazione o fanghi industriali non prodotti in impianti autorizzati, ai sensi della DGR n. 568/2005 e ss.mm.ii.

- chiunque utilizzi fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D.Lgs. n. 99/1992, DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii e DGR n. 988 del 9.8.2022, su superfici su cui sono autorizzate operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura, con le specifiche contenute nell'autorizzazione Provinciale.

Con l'allegato A alla DGRV n. 813/2021 sono stati definiti i criteri specifici per la Regione del Veneto per il pieno rispetto degli obblighi fissati dal DM 25 febbraio 2016 nelle zone vulnerabili ai nitrati, anche in relazione agli adempimenti amministrativi richiesti.

CLASSE	Azoto al campo prodotto (Kg/anno)	Obblighi amministrativi
1	Minore o uguale a 1000	esonero dalla comunicazione e dal PUA
2	Da 1001 a 3000	comunicazione semplificata Esonero dal PUA
3	Da 3001 a 6000	Comunicazione completa con PUA eventualmente semplificato
4	Maggiore di 6000	Comunicazione completa con PUA completo
5	Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 152/2006 e smi, parte II, titolo III-bis	Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e smi, parte II, titolo III-bis e la comunicazione completa con PUA completo
	Oppure Allevamenti bovini con più di 500 UBA	Comunicazione completa comprensiva di un PUA completo

Qualora un'azienda con SAU a disposizione $\geq 14,8$ ha non proceda ad alcun intervento di fertilizzazione, è in ogni caso tenuta a formalizzare l'apertura/chiusura del Registro privo di interventi.

B – Obblighi relativi agli stoccaggi

L'azienda deve rispettare i seguenti impegni aziendali:

3. Rispetto della capacità di stoccaggio, al fine di garantire la prevista autonomia di stoccaggio per le diverse tipologie di effluenti:

- a. presenza del o degli impianti necessari;
- b. corretto dimensionamento in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire;

4. Stato di funzionalità dell'impianto:

- a. stato di manutenzione;
- b. impermeabilità dell'impianto e assenza di perdite.

(vedi disposizioni regionali DGRV n. 813/2021, Allegato A, articoli 9-10-12-13)

C – Obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti

L'azienda deve rispettare i seguenti impegni aziendali:

5a. Rispetto del massimale previsto di 170 kg/ha/anno di apporto di azoto (media aziendale) dovuto agli effluenti distribuiti sui terreni a disposizione dell'azienda posti all'interno delle ZVN;

5b. rispetto dei massimali di apporto totale azotato per le singole colture / Tabella MAS, previsti dal Programma d'Azione regionale per le Zone Vulnerabili ai Nitrati.

N.B.: Per gli obblighi 5.a e 5.b, nel caso di aziende che abbiano anche terreni al di fuori delle ZVN e **sia impossibile** la verifica del rispetto del massimo apporto di azoto all'interno delle sole ZVN in base ai dati ottenibili dai registri aziendali o da altra documentazione in possesso dell'azienda, la verifica del rispetto del massimale a livello aziendale sarà fatta tenendo in considerazione l'insieme degli interventi di distribuzione di effluenti e di altri apporti azotati e delle superfici **direttamente riconducibili** alle distribuzioni stesse. In questi casi, non potendo distinguere le situazioni all'interno o all'esterno delle ZVN, il massimale da rispettare rimane quello dei **170 kg/ha/anno**.

Inoltre, sulle superfici su cui sono eseguite operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura di fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D. Lgs. n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii. e ai sensi di quanto disposto al punto 3 dell'Allegato 12 della DGR n. 988/2022 è fatto obbligo il rispetto del tetto di azoto al campo pari a 170 kg/ha in zona vulnerabile ai nitrati. Il tetto deve essere rispettato su tutte le superfici effettivamente interessate da spandimento, in ragione delle coltivazioni realizzate e del MAS, e non è utilizzabile il calcolo su base media aziendale rispetto alle superfici disponibili allo spandimento.

L'efficienza d'uso dell'azoto per i fanghi di depurazione e altri rifiuti gestiti ai sensi della DGR n. 2241/2005 e ai sensi di quanto disposto al punto 2 dell'Allegato 12 della DGR n. 988/2022, è posta pari al 100%, in analogia a quanto stabilito dalla DGR n. 813/2021 per tutti i fertilizzanti azotati diversi da effluenti zootecnici e assimilati.

D – Obblighi relativi al rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti, dei fertilizzanti o di cumuli temporanei dei soli materiali palabili ai sensi del DM 25.02.2016, art. 39, "letami e lettiere esauste di allevamenti avicunicoli" (si applicano all'insieme delle superfici a disposizione dell'azienda comprese nelle ZVN)

6. Rispetto dei divieti spaziali, (in relazione al tipo di effluente o fertilizzante utilizzato) ed in particolare:
- a. fasce di rispetto: divieto di utilizzazione in prossimità di corsi d'acqua, acque marine e lacuali;
 - b. fasce di rispetto: copertura vegetale permanente o altre misure equivalenti;
 - c. terreni in pendenza;
 - d. aree a destinazione non agricola, aree in prossimità di centri abitati;
 - e. boschi;
 - f. terreni gelati, innevati, con frane in atto e terreni saturi d'acqua;
 - g. in orticoltura, sulle colture foraggere, nei casi in cui i liquami possano entrare direttamente in contatto con prodotti destinati al consumo umano;

(vedi disposizioni regionali DGRV 813/2021, Allegato A, articoli 4 – 5 – 6 bis – 6 ter – 8 ter)

7. Rispetto dei divieti temporali (in relazione al tipo di effluente o fertilizzante utilizzato) o delle restrizioni riferite alle colture interessate:

- a. periodo 1° novembre – 28 febbraio;
- b. altre restrizioni dovute all'utilizzazione produttiva dei terreni interessati.

(vedi disposizioni regionali DGRV n. 813/2021, Allegato A, articolo 6)

TABELLA Divieti stagionali di spandimento in Zona Vulnerabile

(DGRV n. 813/2021, Allegato A, articolo 6)

ZONA VULNERABILE			
TIPOLOGIA DI MATERIALE	Giorni di divieto	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO	Bollettino Agrometeo
Liquami e assimilati; acque reflue (DM 25/2/2016)	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO
Liquami e assimilati; acque reflue (DM 25/2/2016), in presenza di pascoli, prati-pascoli e prati, ivi compresi i medicaia e cover crops, di cereali autunno-vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento permanente; su terreni con presenza di residui culturali; in caso di preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	SI***
Letami e assimilati (DM 25/2/2016)	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	SI***
Letami bovino, ovicaprino e di equidi (DM 25/2/2016)*	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio	NO
Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata (DM 25/2/2016)	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO
Fertilizzanti azotati, di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e Regolamento (UE) n. 1009/2019 (DM 25/2/2016)** compresi gli ammendanti compostati da impianti DGR n. 568/2005	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	SI***
- di cui Ammendante Compostato Verde e Ammendante Compostato Misto, di cui al D.Lgs. n. 75/2010 con N totale ≤ 2,5%**	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio	NO
Fanghi di depurazione e altri fanghi e residui di cui al D.lgs. n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005 smi	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO

* solo su pascoli, prati-pascoli, prati permanenti e avvicendati, e nel caso di pre-impianto colture orticole.

** sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 50 kg N/ha distribuito in due interventi.

***In caso di mancata attivazione del bollettino Agrometeo, il divieto si applica dal 1° novembre al 31 gennaio.

8. Corretta gestione degli accumuli temporanei di effluenti palabili sul terreno.
(vedi disposizioni regionali DGRV n. 813/2021, Allegato A, articolo 11).

Inadempienza con effetti extra aziendali: si considera che la violazione agli Obblighi di gestione degli stoccaggi (B) o a quelli agronomici relativi alle condizioni di utilizzazione degli effluenti (D) abbia **effetti extra aziendali** quando l'inquinamento da nitrati che risulta da tali violazioni interessi corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, a meno che tali risorse idriche non siano prive di acqua propria o non siano destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche..

Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Criterio quando sia stata individuata una qualsiasi infrazione agli impegni stabiliti ed applicabili all'azienda.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Il ritardo nella presentazione della comunicazione nitrati rispetto alle scadenze previste nei Programmi d'Azione, purché la comunicazione stessa sia presente al momento del controllo (tenendo conto dei tempi di eventuale preavviso), assume il carattere di infrazione non significativa.

Parametri di violazione

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie

sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni anche in ambito extra – aziendale.

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati sul territorio e sulla documentazione.

Livello basso

si verifica in caso di non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (D) per una superficie superiore a 0 e inferiore al 10% della SAU in ZVN, purché non superiore a 2 ettari;

Livello medio

- *non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (D) per una superficie uguale o superiore al 10% della SAU in ZVN oppure superiore a 2 ettari, **oppure***
- *presenza di cumuli temporanei non gestiti correttamente **oppure***
- *infrazione agli impegni relativi agli impianti di stoccaggio: B3b oppure B4a oppure B4b;*

Livello alto

- *presenza di almeno due dei parametri d'infrazione previsti per il livello medio, **oppure***
- *mancato rispetto dei massimali di apporto azotato (C), **oppure***
- *infrazione all'impegno B3a **oppure***
- *presenza di infrazione con effetti extra-aziendali.*

Portata CGO 2	<i>Nessun'altra infrazione</i>	<i>Superficie infrazioni agronomiche > 0 e < 10% SAU e <= 2ha Impegno 6-7</i>	<i>Superficie infrazioni agronomiche => 10% SAU o > 2ha Impegni 6-7-8</i>	<i>Cumuli temporanei non gestiti correttamente Impegno 8</i>	<i>Infrazione impegni stoccaggi: Impegno 3b Impegno 4a Impegno 4b</i>	<i>Infrazione rispetto massimali N al campo Impegno 5a/5b</i>	<i>Infrazione assenza stoccaggi: Impegno 3a</i>
Nessun'altra infrazione	---	1	3	3	3	5	5
Superficie infrazioni agronomiche > 0 e < 10% SAU e <= 2ha Impegno 6-7	1	---	---	3	3	5	5
Superficie infrazioni agronomiche => 10% SAU o > 2ha Impegni 6-7-8	3	---	---	5	5	5	5
Cumuli temporanei non gestiti correttamente Impegno 8	3	3	5	---	5	5	5
Infrazione impegni stoccaggi: Impegno 3b Impegno 4a Impegno 4b	3	3	5	5	---	5	5
Infrazione rispetto massimali N al campo Impegno 5a/b	5	5	5	5	5	---	5
Infrazione assenza stoccaggi: Impegno 3a	5	5	5	5	5	5	---
Infrazioni con effetti extra – aziendali Impegno 3 Impegno 4 Impegni 6-7-8	5	5	5	5	5	5	5

Gravità

in presenza di infrazioni, il livello di questo parametro è calcolato in funzione di una classificazione che tiene conto della quantità di effluente prodotto.

Parametri di valutazione: quantità di effluenti prodotte (classificazione come da Allegato 5).

Classi di violazione:

Livello basso

- presenza di infrazioni con portata bassa ed appartenenza alla Classe 1 o 2 **oppure**
- presenza di infrazioni con portata media ed appartenenza alla Classe 1;

Livello medio

- presenza di infrazioni con portata alta ed appartenenza alla Classe 1 o 2 **oppure**
- presenza di infrazioni con portata media ed appartenenza alla Classe 2 o 3 **oppure**
- presenza di infrazioni con portata bassa ed appartenenza alla Classe 3 o 4;

Livello alto

- presenza di infrazioni con portata alta ed appartenenza alla Classe 3 o 4 **oppure**;
- presenza di infrazioni con portata media ed appartenenza alla Classe 4 **oppure**;
- presenza di infrazioni ed appartenenza alla Classe 5.

GRAVITÀ CGO 2

Produzione annua Azoto al campo (kg N)	Livello della Portata		
	Basso	Medio	Alto
Classe 1 $0 \leq X \leq 1.000$	1	1	3
Classe 2 $1.000 < X \leq 3.000$	1	3	3
Classe 3 $3.000 < X \leq 6.000$	3	3	5
Classe 4 $X > 6.000$	3	5	5
Classe 5 Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 152/2006 e smi, parte II, titolo III-bis Oppure Allevamenti bovini con più di 500 UBA	5	5	5

Durata

L'incidenza del parametro di durata viene stabilita normalmente a livello medio, tranne nel caso in cui sia riscontrata una infrazione con effetti **extra aziendali** dovuta ad uno scorretto stoccaggio o utilizzazione degli effluenti, per cui si applica un livello alto.

Casi particolari

1. nelle aziende con allevamenti che prevedano periodi di stabulazione in strutture con obbligo di impianto di stoccaggio dei reflui (stalle, paddock coperti e scoperti con superficie pavimentata, ecc.), in caso di impianto di stoccaggio assente (infrazione all'impegno 3a), per le aziende di classe da 1 a 3, l'infrazione assume un livello alto di portata, gravità e durata;
2. nei casi in cui venga riscontrata l'assenza della comunicazione (impegno 1), del PUA (impegno 2a), ove previsti, le infrazioni assumeranno valore alto di portata, gravità e durata per le aziende di classe 2 e 3;
3. nei casi in cui venga riscontrata l'assenza del Registro delle concimazioni (impegno 2b), l'infrazione assume un livello medio di portata, gravità e durata per le aziende di classe dimensionale fino alla 3 e alto per le aziende con classe dimensionale superiore alla classe 3;
4. nei casi in cui sia riscontrata la distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli, l'infrazione assume un livello alto di portata, gravità e durata;
5. in caso di presenza di terreni in asservimento, l'azienda concedente acconsente all'utilizzo agronomico degli effluenti (spandimenti) da parte di altra azienda sui terreni concessi, che continuano a fare parte della consistenza territoriale del concedente. Pertanto, eventuali violazioni riscontrate sui terreni concessi sono sempre a carico dell'azienda concedente.

N.B.: nel caso di presenza di più infrazioni al presente CGO con diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate infrazioni **gravi** le infrazioni di cui ai casi particolari 2, 3 4 e le infrazioni con effetti extra-aziendali.

Impegni di ripristino

In caso di infrazione, sono previsti i seguenti impegni di ripristino:

<u>Infrazione commessa</u>	<u>Impegno di ripristino corrispondente</u>
<u>A – Obblighi amministrativi</u>	
1. assenza della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici semplificata o completa (impegno 1)	Presentazione della comunicazione nei casi previsti
2. assenza del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti, in forma semplificata o completa o dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (impegno 2a), oppure assenza del Registro delle concimazioni per le aziende con obbligo di tenuta del registro, ai sensi delle disposizioni dei Programmi d'Azione regionali per le ZVN (impegno 2b)	Presentazione del PUA in forma completa o semplificata, come previsto o dell'Autorizzazione Integrata Ambientale oppure predisposizione del Registro delle concimazioni, ai sensi delle disposizioni dei Programmi d'Azione regionali per le ZVN
<u>B – Obblighi relativi agli stoccaggi</u>	
3. rispetto della capacità di stoccaggio, al fine di garantire la prevista autonomia di stoccaggio, per le diverse tipologie di effluenti:	
3.1. assenza del o degli impianti necessari (impegno 3a)	Realizzazione del o degli impianti di stoccaggio necessari

<u>Infrazione commessa</u>	<u>Impegno di ripristino corrispondente</u>
3.2. non corretto dimensionamento in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire (impegno 3b)	Adeguamento della capacità degli impianti
4. stato di funzionalità dell'impianto	
4.1. stato di manutenzione non adeguato (impegno 4a)	Manutenzione dell'impianto
4.2. mancata impermeabilità dell'impianto e/o presenza di perdite (impegno 4b)	Ripristino delle condizioni di impermeabilità ed eliminazione delle perdite e delle cause delle perdite
<u>D – Obblighi agronomici – rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti o di cumuli temporanei di materiali palabili (impegni 6, 7 o 8)</u>	Eliminazione immediata delle fonti di inquinamento, ove possibile

L'elenco degli impegni di ripristino può essere integrato in relazione all'adeguamento alla normativa vigente a livello regionale.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

- riscontro di un'infrazione a tutti gli obblighi applicabili all'azienda;
- impianto/i di stoccaggio assente/i (infrazione all'obbligo di cui all'impegno 3a), per le aziende di classe 4 e 5;
- nei casi in cui venga riscontrata l'assenza della comunicazione (impegno 1) o del PUA/Autorizzazione Integrata Ambientale (impegno 2a), ove previsti, per le aziende di classe superiore alla 3;
- sversamento diretto e localizzato di effluenti zootecnici o assimilabili (compresi i digestati) su porzioni ridotte di terreno, senza uniformità di applicazione, oppure in corsi d'acqua o nella rete scolante del terreno, effettuato con sistemi di collettamento (fissi o mobili) atti a collegare direttamente il ciclo di produzione o i serbatoi di stoccaggio con il ricettore (impegni 3, 4, 6, 7 o 8). Lo sversamento si intende in quantità, concentrazione, tempi e modalità tali da non potersi considerare come una utilizzazione agronomica del materiale scaricato;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

BCAA 4 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

Descrizione della Norma e degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua. Tale fascia è definita "fascia di rispetto" ed ha un'ampiezza pari a 5 metri;
- la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

Pertanto, la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

a) Divieto di fertilizzazioni e distribuzione di prodotti fitosanitari

È vietato applicare fertilizzanti e di distribuire prodotti fitosanitari entro una "fascia di rispetto" di ampiezza pari a cinque metri a partire dal ciglio di sponda di tutti i corsi. I corsi d'acqua comprendono anche i corpi idrici descritti al punto successivo.

Per quanto concerne i fertilizzanti, qualora sul Piano d'azione dei Nitrati sia stabilita una larghezza superiore, quest'ultima prevale sulla distanza dei cinque metri. L'eventuale inosservanza del divieto in questione, all'interno delle ZVN, viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO2. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

Nella medesima "fascia di rispetto" è, altresì, proibito distribuire prodotti fitosanitari. Nel caso in cui nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati sia presente una ampiezza della fascia di rispetto superiore a 5 metri, quest'ultima prevale sulla distanza dei 5 metri. L'inosservanza del divieto di distribuzione dei prodotti fitosanitari nella fascia di rispetto è considerata un'unica infrazione, nei casi in cui si sovrapponga con quanto prescritto dal CGO7.

L'impegno a) si intende rispettato in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica o nei casi in cui si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione e si impieghino dispositivi per l'irrorazione in grado di limitare la deriva, fatta salva l'osservanza delle prescrizioni eventualmente presenti nell'etichetta dei prodotti.

b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita.

È vietata l'eliminazione della "fascia inerbita" presente, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione con le caratteristiche minime descritte più sopra.

Si riportano le definizioni del glossario relative al presente Norma, per pronto riscontro:

- **Ciglio di sponda:** il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- **Alveo inciso:** porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normale del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- **Sponda:** alveo di scorrimento non sommerso;
- **Argine:** rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque al fine di impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

In caso di alvei alluvionali caratterizzati da profilo longitudinale articolato per la presenza di superfici irregolari o caratterizzate da più ordini di terrazzi, l'intera ampiezza della vegetazione erbacea, arborea o arbustiva

presente in corrispondenza dei terrazzi posti a monte del ciglio di sponda contribuisce al raggiungimento della larghezza minima prevista della fascia inerbita.

Applicabilità degli impegni

Allo scopo di individuare gli elementi assoggettati agli impegni descritti per la Norma, si chiarisce che:

- l'impegno a) è applicato a tutti i corpi idrici;
- l'impegno b) è applicato ai corpi idrici individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM 131/2008 e nel D.M. 8/11/2010, n. 260.

N.B.: gli impegni a) e b) non si applicano agli elementi di seguito indicati e descritti, per i quali non sussiste il rischio di ruscellamento delle sostanze utilizzate a fini di fertilizzazione e dei prodotti fitosanitari:

- **Scoline e fossi collettori** (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
- **Adduttori d'acqua per l'irrigazione:** rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;
- **Pensili:** corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato e rende quindi impossibile il ruscellamento superficiale dai campi al corpo idrico;
- **Corpi idrici arginati:** provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato, che determinano una barriera tra il campo e l'acqua e impediscono il fenomeno del ruscellamento superficiale.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente ed alla riduzione del rischio di incendi.

Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico.

È fatto salvo in ogni caso il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Gli impianti arborei coltivati a fini produttivi o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore della Norma (1° gennaio 2012) e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

L'ampiezza della fascia inerbita di cui all'impegno b) della presente Norma potrà variare in funzione dello stato ecologico e/o chimico associati ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali, definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza comunicato dall'autorità competente al sistema Europeo WISE ai sensi del DM del MATTM del 17 luglio 2009 (*Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque*).

Le possibili classi di stato sono:

- stato ecologico: "ottimo/elevato", "buono", "sufficiente", "scarso/scadente" e "pessimo/cattivo";
- stato chimico: "buono", "non buono".

L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "ottimo/elevato" e lo stato chimico sia buono o non sia definito.

In tutti gli altri casi, si applica un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

I corpi idrici soggetti al vincolo di cui alla lettera b) sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM 131/2008 e nel D.M. 8/11/2010, n. 260 e sono quelli per i quali viene condotto – da parte dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPAV) – il monitoraggio dello stato delle acque superficiali. I corpi idrici sono quelli indicati dagli elaborati dei Piani di ALLEGATO A DGR n. 335

del 29 marzo 2023 pag. 33 di 87 34 Gestione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, per i tratti fluviali decorrenti in Veneto. L'ampiezza della fascia inerbita varia in funzione della combinazione dello stato ecologico e/o chimico monitorato, ai fini della ricognizione dello stato delle acque superficiali dall'Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPAV) per i tratti fluviali monitorati decorrenti in Veneto, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché di quanto indicato dalla Direttiva 2000/60/CE, riguardo alle categorie di pressione significative che sono alla base della tipizzazione dei corpi idrici superficiali. Tale ricognizione ambientale è la medesima che viene definita nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico dell'Autorità di Bacino delle Alpi Orientali e dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, e che viene comunicato al sistema Europeo WISE, Water Information System of Europe (<http://water.europa.eu/>), ai sensi del DM del MATTM del 17 luglio 2009 (Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque). Le possibili classi di stato sono: - stato ecologico: "ottimo/elevato", "buono", "sufficiente", "scarso/scadente" e "pessimo/cattivo", - stato chimico: "buono", "non buono".

L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico sia "buono" o non definito. **In tutti gli altri casi, si applica un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.**

Con provvedimento del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria DDR n. 79 del 16 marzo 2023 sono state aggiornate le indicazioni applicative riguardo l'impegno di costituzione/non eliminazione della fascia inerbita, in funzione della qualità dei corpi idrici superficiali monitorati.

L'informazione relativa all'ampiezza della fascia inerbita da realizzare/non eliminare, è assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l'effettiva controllabilità del requisito, ed è resa disponibile sulla specifica sezione del sito del Portale PIAVe, al seguente link:

<http://piave.veneto.it/web/utilita/cartografia>.

Qui di seguito di riassumono gli impegni applicabili:

Impegno a) Operazioni di fertilizzazione e di distribuzione di prodotti fitosanitari

È vietato applicare fertilizzanti di qualsiasi natura sulla fascia di rispetto, compresi gli effluenti zootecnici palabili o non palabili, e distribuire prodotti fitosanitari salvo i casi stabiliti nei provvedimenti delle Regioni e Province autonome.

Impegno b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita

Nel caso di fascia inerbita naturale o semi-naturale, nessuna lavorazione del terreno è ammessa.

Nel caso in cui sia già presente una copertura erbosa, sono escluse tutte le lavorazioni profonde o che prevedono il rovesciamento della zolla.

Sono ammesse le sole lavorazioni leggere connesse alla gestione dello sgrondo delle acque ed alla riduzione del rischio di incendi (come, ad esempio, erpicature con erpici a denti). In ogni caso non è ammessa la distruzione del cotico erboso.

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province Autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- parcelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 32;

- terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare ivi inclusi i prati avvicendati e le colture permanenti stabilmente inerbite;
- oliveti stabilmente inerbiti;
- superfici a prato permanente, come definite all'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115.

Elementi di verifica

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

Impegno a

- Rispetto del divieto di fertilizzazione e di distribuzione di prodotti fitosanitari nella porzione di terreno corrispondente alla “fascia di rispetto”;
- Rispetto del divieto di utilizzazione di effluenti zootecnici (ove applicabile) sulla porzione di terreno corrispondente alla “fascia di rispetto”.

Impegno b

- Presenza e ampiezza delle fasce inerbite lungo i corpi idrici, in corrispondenza dei terreni dell'azienda;
- Presenza di eventuali condizioni di deroga all'obbligo di costituire e mantenere la fascia inerbita.

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili ai terreni dell'azienda:

BCAA 4.1 presenza di segni di fertilizzazione sulla “fascia di rispetto”;

BCAA 4.2 presenza di segni di uso di effluenti zootecnici sulla “fascia di rispetto”;

BCAA 4.3 assenza della fascia inerbita nei casi previsti;

BCAA 4.4 fascia inerbita con segni di lavorazioni non consentite, oppure non conforme alle condizioni previste dalla Norma o dalle condizioni di deroga (ad es. di larghezza insufficiente), o una combinazione di questi elementi.

BCAA 4.5 presenza di segni di distribuzione di prodotti fitosanitari sulla “fascia di rispetto”;

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Parametri di violazione

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato:

- in proporzione al numero di parcelle che presentino una fascia inerbita assente o non conforme, indipendentemente dalla superficie delle particelle coinvolte, oppure in proporzione alla misura lineare della fascia inerbita assente o non conforme;
- alla presenza di segni d'uso di fertilizzanti o di effluenti zootecnici lungo i corsi d'acqua in corrispondenza delle fasce di rispetto;
- alla presenza di segni d'uso di prodotti fitosanitari lungo i corsi d'acqua in corrispondenza delle fasce di rispetto.

L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampia è la porzione del corpo idrico non protetto dalla fascia inerbita oppure la fascia di rispetto soggetta a fertilizzazione o trattamenti fitosanitari lungo i corsi d'acqua.

Livello basso

Al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- fascia inerbita non conforme per una parcella (BCAA4.4), oppure fascia inerbita assente o non conforme per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uguale a 100 m;
- presenza di segni d'uso di fertilizzanti o effluenti zootecnici in corrispondenza delle fasce di rispetto per una sola parcella (BCAA4.1 – 4.2), oppure fascia inerbita assente o non conforme per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uguale a 100 m;
- presenza di segni d'uso di prodotti fitosanitari in corrispondenza delle fasce di rispetto per una sola parcella (BCAA4.5), oppure fascia inerbita assente o non conforme per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uguale a 100 m.

Livello alto

Al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- fascia inerbita assente per una o più parcelle, oppure fascia inerbita assente o non conforme per una lunghezza superiore a 200 m;
- presenza di segni d'uso di fertilizzanti o effluenti zootecnici, oppure segni di presenza di trattamenti fitosanitari in corrispondenza delle fasce di rispetto per tre o più parcelle oppure per una lunghezza superiore a 200 m;
- fascia inerbita non conforme per tre o più parcelle.

Livello medio

In tutti gli altri casi.

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione al numero e tipo di impegni violati tra quelli applicabili.

Livello basso

Non previsto.

Livello medio

Fascia inerbita non conforme alle condizioni previste (elemento di verifica BCAA4.4).

Livello alto

Fascia inerbita assente o presenza di segni di fertilizzazione o uso di effluenti zootecnici sulla fascia tampone oppure segni di presenza di trattamenti fitosanitari (elementi di verifica BCAA4.1, BCAA4.2, BCAA4.3 o BCAA4.5).

Durata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione o al tempo necessario per riportare le condizioni in termini di conformità.

Livello basso

Non previsto.

Livello medio

Fascia inerbita non conforme alle condizioni previste (elemento di verifica BCAA4.4) o presenza di segni di fertilizzazione o uso di effluenti zootecnici oppure uso di prodotti fitosanitari sulla fascia di rispetto (elementi di verifica BCAA4.1 o BCAA4.2 oppure BCAA4.5) per livelli di portata bassa o media.

Livello alto

Fascia inerbita assente (elemento di verifica BCAA4.3) o qualsiasi altra infrazione con livello di portata alto.

Casi particolari

In caso di presenza di terreni in asservimento, l'azienda concedente acconsente all'utilizzo agronomico degli effluenti (spandimenti) da parte di altra azienda sui terreni concessi, che continuano a fare parte della consistenza territoriale del concedente. Pertanto, eventuali violazioni riscontrate sui terreni concessi, relativi all'impegno a), sono sempre a carico dell'azienda concedente.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Presenza di cumuli di effluente zootecnico palabile (letami e assimilati) nella fascia tampone dell'impegno a).

Impegni di ripristino

Non previsti.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

- assenza di fascia inerbita (impegno BCAA4.3) per tutte le parcelle aziendali soggette a controllo limitrofe ai corpi idrici oppure nel caso di assenza di fascia inerbita (impegno BCAA4.3) per una lunghezza superiore a 500 m;
- distribuzione o scarico di fertilizzanti ed effluenti zootecnici a ridosso dei corsi d'acqua in tale quantità o concentrazione da causare un diretto inquinamento per il deflusso del materiale nel corso d'acqua stesso. Particolare gravità assumono in questo senso le distribuzioni di effluenti non palabili (liquami) eseguite in condizioni tali da escludere l'effetto ammendante e fertilizzante (terreni fradici, innevati o ghiacciati) del materiale distribuito o scaricato;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

**III TEMA PRINCIPALE: Suolo
(protezione e qualità)**

BCAA 5 – Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza

Ambito di applicazione

Le superfici di cui ai seguenti punti:

- per l’impegno di cui alla lettera a): seminativi come definiti nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell’articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115. Sono escluse le superfici investite con prati avvicendati o impegnate con colture che permangono per l’intera annata agraria;
- per l’impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell’articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115. Sono escluse le superfici investite con prati permanenti o avvicendati. Sono, inoltre, escluse le superfici impegnate con colture erbacee che permangono almeno per tutto il periodo di 60 giorni consecutivi di obbligo.

Descrizione della Norma e degli impegni

Al fine di ridurre al minimo la perdita di suolo e l’impoverimento dello stesso a causa dell’erosione, in presenza di terreni a seminativo con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, si applica il seguente impegno:

a) La realizzazione, ove praticabile, di solchi acquai temporanei, per cui l’acqua piovana raccolta, anche a monte dell’appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. In alternativa, è prescritta la lavorazione secondo le curve di livello (ad esempio, contour tillage o girapoggio), unitamente al divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

Al fine di prevenire il rischio di erosione su tutto il territorio, in presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di protezioni artificiali (ad es. serre, tunnel), si applica il seguente impegno:

b) Il divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. Es. fresatura) a seguito dell’aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell’intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio.

Ai fini della presente norma, si intende per “sistemazioni idraulico-agrarie”, l’insieme delle opere e degli interventi tecnici stabili che mirano ad assicurare la regimazione delle acque presenti in eccesso nei terreni agrari.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l’applicazione delle pratiche e sistemazioni di cui alla presente Norma, l’obbligo è da ritenersi rispettato.

A norma dell’articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023 e di quanto previsto dalla DGR n. 335/2023, vigono gli impegni di seguito descritti:

- in relazione all’impegno a), su terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie:
 - o la realizzazione di solchi acquai temporanei. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell’appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. In alternativa, le lavorazioni del terreno devono essere realizzate secondo le curve di livello (contour tillage, girapoggio). Nel caso dell’elevata acclività o dell’assenza di una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l’acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell’erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima

pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori;

- Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- in relazione all'impegno b), al fine di prevenire il rischio di erosione sul territorio regionale, in presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di protezioni artificiali, è individuato l'intervallo temporale in cui collocare il periodo di 60 giorni consecutivi di obbligo dal 1° dicembre al 31 gennaio, in concomitanza con il divieto continuativo invernale di spandimento degli effluenti di allevamento previsto dalla DGR n. 813/2021.

Deroghe

Impegno b), è possibile la deroga ai fini della preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine e per i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

Elementi di verifica

Gli elementi di verifica sono considerati in relazione all'applicabilità degli **impegni** facenti capo alla BCAA5:

- in relazione all'impegno a):

BCAA5.1: esecuzione dei solchi acquai temporanei e/o delle fasce inerbite in terreni declivi a seminativo al fine di contenere o eliminare i fenomeni erosivi (per i seminativi);

BCAA5.2: divieto di effettuare livellamenti non autorizzati del terreno agricolo (per i seminativi);

- in relazione all'impegno b):

BCAA5.3 - rispetto del divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, quando previsto e nel periodo indicato (per tutte le superfici agricole).

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- per le superfici a seminativo:

BCAA5.1: assenza di solchi acquai temporanei o di fasce inerbite su terreni declivi (pendenza media superiore al 10%);

BCAA5.2: presenza di livellamenti non autorizzati;

- per tutte le superfici:

BCAA 5.3: mancato rispetto del divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, quando previsto e nel periodo di vietato indicato (per tutte le superfici agricole).

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

La mancata realizzazione dei solchi acquai temporanei in **assenza di fenomeni erosivi** rappresenta una violazione priva di conseguenze significative ai fini degli obiettivi della Norma.

Parametri di violazione

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

N.B.: Saranno considerate infrazioni con effetti **extra - aziendali** le infrazioni che generino fenomeni erosivi che interessino anche terreni adiacenti all'azienda.

Livello basso

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale **e**
- superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari.

Livello alto

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, **oppure**
- superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari, **oppure**
- siano riscontrati effetti extra-aziendali.

Livello medio

In tutti gli altri casi.

Portata BCAA 5	Dimensione inadempienza (ha)		
	0 ha ≤ S ≤ 2 ha	2 ha < S ≤ 3 ha	S > 3 ha oppure Effetti extra-aziendali
Incidenza dell'inadempienza (%)			
0% ≤ S/SAU ≤ 20 %	Bassa	Media	Alta
20% ≤ S/SAU ≤ 30 %	Media	Media	Alta
S/SAU > 30 %	Alta	Alta	Alta

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla rilevanza delle inadempienze riscontrate rispetto agli obiettivi della Norma stessa.

Livello basso

Non previsto;

Livello medio

riscontro dell'infrazione BCAA5.1 o BCAA5.3 per livelli di portata bassi o medi;

Livello alto

riscontro dell'infrazione BCAA5.1 o BCAA5.3 per livelli di portata alti.

Durata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Livello basso

riscontro di infrazioni per livelli bassi di portata;

Livello medio

riscontro di infrazioni per livelli medi di portata;

Livello alto

riscontro di infrazioni per livelli alti di portata.

Casi particolari

L'infrazione BCAA5.2 all'impegno a) è considerata infrazione intenzionale per ogni superficie.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui:

- sia commessa l'infrazione BCAA5.2 all'impegno a) per i seminativi;
- l'estensione complessiva delle infrazioni BCAA5.1 e BCAA5.3 sia pari o superiore a 8 ettari di superficie su cui è applicabile la Norma o all'80% della SAU aziendale.

BCAA 6 – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili

Ambito di applicazione

Le superfici di cui ai seguenti punti:

- superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115,
- colture permanenti (frutteti e vigneti), come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (b) del regolamento (UE) 2021/2115.

Descrizione della Norma e degli impegni

Al fine della protezione dei suoli nei periodi più sensibili, per evitare o limitare fenomeni di lisciviazione, erosione e riduzione del contenuto in sostanza organica, la norma prevede di assicurare la copertura vegetale dei terreni agricoli, privi di protezioni artificiali (ad esempio serre, tunnel).

Al fine di assicurare che i terreni oggetto della Norma abbiano una copertura vegetale nel periodo più sensibile, i beneficiari hanno l'obbligo di mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche:

1. mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
2. lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nel periodo di cui al punto 1, fatta salva l'esecuzione delle fasce tagliafuoco.

Per inerbimento spontaneo si intende l'assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale del terreno agricolo per il periodo definito. In funzione dell'andamento climatico ordinario, il grado di copertura vegetale di cui alla presente Norma può presentarsi anche non continuo e non omogeneo.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale del terreno o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023, vigono gli impegni di seguito descritti per tutti i terreni oggetto della Norma:

- assicurare la copertura vegetale per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio,
oppure in alternativa
- lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio.

Deroghe

Sono ammesse le seguenti deroghe al rispetto dell'intervallo minimo di copertura.

1. I casi di "forza maggiore" e "circostanze eccezionali" ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116, ricorrono ad esempio, nei seguenti casi:

- a) casi di condizioni climatiche anomale, dichiarate dalle Autorità competenti, che impediscano la possibilità di semina e/o lavorazioni del terreno;
- b) presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (valgono le condizioni descritte nella BCAA 3);

2. La deroga al rispetto dell'intervallo minimo di copertura ricorre, altresì, nei seguenti casi:

- a) per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi che prevedano la necessità di mantenere il terreno nudo all'interno del periodo di impegno. Tale necessità deve essere certificata dall'Ente competente a livello territoriale;

- b) nel caso di semina di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
- c) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario. La funzionalità deve essere certificata dal progetto di esecuzione del progetto di miglioramento, approvato dall'autorità competente;
- d) a partire dal 1° marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, secondo quanto stabilito dalle Regioni e Province autonome. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno di detta annata agraria;
- e) nel caso di colture sommerse, come il riso. Nelle camere di risaia l'erosione, infatti, è molto limitata dagli argini rilevati, la pendenza del terreno è nulla, le limitatissime quantità di terra e sostanza organica che dovessero comunque passare dalle "aperture" degli argini, sono recuperate dall'agricoltore durante la manutenzione dei canali adacquatori e colatori e re-inserite nella camera di risaia. Inoltre, l'interramento dei residui in autunno (invece di lasciarli in superficie), in condizioni del terreno adeguate alle lavorazioni, ne accelera la degradazione, riducendo la metano-genesi nella successiva campagna con la risaia sommersa. I residui colturali rappresentano, infatti, l'unica fonte di carbonio per il suolo in risicoltura e sono, pertanto, da valorizzare con operazioni di interramento nelle migliori condizioni pedologiche.

Elementi di verifica

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

BCAA6.1 presenza della copertura vegetale minima del suolo nel periodo previsto o, in alternativa, mantenimento in campo dei residui della coltura precedente.

Per tutti gli impegni è verificato il rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate.

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

BCAA6.1 assenza della copertura del suolo, o assenza dei residui della coltura precedente per una durata minima nel periodo stabilito, o per i periodi stabiliti dalle condizioni di deroga.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Parametri di violazione

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle parcelle catastali) che presentino infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate.

Livello basso

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale **e**
- superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari.

Livello alto

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, oppure
- superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari.

Livello medio

In tutti gli altri casi.

Portata BCAA 6	Dimensione inadempienza (ha)		
	0 ha ≤ S ≤ 2 ha	2 ha < S ≤ 3 ha	S > 3 ha
Incidenza dell'inadempienza (%)			
0% ≤ S/SAU ≤ 20 %	Bassa	Media	Alta
20% ≤ S/SAU ≤ 30 %	Media	Media	Alta
S/SAU > 30 %	Alta	Alta	Alta

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla rilevanza delle inadempienze riscontrate rispetto agli obiettivi della Norma stessa.

Livello basso

Non previsto.

Livello medio

Riscontro dell'infrazione BCAA6.1 per livelli di portata bassi o medi;

Livello alto

Riscontro dell'infrazione BCAA6.1 per livelli di portata alti.

Durata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Livello basso

Riscontro di infrazioni per livelli bassi di portata.

Livello medio

Riscontro di infrazione per livelli medi di portata.

Livello alto

Riscontro di infrazioni per livelli alti di portata.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui l'estensione complessiva delle infrazioni sia pari o superiore a 8 ettari di superficie su cui è applicabile la Norma o all'80% della SAU aziendale.

BCAA 7 – Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse

Ambito di applicazione

La presente BCAA si applica nel 2023 solo ai beneficiari che richiedono a premio regimi ecologici (Ecoschemi) di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, rispetto ai quali la norma in questione risulta pertinente, come stabilito nel Piano Strategico della PAC.

Superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, in pieno campo e senza protezioni.

Sono esenti da qualsiasi obbligo le aziende:

- a. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
- b. i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;
- c. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- d. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- e. relativamente alle superfici certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848 e a quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI).

Descrizione della Norma e degli impegni

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023, vigono gli impegni di seguito descritti per tutti i terreni oggetto della Norma:

- Sui terreni a seminativo su cui si applica la Norma è obbligatorio assicurare una rotazione che consista in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella.
- Tale obbligo non si applica nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo.
- Il cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro, in quanto di medesimo genere botanico.
- Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo e che assicurino una permanenza in campo minima della coltura secondaria di almeno 90 giorni.

Elementi di verifica

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

- un cambio di coltura, come sopra definito, almeno una volta all'anno a livello di parcella;

oppure in alternativa

- verifica della coltivazione di colture secondarie portate a completamento del ciclo produttivo e caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, che assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni.

Per quanto riguarda le parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come definite nel Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del PSN PAC 2023-2027 per il Veneto, una data coltura può essere ripetuta per tre anni consecutivi se è garantita almeno una delle seguenti condizioni:

- che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo;

oppure in alternativa

- cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale. Dopo 3 anni, tutte le parcelle di seminativi devono essere state sottoposte a rotazione della coltura principale.

Per tutti gli impegni è verificato il rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate.

Determinazione dell'infrazione.

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

BCAA7.1 assenza di un cambio di coltura, almeno una volta all'anno, che sarà effettuata nel biennio 2023 – 2024 **o in alternativa** assenza di coltivazione di colture secondarie portate a completamento del ciclo produttivo e caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, che assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni.

BCAA7.2 **Per le sole parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane**, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e come definite nel Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del PSN PAC 2023-2027 per il Veneto:

- assenza di cambio di coltura per tre anni consecutivi senza che sia garantita almeno una delle seguenti condizioni:
- che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo;

oppure in alternativa

- cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale. Dopo 3 anni, tutte le parcelle di seminativi devono essere state sottoposte a rotazione della coltura principale.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Parametri di violazione

N.B. Norma ad applicazione biennale

Data la caratteristica di questa Norma, il cui rispetto è previsto sul biennio, e il fatto che il 2023 è l'anno 1 di applicazione della Norma, le informazioni ottenute dai controlli saranno registrate per essere poi confrontate con i dati, dichiarativi e rilevati, della campagna 2024, per arrivare alla definizione dell'esito.

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle parcelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate.

Livello basso

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale **e**
- superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari.

Livello alto

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, oppure
- superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari.

Livello medio

In tutti gli altri casi.

Portata BCAA 7	Dimensione inadempienza (ha)		
	0 ha ≤ S ≤ 2 ha	2 ha < S ≤ 3 ha	S > 3 ha
Incidenza dell'inadempienza (%)			
0% ≤ S/SAU ≤ 20 %	Bassa	Media	Alta
20% ≤ S/SAU ≤ 30 %	Media	Media	Alta
S/SAU > 30 %	Alta	Alta	Alta

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla rilevanza delle inadempienze riscontrate rispetto agli obiettivi della Norma stessa.

Livello basso

Non previsto.

Livello medio

Riscontro dell'infrazione BCAA7.1 o BCAA7.2 per livelli di portata bassi o medi;

Livello alto

Riscontro dell'infrazione BCAA7.1 o BCAA7.2 per livelli di portata alti

Durata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Livello basso

Riscontro di infrazioni per livelli bassi di portata.

Livello medio

Riscontro di infrazione per livelli medi di portata.

Livello alto

Riscontro di infrazioni per livelli alti di portata.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 dall'10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui l'estensione complessiva delle infrazioni sia pari o superiore a 8 ettari di superficie su cui è applicabile la Norma o all'80% della SAU aziendale.

CGO 3 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b). Articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4.

Recepimento

- LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1bis, 5 e 5bis.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, n. 184, relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014, n. 184, “Abrogazione del D.M. 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell’elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) sul sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 27 luglio 2018 “Designazione di 35 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 61 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Veneto” - G.U. n. 190 del 17 agosto 2018.

Integrazione regionale

- DPGR 18 maggio 2005, n. 241, che approva all’Allegato C le Zone di Protezione Speciale (ZPS), in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20 marzo 2003, Causa C-378/01, sulla base della ricognizione e della revisione dei dati nell’ambito del progetto di cui alla DGR 30 dicembre 2003, n. 4360; la medesima DGR approva all’Allegato G le schede ZPS compilate nei formulari standard Natura 2000 (BUR n.56 del 7 giugno 2005);
- DGR 30 dicembre 2005, n. 4441 che approva il primo stralcio del programma per la realizzazione della cartografia degli habitat della Rete Natura 2000 e delle relative specifiche tecniche. Il medesimo provvedimento approva, inoltre, la Convenzione di collaborazione tra la Regione del Veneto e il CINSIA – Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali (BUR n. 13 del 7 febbraio 2006);
- DGR 18 aprile 2006, n. 1180, che approva all’Allegato C l’aggiornamento della banca dati Natura 2000, per quanto riguarda l’elenco delle ZPS, nonché all’Allegato G le schede ZPS compilate nei formulari standard Natura 2000 (BUR n. 45 del 16 maggio 2006);
- LR 5 gennaio 2007, n. 1 (BUR n. 4 del 9 gennaio 2007) che approva il Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012;
- DGR 27 febbraio 2007, n. 441 che integra, con una nuova definizione dei perimetri delle ZPS in precedenza individuate, le aree della Laguna di Venezia e del Delta del Po, in attuazione della direttiva 79/409/CEE e secondo i criteri esplicitati dal Ministero per l’Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare nella citata nota prot. n. DPN/5D/2006/33855 in data 21 dicembre 2006 (BUR n. 30 del 27/03/2007);
- DGR 11 dicembre 2007, n. 4059 che aggiorna la banca dati Rete ecologica europea Natura 2000, integra all’Allegato C, E e G la DGR 18 aprile 2007, n. 1180, istituendo nuove Zone di Protezione Speciale e

- apportando modifiche ai siti esistenti, in ottemperanza degli obblighi derivanti dall'applicazione della Direttiva 79/409/CEE (BUR n. 3 dell'8 gennaio 2008);
- DGR 06 maggio 2008, n. 1125 che approva la cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti in Provincia di Belluno in formato file shape, (Allegato A), strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 48 del 10/06/2008);
 - DGR 30 dicembre 2008, n. 4240 che approva l'elenco dei siti contenuti nell'Allegato A, in relazione ai quali è stato affidato incarico con DGR 2702/06 e DGR 1627/08 per la redazione della cartografia degli habitat e habitat di specie; e la cartografia degli habitat e degli habitat di specie contenuta nell'Allegato B, in formato file shape, strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 9 del 27/01/2009);
 - DGR 22 settembre 2009, n. 2816 che approva l'elenco dei siti contenuti nell'Allegato A, in relazione ai quali è stato affidato incarico con DGR 2702/06 e DGR 2992/08 per la redazione della cartografia degli habitat e habitat di specie; e la cartografia degli habitat e degli habitat di specie contenuta nell'Allegato B, in formato file shape, strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 86 del 20/10/2009);
 - LR 6 luglio 2012, n. 24 (BUR n. 55 del 13 luglio 2012) recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (Legge regionale europea 2012);
 - DGR 30 dicembre 2013, n. 2874 "Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213 e Rete ecologica europea Natura 2000", che approva l'aggiornamento dei nuovi formulari standard relativi alla ZPS IT3220013 e al SIC IT3220040 e l'aggiornamento della cartografia degli habitat nell'area studio del Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213, secondo le specifiche tecniche della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. PNM-2012-0001641 del 25 gennaio 2012;
 - DGR 24 giugno 2014, n. 1083 "Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213, Progetto LIFE + Colli Berici Natura 2000- 08/NAT/IT/000362 e Rete ecologica europea Natura 2000", che approva l'aggiornamento dei nuovi formulari standard relativi alla ZPS IT3220013 e SIC IT3220040, secondo le specifiche tecniche della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. PNM-2012-0001641 del 25 gennaio 2012 e successiva richiesta di precisazioni della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. 0002323/PNM del 06 febbraio 2014. Inoltre, viene approvato l'aggiornamento del nuovo formulario standard relativo al SIC IT3220037 e l'inclusione in tale SIC di una superficie di ha 138,04 ubicata in Comune di Orgiano (VI);
 - DGR 05 agosto 2014 n. 1456 che istituisce il Piano delle attività di Pianificazione e Gestione forestale per l'anno 2014 art. 35, comma 2, lr n. 52/78, così come modificato dall'art. 5, comma 1, lr n.9/2008. Dgr 66/Cr del 10/06/2014;
 - DGR 18 novembre 2014, n. 2135 che approva la modifica nell'attribuzione e classificazione di due poligoni adiacenti, con codice identificativo ID 196 e ID 291, relativi la cartografia degli habitat del sito Natura 2000 SIC/ZPS IT3250003 "Penisola del Cavallino: biotopi litoranei" di cui alla D.G.R. 2875/2013;
 - DGR 27 novembre 2014, n. 2200 che approva il database della cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto a supporto della valutazione di incidenza (Dpr n. 357/1997 art. 5 e 6 e successive modificazioni);
 - DGR 28 aprile 2015, n. 683 che approva il documento "Prioritised Action Framework - Paf" per le aree nella Rete Natura 2000 relativamente al periodo di programmazione comunitaria 2014/2020;
 - DGR 27 maggio 2016, n. 786 che approva le Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 (Articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE);

- DGR 13 giugno 2017 n. 893 che approva la modifica della cartografia dei siti Rete Natura 2000 SIC IT3230017 “Monte Pelmo – Mondeval – Formin”, SIC IT3240004 “Montello”, ZPS IT3240026 “Prai di castello di Godego” approvata con D.G.R. n. 4240 del 30 dicembre 2008, secondo le specifiche tecniche definite con D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007 e la modifica della cartografia degli habitat del sito di Rete Natura SIC-ZPS IT3260017 “Colli Euganei, Monte Lozzo, Monte Ricco”, approvata con D.G.R. n. 3873 del 13/12/2005 e D.G.R. n. 1180 del 18/04/2006;
- DGR 16 agosto 2017 n. 1331 che approva le modifiche ed integrazioni alle Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 (Articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE);
- DGR 24 ottobre 2017 n. 1709 che approva la riformulazione degli articoli delle Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 (Articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE);
- DGR 5 gennaio 2018, n. 7 che adotta il Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale – DGR n. 1456/2014 e DGR n. 1400/2017;
- DGR 26 marzo 2018, n. 390, ad oggetto: Progetto LIFE + SILLIFE 14/NAT/IT/000809 “L’Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.) come strumento di pianificazione per una corretta governance dell’ecosistema Sile” e Rete ecologica europea Natura 2000. Approvazione dell’aggiornamento dei formulari standard relativi a ZPS IT3240011, ZPS IT3240019, SIC IT3240028, SIC IT3240031 e della cartografia degli habitat coinvolti nell’area studio del Progetto, secondo le specifiche tecniche definite con D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007. Aggiunta di due nuove aree all’interno dei siti SIC IT3240031 e ZPS IT3240019 denominate Susanna e San Michele Vecchio;
- DGR 9 aprile 2019, n. 442, che approva le Linee Guida per la realizzazione di lavori di manutenzione e sistemazione da effettuarsi negli ambiti della fascia costiera del delta del Po e dell’aggiornamento della cartografia degli habitat del Sito ZPS IT3270023 “Delta del Po” e del Sito ZSC IT3270017 “Delta del Po: tratto terminale e delta veneto”.
- DGR 30 aprile 2019, n. 546, che approva la modifica della cartografia degli habitat dei siti Rete Natura 2000 SIC IT3240005 “Perdonanze e corso del Monticano e ZPS IT3240026 “Prai di Castello di Godego”, approvata con D.G.R. n. 4240 del 30 dicembre 2008, secondo le specifiche tecniche definite con D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007, per riscontrate incongruità in Comune di Vittorio Veneto (TV) e in Comune di Riese Pio X, nell’ambito dei poligoni individuati;
- DGR 17 dicembre 2019, n. 1909, che approva la modifica della cartografia degli habitat dei siti di Rete Natura 2000 ZSC IT3250033 “Laguna di Caorle – Foce del Tagliamento” e ZPS IT3250040 “Foce del Tagliamento”. D.G.R. n. 1066/2007 e D.G.R. n. 4240/2008;
- DGR 17 dicembre 2019, n. 1910, che approva la modifica della cartografia degli habitat del sito Rete Natura 2000 ZPS IT3240024 “Dorsale prealpina tra Valdobbadiene e Serravalle” in Comune di Revine Lago (TV). D.G.R. n. 1066/2007 e D.G.R. n. 4240/2008;
- DGR 9 luglio 2020, n. 929 “Individuazione del Comune di Venezia quale Ente Gestore, per il territorio di propria competenza, dei siti Rete Natura 2000. Rete ecologica europea Natura 2000. Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
- DGR 9 luglio 2020, n. 930, che approva la modifica della cartografia degli habitat del sito Rete Natura 2000 ZPS IT3270023 “Delta del Po” nei Comuni di Adria (RO) e Porto Tolle (RO). D.G.R. n. 1066/2007 e D.G.R. n. 4240/2008.
- DGR 24 novembre 2020, n. 1636 “Individuazione del Parco Delta del Po, quale Ente Gestore dei siti della Rete ecologica europea Natura 2000 per i territori di competenza. Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE”;

- DGR 26 gennaio 2021, n. 82 che approva il documento "Prioritised Action Framework - PAF" per le aree nella Rete Natura 2000 dell'Unione europea relativamente al Quadro Finanziario Pluriennale e alla programmazione comunitaria 2021-2027;
- DGR 15 giugno 2021, n. 769 "Rete ecologica europea Natura 2000. Modifica della cartografia degli habitat dei siti Rete Natura 2000: ZSC/ZPS IT3260018 "Grave e zone umide della Brenta" in Comune di Fontaniva (PD), ZSC IT3230080 "Val Talagona, Gruppo del Monte Cridola, Monte Duranno" e ZPS IT3230089 "Dolomiti del Cadore e del Comelico" in Comune di Domegge di Cadore (BL), ZPS IT3230087 "Versante sud delle Dolomiti Feltrine" in Comune di Feltre (BL); ZSC IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto" e ZPS IT3270023 "Delta del Po" nel Comune di Porto Viro (RO). D.G.R. n. 1066/2007, D.G.R. n. 4240/2008, D.G.R. n. 2819/2009 e D.G.R. n. 442/2019".
- DGR 13 settembre 2022, n. 1126 "Rete ecologica europea Natura 2000. Modifica della cartografia degli habitat dei siti Rete Natura 2000: ZPS IT3240026 "Prair di Castello di Godego" in Comune di Riese Pio X (TV) e ZSC IT3240002 "Colli Asolani" in Comune di Asolo (TV), nell'ambito dei poligoni individuati. D.G.R. n. 1066/2007, D.G.R. n. 4240/2008, D.G.R. n. 893/2017, D.G.R. n. 546/2019 e D.G.R. n. 925/2019.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023 si applicano all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lettere k), p), q), r), s), t), e 2 lett. b) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 medesimo decreto relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".

Al di fuori delle ZPS, l'eliminazione degli alberi isolati, degli alberi in filare e delle siepi, che non siano già tutelati dalla BCAA 8, può essere effettuata solo se autorizzata dalle autorità competenti, ove tale autorizzazione sia prevista.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni seguenti:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

1. superfici di cui alle lettere q) e r) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera p) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera r) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
4. superfici di cui alla lettera t) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 8. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale

autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 8, in particolare:

- elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
- siepi di larghezza superiore a venti metri.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Criterio quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni di natura agronomica elencati più sopra o sia stata rilevata l'eliminazione di uno o più degli elementi del paesaggio senza la prevista autorizzazione.

N.B.: le violazioni relative all'impegno 5 non sono prese in considerazione ai fini della determinazione di violazioni a carico della BCAA 8 per evitare la duplicazione degli effetti dell'infrazione.

Infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti

Non applicabile per questo Criterio.

Parametri di violazione

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

Livello basso

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale in ZPS e
- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra non sia superiore a 2 ettari.

Livello alto

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore al 30% della SAU aziendale in ZPS,
- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore a 3 ettari,
- superficie sulla quale è stata riscontrata un'infrazione all'impegno 2 superiore al 20% della SAU aziendale in ZPS o superiore ad 1 ettaro;
- siano riscontrate infrazioni con effetti extra-aziendali.

Livello medio

In tutti i casi non contemplati nei livelli basso e alto.

Gravità

Il livello di questo indice è calcolato in base al numero degli impegni di natura agronomica per i quali siano rilevate infrazioni.

Livello basso

Violazione ad un impegno tra 1, 3 e 4;

Livello medio

Violazione a due impegni tra 1, 3 e 4;

Livello alto

Violazione ai tre impegni 1, 3 e 4 oppure all'impegno 2.

Durata

L'indice di durata viene stabilito normalmente a livello medio. Esso, tuttavia, assume un livello alto quando siano presenti infrazioni che abbiano un livello alto di portata.

Casi particolari

Infrazioni all'impegno 5

Nel caso di infrazioni all'impegno 5, vale a dire in caso di distruzione degli habitat degli uccelli selvatici rappresentati da siepi, alberi isolati o in filari, effettuata senza l'espressa autorizzazione delle autorità competenti, gli indici di verifica assumeranno il livello alto di portata, gravità e durata.

N.B.: nel caso di presenza di infrazioni a diversi impegni, con definizione di diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Le infrazioni all'impegno 5 sono considerate gravi.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

- presenza di infrazioni agli impegni di natura agronomica di cui ai punti da 1 a 4 degli Elementi di verifica, per il 100% della superficie aziendale compresa in ZPS;
- nel caso di distruzione volontaria di habitat di specie animali protette ricadenti in ZPS;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 4 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Recepimento

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, n. 184, relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di
- conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/18 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale [notificata con il numero C(2018) 8528] (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/17 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina [notificata con il numero C(2018) 8527] (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/22 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea [notificata con il numero C(2018) 8534] (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019).

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all’articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115, ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Descrizione degli impegni

A norma dell’articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023 si applicano le pertinenti disposizioni di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all’art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Si riportano, di seguito, le Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) suddivise per Regione biogeografica Continentale e Alpina.

REGIONE BIOGEOGRAFICA CONTINENTALE

MISURE GENERALI
Art. 119 - Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue
1 L'utilizzo agronomico dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue di cui all'articolo 127 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è vietato.
Art. 120 - Irrorazione area di fitofarmaci
1 La deroga al divieto di irrorazione aerea di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2012 non è ammessa.
Art. 129 - Rimboschimenti e sottopiantagioni
1 Negli imboschimenti, rimboschimenti e sottopiantagioni è fatto obbligo di:
a) utilizzare materiale di moltiplicazione autoctono di provenienza locale ottenuto in coerenza con la disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 386 del 2003, della deliberazione della Giunta regionale n. 3263 del 2004 e del decreto legislativo n. 214 del 2005 e specie ecologicamente coerenti con la vegetazione potenziale.
b) adottare tecniche colturali orientate a favorire i processi di rinaturalizzazione.
Art. 136 - Alberi monumentali
1 La Regione promuove la tutela e la salvaguardia degli alberi, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale così come previsto all'art. 7, Legge n. 10 del 14 gennaio 2013.
HABITAT
Art. 154 - Pascolo
10 Non è ammessa la pratica del debbio, ad esclusione dei casi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione. È sempre ammessa la triturazione e lo spaglio dei residui vegetali.
Art. 157 - Trasformazione a terreni sottoposti a periodica lavorazione e mutamento permanente di destinazione
1 È vietato il mutamento permanente di destinazione e la trasformazione a terreno sottoposto a periodica lavorazione:
a) nell'habitat prioritario 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda fioritura di orchidee);
b) nelle aree, ricadenti nei seguenti habitat, che specifici studi scientifici o provvedimenti dovessero indicare come particolarmente pregevoli sotto il profilo floristico o vegetazionale: i. 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia); ii. 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae);
c) nelle aree dei seguenti habitat che la carta dei tipi di pascolo indica come gestite a prato:
i. 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia);
ii. 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae);
iii. 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae).
Art. 158 - Limiti all'esercizio del pascolo e allo stazionamento del bestiame
2 Lo stazionamento notturno delle greggi di ovicaprini nell'habitat 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae) è vietato.
3 Il pascolo deve essere controllato e regolamentato, con carichi adeguati, ed evitando il passaggio ripetuto che possa causare estese e profonde interruzioni della copertura erbosa nelle aree gestite a pascolo dei seguenti habitat:

a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia).
b) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae).
c) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae).
d) 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion.
4 Negli habitat di cui al comma precedente, lettere a) e b) i luoghi di stazionamento notturno delle greggi ovicaprine devono essere preventivamente individuati preferibilmente nelle superfici caratterizzate da vegetazione ruderale o dei luoghi calpestati, già consuetudinariamente utilizzate per tale pratica.
Art. 159 - Transito di mezzi meccanici
1 Il transito di mezzi meccanici è vietato in presenza di suolo scarsamente portante negli habitat:
a) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae);
b) 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megafornie idrofile.
c) 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion.
Art. 163 - Tutela integrale
1 Nei casi di seguito elencati è fatto obbligo di istituire e rispettare un regime di tutela integrale che non ammetta alcuna attività, fatte salve quelle dettate dalle misure di conservazione del presente provvedimento:
a) habitat 6110 *Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alyso-Sedion albi;
Art. 183 - 7210* Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i> e 7230 Torbiere basse alcaline
2 Divieto di realizzare attività di rimboschimento, nell'habitat e nelle aree circostanti entro un raggio di 30 metri.
Art. 186 - 3130 Acque stagnanti da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea uniflora</i> e/o degli <i>Isoëto-Nanojuncetea</i> e 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>
4 Nell'habitat 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition costituiscono obblighi:
a) nel caso in cui sia necessario operare su lame d'alpeggio che ospitano questo habitat, va evitato l'intervento sull'intera superficie della zona umida, interessandone solo una parte e, solo dopo la ricolonizzazione da parte della vegetazione della porzione manomessa, si può operare sulla restante parte. In alternativa, va prevista la messa a dimora di piante tipiche dell'habitat a lavori ultimati;
Art. 197 - 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i>, 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri p.p</i> e <i>Bidention p.p.</i>
4 Divieto di stazionamento di greggi ovicaprine.
Art. 198 - 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i>
1 Le seguenti attività sono vietate:
c) pascolo entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri;
e) l'uso agronomico degli effluenti di allevamento, compresi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri;
Art. 213 - Ambito di conservazione per <i>Gladiolus palustris</i> (zone umide). Tali ambiti di conservazione si identificano con gli habitat 6410, 6210 e 62A0, date le peculiari caratteristiche ecologiche che li contraddistinguono.
1 Lo stazionamento delle greggi ovicaprine è vietato.
2 L'uso agronomico di fertilizzanti, di liquami e di acque reflue è vietato.

Art. 214 - Ambito di conservazione per <i>Himantoglossum adriaticum</i>. Tali ambiti di conservazione si identificano con gli habitat 6410 e 6210, date le peculiari caratteristiche ecologiche che li contraddistinguono.
1 L'uso agronomico di erbicidi, fertilizzanti, liquami e acque reflue è vietato.
Art. 218 - Ambito di conservazione per <i>Gladiolus palustris</i>
1 Definire una regolare frequenza di sfalci al fine della conservazione della specie, secondo i principi validi per la conservazione dell'habitat 6410.
2 Nelle aree gestite a prato, sfalcio successivo alla fioritura della specie.
3 Valgono le misure di conservazione per i seguenti habitat:
a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupende fioriture di orchidee);
c) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae).
Art. 219 - Ambito di conservazione per <i>Himantoglossum adriaticum</i>
1 Valgono le misure previste per i seguenti habitat, con particolare riferimento all'obbligo di gestione estensiva del prato e del pascolo:
a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupende fioriture di orchidee);
3 Conservazione dell'habitat di crescita con divieto di lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica erbosa.

REGIONE BIOGEOGRAFICA ALPINA

MISURE GENERALI
Art. 109 - Discariche, rifiuti e fanghi
2. L'utilizzo agronomico dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue di cui all'articolo 127 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è vietato.
Art. 111 - Irrorazione aerea di fitofarmaci
1. La deroga al divieto di irrorazione aerea di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2012 non è ammessa.
Art. 117 - Rimboschimenti e sottopiantagioni
1. Negli imboschimenti, rimboschimenti e sottopiantagioni è fatto obbligo di:
a) utilizzare materiale di moltiplicazione autoctono di provenienza locale ottenuto in coerenza con la disciplina di cui al decreto legislativo n. 386 del 2003, della deliberazione della Giunta regionale n. 3263 del 15 ottobre 2004 e del decreto legislativo n. 214 del 2005 e specie ecologicamente coerenti con la vegetazione potenziale;
b) adottare tecniche colturali orientate a favorire i processi di rinaturalizzazione.
HABITAT
Art. 128 - 91D0 * Torbiere boschive
5. Il transito dei mezzi meccanici è vietato, fatti salvi quelli necessari all'applicazione delle misure di conservazione.
7. L'uso agronomico degli effluenti di allevamento, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri, è vietato.
Art. 135 - 91D0 * Torbiere boschive
3. Il carico del pascolo non deve in ogni caso superare i 0,4 UBA per ettaro
Art. 147 - Pascolo

10. Non è ammessa la pratica del debbio, ad esclusione dei casi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione. È sempre ammessa la triturazione e lo spaglio dei residui vegetali.

Art. 150 - Trasformazione a terreni sottoposti a periodica lavorazione e mutamento permanente di destinazione

1. È vietato il mutamento permanente di destinazione e la trasformazione a terreno sottoposto a periodica lavorazione:

a) nell'habitat prioritario 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda fioritura di orchidee).

b) nelle aree, ricadenti nei seguenti habitat, che specifici studi scientifici o provvedimenti dovessero indicare come particolarmente pregevoli sotto il profilo floristico o vegetazionale:

iii) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia);

iv) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale);

v) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae);

c) nelle aree dei seguenti habitat che la carta dei tipi di pascolo indica come gestite a prato:

i) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia);

ii) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale);

iii) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae);

iv) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae).

Art. 151 - Limiti all'esercizio del pascolo

2. Lo stazionamento notturno delle greggi ovicaprine nell'habitat 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae) è vietato.

3. Il pascolo deve essere controllato e regolamentato, con carichi adeguati, ed evitando il passaggio ripetuto che possa causare estese e profonde interruzioni della copertura erbosa nelle aree gestite a pascolo, secondo la carta di cui all'art. 146, dei seguenti habitat:

a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia);

b) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale);

c) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae);

d) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae).

4. Negli habitat di cui al comma precedente, lettere a), b), c), i luoghi di stazionamento notturno delle greggi ovicaprine devono essere preventivamente individuati preferibilmente nelle superfici caratterizzate da vegetazione ruderale o dei luoghi calpestati, già consuetudinariamente utilizzate per tale pratica.

Art. 152 - Transitio di mezzi meccanici

1. Il transitio di mezzi meccanici è vietato in presenza di suolo scarsamente portante negli habitat:

a) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae);

b) 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megafornie idrofile.

Art. 157 - Tutela integrale

1. Nei casi di seguito elencati è fatto obbligo di istituire e rispettare un regime di tutela integrale che non ammetta alcuna attività, fatte salve quelle dettate dalle misure di conservazione del presente provvedimento:

a) aree ricadenti nell'habitat 4080 Boscaglie subartiche di <i>Salix</i> spp. che specifici studi scientifici o provvedimenti dovessero indicare come particolarmente pregevoli sotto il profilo floristico o vegetazionale;
b) habitat 6110 * Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell' <i>Alyso-Sedion</i> albi;
Art. 179 - Accumulo di ramaglie
1. L'accumulo volontario di ramaglie e di qualsiasi altra biomassa organica all'interno delle zone umide è vietato.
Art. 180 - Realizzazione e manutenzione delle pozze d'alpeggio, captazioni e derivazioni
1. Le pozze d'alpeggio devono essere realizzate evitando il solo utilizzo di materiali impermeabilizzanti non naturali o ricoprendoli con uno strato di terra argillosa o qualora non disponibile, di terriccio vegetale, opportunamente fissato in modo che possa essere stabile nel tempo.
2. Gli interventi di manutenzione delle pozze d'alpeggio sono permessi nel periodo compreso tra il 30 agosto e il 31 dicembre. Il materiale di risulta deve essere conservato, per almeno un anno, in prossimità della pozza.
Art. 183 - 7110 * Torbiere alte attive, 7140 Torbiere di transizione ed instabili, 7150 Depressioni su substrati torbosi del <i>Rhynchosporion</i>, 7210 * Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i> e 7230 Torbiere basse alcaline
Le seguenti attività 1. sono vietate:
a) il dissodamento o qualsiasi intervento atto ad alterare il suolo, la cotica erbosa e la composizione floristica dell'habitat fatti salvi gli interventi di riqualificazione stessa dell'habitat;
b) il rimboschimento, nell'habitat e nelle aree circostanti, entro un raggio di 30 metri;
c) l'accesso con mezzi meccanici fatto salve le esigenze di gestione e/o riqualificazione dell'habitat;
f) l'uso agronomico degli effluenti di allevamento, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri;
2. Oltre ai divieti di cui al comma 1, nell'habitat 7110 * Torbiere alte attive è vietata l'attività agricola e pastorale.
Art. 184 - 7220 * Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (<i>Cratoneurion</i>)
1. Le seguenti attività sono vietate:
c) l'uso agronomico degli effluenti di allevamento, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri;
Art. 186 - 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea uniflorae</i> e/o degli <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>, 3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di <i>Chara</i> spp., 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i> e 3160 Laghi e stagni distrofici naturali
4. Nell'habitat 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i> valgono i seguenti criteri obbligatori di gestione:
a) nel caso in cui sia necessario operare su lame d'alpeggio che ospitano questo habitat, va evitato l'intervento sull'intera superficie della zona umida, interessandone solo una parte e, solo dopo la ricolonizzazione da parte della vegetazione della porzione manomessa, si può operare sulla restante parte. In alternativa, va prevista la messa a dimora di piante tipiche dell'habitat, e di sicura provenienza locale, a lavori ultimati;
Art. 195 - 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i>, 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i> e 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri</i> p.p. e <i>Bidention</i> p.p.
4. Divieto di stazionamento di greggi ovicaprine. Negli habitat 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3230

Art. 196 - 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculus fluitantis</i> e <i>Callitriche-Batrachion</i>
1. Le seguenti attività sono vietate:
c) stazionamento del bestiame entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri;
e) l'uso agronomico degli effluenti di allevamento, compresi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri;
Art. 197 - 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i>, 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i> e 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodium rubri</i> p.p. e <i>Bidention</i> p.p.
1. La permanenza e il transito di animali al pascolo e di greggi ovicaprine transumanti deve essere ridotta al minimo indispensabile per i passaggi obbligati lungo i percorsi pastorali e, se necessario, per evitare conseguenze negative sul grado di conservazione dell'habitat, interdetta o regolamentata.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni di natura agronomica seguenti:

Terreni compresi nei SIC/ZSC.

1. superfici di cui alle lettere q) e r) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera p) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera r) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
4. superfici di cui alla lettera t) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Criterio quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni di natura agronomica elencati più sopra.

Infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti

Non applicabile per questo Criterio.

Parametri di violazione

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

Livello basso

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale in SIC/ZSC e
- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra non sia superiore a 2 ettari.

Livello alto

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore al 30% della SAU aziendale in SIC/ZSC, oppure
- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore a 3 ettari, oppure
- superficie sulla quale è stata riscontrata un'infrazione all'impegno 2 superiore al 20% della SAU aziendale in SIC/ZSC o superiore ad 1 ettaro;
- siano riscontrate infrazioni con effetti extra-aziendali.

Livello medio

In tutti i casi non contemplati nei livelli basso e alto.

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in base al numero degli impegni di natura agronomica per i quali siano rilevate infrazioni.

Livello basso

Violazione ad un impegno tra 1, 3 e 4;

Livello medio

Violazione a due impegni tra 1, 3 e 4;

Livello alto

Violazione ai tre impegni 1, 3 e 4 oppure all'impegno 2.

Durata

Il parametro di durata viene stabilito normalmente a livello medio. Esso, tuttavia, assume un livello alto quando siano presenti infrazioni che abbiano un livello alto di portata.

Casi Particolari

Nel caso di infrazioni rilevate rispetto alle Misure di conservazione definite secondo le disposizioni regionali approvate per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), i parametri di valutazione delle non conformità assumeranno valore medio, salvo diversa determinazione degli Organismi Pagatori competenti.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questo Criterio.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

- presenza di infrazioni agli impegni di natura agronomica di cui ai punti da 1 a 4 degli Elementi di verifica, per il 100% della superficie aziendale compresa in SIC/ZSC;
- nel caso di distruzione volontaria di habitat comunitari protetti ricadenti in SIC/ZSC;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

BCAA 8

A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi.

B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.

C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.

Ambito di applicazione

L'impegno A. si applica alle superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115.

Gli impegni B. e C. si applicano a tutte le superfici, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

L'impegno A della presente BCAA si applica nel 2023 solo ai beneficiari che richiedono a premio regimi ecologici (Ecoschemi) di cui all'art. 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all'art. 70 del regolamento (UE) 2021/2115, rispetto ai quali la norma in questione risulti pertinente, come stabilito nel Piano Strategico della PAC.

In caso di applicazione della deroga, essa si applica esclusivamente ai terreni lasciati a riposo e non ad altri elementi non produttivi.

Descrizione della Norma e degli impegni

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023, vigono gli impegni di seguito descritti:

- A.** La destinazione di una percentuale minima di almeno il 4% della superficie agricola aziendale a seminativo, come definita nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, a superfici ed elementi non produttivi, tra i quali i terreni a riposo, le fasce tampone e le fasce inerbite (BCAA 4 e BCAA 5), nonché le superfici con elementi non produttivi permanenti di cui alla successiva lettera B).
- B.** L'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi, boschetti, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale).
- C.** Il divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto b) nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.

Per l'applicazione degli impegni descritti valgono le seguenti indicazioni specifiche:

- Per gli **elementi lineari** è stabilita una lunghezza minima di 25 metri.

Impegno A

- Per "fascia inerbita" (ai sensi della BCAA 4) si intende una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, inclusa la vegetazione ripariale, di larghezza pari ad almeno 5 metri, se non diversamente stabilito, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, individuati e monitorati ai sensi del d.lgs. 152/2006, del DM 131/2008 e del DM 260/2010, e che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti.

- Per “fascia inerbita” (ai sensi della BCAA 5) si intende una fascia inerbita spontaneamente ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, realizzata sui seminativi oltre il 10% di pendenza media.
- Per “terreno lasciato a riposo” si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi.

Impegni A (elementi non produttivi) e B (elementi caratteristici del paesaggio)

- Per “fossati o canali artificiali” si intendono fossi lungo i campi, compresi i corsi d’acqua per irrigazione o drenaggio, di larghezza massima di 10 metri. Non sono inclusi i canali con pareti in cemento.
- Per “margini dei campi” si intendono i bordi dei campi di larghezza compresa tra 2 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola.
- Per “siepi” si intendono delle strutture vegetali lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi, nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.
- Per “filare” si intende una formazione ad andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzata dalla ripetizione di elementi arborei/arbustivi in successione o alternati.
- Per “alberi isolati” sono da intendersi gli esemplari arborei con chioma del diametro minimo di 4 metri.
- Per “alberi monumentali” sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.
- Per “sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche” si intendono le strutture ed i relativi reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l’ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Gli elementi delle sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.
- Per “boschetto” si intendono gruppi di alberi presenti all’interno dei seminativi o limitrofi ad essi, di superficie massima di 3.000 mq.
- Per “stagni” si intendono i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 mq. In considerazione del fatto che il livello dell’acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l’area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.
- Per “muretti” si intendono muretti in pietra tradizionale di altezza compresa tra 0,3 e 5 metri; larghezza compresa tra 0,5 e 5 metri; lunghezza minima di 25 metri.
- Per “terrazzamenti” si intendono terrazzamenti di altezza minima di 0,5 metri.

Impegno C (divieto di potatura in periodo vietato)

- Per “potatura” degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla presente norma, si intende l’insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, ecc.), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l’ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole.

Deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (impegni **B** e **C**).
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l’intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità (impegno **B**).

3. Interventi colturali ciclici di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo ovvero arbustive, comprendenti anche i diradamenti, taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze (impegno **B**).
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc. ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo) (impegno **B**).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta (impegno **B**).

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto.

Elementi di verifica

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

Impegno A

- Il rispetto della quota minima di superficie a seminativo destinata a superfici o elementi non produttivi;

Impegno B

- Il mantenimento degli ECP presenti sui terreni aziendali;

Impegno C

- Il rispetto del divieto di potatura di siepi e alberi in filare nel periodo tra il 15 marzo e il 15 agosto.

Determinazione dell'infrazione.

Si ha infrazione alla presente Norma quando sia stata individuata una qualsiasi infrazione agli impegni stabiliti ed applicabili all'azienda.

L'impegno A si ritiene non rispettato qualora sia rilevato che il beneficiario:

- aver destinato meno del 4% della superficie a seminativo a superfici ed elementi non produttivi, tra i quali i terreni a riposo, le fasce tampone e le fasce inerbite (BCAA 4 e BCAA 5), nonché le superfici con elementi non produttivi permanenti quali gli stagni, i boschetti, le fasce alberate e gli alberi isolati, le siepi e i filari, i muretti a secco, i terrazzamenti, le sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, i fossati o canali artificiali, i margini dei campi, gli alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali);

L'impegno B ritiene non rispettato qualora sia accertata:

- l'eliminazione di uno o più elementi caratteristici del paesaggio presenti sui terreni aziendali, quali: stagni, boschetti, fasce alberate e gli alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi;
- l'eliminazione degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, oppure tutelati da legislazione regionale e nazionale.

L'impegno C si ritiene non rispettato qualora sia accertato il mancato rispetto del:

- divieto di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio, di cui all'impegno B) nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Parametri di violazione

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle parcelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate.

Livello basso

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale **e**
- superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari.

Livello alto

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, oppure
- superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari.

Livello medio

In tutti gli altri casi.

Portata BCAA 8	Dimensione inadempienza (ha)		
	0 ha ≤ S ≤ 2 ha	2 ha < S ≤ 3 ha	S > 3 ha
Incidenza dell'inadempienza (%)			
0% ≤ S/SAU ≤ 20 %	Bassa	Media	Alta
20% ≤ S/SAU ≤ 30 %	Media	Media	Alta
S/SAU > 30 %	Alta	Alta	Alta

Gravità

Livello basso

Violazione del solo impegno A per **insufficiente** quota di superfici ed elementi non produttivi (inferiore al 4%);

Livello alto

- Violazione del solo impegno A per quota di superfici ed elementi non produttivi assente (0%);
- Violazione del solo impegno B per eliminazione di un albero monumentale;
- Violazione a più di un impegno di questa Norma applicabile all'azienda;

Livello medio

In tutti gli altri casi.

Durata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Livello basso

non previsto;

Livello alto

infrazione con parametri alti di portata e gravità:

Livello medio

In tutti gli altri casi.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate infrazioni **gravi** le infrazioni all'impegno **B** per eliminazione degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, oppure tutelati da legislazione regionale e nazionale.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui l'estensione complessiva delle infrazioni sia pari o superiore a 8 ettari di superficie su cui è applicabile la Norma o all'80% della SAU aziendale.

BCAA 9 – Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000

Ambito di applicazione

Le superfici a prato permanente (PP), come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115, ricadenti nei siti Natura 2000 di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, esclusi gli habitat di interesse comunitario di cui ai cod. 6 e 7 - formazioni erbose naturali e seminaturali, torbiere, paludi basse - dell'allegato 1 della direttiva 92/43/CEE, tutelati da specifiche misure di conservazione.

Descrizione della Norma e degli impegni

All'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, la norma prevede:

- a) il divieto di conversione ad altri usi della superficie a prato permanente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione dei siti stessi;
- b) il divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o comprometta la copertura erbosa. Sono consentite le lavorazioni leggere connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Per essere conforme alla Norma, il beneficiario che voglia operare la conversione dei PP ad altri usi all'interno delle zone Natura 2000, o l'effettuazione di interventi di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o comprometta la copertura erbosa, deve richiedere l'autorizzazione come per le altre superfici a PP (vedi BCAA 1) e l'intervento deve **essere autorizzato dall'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento.**

Elementi di verifica

Al fine del controllo del rispetto degli impegni previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

- il rispetto, da parte del beneficiario, del divieto di conversione ad altri usi di parte o tutte le superfici a PP senza autorizzazione dell'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento;
- il rispetto, da parte del beneficiario, del divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa senza autorizzazione dell'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento.

Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Criterio quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni elencati più sopra.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Parametri di violazione

Portata

Il livello dei parametri è calcolato in relazione al tipo e all'estensione delle infrazioni. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

Livello basso

Non previsto

Livello medio

Effettuazione di lavorazioni non ammesse, di superfici di PP, inferiori o uguali al 20% della SAU o inferiori o uguali a 1 ettaro senza autorizzazione dell'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento.

Livello alto

Conversione ad altri usi di superfici di PP, inferiori o uguali al 20% della SAU o inferiori o uguali a 1 ettaro senza autorizzazione dell'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento.

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in base al numero degli impegni di natura agronomica per i quali siano rilevate infrazioni.

Livello basso/medio

Non previsto

Livello alto

Non conformità riscontrate, in parte o per tutte le superfici, inferiori o uguali al 20% della SAU o inferiori o uguali a 1 ettaro.

Durata

Il parametro di durata viene stabilito normalmente a livello medio. Esso, tuttavia, assume un livello alto quando siano presenti infrazioni che abbiano un livello alto di portata.

Livello basso/medio

Non previsto

Livello alto

Infrazione con livelli alti di portata e gravità

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate infrazioni **gravi** i casi di conversione ad altri usi di superfici di PP nelle zone Natura 2000 non autorizzate.

Impegni di ripristino

A seguito delle verifiche, nei casi di infrazioni, il beneficiario sarà tenuto a ripristinare la superficie di PP o le condizioni preesistenti sulla superficie oggetto di infrazione nelle modalità e nei modi indicati dell'Autorità di Gestione dell'Area stessa, a cui saranno comunicate le non conformità accertate.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui ci sia:

- conversione di PP o effettuazione di lavorazioni non ammesse senza autorizzazione dell'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento di superfici di PP superiori al 20% della SAU o superiori a 1 ettaro;
- nel caso di mancato ripristino delle superfici a PP convertite senza autorizzazione entro i tempi stabiliti;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

ZONA (SETTORE) 2 Salute pubblica, salute degli animali e delle piante
--

CGO 5 – Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20

Sicurezza alimentare - Riferimenti regolamentari

- Articolo, 14 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b, d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (nella rubrica 'SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI', punto 1. intitolato 'Stoccaggio', prima e ultima frase, e punto 2. intitolato 'Distribuzione', terza frase), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18;
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Regolamento Delegato (UE) 2019/2090 della Commissione del 19 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate.

Recepimento e applicazione nazionale

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);
- Atto Repertorio n. 50/CSR del 5 maggio 2021, intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti";
- D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336." (G.U. 28 aprile 2006, n. 98);
- D.P.R. 23 aprile 2011 n. 290 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L.59/1997) (GU 18 luglio 2001, n. 165, S.O.);
- D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti";
- Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

Integrazione regionale

- Accordo Rep. Atti 59/CSR del 29 aprile 2010, recepito con Decreto del Dirigente dell'Unità di Progetto sanità animale e igiene alimentare n. 158 del 31 agosto 2010;
- DGR n. 513 del 3 aprile 2012 - Disposizioni per la disciplina della vendita diretta del latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale" (Sostituzione deliberazione n. 2950 dell'11 ottobre 2005);
- DGR 13 dicembre 2005, n. 3905 - "Regolamento (CE) 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi. Linee guida d'applicazione regionale" (BUR n. 2 del 6 gennaio 2006);
- Nota Dirigente del Servizio Sanità Animale e delle Produzioni Zootecniche prot. n. 289.236-50.00.13-60 del 10 maggio 2006 "Linee guida per la registrazione degli operatori e database secondo il Regolamento (CE) 183/2005";
- DGR 3 marzo 2016, n. 211 - "Piano regionale di eradicazione della tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina, della brucellosi ovcaprina; piano di controllo della paratubercolosi e della diarrea virale bovina (BVD); finanziamento del piano di controllo della rinotracheite bovina infettiva: 2016-2020;
- Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 24.05.2007, n. 292 "Controlli ufficiali in materia di alimenti destinati al consumo umano e mangimi, nonché classificazione

degli stabilimenti di produzione di alimenti in base alla valutazione del rischio: programmazione e istruzioni operative”;

- DGR n. 1915 del 27 novembre 2017 Piano regionale integrato dei controlli in materia di sicurezza alimentare, prodotti fitosanitari, sanità pubblica veterinaria. Recepimento dell'Intesa sancita in CSR il 10 novembre 2016 sul documento "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004", presa d'atto della programmazione dei controlli per l'anno 2017 ed individuazione degli obiettivi da raggiungere da parte delle Aziende ULSS. Aggiornamento Punto di contatto regionale per il "Piano Nazionale Integrato (PNI) 2015-2018”;
- DGR del 31 marzo 2020 n. 394 - Aggiornamento delle procedure di notifica e registrazione ai sensi del regolamento CE n. 852/2004 ed introduzione della comunicazione ai sensi del D.Lgs. n 29/2017. Modifica alla D.G.R. n.3710 del 20 novembre 2007;
- DGR dell'1 settembre 2020 n. 1248 - “Progetto “Piccole Produzioni Locali – PPL venete”: riordino della disciplina regionale relativa al progetto. Modifica della DGR n. 2162/2017.

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

Descrizione degli impegni ed elementi di verifica

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023 si applicano a livello di azienda agricola gli impegni a cui fa riferimento la normativa di recepimento e che sono elencati nel Documento di lavoro della Commissione DS/2006/16 denominato “Working Document – guidance document of the commission services on the hygiene provisions relevant for cross compliance”.

I beneficiari devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro **settore di attività**, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Qui di seguito si elencano, per ogni settore di produzione aziendale, i requisiti previsti e la responsabilità del controllo, salvo accordi regionali differenti.

<u>Descrizione requisiti</u>	<u>Responsabilità del controllo</u>	
1 – Produzioni animali – Impegni a carico dell'azienda		
1.a curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;	SSVV (OP)	
1.b prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;	SSVV (OP)	
1.c assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;	SSVV (OP)	
1.d tenere opportuna registrazione, nei casi previsti, o conservare la documentazione di:		
i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;	SSVV (OP)	
ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;	SSVV (OP)	
iii. i risultati di ogni analisi, rapporto o controllo effettuati sugli animali o sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana, ivi comprese le denunce delle mortalità in allevamento;	SSVV (OP)	
1.e immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;	SSVV (OP)	
1.f immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.	SSVV (OP)	
1.g procedure di tracciabilità per la produzione primaria: disponibilità, idoneità.	SSVV (OP)	
1.h attivazione delle procedure di ritiro, nei casi previsti, degli alimenti e mangimi prodotti o utilizzati in azienda e di informazione delle autorità competenti.	SSVV (OP)	
1.i attivazione delle misure correttive atte a risolvere i problemi individuati nel corso di controlli precedenti.	SSVV (OP)	
1.j correttezza delle dichiarazioni sul modello 4 in relazione alla provenienza e destinazione degli animali	SSVV (OP)	

<u>Descrizione requisiti</u>	<u>Responsabilità del controllo</u>	
2 – Produzioni vegetali – Impegni a carico dell'azienda		
2.a modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, fitofarmaci, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali		OP

<u>Descrizione requisiti</u>	<u>Responsabilità del controllo</u>	
2 – Produzioni vegetali – Impegni a carico dell'azienda		
separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio delle derrate prodotte, tempistiche di utilizzazione o smaltimento, ecc.);		
2.b presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni relative ai risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;		
i. presenza del registro o della documentazione relativa alle analisi effettuate;		OP
ii. aggiornamento del registro o completezza della documentazione relativa alle analisi effettuate;		OP
2.c conservazione in azienda di un registro dei trattamenti effettuati per gli ultimi tre anni, ed in particolare:		
i. presenza del registro dell'anno in corso;		OP
ii. aggiornamento del registro dell'anno in corso. L'aggiornamento dovrà essere fatto entro 30 (trenta) giorni dal trattamento;		OP
iii. per ogni coltura dovranno essere registrate le fasi fenologiche/agronomiche principali della coltura (semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta);		OP
iv. il registro dovrà essere conservato per gli ultimi tre anni e dovrà essere disponibile per ogni verifica;		OP

Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria.

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo di raccolta e comunque entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

Valgono i seguenti casi particolari:

- nel caso in cui l'utilizzatore e/o l'acquirente dei prodotti fitosanitari non sia il titolare dell'azienda, il registro potrà essere compilato da persona diversa. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare;
- nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base del modulo rilasciato per ogni singolo trattamento dal contoterzista. In alternativa, il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato;
- nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci (trattamenti effettuati con personale e mezzi delle cooperative) il registro dei trattamenti (unico per tutti gli associati) potrà essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci;
- il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.

<u>Descrizione requisiti</u>	<u>Responsabilità del controllo</u>	
3 – Produzione di latte – Impegni a carico dell’azienda		
3.a. rispetto delle condizioni di salute degli animali in produzione: animali in buona salute, esenti da malattie, per i quali siano rispettati gli eventuali tempi di sospensione dalla produzione previsti dalla norma	SSVV (OP)	
3.b. certificazione come allevamento esente da brucellosi e tubercolosi;	SSVV (OP)	
3.c. rispetto dei requisiti minimi delle strutture e degli impianti, al fine del raggiungimento dei livelli attesi di igiene e sicurezza alimentare:		
i. caratteristiche costruttive e posizionamento nell’azienda degli impianti e locali di mungitura, stoccaggio e refrigerazione del latte;	SSVV (OP)	
ii. protezione dagli agenti patogeni dei locali di stoccaggio del latte;	SSVV (OP)	
iii. utilizzo di strumenti, impianti e locali, facilmente lavabili e disinfettabili;	SSVV (OP)	
3.d. rispetto delle condizioni di igiene nelle operazioni mungitura e trasporto del latte e, in caso di non conformità del latte, rispetto delle procedure per la comunicazione alle autorità competenti e per il ritiro del latte non conforme;	SSVV (OP)	
3.e. corretta e completa identificazione, documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione;		OP (SSVV)
3.f. presenza e completezza del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (<u>per le sole aziende che producono latte fresco</u>);		OP (SSVV)

Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto 3.f deve contenere le seguenti informazioni:

Parte Generale

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

Per la produzione di latte, il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del prodotto.

Il Manuale e la documentazione devono comunque essere sempre presenti e reperibili in azienda, anche in copia.

<u>Descrizione requisiti</u>	<u>Responsabilità del controllo</u>	
4 – Produzione di uova – Impegni a carico dell'azienda		
4.a. rispetto delle condizioni di igiene e buona conservazione delle uova. In particolare: le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;	SSVV (OP)	

<u>Descrizione requisiti</u>	<u>Responsabilità del controllo</u>	
5 – Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda		
5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività e acquistare i mangimi solo da operatori registrati ai sensi del Reg. CE 183/2005;	SSVV (OP)	
5.b. modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio dei foraggi o dei mangimi, tempistiche, ecc.);		OP (SSVV)
5.c. tenere una registrazione completa e aggiornata, ove previsto, o conservare la documentazione relativa a:		
i. analisi e controlli effettuati sui foraggi e mangimi dagli Enti preposti o dalla stessa azienda;	SSVV (OP)	
ii. eventuale uso di semente geneticamente modificata (OGM);	SSVV (OP)	
iii. presenza del registro o della documentazione relativa alle movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi.		OP (SSVV)
iv. aggiornamento del registro o completezza della documentazione relativa alle movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi.		OP (SSVV)

N.B.:

- l'iscrizione dell'operatore ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, è requisito obbligatorio per l'attività di produzione primaria di colture potenzialmente destinabili al consumo animale, in modo da garantire che l'acquisto dei mangimi venga effettuato solo da operatori registrati ai sensi del Reg. CE 183/2005.
- per alcuni dei controlli da effettuare per determinare il rispetto dei requisiti del presente Criterio, data la loro natura estremamente specializzata, si terranno in considerazione prevalentemente gli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari, salvo accordi regionali differenti.

- per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione il fatto che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Criteri. In particolare, gli impegni:
 - *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma* – viene controllato anche per il CGO 6;
 - *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma* – viene controllato nell'ambito del CGO 7;
 - *assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali* – viene controllato anche nell'ambito del CGO 6.

Occorre inoltre sottolineare che:

- le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende con produzioni vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente Criterio, ancorché interessino anche le operazioni di controllo per il CGO 7.

In conseguenza di quanto sopra indicato, per il presente CGO si terranno in considerazione i soli requisiti non controllati già per altri Criteri e Norme.

Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Criterio quando non sia stato rispettato uno dei requisiti elencati.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Riguardano gli impegni amministrativi delle aziende produttrici di **latte fresco**.

La sola infrazione ai requisiti applicabili alle aziende produttrici di latte rappresentata dalla mancanza o incompletezza della parte generale del Manuale aziendale si configura come un'infrazione senza conseguenze o con conseguenze insignificanti.

Modalità di rilevazione:

Risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari o dagli Organismi pagatori.

Parametri di violazione

N.B.: Effetti extra – aziendali

Le seguenti infrazioni si considerano con effetti extra-aziendali:

- immissione in commercio di prodotti vegetali per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari;
- immissione in commercio di prodotti di origine animale per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di sospensione dei farmaci veterinari;
- contaminazione da sostanze pericolose di prodotti vegetali/mangimi/alimenti per animali destinati all'immissione in commercio.

Produzioni animali

Portata

in presenza di infrazione, il parametro è normalmente stabilito a livello medio. Assume un livello alto nei casi in cui l'infrazione abbia effetti extra – aziendali.

Gravità

il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni aziendali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

classi di violazione:

livello basso: non previsto;

livello medio: modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, delle sostanze chimiche, degli alimenti medicati, degli alimenti destinati agli animali, non idonee ad evitare ogni contaminazione (elementi di verifica 1.a, 1.b);

livello alto: infrazioni relative agli elementi di verifica 1.a, 1.b, dovuti ad insufficienze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.).

Durata

in presenza di infrazione, l'incidenza del parametro di durata viene stabilita a livello medio, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale, nel qual caso il parametro assume livello alto.

Produzioni vegetali, compresi i foraggi e componenti vegetali di mangimi

Portata

in presenza di infrazione, il parametro è normalmente stabilito a livello medio. Assume un livello alto nei casi in cui l'infrazione abbia effetti extra – aziendali.

Gravità

il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni aziendali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

classi di violazione:

- *livello basso: incompletezza della documentazione o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (elementi di verifica 2.b. ii o 2.c.ii o 2.c.iii);*
- *livello medio: modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, non idonee ad assicurare l'assenza di ogni contaminazione (elemento di verifica 2.a) **oppure** assenza di una delle registrazioni previste (elementi di verifica 2.b.i o 2.c.i) compresa l'assenza delle registrazioni relative ai due anni precedenti all'anno di campagna (2.c.iv);*
- *livello alto: infrazioni relative all'elemento di verifica 2.a, dovute ad insufficienze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.), **oppure** assenza di entrambe le registrazioni previste e di ogni documentazione equivalente (elementi di verifica 2.b.1 e 2.c.1).*

Durata

in presenza di infrazione, l'incidenza del parametro di durata viene stabilita a livello medio, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale, nel qual caso il parametro assume livello alto.

Produzione di latte

Le aziende che producono latte subiscono un duplice controllo: in quanto tali ed in quanto aziende zootecniche.

Qui di seguito si evidenziano gli elementi di dimensionamento dei parametri nei casi di infrazione agli impegni relativi alla produzione del latte.

Per quanto riguarda gli impegni relativi all'attività zootecnica si rimanda al punto specifico, descritto più sopra. Per quanto attiene agli elementi di verifica specifici 3.a, b, c e d, data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dagli Enti preposti. La valutazione delle infrazioni a tali elementi di verifica è evidenziata più avanti.

Per quanto attiene al **requisito 3.e** "identificazione, documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione", si terranno in considerazione i controlli effettuati durante le visite aziendali.

N.B.: il controllo è finalizzato alla verifica di tracciabilità del latte prodotto e commercializzato dall'azienda. La documentazione presente in azienda dovrà essere sufficiente ad identificare l'acquirente/collettore del latte.

Portata, Gravità e Durata

in caso d'infrazione dovuta a negligenza, gli indici sono fissati a livello medio.

Produzione di latte fresco (elemento di verifica 3.f)

Portata

in presenza di infrazione, il parametro è normalmente stabilito a livello medio. Assume valore basso per le infrazioni relative alla mancanza o incompletezza della **parte generale** del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte.

Gravità

il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza del Manuale aziendale ed alla regolarità e completezza della documentazione per la rintracciabilità del latte.

parametri di valutazione:

1. *presenza e completezza del Manuale aziendale;*
2. *presenza e completezza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita;*
3. *aggiornamento del registro dei movimenti del latte in uscita e correttezza delle registrazioni.*

classi di violazione:

- basso: rilevamento dell'infrazione al parametro 1;
- medio: rilevamento dell'infrazione al parametro 3;
- alto: rilevamento dell'infrazione al parametro 2.

Durata

in presenza di infrazione, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, tranne in totale assenza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita, in qual caso assume un livello alto. Assume valore basso per le infrazioni relative alla mancanza o incompletezza della **parte generale** del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte.

Produzione di uova

In caso di infrazione all'elemento di verifica 4.a, il livello di portata, gravità e durata assumerà livello medio.

Produzione di mangimi o alimenti per animali

Le aziende che producono mangimi o alimenti per animali subiscono un duplice controllo: in quanto tali ed in quanto aziende che producono vegetali.

Qui di seguito si evidenziano gli elementi di dimensionamento dei parametri nei casi di infrazione agli impegni relativi alla produzione dei mangimi o alimenti per animali, per i controlli di competenza degli OP:

- per quanto indicato al punto 5.c.iii sarà verificata la corretta registrazione delle movimentazioni in entrata e uscita dei Foraggi e dei Mangimi su apposito Registro.

Per corretta registrazione si intende l'indicazione della data della movimentazione (entrata o uscita di foraggi, mangimi o componenti dei mangimi), tipo di prodotto, quantità, provenienza e destinazione del prodotto.

Per quanto riguarda gli impegni relativi all'attività di produzione vegetale si rimanda al punto specifico, descritto più sopra.

Portata

in presenza di infrazione, il parametro è normalmente stabilito a livello medio. Assume un livello alto nei casi in cui l'infrazione abbia effetti extra – aziendali.

Gravità

il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni agli impegni aziendali relativi alla produzione di mangimi ed alimenti per animali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

classi di violazione:

- livello basso: incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (elemento di verifica 5.c.iv);
- livello medio: modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, non idonee ad evitare ogni contaminazione dei mangimi o alimenti per animali (elemento di verifica 5.b);
- livello alto: infrazioni relative all'elemento di verifica 5.b, dovuto ad insufficienze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.), **oppure** assenza delle registrazioni previste (elemento di verifica 5.c.iii).

Durata

in presenza di infrazione, l'incidenza del parametro di durata viene stabilita a livello medio, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale relative alla possibile contaminazione dei mangimi o alimenti per animali, nel qual caso il parametro assume livello alto.

Livello dei parametri di portata, gravità e durata di alcuni specifici controlli eseguiti dai SSVV o svolti dall'Organismo Pagatore

In caso di infrazioni rilevate dai SSVV nel corso delle proprie attività istituzionali, oppure dall'Organismo Pagatore in base ad accordi validi a livello regionale, il livello dei parametri assumerà i valori sotto riportati.

Produzioni animali

1. Impegno 1.c – Uso non corretto degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari: Portata, Gravità e Durata a livello alto;
2. Impegno 1.d – Mancato rispetto degli obblighi di registrazione, ivi compresa la corretta tenuta del registro dei trattamenti farmacologici: Portata, Gravità e Durata a livello medio;
3. Impegno 1.e – Mancata separazione tra alimenti destinati agli animali e prodotti chimici o altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale: portata, gravità e durata di livello medio;
4. Impegno 1.f – Mancato rispetto delle condizioni di stoccaggio e manipolazione di alimenti medicati: Portata, Gravità e Durata a livello medio;
5. Impegno 1.g – indisponibilità o non idoneità delle procedure di tracciabilità per la produzione primaria:

Portata, Gravità e Durata a livello medio;

6. Impegno 1.h – mancata attivazione delle procedure di ritiro, nei casi previsti, degli alimenti e mangimi prodotti o utilizzati in azienda e di informazione delle autorità competenti: Portata, Gravità e Durata a livello medio;
7. Impegno 1.i – mancata attivazione delle misure correttive atte a risolvere i problemi individuati nel corso di controlli precedenti: Portata, Gravità e Durata a livello medio;
8. Impegno 1.j – rilevazione di false dichiarazioni sul modello 4 in relazione alla provenienza e destinazione degli animali: Portata, Gravità e Durata a livello alto;
9. Infrazione dovuta al riscontro di utilizzo non autorizzato di prodotti veterinari (ad es. trattamenti cortisonici non autorizzati): Portata, Gravità e Durata a livello alto.

Produzione di latte

10. Impegno 3.a – Mancato rispetto dei tempi di sospensione dalla produzione, ove applicabili: Portata, Gravità e Durata a livello alto;
11. Impegno 3.b – Produzione e commercializzazione di latte in assenza di certificazione di esenzione da zoonosi: Portata, Gravità e Durata a livello alto;
12. Impegni 3.c oppure 3.d – Mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento e nelle operazioni di mungitura e trasporto del latte: Portata, Gravità e Durata a livello alto.

Produzione di uova

13. Impegno 4.a – Mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento: Portata, Gravità e Durata a livello medio.

Produzione di mangimi o alimenti per animali

14. Impegno 5.a – Assenza della registrazione all'autorità regionale competente o introduzione di mangimi provenienti da operatori non registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005: Portata, Gravità e Durata a livello alto per le aziende con attività zootecnica e medio per le altre aziende;
15. Impegni 5.c.iii – Assenza del registro **e di ogni documentazione** relativa alle movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi: Portata, Gravità e Durata a livello alto
16. Impegni 5.c.i, 5.c.ii, 5.c.iv – Mancato rispetto degli obblighi di registrazione: Portata, Gravità e Durata a livello medio.

N.B.:

- l'infrazione a due o più impegni a cui sia attribuito un valore medio dei parametri di violazione porta all'applicazione di una infrazione complessiva con Portata, Gravità e Durata a livello alto;
- la base normativa per l'applicazione degli impegni di cui sopra è rappresentata dai regolamenti (CE) n. 178/2002 (punti 5, 6), (CE) n. 852 (punti 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 15), (CE) n. 853/2004 (punti 10, 11, 12, 13), (CE) n. 183/2005 (punto 14), (CE) n. 158/2006 (punto 3) e (CE) n. 193/2006 (punto 2).

Impegni di ripristino (tutti i settori produttivi)

Le aziende sono tenute a ripristinare le condizioni di conformità, in relazione all'attività produttiva ed alle infrazioni commesse, secondo la seguente tabella:

Infrazioni – Settori	Produzioni animali	Produzioni vegetali	Produzione uova	Produzione latte	Produzione di mangimi o alimenti per animali
Problemi strutturali	Adeguamento stoccaggio per evitare contaminazione	Adeguamento stoccaggio per evitare contaminazione	Adeguamento delle modalità di stoccaggio	----	----
Problemi relativi alle registrazioni (tracciabilità)	----	----	----	----	Adeguamento registrazioni movimentazione delle produzioni
Registro dei movimenti del latte in uscita non aggiornato	----	----	----	Aggiornamento del registro	----
Registro dei trattamenti dell'anno non conforme o non aggiornato	----	Adeguamento o aggiornamento registro dei trattamenti	----	----	----
Registro dei trattamenti dell'anno assente	----	Predisposizione del registro dei trattamenti	----	----	----

Casi particolari

- In caso di aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più categorie tra quelle elencate più sopra (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali) e per le quali siano riscontrate infrazioni in più ambiti, ai fini della determinazione dell'esito saranno considerati i livelli più alti degli indicatori di portata, gravità e durata.
- Per le aziende con attività zootecniche, nel caso in cui, durante i controlli effettuati dai SSVV sugli animali vivi (analisi delle urine, latte, ecc.) oppure durante le verifiche effettuate sulle carcasse degli animali macellati, effettuate in esecuzione delle operazioni di controllo inserite nel Piano Nazionale Residui, sia riscontrata la presenza di:
 - sostanze lecite ma non utilizzate correttamente o correttamente registrate, oppure
 - sostanze contaminanti la cui presenza sia riconducibile alla responsabilità diretta dell'azienda per negligenza o mancato rispetto delle procedure applicabili in questi casi,
 l'azienda è considerata in infrazione ed i parametri di condizionalità sono tutti fissati a livello alto.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate **gravi** i casi in cui durante i controlli eseguiti su aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più settori di produzione aziendale tra quelle elencate più sopra (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali) siano riscontrate entrambe le condizioni:

- siano riscontrate inadempienze in più ambiti e
- il livello degli indicatori di Gravità e Durata sia stabilito a livello alto per due o più settori.

Ad esempio, azienda con produzioni vegetali e di mangimi con infrazioni relative alle possibili contaminazioni, dovuto ad insufficienze strutturali dell'azienda, requisiti 2.a e 5.b. parametri di Portata, Gravità e Durata alti.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli. Ad esempio (l'elenco non è esaustivo):

- a. macellazione clandestina di un animale;
- b. assenza del registro dei trattamenti veterinari;
- c. mancanza della prescrizione veterinaria a fronte dell'utilizzo di farmaci per il cui acquisto ed uso è obbligatoria;
- d. in caso di detenzione in azienda di farmaci veterinari in assenza di specifiche autorizzazioni;
- e. trattamenti illeciti.

CGO 6 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, e successive modifiche apportate dalla Direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla Direttiva 2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

Recepimento

- Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006 “Attuazione della Direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336” (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche ed integrazioni.

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72

Descrizione degli impegni

Nella Regione del Veneto è attuato annualmente il Piano Nazionale Residui sulla base delle disposizioni emanate dal Ministero della Salute, recepite, nell'ambito di un sistema regionale dei controlli, dai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS della Regione del Veneto, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Le attività suddette sono coordinate dall'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare della Segreteria Regionale Sanità e Sociale. Il Piano Nazionale Residui si struttura tenendo conto delle prescrizioni del D.L.vo 16 marzo 2006, n. 158 e, per quanto riguarda le procedure per il rilievo ufficiale e la gestione dei campioni, secondo le indicazioni della Decisione della Commissione 98/179/CE del 23 febbraio 1998.

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati.
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogeni, androgeni e gestageni, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogeni, androgeni e gestageni effettuato nel rispetto delle disposizioni

previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari.

Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Criterio quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questo Criterio.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione

Le infrazioni al presente Criterio sono considerate sempre di livello alto.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari.*

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate **gravi** tutte le infrazioni relative a questo Criterio.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino per il presente Criterio.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui siano rilevate evidenze inerenti alla detenzione, somministrazione e utilizzo di sostanze vietate, la detenzione, la macellazione e l'immissione sul mercato di animali o carni che contengono tali sostanze, oppure evidenze inerenti al mancato rispetto dei tempi di sospensione per tali sostanze accertate dai servizi veterinari nel corso dei propri controlli.

CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1). Articolo 55, prima e seconda frase

Recepimento

- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
- Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».
- D.lgs. 194 del 17 marzo 1995 “Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari.

Integrazione regionale

- DGR 31 gennaio 2003, n. 136 “Progetto regionale F.A.S.: Fitosanitari – Ambiente – Salute” (B.U.R. n. 18 del 18 febbraio 2003);
- Deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 5 novembre 2009 – Piano di Tutela delle Acque (BUR n. 100 dell'8 dicembre 2009);
- DGR 26 luglio 2011, n. 1158 “Riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari”;
- DGR 18 novembre 2014, n. 2136 “Decreto Legislativo 14.08.2012, n. 150. Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali e per i rivenditori di prodotti fitosanitari, previsto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22.01.2014” (BUR n. 111 del 20 novembre 2014);
- DGR 14 maggio 2015, n. 801 “Decreto Legislativo 14.08.2012, n. 150. Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali e per i rivenditori di prodotti fitosanitari, previsto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22.01.2014”. Coinvolgimento dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) nel procedimento di rilascio e rinnovo dei certificati di abilitazione agli utilizzatori professionali medesimi”. (BUR n. 58 del 9 giugno 2015);
- DGR 11 agosto 2015, 1069 “Modifiche ed integrazioni all'Allegato B alla DGR n. 2136 del 18.11.2014 "Decreto Legislativo 14.08.2012 n. 150. Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali e per i rivenditori di prodotti fitosanitari, previsto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

adottato con Decreto Ministeriale 22.1.2014" e disposizioni per il rilascio temporaneo del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari. Non impegno di spesa”;

- DGR 18 agosto 2015, n. 1101 “Disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, previsto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22.01.2014”. (BUR n. 85 del 4 settembre 2015);
- DGR 23 dicembre 2015, n. 1902 “Disposizioni di attuazione del nuovo sistema regionale di formazione obbligatoria e certificata per i rivenditori di prodotti fitosanitari, previsto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22.1.2014 e disposizioni per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari” (BUR n. 3 del 12 gennaio 2016);
- DGR 14 giugno 2016, n. 888 “DGR n. 1902 del 23.12.2015. Indicazioni operative per l'avvio del nuovo sistema regionale per il rilascio ed il rinnovo dell'attività di vendita dei prodotti fitosanitari”;
- DGR n. 380 del 28 marzo 2017 “Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) e D.Lgs. n. 150/2012. Programmazione unitaria e monitoraggio coordinati della realizzazione delle azioni, di competenza della Amministrazione Regionale, necessarie all'implementazione complessiva del PAN”;
- DGR n. 1133 del 19 luglio 2017 “Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Disposizioni relative all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative. D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, art. 24”.

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 dello stesso regolamento.

Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023, vigono gli impegni di seguito riportati.

Per le aziende, i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari (PF), valgono i seguenti impegni:

1. disponibilità e conformità del **registro dei trattamenti (quaderno di campagna)**. Il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
2. nel caso di ricorso a contoterzista, deve essere messa a disposizione e conservata per tre anni la **scheda trattamento contoterzisti** o, in alternativa, il contoterzista registra e controfirma ogni trattamento effettuato direttamente sul registro dei trattamenti dell'azienda (vedi punto precedente);
3. aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) da parte del beneficiario, ovvero registrazione e controfirma del registro da parte del contoterzista o completa compilazione delle schede dei trattamenti;
4. uso di prodotti ammessi, vale a dire commercializzabili e non revocati;
5. rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta del prodotto impiegato;
6. presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti per l'utilizzazione di ogni prodotto impiegato;
7. disponibilità e conservazione, per il periodo di tre anni, delle fatture d'acquisto di tutti i prodotti fitosanitari per uso professionale.

Elementi di verifica

Per quanto attiene le verifiche ed il calcolo dell'eventuali riduzioni, si terranno in considerazione, per il presente Criterio, le violazioni relative agli impegni di seguito descritti:

Registro dei trattamenti

Si ricorda che, per consentire il completo e corretto controllo degli impegni relativi al presente Criterio, il registro dei trattamenti deve contenere i seguenti dati:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti con tutti i prodotti fitosanitari (compresi i diserbanti) utilizzati in azienda sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- denominazione della coltura e superficie espressa in ettari a cui si riferisce il singolo trattamento;
- data del trattamento, prodotto utilizzato e, ove necessario, principio attivo, quantità impiegata espressa in chilogrammi o litri;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione, per ogni coltura, delle informazioni colturali ed agronomiche principali, necessarie a rendere possibile la verifica del rispetto delle condizioni d'uso prescritte dalle etichette dei prodotti fitosanitari (ad esempio: data di semina o trapianto, emergenza della coltura, inizio fioritura e raccolta).

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo di raccolta e comunque entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

N.B.:

- La presenza del registro dei trattamenti in azienda/schede trattamento contoterzisti, aggiornato e conforme a quanto previsto dalla normativa, è un impegno diretto solo per il CGO 5; pertanto, l'inosservanza di questi impegni, in quanto tale, viene considerata una non conformità per il CGO 5. Ciononostante, dato che la presenza e la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza o la non conformità del registro, che impedisca il normale controllo, ha conseguenze anche per il presente Criterio.;
- la disponibilità della documentazione d'acquisto (fatture, moduli d'acquisto o documentazione equivalente) deve consentire in ogni momento la possibilità di verificare la disponibilità dell'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari per uso professionale, da parte del beneficiario degli aiuti o di un suo delegato (vedi CGO 8).

Nel caso di ricorso a contoterzista, l'azienda deve conservare la scheda trattamento contoterzisti (allegato 4 circolare ministeriale 30 ottobre 2002 n. 32469) ovvero il contoterzista dovrà annotare sul registro dei trattamenti aziendale gli interventi da lui effettuati. In questo caso, oltre a riportare i dati previsti, ogni trattamento effettuato dal contoterzista deve essere da lui controfirmato.

Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvalga di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni, dal ritiro del PF presso il distributore, all'utilizzo dello stesso.

Resta in capo al delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. La stessa procedura si applica nel caso in cui il soggetto abilitato sia uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti.

Nel caso in cui il titolare aziendale e l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincidano e tale circostanza non possa essere configurata come un servizio offerto da contoterzista, situazione diffusa soprattutto nelle piccole aziende agricole, deve essere presente in azienda una delega. A tal fine dovrà essere fatto riferimento alla nota regionale prot. n. 115368 del 23 marzo 2016.

Il modello è disponibile al seguente link: <http://www.piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria> "Indicazioni operative relative all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari per gli utilizzatori professionali".

Il soggetto delegato dovrà essere dotato delle autorizzazioni previste per l'acquisto e l'uso dei prodotti fitosanitari.

Deposito dei fitofarmaci

Per essere considerato a norma il sito utilizzato come deposito dei fitofarmaci deve essere un locale o un armadio che si possa chiudere e che sia areato, con pavimento lavabile ed il cui contenuto tossico sia opportunamente segnalato. Le caratteristiche del deposito sono descritte nell'Allegato VI.1 del PAN come da elenco che segue.

Caratteristiche dei depositi di stoccaggio dei prodotti fitosanitari

ALLEGATO VI al Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014 – adozione del PAN Fitofarmaci

Punto VI.I - Stoccaggio dei prodotti fitosanitari.

I. Presenza e caratteristiche generali

Il deposito dei prodotti fitosanitari è obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali.

Deve essere:

- chiuso
- ad uso esclusivo
 - o non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari;
 - o possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari;
 - o non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi compresi;
 - o possono essere ivi conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati.

2. Localizzazione nell'azienda

Il deposito dei prodotti fitosanitari può essere:

- un locale appositamente costituito;
- un'area specifica all'interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti. In questo caso, nel locale dove è ubicata l'area specifica o l'armadio per i prodotti fitosanitari non possono essere detenuti alimenti o mangimi.

3. Impermeabilità e contenimento degli sversamenti

Il deposito dei prodotti fitosanitari deve:

- consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente;
- disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria.

4. Ubicazione e protezione delle acque

Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque.

5. Ricambio dell'aria

Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.

6. Caratteristiche del locale e protezione dagli agenti atmosferici

Il deposito deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.

7. Corretta tenuta dei prodotti fitosanitari nel locale

I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili.

8. Strumentazione per il dosaggio

Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto.

9. Accesso al locale

L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.

10. Custodia

La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è aperto.

11. Segnalazione del pericolo di contaminazione o avvelenamento

Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo.

12. Numeri di emergenza

Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza.

13. Materiali per limitare gli sversamenti

Autorizzazione/certificato di abilitazione (patentino) per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari

Gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari sono sempre tenuti ad avere l'autorizzazione/certificato di abilitazione, in relazione a quanto stabilito dalle etichette.

Determinazione dell'infrazione:

Si ha violazione del presente Criterio quando non sia rispettato uno o più degli impegni descritti.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questo Criterio.

Indici di verifica

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza di violazioni ad uno o più impegni, tenendo anche in considerazione gli effetti extra-aziendali.

Modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica.*

Livello basso

assenza dei dispositivi di protezione individuale (impegno 6);

Livello medio

non previsto

Livello alto

mancato rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta del prodotto impiegato (impegno 5) o alla mancata disponibilità e conservazione, per il periodo di tre anni, delle fatture

d'acquisto di tutti i prodotti fitosanitari per uso professionale (impegno 7).

Gravità

il livello di questo parametro è calcolato in funzione del rispetto delle condizioni di utilizzo (prescrizioni in etichetta) e della regolarità della documentazione.

Modalità di rilevazione

risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica.

parametri di valutazione:

1. *mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta (impegno 5);*
2. *assenza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma (impegno 6);*
3. *assenza della documentazione d'acquisto dei prodotti (fatture, moduli d'acquisto) (impegno 7);*

Classi di violazione

Livello basso

non previsto

Livello medio

assenza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma (impegno 6)

Livello alto

rilevamento dei parametri 1 (impegno 5) o assenza della documentazione d'acquisto dei prodotti (fatture, moduli d'acquisto) (impegno 7)

Durata

Non è previsto il livello basso. L'incidenza del parametro di durata viene stabilita a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 85 (3) del Reg. (UE) n. 2021/2116. Esso assume livello alto per infrazioni con portata e gravità di livello alto.

Casi particolari

Mancato aggiornamento del registro dei trattamenti ovvero mancata registrazione, o controfirma del registro, da parte del contoterzista ovvero incompleta compilazione delle schede trattamento – Impegno 3

Il mancato aggiornamento, o il non conforme aggiornamento, del registro dei trattamenti o incompleta compilazione delle schede trattamento contoterzisti, ed in assenza di ogni altra documentazione equivalente, che generi l'impossibilità di effettuare le necessarie verifiche dell'uso corretto dei prodotti fitosanitari, l'esito del controllo sarà considerato negativo e gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello alto.

Nel caso in cui si rilevi in azienda un registro tenuto in maniera irregolare, incompleto o non aggiornato, ovvero schede trattamento contoterzisti irregolari, incomplete, ma sufficiente documentazione integrativa (fatture, ecc.) che consenta lo svolgimento dei controlli previsti, l'irregolarità delle registrazioni sarà valutata solo per il CGO 5, a cui si rimanda.

Uso di un prodotto revocato o non più commercializzabile - Impegno 4

Per l'utilizzo di un prodotto revocato o non più commercializzabile gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello alto.

Infrazioni con effetti extraziendali

- Se le produzioni vegetali trattate con un prodotto revocato o non più commercializzabile (violazione dell'impegno 4) risultino già uscite dall'azienda o commercializzate, o utilizzate per l'alimentazione di

allevamenti zootecnici della stessa azienda, gli effetti della violazione saranno anche considerati extraaziendali.

- Se le produzioni vegetali trattate con un prodotto del quale non siano stati rispettati i tempi di carenza (violazione dell'impegno 5) risultino già usciti dall'azienda o commercializzate, o utilizzate per l'alimentazione di allevamenti zootecnici della stessa azienda, gli effetti della violazione saranno considerati extraaziendali.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate **gravi** tutte le infrazioni con effetti extra-aziendali.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:

- quando sia rilevato l'uso di prodotti non ammessi o revocati, l'assenza di dispositivi di protezione previsti dalla norma e l'assenza di documentazione d'acquisto dei prodotti fitosanitari (fatture, moduli d'acquisto) – rispettivamente impegni 4, 6 e 7;
- quando il produttore, in sede di controllo, dichiara di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno;
- sia identificata un'infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 8 – Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71):

- **articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5;**
- **articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000;**
- **articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.**

Recepimento

1. Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177) articolo 7, comma 3;
2. Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»" (G.U. n. 35 del 12/2/2014).

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 dello stesso regolamento.

Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023 vigono gli impegni di seguito descritti:

a) Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n. 150/2012).

b) Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome, come previsto dal PAN al punto A.3.5 – Esecuzione del controllo funzionale periodico.

L'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni per controlli effettuati fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3.3.2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.

c) Regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali, come previsto dal PAN al punto A.3.6. La regolazione o taratura deve essere eseguita periodicamente dall'utilizzatore professionale per adattare l'attrezzatura alle specifiche realtà colturali aziendali e definire il corretto volume di miscela da distribuire, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari. Con riferimento alle attrezzature impiegate, la data di esecuzione della regolazione e i volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali vanno registrati annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul

registro stesso. L'eventuale regolazione o taratura strumentale effettuata presso Centri Prova (volontaria e non oggetto della presente norma) di cui al punto A.3.7 del PAN è da considerarsi sostitutiva della regolazione eseguita direttamente dall'utilizzatore professionale, e della relativa registrazione che si sarebbe dovuta effettuare sul proprio registro, per l'intera durata del certificato.

d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi, riportate nell'allegato VI al Decreto Mipaaf del 22 gennaio 2014.

Con riferimento al punto d), ai fini del presente CGO, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

d.1) Stoccaggio dei prodotti fitosanitari

Presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente, in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

La presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto anche per il CGO 5, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte. L'eventuale inosservanza a tale impegno viene considerata un'unica infrazione nonostante costituisca violazione anche per il CGO 5.

d.2) Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione.

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.2 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito.

L'agricoltore è tenuto a:

- a) In caso di captazione di acqua da corpi idrici, effettuare il riempimento dell'irroratrice esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua).
- b) Disporre di macchina irroratrice con strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio.

d.3) Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari.

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.3 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito.

L'agricoltore è tenuto a:

- a) Effettuare la manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari tal quali accuratamente, per evitare forme di inquinamento ambientale. Particolare attenzione va posta alla verifica dell'integrità degli imballaggi e alla presenza e all'integrità delle etichette poste sulle confezioni dei prodotti fitosanitari nonché alla conoscenza delle procedure da adottare in caso di emergenza riportate nelle schede di sicurezza, assicurando la disponibilità dei DPI in ciascuna delle operazioni effettuate.
- b) Disporre le confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite.
- c) Depositare i rifiuti costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari in contenitori idonei destinati esclusivamente a tale uso e ben identificabili. Ubicare i contenitori dei rifiuti all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un'area separata, appositamente dedicata.

d.4) Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua nell'irroratrice al termine del trattamento

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.4 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito.

L'agricoltore è tenuto a:

- a) minimizzare la quantità di miscela residua al termine del trattamento, attraverso il calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura di distribuzione.

d.5) Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.5 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito.

L'agricoltore è tenuto a:

- a) effettuare una corretta pulizia delle parti interne della macchina irroratrice (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e adeguata gestione delle acque di risulta che l'operazione di lavaggio genera, per non determinare forme di inquinamento ambientale oltre che danni ai componenti della macchina, quali intasamento degli ugelli ed altri malfunzionamenti.
- b) effettuare la pulizia esterna dell'irroratrice;
- c) se si dispone di un'area per il lavaggio in azienda assicurarsi che l'area sia impermeabile ed attrezzata per raccogliere le acque contaminate, che devono essere conferite per il successivo smaltimento. Evitare di lasciare liquido contaminato sulla superficie dell'area attrezzata al termine delle operazioni di lavaggio.

d.6) Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi

Per i prodotti fitosanitari revocati o scaduti, integri inutilizzati o parzialmente utilizzati, che non sono più distribuibili sulle coltivazioni in atto, ai fini del presente CGO 8, si applica quanto previsto al punto VI.6 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito.

L'agricoltore è tenuto a:

- a) conservare temporaneamente, secondo le disposizioni di cui all'art. 183, comma 1 lettera bb), del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari in un'area apposita e ben identificata;
- b) smaltire secondo le prescrizioni di cui alla parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.

Per lo smaltimento degli imballaggi vuoti, devono essere rispettate le normative vigenti e le istruzioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza.

I rifiuti contaminati da prodotti fitosanitari devono essere smaltiti secondo le leggi vigenti. Tali rifiuti comprendono anche materiali derivanti dal processo di depurazione dei reflui (es. matrici dei biofiltri) oppure dal tamponamento di perdite e gocciolamenti con materiale assorbente.

Elementi di verifica

Per quanto attiene le verifiche ed il calcolo dell'eventuali riduzioni, si terranno in considerazione, per il presente Criterio, le violazioni relative agli impegni sotto descritti.

1. Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità

1.1. Disponibilità e validità del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad uso professionale

- **Il beneficiario deve disporre dell'abilitazione** all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo;
- **Beneficiario non abilitato che si avvale del servizio offerto da un contoterzista**
Nel caso in cui un soggetto non abilitato o abilitato si avvalga di un contoterzista è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni, dal ritiro del prodotto fitosanitario presso il distributore, all'utilizzo dello stesso.

- **Delega per trattamenti fitosanitari che non possa essere configurata come un servizio offerto da un contoterzista**

Nel caso in cui il beneficiario e l'utilizzatore professionale dei prodotti fitosanitari non coincidano e tale circostanza non possa essere configurata come un servizio offerto da un contoterzista, situazione diffusa soprattutto nelle piccole aziende agricole, deve essere presente in azienda una delega scritta all'utilizzatore professionale firmata dal titolare aziendale. Tale delega può riguardare parte o tutte le operazioni dal ritiro del prodotto fitosanitario, presso il distributore, all'utilizzo dello stesso. Stessa cosa se abilitato uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti.

Il soggetto delegato dovrà essere dotato delle abilitazioni previste per l'acquisto e l'uso dei prodotti fitosanitari.

Per quanto attiene alla verifica della disponibilità dell'abilitazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari, si evidenzia che, a partire dal 26 novembre 2015, essa è necessaria per l'acquisto e l'utilizzo di ogni prodotto fitosanitario per uso professionale. Nel corso dei controlli sarà verificato che la documentazione presente in azienda, o i dati presenti su banche dati ufficiali regionali o nazionali, siano sufficienti a collegare ogni acquisto ed uso alla presenza di un'autorizzazione valida, propria del titolare o detenuta da un suo delegato o da un contoterzista.

2. **Verifica dell'esecuzione del controllo funzionale periodico e verifica del rispetto dell'intervallo tra i controlli**

Il controllo funzionale periodico delle attrezzature per i trattamenti fitosanitari è da effettuarsi presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome.

- **Scadenza del controllo funzionale**

Le macchine irroratrici per uso professionale, indicate nell'allegato I al Decreto n.4847/2015 (elenco non esaustivo), utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, devono aver effettuato il controllo funzionale entro il 26 novembre 2016. Di seguito l'elenco delle macchine, di cui all'allegato I Decreto n.4847/2015:

A1) macchine irroratrici per la distribuzione su colture a sviluppo verticale (es. trattamenti su colture arboree)

- irroratrici aero-assistite (a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga);
- irroratrici a polverizzazione per pressione senza ventilatore;
- dispositivi di distribuzione a lunga gittata e con ugelli a movimento oscillatorio automatico;
- cannoni;
- irroratrici scavallanti;
- irroratrici a tunnel con e senza sistema di recupero.

A2) macchine irroratrici per la distribuzione su colture a sviluppo orizzontale (es. diserbo colture erbacee)

- irroratrici a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga con o senza manica d'aria con barre di distribuzione con larghezza di lavoro superiore a tre metri;
- irroratrici con calate;
- cannoni;
- dispositivi di distribuzione a lunga gittata orizzontale con ugelli a movimento oscillatorio automatico;
- irroratrici per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree non dotate di schermatura;
- irroratrici abbinate a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono la miscela in forma localizzata, con larghezza della banda effettivamente trattata superiore a tre metri.

A3) macchine irroratrici impiegate per i trattamenti fitosanitari alle colture protette

- irroratrici fisse o componenti di impianti fissi all'interno delle serre, come le barre carrellate;
- irroratrici portate dall'operatore, quali lance, irroratrici spalleggiate a motore;
- irroratrici mobili quali cannoni, irroratrici con barra di distribuzione anche di lunghezza inferiore a tre metri e irroratrici aereo-assistite a polverizzazione per pressione, pneumatica o centrifuga.

A4) altre macchine irroratrici

- irroratrici montate su treni;
- irroratrici spalleggiate a motore, con ventilatore.

Le macchine irroratrici di uso professionale, che devono aver effettuato il controllo funzionale entro il 26 novembre 2018, sono di seguito elencate, come indicato all'articolo 2 del Decreto n. 4847/201, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE:

- irroratrici abbinata a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono prodotti fitosanitari in forma localizzata o altre irroratrici, con banda trattata inferiore o uguale a tre metri;
- irroratrici schermate per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree.

I controlli funzionali successivi dovranno essere effettuati ad intervalli non superiori a sei anni. Se le stesse attrezzature sono in uso a contoterzisti, i controlli funzionali successivi dovranno essere effettuati ad intervalli non superiori a quattro anni.

- **La funzionalità deve essere accertata da una struttura specializzata, e certificata attraverso l'attestato di funzionalità;**

		Intervallo controlli fino 31 dicembre 2020	Intervallo controlli dal 1° gennaio 2021
Tipo di attrezzature	Utilizzatore	Obbligo del controllo	Obbligo del controllo
Tutte in generale	Utilizzatore professionale	Ogni 5 anni	Ogni 3 anni
	Contoterzista	Ogni 2 anni	Ogni 2 anni
Attrezzature nuove	Utilizzatore professionale	5 anni dall'acquisto	5 anni dall'acquisto
	Contoterzista	2 anni dall'acquisto	2 anni dall'acquisto
Irroratrici con barra fino a 3 metri (anche nuove)	Utilizzatore professionale	Ogni 6 anni	Ogni 6 anni
	Contoterzista	Ogni 4 anni	Ogni 4 anni
Irroratrici montate su treni o aeromobili	—	Ogni anno	Ogni anno

- **L'intervallo tra i controlli funzionali non deve superare:**
 - 5 anni per controlli effettuati fino al 31 dicembre 2020;
 - tre anni per controlli effettuati dal 1° gennaio 2021.

Il MIPAAF, con nota DISR 03 – Prot. Uscita N.0069394 del 12/02/2021, al fine di fornire indicazioni omogenee a livello nazionale ai Centri Prova e ai diversi soggetti interessati, ha predisposto lo schema, come di seguito riportato, che riassume le scadenze e gli intervalli di tempo che intercorrono tra i controlli.

3. Verifica della regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali e registrazione su apposita scheda o sul registro della verifica della regolazione e della taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali

La regolazione e la taratura delle attrezzature deve essere eseguita periodicamente dall'utilizzatore professionale e dovrà essere registrata annualmente su apposita scheda allegata al registro dei trattamenti, o sul registro stesso, riportando:

- la data di esecuzione della regolazione;
- i volumi di irrorazione utilizzati, per le principali tipologie colturali.

N.B.: In alternativa sarà verificata la certificazione relativa alla esecuzione della regolazione o taratura strumentale effettuata presso i Centri Prova (volontaria e non oggetto di impegno del presente CGO) sostituisce l'impegno precedentemente descritto per l'intera durata del certificato.

4. Stoccaggio dei prodotti fitosanitari

Per quanto attiene le verifiche si terranno in considerazione le violazioni relative agli impegni di seguito descritti:

4.1. Presenza e caratteristiche generali – elementi di verifica

- **4.1.1.** Presenza di locali o armadi adibiti allo stoccaggio dei prodotti fitosanitari;
- **4.1.2.** Presenza di locali con contenitori a non perfetta tenuta o armadi non chiusi e non protetti, e non posti su pavimento impermeabilizzato, senza dispersioni;
- **4.1.3** Presenza di locali con contenitori a non perfetta tenuta o armadi non chiusi e non protetti, e non posti su pavimento impermeabilizzato, con evidenza di perdite sul suolo o sottosuolo;
- **4.1.4** Presenza di eventuali depositi o accumuli potenzialmente inquinanti, di involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici oppure posti su pavimenti non impermeabilizzati.

4.2 Localizzazione - elementi di verifica

- **4.2.1** Presenza di un locale non appositamente costituito o di un'area non specifica all'interno di un magazzino, non delimitata con pareti o rete metallica, o assenza di appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti;
- **4.2.2.** Presenza nel locale o nell'area specifica o nell'armadio, per i prodotti fitosanitari, di alimenti o mangimi.

4.3 Impermeabilità e contenimento degli sversamenti – elementi di verifica

- **4.3.1** Il deposito non consente di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente;
- **4.3.2** Il deposito non consente di disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria.

4.4. Ubicazione e protezione delle acque – elementi di verifica

- **4.4.1** Il deposito non è ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque.

4.5. Ricambio dell'aria – elementi di verifica

- **4.5.1** Il deposito o l'armadio non garantiscono sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione non sono protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.

4.6 Caratteristiche del locale e protezione dagli agenti atmosferici - elementi di verifica

- **4.6.1** Il deposito è asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, ed è in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani sono di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.

4.7. Corretta tenuta dei prodotti fitosanitari nel locale – elementi di verifica

- **4.7.1** I prodotti fitosanitari sono stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette sono integre e leggibili.

4.8. Strumentazione per il dosaggio – elementi di verifica

- **4.8.1** Il deposito fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi sono stati puliti dopo l'uso e sono conservati all'interno del deposito o armadietto.

4.9. Accesso al locale – elementi di verifica

- **4.9.1** L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.

4.10. Custodia – elementi di verifica

- **4.10.1** La porta del deposito è dotata di chiusura di sicurezza esterna e non è possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre).

4.11. Segnalazione del pericolo di contaminazione o avvelenamento – elementi di verifica

- **4.11.1** Sulla parete esterna del deposito sono apposti cartelli di pericolo.

4.12. Numeri di emergenza – elementi di verifica

- **4.12.1** Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito sono essere ben visibili i numeri di emergenza.

4.13. Materiali per limitare gli sversamenti – elementi di verifica

- **4.13.1** Il deposito è dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.

5. Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari**5.1 Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione (trattamento)– elementi di verifica**

- **5.1.1** in caso di captazione di acqua da corpi idrici, il riempimento dell'irroratrice è effettuato con tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua).
- **5.1.2.** la macchina irroratrice dispone di uno strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio.

5.2 Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari – elementi di verifica

- **5.2.1** corretta manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari tal quali accuratamente, per evitare forme di inquinamento ambientale, conservando l'integrità degli imballaggi, la presenza e l'integrità delle etichette poste sulle confezioni dei prodotti fitosanitari.
- **5.2.2.** assicurare la disponibilità dei dispositivi di protezione individuali (PDI) per ciascuna operazione di manipolazione da effettuarsi.
- **5.2.3** disposizione delle confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite.
- **5.2.4.** stoccare i rifiuti costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari in contenitori idonei destinati esclusivamente a tale uso e ben identificabili, e ubicare i contenitori dei rifiuti all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un'area separata, appositamente dedicata.

5.3 Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrice residua nell'irroratrice al termine del trattamento – elementi di verifica

- **5.3.1.** Minimizzare la quantità di miscela residua al termine del trattamento, attraverso il calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura di distribuzione.

5.4 Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione – elementi di verifica

- **5.4.1** Corretta pulizia delle parti interne della macchina irroratrice (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e adeguata gestione delle acque di risulta che l'operazione di lavaggio genera, per non determinare forme di inquinamento ambientale oltre che danni ai componenti della macchina, quali intasamento degli ugelli ed altri malfunzionamenti.
- **5.4.2** Effettuare la pulizia esterna dell'irroratrice in un'area impermeabile ed attrezzata per raccogliere le acque contaminate, che devono essere conferite per il successivo smaltimento.

5.5 Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi

Nel rispetto delle normative vigenti, comprese le istruzioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza, la rimanenza di prodotti fitosanitari non più utilizzabili, revocati o scaduti, imballaggi costituiti dai contenitori dei prodotti fitosanitari, altri materiali filtranti o derivanti dal tamponamento di perdite o di gocciolamenti, contaminati prodotti fitosanitari devono essere correttamente conservate e correttamente smaltite. Tali rifiuti comprendono anche materiali derivanti dal processo di depurazione dei reflui relativi ai fitosanitari (es. matrici dei biofiltri):

- **5.5.1** Conservazione temporanea, in un'area apposita e ben identificata (esempio all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari). Il deposito temporaneo in azienda (non necessita di un'autorizzazione), ma deve essere svuotato non meno di una volta l'anno e dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - ambiente o locale che impedisca la dispersione, la contaminazione di suolo e acque, inconvenienti igienico-sanitari o in generale danni a cose o a persone
 - il deposito deve essere costituito nel luogo di produzione dei rifiuti;
 - i rifiuti devono essere raggruppati per tipi omogenei, quali ad esempio i rifiuti di plastica, gli imballaggi, ecc.
 - i rifiuti non pericolosi devono essere tenuti separati dai rifiuti pericolosi. I rifiuti pericolosi devono depositati in uno specifico contenitore con un'etichetta riportante il simbolo "R" di pericolosità ed un'etichetta riportante il Codice CER;
 - la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente CER, prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione;
- **5.5.2** Smaltimento secondo le prescrizioni previste
 - La registrazione al SISTRI è obbligatoria per aziende agricole **con più di 10 di dipendenti**. Sono escluse le aziende che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta;
 - Le aziende agricole sono tenute alla predisposizione e alla compilazione del registro di carico e scarico per i rifiuti pericolosi:
 - o la registrazione e lo scarico del rifiuto deve essere effettuata **entro 10 giorni lavorativi**;
 - o sono esonerati dall'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, le aziende agricole con un volume di affari annuo **non superiore a euro ottomila**;
 - o i rifiuti devono essere avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento:
 - con cadenza almeno trimestrale (senza limite volumetrico);
 - o in alternativa
 - quando il volume raggiunge i 30 mc (di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi). Se non sono raggiunte le quantità massime ammesse il deposito temporaneo non può avere comunque una durata superiore all'anno;
- **5.5.3** Allontanamento
 - o Conferimento a ditte specializzate che provvedono al trasporto e al conferimento ad impianti autorizzati (ditte iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali);

- Trasporto in conto proprio dei rifiuti autoprodotti (iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ad esclusione degli imprenditori agricoli che trasportano i propri rifiuti nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta);
- I rifiuti devono essere accompagnati dal Formulario Identificazione Rifiuti (FIR), siano essi pericolosi o non pericolosi, il quale va redatto e firmato dal produttore di rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Per ogni trasporto devono essere prodotte 4 copie di FIR;

Una copia del formulario rimanere presso l'azienda agricola mentre le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore che provvede a trasmetterne una all'azienda agricola. L'azienda agricola archivia le 2 copie del formulario, che devono essere conservate per 5 anni.

- 5.5.4. Smaltimento della miscela residua

- in azienda, la miscela residua presente nel serbatoio può essere scaricata in un pozzetto di raccolta delle acque reflue predisposto ad hoc nell'area attrezzata oppure raccolta in un apposito contenitore contrassegnato. In entrambi i casi la miscela sarà prelevata da ditte specializzate e smaltita come rifiuto pericoloso;
- in azienda, attraverso tecniche legate alla biodegradazione degli agrofarmaci;
- in campo, diluire la miscela rimanente (la diluizione deve essere di almeno 1/100) e, una volta che il prodotto fitosanitario distribuito sulla vegetazione si è asciugato, procedere con il nuovo trattamento diluito. La rimanenza può essere scaricata in un pozzetto di raccolta delle acque reflue predisposto nell'area attrezzata oppure ulteriormente diluita (diluizione 1/10) e distribuita su un'area dell'azienda caratterizzata da terreno inerbito e compatto, distante almeno 50 m dai corpi idrici;

N.B.:

- La presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto anche per il CGO 5, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte. L'eventuale inosservanza a tale impegno viene considerata un'unica infrazione nonostante costituisca violazione anche per il CGO 5.
- Saranno considerate infrazioni con **effetti extra - aziendali** le infrazioni di utilizzo o stoccaggio dei prodotti fitosanitari con fenomeni inquinanti che interessino corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, eccetto quelli privi di acqua propria e destinati alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche.

Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Criterio quando non sia rispettato uno o più degli impegni descritti.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Si ha un'infrazione senza conseguenze o con conseguenze insignificanti nel caso in cui un'infrazione all'impegno 4 (Deposito dei fitofarmaci/Sito di stoccaggio) e all'impegno 5 (Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari) riguardi solamente uno o più tra i seguenti elementi di verifica:

- il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali (infrazione al 4.5.1);
- il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari. Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto (infrazione al 4.8.1)
- sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo (infrazione al 4.11.1)

- sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza (infrazione al 4.12.1).
- il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto (infrazione al 4.13.1).
- disposizione delle confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite (infrazione impegno 5.2.3)
- stoccaggio dei rifiuti, costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari, in contenitori idonei e destinati esclusivamente a tale uso identificabili, ubicati in contenitori dei rifiuti all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un'area separata, appositamente dedicata (infrazioni impegno 5.2.4).

N.B.: sono comunque escluse dalle infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti le infrazioni agli impegni descritti che generino un rischio per la salute umana o animale, problemi di inquinamento dell'ambiente o delle falde acquifere oppure contaminazione di derrate o mangimi.

Indici di verifica

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza di violazioni ad uno o più impegni, con particolare riferimento all'**utilizzo dei prodotti fitosanitari**, tenendo anche in considerazione gli effetti extra-aziendali.

Modalità di rilevazione

Risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica.

Classi di violazione

Livello basso

- *certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari (patentino) scaduto (infrazione impegno 1)*
- *presenza di locali o armadi non chiusi e non protetti, e non posti su pavimento impermeabilizzato, senza dispersioni (impegno 4 con infrazione al 4.1.2);*
- *la macchina irroratrice non dispone di uno strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio (infrazione impegno 5.1.2).*

Livello medio

- *mancata registrazione annuale, su apposita scheda o sul registro, della verifica della regolazione e della taratura delle attrezzature, eseguite dagli utilizzatori professionali (infrazione impegno 3);*
- *captazione di acqua da corpi idrici e riempimento dell'irroratrice senza tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua) (impegno 5 con infrazione al 5.1.1);*
- *assenza dei dispositivi di protezione individuali (PDI) per ciascuna operazione di manipolazione da effettuarsi (impegno 5 con infrazione al 5.2.2).*

Livello alto

- *mancata verifica del controllo funzionale periodico o del rispetto dell'intervallo tra i controlli (impegno 2).*

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in funzione del rispetto delle condizioni di utilizzo dei prodotti fitosanitari e della regolarità della documentazione.

Modalità di rilevazione

Risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica.

Parametri di valutazione

- 1 certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) scaduto all'atto dell'acquisto o uso da parte dell'utilizzatore professionale (impegno 1);
- 2 mancata verifica del controllo funzionale periodico o del rispetto dell'intervallo tra i controlli (impegno 2 con infrazione al 2.1);
- 3 mancata registrazione annuale, su apposita scheda o sul registro, della verifica della regolazione e della taratura delle attrezzature, eseguite dagli utilizzatori professionali (impegno 3 con infrazione al 3.1);
- 4 il deposito o l'armadio non garantiscono sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione non sono protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali (impegno 4 con infrazione al 4.1.5)
- 5 assenza dei dispositivi di protezione individuali (PDI) per ciascuna operazione di manipolazione da effettuarsi (impegno 5 con infrazione al 5.2.2)

Classi di violazione

Livello basso

- certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari (patentino) scaduto (impegno 1);
- presenza di locali o armadi non chiusi e non protetti, e non posti su pavimento impermeabilizzato, senza dispersioni (impegno 4 infrazione al 4.1.2);

Livello medio

- rilevamento di uno tra i parametri 3 (impegno 3 infrazione al 3.1- mancata registrazione annuale, su apposita scheda o sul registro, della verifica della regolazione e della taratura delle attrezzature, eseguite dagli utilizzatori professionali) o parametro 4 (impegno 4 infrazione al 4.1.5 - il deposito o l'armadio non garantiscono sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione non sono protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali) o parametro 5 (impegno 5 infrazione al 5.2.2 - assenza dei dispositivi di protezione individuali (PDI) per ciascuna operazione di manipolazione da effettuarsi)

Livello alto

- rilevamento di infrazioni a due tra i parametri 1, 4 e 5 o infrazione al parametro 2.

Durata

Non è previsto il livello basso. L'incidenza del parametro di durata viene stabilita a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 85 (3) del Reg. (UE) n. 2021/2116. Esso assume livello alto per infrazioni con portata e gravità di livello alto.

Casi particolari

Delega per trattamenti fitosanitari – infrazione all'impegno 1

Nel caso in cui la delega al contoterzista o altro delegato non copra l'intero ciclo di utilizzazione del prodotto (acquisto, utilizzazione, stoccaggio, smaltimento delle rimanenze) e che sia l'unica infrazione commessa dall'azienda gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello medio,

Sito di stoccaggio – infrazioni 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2., 4.4.1, 4.6.1, 4.7.1, 4.9.1, 4.10.

Per quanto attiene al presente Criterio, fatte salve le condizioni di applicabilità dell'infrazione intenzionale, nel caso in cui sia rilevata la non conformità del sito di stoccaggio per livelli superiori a quanto stabilito per le infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti, per le infrazioni agli impegni descritti nei punti indicati gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello alto.

Manipolazione, diluizione, miscelazione dei prodotti fitosanitari - infrazione 5.2.1

Per quanto attiene al presente Criterio, fatte salve le condizioni di applicabilità dell'infrazione intenzionale, nel caso in cui sia rilevata non conformità alla manipolazione, diluizione, miscelazione dei prodotti fitosanitari per

livelli superiori a quanto stabilito per le infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti, per l'infrazione indicata al punto 5.2.1 gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello alto.

Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi - infrazioni 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3

Per quanto attiene al presente Criterio, fatte salve le condizioni di applicabilità dell'infrazione intenzionale, nel caso in cui sia rilevata non conformità al corretto recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi per livelli superiori a quanto stabilito per le infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti, per le infrazioni indicate ai 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello alto.

N.B.: nel caso di presenza di infrazioni con diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate **gravi** tutte le infrazioni al presente Criterio con Parametri di Portata, Gravità e Durata a livello alto.

Impegni di ripristino

Nei casi previsti l'azienda deve:

1. rinnovare l'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari (patentino);
2. avviare le procedure per l'ottenimento dell'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari (patentino);
3. ripristinare le condizioni di conformità del proprio sito di stoccaggio o realizzazione ex novo in caso sia mancante.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:

1. quando sia rilevata l'assenza del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) e di deleghe a contoterzisti o ad altri delegati abilitati all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e contemporaneamente l'assenza del sito di stoccaggio;
2. quando il produttore, in sede di controllo, dichiara di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno;
3. sia identificata un'infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

ZONA (SETTORE) 3 Benessere degli animali

CGO 9 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata – G.U.U.E. 15 gennaio 2009 n. L 10). Articoli 3 e 4.

Recepimento

- Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 “Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari assoggettati alla condizionalità, con allevamenti bovini/bufalini.

Descrizione degli impegni

Con nota del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare del 1° dicembre 2014, prot. n. 513055, “Piano Nazionale Benessere Animale 2014”, è stata trasmessa ai Servizi Veterinari delle Az.ULSS la nota del Ministero della Salute prot. n. 0013321-24/06/2014-DGSAF, “Piano Nazionale Benessere Animale 2014: aggiornamento check-list suini, ovaiole, vitelli, altre specie; modalità di inserimento esiti controlli ufficiali in BDN; riepilogo per la verifica dell’esecuzione delle prescrizioni o interventi correttivi richiesti”: in tal modo, sono state fornite indicazioni in merito alla corretta applicazione delle norme vigenti, al fine di ottenere una uniforme attuazione delle stesse su tutto il territorio nazionale, onde evitare difformità interpretative, che potrebbero compromettere il benessere degli animali allevati, nonché una distorsione della leale concorrenza di mercato. Con nota del Dirigente del Settore Igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale, sanità animale e zootecnia del 9 luglio 2015, prot. n. 283787, è stata trasmessa ai Servizi Veterinari delle Az. ULSS la nota del Ministero della Salute prot. n. 0016287-19/06/2015-DGSAF “Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA) 2015”, la quale conteneva tra l’altro dei chiarimenti in merito alla categoria di “vitelli” soggetti a controllo per benessere animale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

Ulteriori indicazioni nazionali in merito a tale punto sono state fornite dal Ministero della salute con nota prot. n. 0018338-14/07/2015-DGSAF (“Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA) 2015 – rettifica ed integrazione”), trasmesso in data 22 luglio 2015 dalla Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare ai Servizi Veterinari delle Az.ULSS.

Con nota del Ministero della Salute prot. n. 0009735-17/04/2018-DGSAF sono state formalizzate le nuove check-list per il controllo del benessere animale in allevamento di vitelli, di suini e di “altre specie”, valevoli anche ai fini della Condizionalità.

Con nota del Ministero della Salute prot. n. 745-14/01/2021-DGSAF è stata formalizzata la nuova check-list per il controllo del benessere animale in allevamento di vitelli, valevole anche ai fini della Condizionalità.

A norma dell’articolo 23, comma 3 del DM 2588, le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011, riportati sinteticamente qui di seguito:

1. corretta gestione dei recinti individuali e di gruppo, in relazione all’età ed al peso vivo degli animali allevati;
2. per la costruzione dei locali, recinti e attrezzature deve essere fatto uso di materiali non nocivi e gli stessi devono poter essere puliti e disinfettati;
3. gli animali devono essere tenuti al riparo da rischi causati da apparecchiature o circuiti elettrici;
4. le condizioni di allevamento devono mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria e le concentrazioni di gas;
5. ogni impianto automatico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere

- ispezionato almeno una volta al giorno (ventilazione artificiale, ecc.). Devono essere previsti sistemi di backup e di allarme per evitare lo stress dovuto a guasti degli impianti;
6. i vitelli non devono essere mantenuti al buio e devono essere assicurate normali condizioni di illuminazione;
 7. i locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà;
 8. i vitelli non devono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte o sucedanei del latte;
 9. la stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfetti regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi;
 10. i pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità, per evitare lesioni ai vitelli, e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati;
 11. ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere;
 12. tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno;
 13. a partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande;
 14. le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli;
 15. ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si fa riferimento alle procedure di controllo stabilite dai Servizi Veterinari delle ASL.

In caso di infrazioni riscontrate nel corso delle verifiche eseguite, i SSVV assegnano tre categorie di irregolarità:

- **A** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
- **B** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
- **C** Sanzione amministrativa o penale immediata

Tali categorie sono assegnate dai SSVV, in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Le irregolarità sono catalogate secondo il seguente schema, in relazione al tipo di inosservanza riscontrata:

Requisito	Descrizione
1	Ispezione (controllo degli animali)
2	Libertà di movimento
3	Spazio disponibile
4	Edifici e locali di stabulazione
5	Illuminazione minima
6	Attrezzature automatiche e meccaniche
7	Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze
8	Tasso di emoglobina (Vitelli)
9	Mangimi contenenti fibre
10	Mutilazioni
11	Procedure d'allevamento

La check list di controllo prevede anche di riportare il numero totale di irregolarità rilevate per ogni requisito, che indica la frequenza della non conformità a livello aziendale.

N.B. le nuove check list utilizzate dai Servizi Veterinari presentano una serie di elementi di controllo, dal n. 41 al n. 46, che fanno parte dell'approccio "animal based" (ABM) del Benessere animale. La rilevazione della situazione aziendale rispetto a questi requisiti fa parte di un processo evolutivo delle verifiche del Benessere ma si situa al di fuori del cosiddetto "perimetro di condizionalità". Pertanto, ad oggi, situazioni di non conformità a questi requisiti non generano direttamente una violazione agli impegni valutabili in termini di condizionalità.

Determinazione dell'infrazione:

Si ha violazione del presente Criterio quando siano riscontrati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Si ha un'infrazione senza conseguenze o con conseguenze insignificanti nei seguenti casi:

1. nel caso di attribuzione della "diffida" da parte dei SSVV (vedi definizioni)
2. con il sussistere di **tutte** le condizioni elencate:
 - a. i parametri di condizionalità sono tutti a livello basso;
 - b. la situazione di conformità può essere ripristinata (non conformità sanabile);
 - c. la categoria di non conformità è la A o la B.

Sono esplicitamente escluse dalle infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti tutte le violazioni che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

Modalità di rilevazione

Risultati delle verifiche effettuate presso il centro aziendale.

Indici di verifica

Portata

In presenza di infrazione, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

Portata bassa: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2;

Portata media: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4;

Portata alta: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 **oppure** non conformità di tipo C;

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione al numero di requisiti disattesi ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

Gravità bassa: Non conformità di tipo A o B fino a due requisiti disattesi;

Gravità media: Non conformità di tipo A o B da tre ad un massimo di quattro tipi di requisiti disattesi;

Gravità alta: Non conformità di tipo A o B per più di quattro tipi di requisiti disattesi **oppure** non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità.

Durata

Data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Criterio, l'incidenza del parametro di durata viene normalmente stabilita a livello medio. Assume **sempre** livello basso quando i parametri di portata e gravità sono entrambi a livello basso. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità di tipo C.

Casi particolari

1. Le non conformità riscontrate per i requisiti Tasso di emoglobina e Mutilazioni danno sempre luogo all'applicazione di infrazioni con portata, gravità e durata di livello alto.
Di conseguenza non possono essere associate ad infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti.
2. Le infrazioni cui sia applicata una sanzione di tipo C o amministrativa assumono un livello alto di Portata, Gravità e Durata;
3. In caso di allevamenti in soccida, le inadempienze sono considerate reiterate solo se riguardano allevamenti con il medesimo soccidario
4. le non conformità rilevate per il requisito Registrazioni sia per il presente CGO che per altri controlli afferenti al Benessere animale (CGO 10 e 11), possono essere riferite agli obblighi di registrazione dei trattamenti terapeutici o alla corretta denuncia delle mortalità (CGO 4). Nelle diverse situazioni si procede come segue:
 - a. nel caso in cui, dalla documentazione di controllo sia possibile valutare correttamente e compiutamente le non conformità rispetto ai CGO identificati più sopra, oppure sia presente per la stessa azienda e per lo stesso anno di controllo anche una check list riferita agli stessi CGO, la valutazione dell'ambito specifico sostituisce la valutazione per il Benessere;
 - b. nel caso in cui invece gli elementi rilevati non consentano una valutazione corretta e completa in relazione ai CGO identificati più sopra, oppure non sia presente per l'allevamento e per l'anno un controllo specifico per gli ambiti interessati, allora la non conformità del requisito delle registrazioni sarà valutata nell'ambito del benessere animale all'interno del presente CGO.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate **gravi** tutte le infrazioni al presente Criterio con Parametri di Portata, Gravità e Durata a livello alto.

Impegni di ripristino

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:

- quando siano rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 10 – Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata – G.U.U.E. 18 febbraio 2009 n. L47).

Articoli 3 e 4

Recepimento

- Decreto legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 “Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (G.U. n.178 del 2 agosto 2011S.O.).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari assoggettati alla condizionalità, con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegni

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 2588, le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011, riportati sinteticamente qui di seguito:

1. Devono essere garantiti gli spazi minimi per ogni categoria di suino allevato previste dal D. Lgs. 122 del 7/7/2011;
2. Le pavimentazioni dei ricoveri devono essere conformi alle disposizioni previste dal D. Lgs. 122 del 7/7/2011;
3. L'utilizzo di attacchi per le scrofe e le scrofette è vietato a decorrere dal 1° gennaio 2006;
4. Tutela degli animali allevati dai rumori troppo intensi, costanti o improvvisi;
5. Luminosità dell'allevamento sufficiente e per un periodo di minimo 8 ore al giorno;
6. Costruzione dei locali di stabulazione dei suini atta a permettere agli animali di:
 - a. avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente,
 - b. riposare e alzarsi con movimenti normali,
 - c. vedere altri suini;
7. Accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione senza comprometterne la salute.
8. Pavimenti non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini;
9. Nutrizione almeno una volta al giorno. Tutti i suini allevati devono avere accesso al cibo;
10. Disponibilità di acqua fresca sufficiente per ogni suino a partire dalla seconda settimana di allevamento;
11. Divieto di tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini in conformità della legislazione pertinente e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea, con le seguenti eccezioni:
 - a. una riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta; le zanne dei verri possono essere ridotte, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza,
 - b. il mozzamento di una parte della coda,
 - c. la castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti,
 - d. l'apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale;

Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata, che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche.

12. Recinzioni e gestione degli animali in gruppo:

- a. gestione dell'allevamento in modo da assicurare che le scrofe e le scrofette siano allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto;
- b. disponibilità di materiale manipolabile e di alimenti ricchi di fibre per le scrofe e le scrofette;
- c. i recinti devono essere costruiti in modo da consentire agli animali di muoversi agevolmente ed avere contatti con gli altri suini;
- d. devono essere adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi;
- e. deve essere garantita pulizia periodica, la lotta ai parassiti e l'allontanamento dei liquami;
- f. nelle strutture da parto devono essere presenti strutture per la protezione dei lattonzoli;
- g. i lattonzoli devono normalmente restare con la scrofa fino al 28° giorno di vita;
- h. i gruppi di suinetti e suini all'ingrasso devono essere omogenei;
- i. il trattamento dei suini per facilitare la gestione dei gruppi deve essere fatto solo su supervisione di un veterinario;

13. Personale impiegato: qualsiasi persona che dia lavoro o assuma personale addetto ai suini deve garantire che gli addetti agli animali abbiano ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato I del D. Lgs. 122 del 7/7/2011.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si fa riferimento alle procedure di controllo stabilite dai Servizi Veterinari delle ASL.

In caso di infrazioni riscontrate nel corso delle verifiche eseguite, i SSVV assegnano tre categorie di irregolarità:

- **A** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
- **B** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
- **C** Sanzione amministrativa o penale immediata

Tali categorie sono assegnate dai SSVV, in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Le irregolarità sono catalogate secondo il seguente schema, in relazione al tipo di inosservanza riscontrata:

Requisito	Descrizione
1	Personale
2	Ispezione (controllo degli animali)
3	Libertà di movimento
4	Spazio disponibile
5	Edifici e locali di stabulazione
6	Illuminazione minima
7	Pavimentazioni
8	Materiale manipolabile
9	Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze
10	Mangimi contenenti fibre
11	Mutilazioni
12	Procedure d'allevamento
13	Attrezzature automatiche e meccaniche

La check list di controllo prevede anche di riportare il numero totale di irregolarità rilevate per ogni requisito, che indica la frequenza della non conformità a livello aziendale.

N.B.: le nuove check list utilizzate dai Servizi Veterinari presentano una serie di elementi di controllo, dal n. 38 al n. 42, che fanno parte dell'approccio "animal based" (ABM) del Benessere animale. La rilevazione della situazione aziendale rispetto a questi requisiti fa parte di un processo evolutivo delle verifiche del Benessere ma si situa al di fuori del cosiddetto "perimetro di condizionalità". Pertanto, ad oggi, situazioni di non conformità a questi requisiti non generano direttamente una violazione agli impegni valutabili in termini di condizionalità.

Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Criterio quando siano riscontrati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Si ha un'infrazione senza conseguenze o con conseguenze insignificanti nei seguenti casi:

1. nel caso di attribuzione della "diffida" da parte dei SSVV (vedi definizioni)
2. con il sussistere di **tutte** le condizioni elencate:
 - a. i parametri di condizionalità sono tutti a livello basso;
 - b. la situazione di conformità può essere ripristinata (non conformità sanabile);
 - c. la categoria di non conformità è la A o la B.

Sono esplicitamente escluse dalle infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti tutte le violazioni che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

Modalità di rilevazione

Risultati delle verifiche effettuate presso il centro aziendale.

Indici di verifica

Portata

In presenza di infrazione, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

Portata bassa: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2;

Portata media: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4;

Portata alta: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 **oppure** non conformità di tipo C;

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione al numero di requisiti disattesi ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

Gravità bassa: Non conformità di tipo A o B fino a due requisiti disattesi;

Gravità media: Non conformità di tipo A o B da tre ad un massimo di quattro tipi di requisiti disattesi;

Gravità alta: Non conformità di tipo A o B per più di quattro tipi di requisiti disattesi **oppure** non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità.

Durata

Data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Criterio, l'incidenza del parametro di durata viene normalmente stabilita a livello medio. Assume **sempre** livello basso quando i parametri di portata e gravità sono entrambi a livello basso. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità di tipo C.

Casi particolari

Le non conformità riscontrate per il requisito Mutilazioni danno sempre luogo all'applicazione di infrazioni con portata, gravità e durata di livello alto.

Di conseguenza non possono essere associate ad Infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti:

1. Le infrazioni cui sia applicata una sanzione di tipo C o amministrativa assumono un livello alto di Portata, Gravità e Durata;
2. In caso di allevamenti in soccida, le inadempienze sono considerate reiterate solo se riguardano allevamenti con il medesimo soccidario;
3. le non conformità rilevate per il requisito Registrosi sia per il presente CGO che per altri controlli afferenti al Benessere animale (CGO 9 e 10), possono essere riferite agli obblighi di registrazione dei trattamenti terapeutici o alla corretta denuncia delle mortalità (CGO 5). Nelle diverse situazioni si procede come segue:
 - a. nel caso in cui, dalla documentazione di controllo sia possibile valutare correttamente e compiutamente le non conformità rispetto ai CGO identificati più sopra, oppure sia presente per la stessa azienda e per lo stesso anno di controllo anche una check list riferita agli stessi CGO, la valutazione dell'ambito specifico sostituisce la valutazione per il Benessere;
 - b. nel caso in cui invece gli elementi rilevati non consentano una valutazione corretta e completa in relazione ai CGO identificati più sopra, oppure non sia presente per l'allevamento e per l'anno un controllo specifico per gli ambiti interessati, allora la non conformità del requisito delle registrazioni sarà valutata nell'ambito del benessere animale all'interno del presente CGO.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate **gravi** tutte le infrazioni al presente Criterio con Parametri di Portata, Gravità e Durata a livello alto.

Impegni di ripristino

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:

- quando siano rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 11 – Direttiva 98/58/CEE del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

Articolo 4

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001 “Attuazione della Direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti” (G.U. n. 95 del 24/04/2001) – modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306 – G.U. 27/12/2004, n. 302;
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 “Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all’attività di controllo” – G.U. n. 277 del 28/11/2001.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari assoggettati alla condizionalità con allevamenti zootecnici, esclusi gli allevamenti di pesci, rettili, anfibi e invertebrati.

Descrizione degli impegni

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23, comma 3 del DM 2588, le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001, che qui si elencano:

Personale

1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

Controllo

2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un’assistenza frequente dell’uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.
3. Per consentire l’ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un’adeguata illuminazione fissa o mobile.
4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli.

Registrazione

5. Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell’autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

Libertà di movimento

7. La libertà di movimento propria dell’animale, in funzione della sua specie e secondo l’esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l’animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l’esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

Fabbricati e locali di stabulazione

8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.
10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.
11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.

Animali custoditi al di fuori dei fabbricati

12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

Impianti automatici o meccanici

13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate a salvaguardare la salute ed il benessere degli animali. Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto e deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

Mangimi, acqua e altre sostanze

14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.
15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.
16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.
17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.
18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

Mutilazioni e altre pratiche

19. È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo

al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1° gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

Procedimenti di allevamento

20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.
21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si fa riferimento alle procedure di controllo stabilite dai Servizi Veterinari delle ASL.

In caso di infrazioni riscontrate nel corso delle verifiche eseguite, i SSVV assegnano tre categorie di irregolarità:

- **A** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
- **B** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
- **C** Sanzione amministrativa o penale immediata

Tali categorie sono assegnate dai SSVV, in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Le irregolarità sono catalogate secondo il seguente schema, in relazione al tipo di inosservanza riscontrata:

Requisito	Descrizione
1	Personale
2	Ispezione (controllo degli animali)
3	Registrazioni
4	Libertà di movimento
5	Edifici e locali di stabulazione
6	Illuminazione
7	Attrezzature automatiche e meccaniche
8	Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze
9	Mutilazioni
10	Procedure d'allevamento

La check list di controllo prevede anche di riportare il numero totale di irregolarità rilevate per ogni requisito, che indica la frequenza della non conformità a livello aziendale.

N.B.:

1. all'interno del Requisito del Personale impiegato dalle aziende, gli impegni relativi alla frequenza di corsi di formazione specifici rappresentano un obbligo relativo alla normativa della protezione degli animali (CGO 13) solo per gli allevamenti avicoli e suinicoli;
2. le non conformità rilevate per il requisito Regisztrazioni sia per il presente CGO che per altri controlli afferenti al Benessere animale (CGO 9 e 10), possono essere riferite agli obblighi di registrazione dei trattamenti terapeutici o alla corretta denuncia delle mortalità (CGO 5). Nelle diverse situazioni si procede come segue:
 - o nel caso in cui, dalla documentazione di controllo sia possibile valutare correttamente e compiutamente le non conformità rispetto ai CGO identificati più sopra, oppure sia presente per la stessa azienda e per lo stesso anno di controllo anche una check list riferita agli stessi CGO, la valutazione dell'ambito specifico sostituisce la valutazione per il Benessere;
 - o nel caso in cui invece gli elementi rilevati non consentano una valutazione corretta e completa in relazione ai CGO identificati più sopra, oppure non sia presente per l'allevamento e per l'anno un controllo specifico per gli ambiti interessati, allora la non conformità del requisito delle registrazioni sarà valutata nell'ambito del benessere animale all'interno del presente CGO.
3. le nuove check list utilizzate dai Servizi Veterinari per il controllo presentano una serie di elementi di controllo: per gli allevamenti di bovini adulti dal n. 34 al n. 40, per gli allevamenti di ovicapri dal n. 30 al n. 39, e l'elemento 54 per le galline ovaiole, che fanno parte dell'approccio "animali based" (ABM) del Benessere animale. La rilevazione della situazione aziendale rispetto a questi requisiti fa parte di un processo evolutivo delle verifiche del Benessere ma si situa al di fuori del cosiddetto "perimetro di condizionalità". Pertanto, ad oggi, situazioni di non conformità a questi requisiti non generano direttamente una violazione agli impegni valutabili in termini di condizionalità.

Determinazione dell'infrazione:

Si ha violazione del presente Criterio quando siano riscontrati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Si ha un'infrazione senza conseguenze o con conseguenze insignificanti nei seguenti casi:

1. nel caso di attribuzione della "diffida" da parte dei SSVV (vedi definizioni)
2. con il sussistere di **tutte** le condizioni elencate:
 - a. i parametri di condizionalità sono tutti a livello basso;
 - b. la situazione di conformità può essere ripristinata (non conformità sanabile);
 - c. la categoria di non conformità è la A o la B.

Sono esplicitamente escluse dalle infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti tutte le violazioni che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

Modalità di rilevazione

Risultati delle verifiche effettuate presso il centro aziendale.

Indici di verifica

Portata

In presenza di infrazione, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

Portata bassa: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2;

Portata media: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4;

Portata alta: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 **oppure** non conformità di tipo C;

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione al numero di requisiti disattesi ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

Gravità bassa: Non conformità di tipo A o B fino a due requisiti disattesi;

Gravità media: Non conformità di tipo A o B da tre ad un massimo di quattro tipi di requisiti disattesi;

Gravità alta: Non conformità di tipo A o B per più di quattro tipi di requisiti disattesi **oppure** non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità.

Durata

Data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Criterio, l'incidenza del parametro di durata viene normalmente stabilita a livello medio. Assume **sempre** livello basso quando i parametri di portata e gravità sono entrambi a livello basso. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità di tipo C.

Casi particolari:

1. Le non conformità riscontrate per il requisito Mutilazioni danno sempre luogo all'applicazione di infrazioni con portata, gravità e durata di livello alto.
Di conseguenza non possono essere associate ad infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti.
2. Le infrazioni cui sia applicata una sanzione di tipo C o amministrativa assumono un livello alto di Portata, Gravità e Durata;
3. In caso di allevamenti in soccida, le inadempienze sono considerate reiterate solo se riguardano allevamenti con il medesimo soccidario.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate **gravi** tutte le infrazioni al presente Criterio con Parametri di Portata, Gravità e Durata a livello alto.

Impegni di ripristino

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:

- quando siano rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

Quadro riepilogativo delle infrazioni intenzionali

Atto/Norma	Infrazione intenzionale
tutti	<ul style="list-style-type: none"> - identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli; - accertamento di un fatto di reato eseguito con sentenza penale di condanna (di qualsiasi grado) connessa al comportamento non conforme del beneficiario.
CGO1	<ul style="list-style-type: none"> - assenza di ogni documentazione relativa ad uno degli impegni (non conformità A.1 o B.1) ed una SAU aziendale pari o superiore ai 50 ettari, al netto delle superfici utilizzate a prato permanente; - assenza di ogni documentazione per entrambi gli impegni (non conformità A1 e B.1) ed una SAU aziendale pari o superiore ai 5 ettari, al netto delle superfici utilizzate a prato permanente.
CGO2	<ul style="list-style-type: none"> - riscontro di un'infrazione a tutti gli obblighi applicabili all'azienda; - impianti di stoccaggio assenti per le aziende di classe 4 e 5; - nei casi in cui venga riscontrata l'assenza della comunicazione o del PUA/Autorizzazione Integrata Ambientale, ove previsti, per le aziende di classe superiore alla 3; - sversamento diretto e localizzato di effluenti zootecnici o assimilabili (compresi i digestati) su porzioni ridotte di terreno, senza uniformità di applicazione, oppure in corsi d'acqua o nella rete scolante del terreno, effettuato con sistemi di collettamento (fissi o mobili) atti a collegare direttamente il ciclo di produzione o i serbatoi di stoccaggio con il ricettore. Lo sversamento si intende in quantità, concentrazione, tempi e modalità tali da non potersi considerare come una utilizzazione agronomica del materiale scaricato.
CGO3	<ul style="list-style-type: none"> - presenza di infrazioni agli impegni di natura agronomica per il 100% della superficie aziendale compresa in ZPS; - nel caso di distruzione volontaria di habitat di specie animali protette ricadenti in ZPS.
CGO4	<ul style="list-style-type: none"> - presenza di infrazioni agli impegni di natura agronomica per il 100% della superficie aziendale compresa in ZSC; - nel caso di distruzione volontaria di habitat comunitari protetti ricadenti in ZSC.
CGO5	<ul style="list-style-type: none"> - in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti (SSVV), nel corso dei propri controlli. Ad esempio (l'elenco non è esaustivo): <ul style="list-style-type: none"> a. macellazione clandestina di un animale; b. assenza del registro dei trattamenti veterinari; c. mancanza della prescrizione veterinaria a fronte dell'utilizzo di farmaci per il cui acquisto ed uso è obbligatoria; d. in caso di detenzione in azienda di farmaci veterinari in assenza di specifiche autorizzazioni; e. trattamenti illeciti.
CGO6	<ul style="list-style-type: none"> - detenzione, somministrazione e utilizzo di sostanze vietate; - detenzione, macellazione ed immissione sul mercato di animali o carni che contengono tali sostanze; - mancato rispetto dei tempi di sospensione per tali sostanze accertate dai servizi veterinari nel corso dei propri controlli.
CGO7	<ul style="list-style-type: none"> - uso di prodotti non ammessi o revocati, assenza di dispositivi di protezione e assenza di documentazione d'acquisto dei prodotti fitosanitari (fatture, moduli d'acquisto); - quando il produttore, in sede di controllo, dichiara di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno.
CGO8	<ul style="list-style-type: none"> - assenza del patentino e di deleghe a contoterzisti o ad altri delegati abilitati all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e contemporaneamente assenza del sito di stoccaggio; - quando il produttore, in sede di controllo, dichiara di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno.
CGO9/10/11	<ul style="list-style-type: none"> - rilevazione di irregolarità per 6 o più requisiti differenti.
BCAA1	<ul style="list-style-type: none"> - mancato rispetto degli obblighi prescritti di riconversione delle superfici a PP per una superficie superiore al 40% della SAU o superiore a 2 ettari.
BCAA2	<ul style="list-style-type: none"> - nel caso di distruzione completa di zone umide e torbiere in zone Ramsar; - nel caso di drenaggio delle acque che comprometta totalmente l'equilibrio della zona umida.

BCAA3	- nel caso in cui l'estensione della superficie in infrazione sia pari o superiore agli 8 ettari.
BCAA4	- assenza di fascia inerbita per una lunghezza superiore a 500 m; - distribuzione o scarico di fertilizzanti ed effluenti zootecnici a ridosso dei corsi d'acqua.
BCAA5	- effettuazione di livellamenti non autorizzati su superfici a seminativo; - nel caso in cui l'estensione della superficie in infrazione (per assenza dei solchi acquai o effettuazione di lavorazioni del terreno nel periodo di divieto) sia pari o superiore a 8 ettari o all'80% della SAU aziendale.
BCAA6/7/8	- nel caso in cui l'estensione della superficie in infrazione sia pari o superiore a 8 ettari o all'80% della SAU aziendale.
BCAA9	- nel caso in cui l'estensione della superficie in infrazione sia superiore ad 1 ettaro oppure al 20% della SAU; - nel caso di mancato ripristino delle superfici a PP convertite senza autorizzazione entro i tempi stabiliti dall'Autorità di Gestione.

Quadro riepilogativo delle infrazioni senza conseguenze significative

Atto/Norma	Infrazioni senza conseguenze significative
CGO1	- Non previste.
CGO2	- Ritardo nella presentazione della comunicazione nitrati rispetto alle scadenze previste nei Programmi d'Azione, purché la comunicazione stessa sia presente al momento del controllo (tenendo conto dei tempi di eventuale preavviso).
CGO3/4	- Non previste.
CGO5	- Mancanza o incompletezza della parte generale del Manuale aziendale del latte fresco.
CGO6/7	- Non previste.
CGO8	<p>- Nel caso in cui un'infrazione all'impegno 4 (Deposito dei fitofarmaci/Sito di stoccaggio) e all'impegno 5 (Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari) riguardi solamente uno o più tra i seguenti elementi di verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali; • il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari. Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto; • sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo; • sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza; • il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto; • disposizione delle confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite; • stoccaggio dei rifiuti, costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari, in contenitori idonei e destinati esclusivamente a tale uso identificabili, ubicati in contenitori dei rifiuti all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un'area separata, appositamente dedicata. <p>N.B.: sono comunque escluse dalle infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti le infrazioni agli impegni descritti che generino un rischio per la salute umana o animale, problemi di inquinamento dell'ambiente o delle falde acquifere oppure contaminazione di derrate o mangimi.</p>
CGO9/10/11	<p>- Nel caso di attribuzione della "diffida" da parte dei SSVV.</p> <p>- Con il sussistere di tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. i parametri di condizionalità sono tutti a livello basso; b. la situazione di conformità può essere ripristinata (non conformità sanabile); c. la categoria di non conformità è la A o la B. <p>Sono esplicitamente escluse dalle infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti tutte le violazioni che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.</p>
BCAA1	- Mancata richiesta di autorizzazione alla conversione dei PP ad altri usi nel corso degli anni in cui tale autorizzazione era permessa (anni per i quali il rapporto tra la superficie investita a PP e la Superficie Agricola Totale (SAT) non sia diminuito oltre la soglia di allerta rispetto al rapporto di riferimento). In questi casi la mancata richiesta di autorizzazione alla conversione dei PP ad altri usi assume il carattere di infrazione priva di conseguenze significative ai fini degli obiettivi della Norma. L'azienda viene iscritta nel registro "prioritario".
BCAA2/3/4	- Non previste.
BCAA5	- La mancata realizzazione dei solchi acquai temporanei in assenza di fenomeni erosivi rappresenta una violazione priva di conseguenze significative ai fini degli obiettivi della Norma.
BCAA6/7/8/9	- Non previste.

Quadro riepilogativo delle infrazioni con effetti extra-aziendali

Atto/Norma	Infrazioni con effetti extra-aziendali
CGO1	- Non previste.
CGO2	- Presenza di infrazione con effetti extra-aziendali (si considera che la violazione agli Obblighi di gestione degli stoccaggi (B) o a quelli agronomici relativi alle condizioni di utilizzazione degli effluenti (D) abbia effetti extra-aziendali quando l'inquinamento da nitrati che risulta da tali violazioni interessi corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, a meno che tali risorse idriche non siano prive di acqua propria o non siano destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche).
CGO3/4	- Si considerano violazioni con effetti extra - aziendali le infrazioni agli impegni 1 (divieto di bruciatura) e 4 (eliminazione di terrazzamenti e livellamenti non autorizzati) le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.
CGO5	- Se le produzioni vegetali trattate con un prodotto revocato o non più commercializzabile risultino già uscite dall'azienda o commercializzate, o utilizzate per l'alimentazione di allevamenti zootecnici della stessa azienda, gli effetti della violazione saranno anche considerati extra-aziendali. - Se le produzioni vegetali trattate con un prodotto del quale non siano stati rispettati i tempi di carenza risultino già usciti dall'azienda o commercializzate, o utilizzate per l'alimentazione di allevamenti zootecnici della stessa azienda, gli effetti della violazione saranno considerati extra-aziendali.
CGO6/7	- Non previste.
CGO8	- Saranno considerate infrazioni con effetti extra - aziendali le infrazioni di utilizzo o stoccaggio dei prodotti fitosanitari con fenomeni inquinanti che interessino corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, eccetto quelli privi di acqua propria e destinati alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche.
CGO9/10/11	- Non previste.
BCAA1/2	- Non previste.
BCAA3/4	- Saranno considerate infrazioni con effetti extra - aziendali le infrazioni che generino incendi o bruciature che interessino anche terreni esterni all'azienda.
BCAA5	- Saranno considerate infrazioni con effetti extra - aziendali le infrazioni che generino fenomeni erosivi che interessino anche terreni adiacenti all'azienda.
BCAA6/7/8/9	- Non previste.

Quadro riepilogativo degli impegni di ripristino

Atto/Norma	Impegni di ripristino
CGO1	<ul style="list-style-type: none"> - Nel caso di mancanza della documentazione prevista per l'autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua irrigua o del mancato avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione il beneficiario dovrà regolarizzare la propria posizione entro la campagna successiva. - Nel caso di assenza del quaderno di campagna, o del suo mancato aggiornamento, o dell'assenza di parte delle informazioni minime richieste, il beneficiario dovrà entro 30 giorni dal controllo regolarizzare la propria posizione.
CGO2	<ul style="list-style-type: none"> - Presentazione della comunicazione nei casi previsti. - Presentazione del PUA in forma completa o semplificata, come previsto o dell'Autorizzazione Integrata Ambientale oppure predisposizione del Registro delle concimazioni, ai sensi delle disposizioni dei Programmi d'Azione regionali per le ZVN. - Realizzazione del o degli impianti di stoccaggio necessari. - Adeguamento della capacità degli impianti. - Manutenzione dell'impianto. - Ripristino delle condizioni di impermeabilità ed eliminazione delle perdite e delle cause delle perdite - Eliminazione immediata delle fonti di inquinamento, ove possibile.
CGO3/4	- Non previsti.
CGO5	<ul style="list-style-type: none"> - Adeguamento stoccaggio per evitare contaminazione. - Adeguamento delle modalità di stoccaggio. - Adeguamento registrazioni movimentazione delle produzioni. - Aggiornamento del registro del latte. - Adeguamento o aggiornamento registro dei trattamenti fitosanitari. - Predisposizione del registro dei trattamenti fitosanitari.
CGO6/7	- Non previsti.
CGO8	<ul style="list-style-type: none"> - Rinnovare l'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari (patentino). - Avviare le procedure per l'ottenimento dell'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari (patentino). - Ripristinare le condizioni di conformità del proprio sito di stoccaggio o realizzazione ex novo in caso sia mancante.
CGO9/10/11	- Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata. In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.
BCAA1	<ul style="list-style-type: none"> - Nei casi previsti, quando il beneficiario non ottempera, parzialmente o totalmente, agli obblighi di riconversione previsti dalla Norma, oltre alla determinazione della riduzione applicabile, il beneficiario stesso è chiamato a completare o realizzare la riconversione entro l'anno successivo al momento di accertamento del comportamento non conforme. - L'obbligo di ripristino è a carico del beneficiario e in caso di passaggio di conduzione passa al nuovo detentore della superficie.
BCAA2/3/4/5	- Non previsti.
BCAA6/7/8/9	- Non previsti.
BCAA9	- A seguito delle verifiche, nei casi di infrazioni, il beneficiario sarà tenuto a ripristinare la superficie di PP o le condizioni preesistenti sulla superficie oggetto di infrazione nelle modalità e nei modi indicati dell'Autorità di Gestione dell'Area stessa, a cui saranno comunicate le non conformità accertate.